

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"



TESI DI DOTTORATO

IN

ORDINE INTERNAZIONALE E TUTELA

DEI DIRITTI INDIVIDUALI

XXIII CICLO

**TUTELA DEI DIRITTI INDIVIDUALI NELL'AMBITO DEI
NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI**

Coordinatore
Ch.mo Prof.
Massimo Iovane

Tutor
Ch.mo Prof.
Fabbrocini
Raffaele Balbi

Dottoranda
Giuseppina

Anno accademico 2010/2011

INDICE

Capitolo I

I nuovi movimenti religiosi: questi sconosciuti

1. Introduzione p. 4
2. Gli interventi del legislatore europeo p. 8
3. Le posizioni dei paesi membri p. 16
4. L'esperienza spagnola p. 27
5. Le posizioni della dottrina italiana p. 32
6. Gli orientamenti giurisprudenziali p. 43
7. Proposte definitorie p. 59

Capitolo II

Libertà di associazione, libertà religiosa e tutela dei diritti individuali: quale possibile convivenza?

1. Le associazioni a carattere confessionale: limiti della tutela costituzionale p. 65
2. Le confessioni acattoliche e i limiti della giurisdizione statale p. 75
3. Il consenso dell'avente diritto p. 84
4. Il Caso "Mamma Ebe" e i limiti della rilevanza del consenso p. 92

Capitolo III

L'allarmismo sociale prodotto dai nuovi movimenti religiosi e dalle sette: ragioni e pregiudizi

1. Adesione ai nuovi movimenti religiosi: scelta consapevole o frutto di manipolazione mentale? p. 99
2. Il brainwashing p. 104
3. Movimenti anti-sette e deprogrammazione p. 110

Capitolo IV

Le libertà individuali nelle organizzazioni religiose: quale tutela dopo l'abrogazione del reato di plagio?

1. Il plagio nell'ordinamento giuridico italiano: genesi della norma ed interpretazione dottrinale p. 116
 2. Il plagio nell'ordinamento giuridico italiano: il caso Braibanti e la sentenza costituzionale n. 96 del 1981 p. 121
 3. L'ordinamento dopo la sentenza costituzionale n.96/81: orientamenti dottrinali p. 126
 4. L'ordinamento dopo la sentenza costituzionale n.96/81: proposte normative p. 133
 5. La modifica dell'art. 600 c.p.: tacito ripristino del plagio? p. 137
 6. La diffusione dei nuovi movimenti religiosi e tutela della libertà individuali: le commissioni d'inchiesta nei paesi europei p. 145
 7. La strada francese: loi de l'abus frauduleux de l'etat d'ignorance ou de faiblesse p. 150
 8. Conclusioni p. 157
-
- Bibliografia p. 163
- Giurisprudenza p. 176

CAPITOLO I

I NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI: QUESTI SCONOSCIUTI

1. L'uomo contemporaneo è quotidianamente chiamato a confrontarsi con una realtà sociale complessa, caratterizzata da un processo di costante evoluzione culturale. Tutto ciò è dovuto non solo al massiccio fenomeno dell'immigrazione, ma anche alla globalizzazione avutasi nel ventesimo secolo¹. Una delle conseguenze di questa evoluzione sociale e culturale è stata la metamorfosi del senso del sacro e con essa l'ascesa dei c.d. nuovi movimenti religiosi².

In realtà il fenomeno dei nuovi movimenti religiosi non rappresenta una peculiarità della società contemporanea, in quanto "quasi tutte le epoche, a cominciare dalla fine dell'evo antico, hanno conosciuto, in presenza di alcune costanti sociologiche (come per esempio le prime immigrazioni), tali fenomeni di sommovimenti sociali"³. Nella maggior parte dei casi i nuovi movimenti si inseriscono in tradizioni religiose secolari⁴, dalle quali, però, si distaccano proponendo un approccio sincretico alla sfera del sacro⁵. Queste

¹ N. Colaiani, *I nuovi movimenti religiosi nel multiculturalismo*, in *Dem. e dir.*, 1997, I, p. 221

² In merito alla stretta connessione esistente tra il processo di globalizzazione e il fenomeno dei nuovi movimenti religiosi si rimanda a: *Nuove forme del sacro. Movimenti religiosi e mutamento sociale*, a cura di J. A. Beckford, 1990, Bologna, Il Mulino, p. 7 s.; L. Barbieri, *Per una definizione giuridica del concetto di confessione religiosa*, 2000, Soveria Mannelli, Rubettino, p. 21; G. Filoramo, *Religione e modernità: I nuovi movimenti religiosi*, in *Manuale di storia delle religioni*, a cura di G. Filoramo, M. Massenzio, M. Raveri, P. Scarpi, 1998, Roma-Bari, p. 555; J.F. Mayer *Mouvements religieux: une prospective historique et interculturelle*, in *Diritti dell'uomo e Libertà dei gruppi religiosi. Problemi giuridici dei nuovi movimenti religiosi*, a cura di S. Ferrari, 1989, Padova, Cedam, p. 17 s.; S. Ferrari, *Tra geo-diritti e teo-diritti. Riflessioni sulle religioni come centri transnazionali di identità*, in *QDPE*, 2007, I, p. 8 s.; G. Filoramo, *Nuove religioni: problemi e prospettive*, in *Riv. St. lett. Rel.*, 1979, p. 461 s.

³ L. Barbieri, *o.c.*, p. 25.

⁴ G. Senin Artina, *I nuovi movimenti religiosi*, in *Le minoranze religiose in Italia*, a cura di S. Ferrari e G.B. Varnier, 1997, Cinisello Balsamo, San Paolo, p. 159; G. Filoramo, *Nuove Religioni...*, *cit.*, p. 448.

⁵ S. Ferrari, *New religious movements in western Europe*, in *Scritti in onore di G. Barberini*, a cura di A. Talamanca e M. Ventura, 2009, Torino Giappichelli, p. 285.

nuove formazioni si propongono come “autentici realizzatori dell’originario messaggio”⁶, ma la vera novità sta nei percorsi individuati e proposti per il raggiungimento delle proprie finalità⁷. Questa capacità di offrire “vino vecchio in un otre nuovo” o “vino nuovo in un otre nuovo”⁸ è quella che maggiormente affascina i giovani, che, soffrendo più di altri il senso di incertezza, precarietà e smarrimento che caratterizza l’età contemporanea⁹, hanno bisogno di forme di rassicurazione più immediate, assenti nelle religioni tradizionali a causa delle ingombranti sovrastrutture dogmatiche e teologiche¹⁰. Proponendo una visione più laica della religione, in cui il fedele è coinvolto in prima persona, “i nuovi movimenti religiosi diventano, paradossalmente, dato che di solito coinvolgono solo una minoranza della popolazione anche nei loro paesi d’origine, più capaci rispetto alle vecchie religioni della stessa tradizione, di comprendere gli interessi degli uomini”¹¹. Parte della dottrina ritiene che i nuovi movimenti religiosi siano il frutto della crisi dello stato moderno e che in essi sia ravvisabile “una protesta contro la modernità come ideologia e come promessa non mantenuta”¹².

I nuovi movimenti religiosi hanno avuto la loro origine, per lo più, negli Stati Uniti¹³, massima espressione della controcultura californiana e della contestazione universitaria degli anni Sessanta e Settanta¹⁴. Queste nuove formazioni sociali trovarono terreno fertile nel Nord America, perché, già a partire dal XIX secolo, infatti, c’era stata la diffusione ed il radicamento

⁶ M. Tedeschi, *Nuove religioni e confessioni religiose*, in *Studium*, 1986, p. 393 s.

⁷ G. Filoramo, *Religione e modernità...*, cit., p. 557; G. Senin Artina, o.c., p. 160; J.A. Beckford, o.c., p. 26.

⁸ Si richiama la metafora evangelica proposta da G. Filoramo, *I Nuovi movimenti religiosi: metamorfosi del sacro*, 1986, Roma-Bari, Laterza, p. 14.

⁹ J.A. Beckford, o.c., p. 84.

¹⁰ B.R. Wilson, *Le religioni nel mondo contemporaneo*, 1996, Bologna, Il Mulino, p. 157.

¹¹ Wilson B.R., o.c., p. 161

¹² M. Introvigne, *Le nuove religioni*, 1989, Milano, SugarCo, p. 22. Tale concetto, viene ripreso anche da G. Senin Artina, o.c., p. 162.

¹³ G. Filoramo, *I nuovi movimenti...*, cit., p. 12; J.F. Mayer, o.c., p. 17 s.

¹⁴ J.F. Mayer, o.c., p. 17 s.; G. Filoramo, *Nuove religioni...*, cit., p. 445, G. Guizzardi, *I nuovi movimenti religiosi: prospettive sociologiche*, in *Diritti dell’uomo...*, cit., p. 42.

dell'occultismo e dell'esoterismo¹⁵. Gli Stati Uniti sono stati, inoltre, il ponte attraverso cui le religioni orientali, dalle millenarie tradizioni, sono riuscite a raggiungere e penetrare il mondo occidentale¹⁶.

La novità di queste formazioni non è rapportabile "alla data di nascita di un movimento religioso o spirituale bensì alla data della sua penetrazione e diffusione in una determinata area geografica, politica e culturale: nel nostro caso, il mondo occidentale"¹⁷; inoltre, è stato sottolineato come il carattere della novità sia ravvisabile nel "più o meno simultaneo sviluppo di un numero eccezionalmente grande di nuovi movimenti religiosi"¹⁸.

I nuovi movimenti religiosi, proprio perché si allontanano dal solco delle chiese tradizionali proponendo rituali e pratiche anomale, sono stati al centro di un forte allarme sociale¹⁹, infatti, secondo la *communis opinio* questi rappresentano un pericolo per la stabilità e la sicurezza delle istituzioni tradizionali²⁰.

Sebbene la cronaca abbia ripetutamente mostrato quanto i movimenti religiosi possano essere pericolosi²¹, in realtà la maggior parte dei giudizi (per lo più negativi) espressi nei confronti di tale fenomeno sono frutto di un profondo deficit conoscitivo, se ci si sofferma alla realtà italiana, si vedrà come le informazioni relative alle minoranze risultano essere frutto del lavoro di centri studi legati alla Chiesa Cattolica, ciò certamente non inficia l'attendibilità dei dati raccolti, ma certamente giustifica la tendenza ad evidenziare (anche a livello dei mezzi di comunicazione) gli aspetti negativi

¹⁵ J.F. Mayer, *o.c.*, p. 19.

¹⁶ J.F. Mayer, *o.c.*, p. 22.

¹⁷ S. Ferrari, *Diritti dell'uomo...*, *cit.*, p. 4.

¹⁸ J.A. Beckford, *o.c.*, p. 28, concetto ripreso da S. Ferrari, *o.c.*, p. 4.

¹⁹ S. Ferrari, *New religious movements...*, *cit.*, p. 285.

²⁰ I. C. Iban, *I nuovi movimenti religiosi: problemi giuridici*, in *Diritti dell'uomo...*, *cit.*, p. 65.

²¹ Basti pensare a quanto accaduto a Jonestown, in Guyana, il 18 novembre 1978, dove circa mille persone, tra cui 276 bambini, seguaci del People's Temple del reverendo Jim Jones morirono nel suicidio collettivo voluto dal fondatore; oppure alla strage di Waco del 1993, dove morirono 77 adepti della setta dei davidiani; o, ancora, all'attentato alla metropolitana di Tokyo avvenuto il 20 marzo 1995 ad opera della setta religiosa dell'Aum Shinrikyo su ispirazione del fondatore Shoko Asahara.

di tale fenomeno²². Condivisibile appare l'opinione espressa da Colaianni in merito ai nuovi movimenti religiosi, allorquando afferma che "essi mettono a dura prova un diritto ecclesiastico come il nostro, che rimodellatosi dopo i patti lateranensi solo sui rapporti con la chiesa cattolica, con le intese stipulate nell'ultimo decennio con altre confessioni di consolidata tradizione nell'occidente europeo sembrava aver trovato un *ubi consistam* costituzionalmente più equilibrato"²³.

Il lavoro dell'interprete è reso particolarmente arduo dall'assenza di definizioni giuridiche per alcuni concetti fondamentali, quali quelli di religione e di confessione religiosa²⁴; proprio la lacuna definitoria rappresenta la causa principale dell'utilizzo di termini ambigui ed inadeguati per riferirsi ad un fenomeno complesso come quello oggetto del nostro studio²⁵, alimentando forti diatribe tra giuristi, storici e antropologi sui termini da adoperare²⁶. Si crea così un'assoluta confusione tra chiese, movimenti religiosi, culti sette, confessioni religiose, ecc., adottando indistintamente termini che per ragioni storiche e culturali (se non addirittura semantiche) sono profondamente differenti tra loro, espressioni, per altro, inadeguate, in quanto spesso caratterizzate da una valenza fortemente negativa²⁷.

Nel tentativo di comprendere il fenomeno dei nuovi movimenti religiosi (per loro natura ambigui ed indeterminati), il giurista, alla luce anche delle indicate lacune definitorie, non può far altro che scegliere un approccio empirico, cercando di analizzare tali realtà con l'ausilio di altre

²² S. Ferrari, *Minoranze religiose, cit...*, p.6.

²³ N. Colaianni, *o.c.*, p. 221.

²⁴ Sull'argomento si rimanda a M. Tedeschi, *Stato e confessioni acattoliche. Contributo all'analisi dell'art. 8 della Costituzione*, in *Studi in memoria di G. Bellavista*. Torino, Il Tommaso Natale, 1977, p. 436 ss.; M. Tedeschi, *Nuove religioni e confessioni...*, *cit.*, p. 393 s; M. Tedeschi, *Gruppi sociali, confessioni e libertà religiosa*, in *Dir. Di fam. e pers.*, 1993, I, p. 280 s.; G. Filoramo, *Nuove religioni...*, *cit.*, p. 460; L. Barbieri *o.c.*, p. 9 ss.;

²⁵ Beckford, *o.c.*, p. 9; S. Ferrari, *Diritti dell'uomo...*, *cit.*, p. 2 ss.

²⁶ G. Filoramo, *Nuove religioni...*, *cit.*, p. 250 ss.

²⁷ S. Ferrari, *o.c.*, p. 3.

scienze, quali la sociologia, la psicologia e l'antropologia²⁸. Il fatto che, nel novero dei movimenti religiosi, siano state inserite realtà profondamente differenti tra loro²⁹ rende complesso il tentativo di individuare elementi comuni³⁰, ma, per poter affrontare adeguatamente lo studio di tali fenomeni, è necessario, in via preliminare, cercare di chiarire i concetti, che spesso vengono adoperati in modo non adeguato.

Con il presente lavoro si vuole esaminare il grado di tutela offerta dallo Stato ai membri delle organizzazioni religiose minoritarie e delle sette, per far ciò è necessario in primo luogo analizzare il fenomeno dei movimenti religiosi, distinguendo le diverse tipologie, ricercando dei parametri distintivi che ne permettano l'identificazione e la differenziazione dalle altre forme di organizzazione sociale. L'autonomia riconosciuta a queste formazioni non esula dal rispetto dei diritti dei fedeli, i quali, aderendo al gruppo, non rinunciano alle proprie libertà. Secondo la *communis opinio*, l'adesione sarebbe conseguenza di condizionamenti mentali compiuti dai seguaci del culto alla ricerca di nuovi proseliti.

Il nostro intento è quello di analizzare le dinamiche psichiche e sociali che inducono un soggetto ad avvicinarsi ai gruppi religiosi e settari, cercando di superare i pregiudizi esistenti in questa materia, per individuare, da un lato, gli elementi connotativi di queste organizzazioni, dall'altro, i potenziali rischi per gli adepti.

Infine, si intende ricercare possibili strumenti normativi, per arginare il pericolo delle manipolazioni mentali.

2. Per comprendere meglio la materia oggetto del presente studio, è opportuno volgere lo sguardo all'operato del legislatore europeo, cercando

²⁸ M. Tedeschi, *Nuove religioni e confessioni...*, cit., p. 394.

²⁹ N. Colaianni, *o.c.*, p. 222.

³⁰ G. Filoramo, *Religione e modernità...*, cit., p. 558.

nelle norme comunitarie la chiave di volta che potrebbe aiutarci nello sforzo di decodificare il fenomeno dei nuovi movimenti religiosi.

Nell'ambito dei paesi membri non esiste una tradizione comune in materia di gruppi religiosi, indubbiamente esistono affinità rispetto alla libertà e all'indipendenza ad essi riconosciute, ma queste non sono tali da aiutarci ad elaborare dei parametri di individuazione o delle definizioni³¹.

Bisogna, inoltre, osservare come la disciplina giuridica dei gruppi religiosi sia riservata alla competenza esclusiva dei paesi membri, potendo l'Unione Europea intervenire solo in merito alla libertà religiosa e alla tutela dei diritti umani³².

L'impronta della tradizione giudaico-cristiana è troppo profonda per far sì che la cultura europea si dimostri veramente aperta, pronta ad accettare le nuove declinazioni del fenomeno religioso, ciò giustifica, in parte, il percorso ondivago seguito dal legislatore comunitario in merito a simile realtà, sostenendo, tal volta, l'integrazione³³, tal altra, una politica di prevenzione³⁴.

Il legislatore europeo si è occupato principalmente di sette, prestando poca attenzione alle altre forme di aggregazione religiosa, tale scelta è dovuta al fatto che, a partire dagli anni Settanta, in Europa c'è stata una grande

³¹ S. Ferrari, *Integrazione europea e prospettive di evoluzione della disciplina giuridica del fenomeno religioso*, in *Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell'Unione Europea*, a cura di A.G. Chizzoniti, Vita e Pensiero, Milano, 2002, p. 39; in tal senso si veda F. Margiotta Broglio, *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'Unione Europea*, in *Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, a cura di F. Margiotta Broglio, C. Mirabelli e F. Onida, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 151 ss.; S. Ferrari, *Church and State in Europe. Common Pattern and Challenges*, in *"Which relationship between Church and the European Union? Thoughts for the future"*, a cura di H.J. Kiderlen, H Tempel, R. Torfs, Leuven, 1995, p. 38 ss.

³² S. Ferrari, *Integrazione europea ...*, cit., p. 38; L. L. Christians, *Droit et religion dans le Traité d'Amsterdam: une étape décisive?*, in *Le Traité d'Amsterdam. Espoirs et déceptions*, a cura di Y. Lejeune, Bruylant, Bruxelles, 1998, p. 196; M. Ventura, *La laicità dell'Unione Europea. Diritti, mercato e religione*, Giappichelli, Torino, 2001, p. 182 ss.

³³ Si veda la Raccomandazione n. 1020 del 02/02/1993 su *"Tolleranza religiosa nella società democratica"*, <http://xenu.com-it.net/txt/auropa7.htm>.

³⁴ Si vedano in merito la Raccomandazione Parlamento europeo n. 1202 del 02/02/1993 e la risoluzione del 22/05/1984. N. Colaianni, *I nuovi movimenti religiosi nel multiculturalismo*, cit., p. 232 s

diffusione del fenomeno settario, che ha provocato un forte allarmismo sociale, alimentato da eventi tragici verificatisi nell'ambito di alcune sette.

L'azione esercitata dalla Chiesa dell'unificazione del reverendo Sun Myung Moon spinge nel 1982 il Parlamento europeo ad affidare alla Commissione per la Gioventù, la Cultura l'Educazione e lo Sport, presieduta dall'On. Richard Cottrel, il compito di analizzare la questione al fine di elaborare una risoluzione in merito³⁵.

Il quadro tracciato dal Rapporto Cottrel non è molto rassicurante, infatti evidenzia tutti i potenziali pericoli che le sette possono rappresentare, soprattutto per i giovani, contemporaneamente la commissione sollecita il Parlamento all'approvazione di una risoluzione, necessaria a rendere i paesi membri consapevoli dei pericoli di questi movimenti³⁶. Tale rapporto desta aspre critiche da parte delle organizzazioni religiose, che denunciano la sostanziale lesione della libertà religiosa³⁷, ma provoca anche forti dubbi e perplessità tra i Parlamentari, incerti nella scelta di rigettare la risoluzione, inchinandosi alla volontà delle organizzazioni religiose, oppure approvarla, con il concreto rischio di ledere un diritto inviolabile³⁸.

Nonostante i dubbi e le opposizioni, il 22 maggio 1984 viene approvata la Risoluzione "Su un'azione comune degli Stati comunitari di fronte a diverse infrazioni di legge compiute da recenti organizzazioni che operano al riparo della libertà di religione"³⁹. Tale documento riveste fondamentale importanza, in quanto, per la prima volta, il legislatore europeo si occupa dei nuovi movimenti religiosi, evidenziandone le pericolosità, ma, soprattutto, perché detta dei parametri per determinare la liceità delle

³⁵ A. Montilla, *New Religious movements in international law*, in *Diritti dell'uomo...., cit.*, p. 114.

³⁶ A. Montilla, *o.c.*, p. 115.

³⁷ J. A. Beckford, *o.c.*, p. 103.

³⁸ I.C. Iban, *Nuovi movimenti religiosi: problemi giuridici*, in *Diritti dell'uomo, cit.*, p.63; J. A. Beckford, *o.c.*, p. 104.

³⁹ In *Q.D.P.E.*, 1984, P. 290 SS

condotte tenute dai gruppi religiosi minoritari, prestando particolare attenzione alla tutela dei minori⁴⁰.

Nella premessa alla Risoluzione si afferma chiaramente che lo scopo dell'atto non è quello di incidere sulla libertà religiosa, bensì sulle attività pericolose e illecite compiute nell'ambito dei nuovi movimenti religiosi, azioni per le quali l'esercizio della libertà religiosa non può in alcun modo rappresentare una scriminante⁴¹.

⁴⁰ Si fa qui riferimento in particolare all'art. 5) della Risoluzione che dispone quanto segue: *"raccomanda che per l'esame, la registrazione e la valutazione dell'attività delle suddette organizzazioni vengano impiegati i seguenti criteri:*

- a) le persone che non hanno raggiunto la maggiore età non dovrebbero essere obbligate ad assumere un impegno di adesione a lungo termine e determinante per il loro avvenire,*
- b) dovrebbe essere previsto un sufficiente periodo di riflessione sull'impegno che si intende assumere, abbia esso carattere finanziario o personale,*
- c) dopo l'adesione a un'organizzazione i contatti da parte della famiglia e degli amici devono essere possibili,*
- d) non si dovrebbe impedire ai membri che hanno già iniziato un corso di formazione di portarlo a termine,*
- e) devono essere rispettati i seguenti diritti dell'individuo:*
 - il diritto di abbandonare liberamente un'organizzazione;*
 - il diritto di mantenere contatti con la famiglia e gli amici sia direttamente che tramite corrispondenza o telefono;*
 - il diritto di chiedere un consiglio all'esterno, sia di carattere giuridico che di altro tipo;*
 - il diritto di chiedere l'assistenza medica;*
- f) nessuno deve essere mai incoraggiato a infrangere una legge, in particolare nel contesto della raccolta di fondi, per esempio esercitando la questua o la prostituzione;*
- g) le organizzazioni non possono richiedere un'adesione permanente all'organizzazione a quei membri potenziali -per esempio studenti o turisti- che si trovano temporaneamente in un paese diverso da quello di residenza;*
- h) al momento del reclutamento di nuovi membri, si devono sempre e immediatamente specificare la denominazione e i principi dell'organizzazione;*
- i) le organizzazioni sono tenute a fornire alle competenti autorità, qualora esse lo richiedano, informazioni sulla residenza o sulla dimora dei membri;*
- j) le predette organizzazioni devono assicurare che le persone che dipendono da loro o svolgono un'attività per loro siano coperte dalle assicurazioni sociali negli Stati membri nei quali vivono o lavorano;*
- k) se un membro intraprende un viaggio all'estero, soprattutto in un paese lontano, nell'interesse dell'organizzazione, quest'ultima deve assumersi la responsabilità del viaggio di rientro del membro, specialmente in caso di malattia;*
- l) Le telefonate dei parenti devono essere comunicate ai membri interessati; la corrispondenza deve essere inoltrata immediatamente ai destinatari;*
- m) per i figli dei membri, le organizzazioni devono fare tutto il possibile affinché siano impartite loro un'educazione, un'istruzione e cure appropriate; inoltre, devono evitare tutto quello che può nuocere al loro benessere".*

⁴¹ Cfr. A.Montilla, o.c., p. 122. Nella premessa al punto B) si legge: *"ribadendo il principio che negli Stati membri della Comunità europea vige la piena libertà di religione e di opinione e perciò gli organi della Comunità non hanno alcun diritto di giudicare la legittimità delle credenze religiose in generale e l'attività religiosa in particolare".*

Nella Risoluzione si invitano i paesi membri a creare una rete per lo scambio di informazioni sui problemi connessi alle sette, oltre a provvedere ad “una raccolta di dati concernenti le ramificazioni internazionali, compresi eventuali nomi fittizi e organizzazioni camuffate, nonché le loro attività negli stati membri”⁴². Dall’analisi del documento si rileva chiaramente come questo sia viziato da un originario preconcetto, infatti, pratiche, comunemente accettate nell’ambito delle religioni tradizionali, sono considerate estremamente pericolose nell’ambito dei nuovi movimenti religiosi (si pensi, ad esempio, al monachesimo, alla clausura, al battesimo dei neonati)⁴³. Tutte queste anomalie, unite alla discrezionalità riconosciuta ai paesi membri, hanno spinto alcuni Stati a non dare applicazione alla risoluzione⁴⁴.

A tutela dei movimenti religiosi viene invocata l’applicazione della Dichiarazione Universale contro la discriminazione, emanata dall’Unesco nel 1981⁴⁵, ma l’iniziativa non ottiene il dovuto successo⁴⁶.

Le indicazioni contenute nella risoluzione del 1984 non si rivelano adeguate ad arginare la proliferazione delle organizzazioni religiose a carattere settario, per questo motivo il Parlamento Europeo istituisce una nuova commissione di studio presieduta dall’On. John Hunt, istituzione fortemente voluta dalle associazioni anti sette e dalle famiglie degli adepti⁴⁷.

Durante i lavori, la commissione dedica particolare attenzione alla situazione giuridica delle sette nei diversi paesi europei⁴⁸, si giunge così all’emanazione della raccomandazione n. 1178/1992 dell’Assemblea

⁴² Art. 2 Risoluzione del 22/05/1984.

⁴³ A. Montilla, *o.c.*, p. 118.

⁴⁴ Nel Regno Unito, sebbene gli esponenti del partito conservatore l’avessero fortemente appoggiata, la risoluzione non è stata mai applicata. In merito si veda A. Montilla, *o.c.*, p. 118.

⁴⁵ Si veda la Proposta di risoluzione relativa alla libertà di religione presentata dall’On. M. Cifarielli. *Assemblea Parlamentare, Consiglio d’Europa*, 28/06/1987, n. 5767.

⁴⁶ A. Montilla, *o.c.*, p. 129 s.

⁴⁷ Queste ultime accusavano le sette di aver causato l’allontanamento dei propri figli da casa adoperando forme di condizionamento mentale.

⁴⁸ In merito si veda: *Conseil de l’Europe. Assemblée parlementaire. Commission des questions juridiques et droits de l’homme. “Les sectes et nouveaux mouvements religieux”, projet de rapport par sir John Hunt, 09/09/1991*, in *QDPE*, 1991/1992, II, p. 441 ss.

Parlamentare del Consiglio d'Europa. Ancora una volta l'attenzione dell'Europa è rivolta all'anello debole della società, ovvero i minori, nel tentativo evitare che questi possano cadere nelle reti, spesso pericolose, di alcuni movimenti religiosi dalla "dubbia moralità". In tale ottica l'Unione raccomanda principalmente ai paesi membri di adottare un curriculum educativo comprendente informazioni oggettive relative alle religioni e le loro varianti, nonché alla natura delle attività delle sette e dei nuovi movimenti religiosi.

Sul versante politico-legislativo l'Assemblea Parlamentare auspica: il riconoscimento dello status associativo alle sette e ai nuovi movimenti religiosi già registrati; la ratifica della Convenzione Europea su Riconoscimento e Applicazione delle decisioni relative alla custodia dei fanciulli, nonché di quella sulla Restaurazione della Custodia dei Fanciulli del 1980; la rigorosa applicazione delle leggi per la tutela dei fanciulli e le garanzie previdenziali ed assicurative per chi lavora nell'ambito di una setta⁴⁹.

E' evidente come l'Europa con tale documento abbia optato per una politica di prevenzione contro le attività potenzialmente pericolose compiute dalle organizzazioni religiose a carattere minoritario, ma tale scelta non si è dimostrata idonea al raggiungimento degli obiettivi prefissati, infatti, dopo la sua emanazione, le sette hanno continuato a riempire le prime pagine dei giornali, soprattutto a causa di eventi tragici verificatisi tra il 1994 e il 1995 in Svizzera ed in Francia⁵⁰, facendo sì che l'attenzione del legislatore europeo restasse focalizzata sul problema.

⁴⁹ Consiglio d'Europa. Assemblea Parlamentare. *Raccomandazione 1178 (1992) relativa alle sette e ai nuovi movimenti religiosi*, 5 febbraio 1992, in *QDPE*, 1993, II, p. 419 s.

⁵⁰ Si tratta di una serie di stragi compiute dagli adepti dell'Ordine del Tempio Solare, una setta fondata a Ginevra nel 1983 dal franco-canadese Joseph Di Mambro e dal belga Luc Jouret, frutto della fusione di diversi gruppi esoterici. Il 5/10/1994 in Svizzera nei paesi di Cheiry e Salvan furono rinvenuti 48 cadaveri di adepti dell'OTS; il 23/12/1995 nel massiccio del Vercors, in Francia, furono rinvenuti i corpi di 16 membri dell'OTS.

Si giunge così all’emanazione della “Risoluzione sulle sette in Europa” del 29/02/1996⁵¹, con cui si invitano i paesi membri “a garantire che le autorità giudiziarie e di polizia facciano un uso efficace delle disposizioni e degli strumenti giuridici già esistenti a livello nazionale, e a cooperare attivamente e strettamente, in particolare nel quadro dell’Europol, per lottare contro le violazioni dei diritti fondamentali delle persone di cui si rendono colpevoli certe sette”⁵², ed in particolare a “non rendere automatica la concessione dello statuto religioso e a considerare, nel caso di sette implicate in attività clandestine o criminali, l’opportunità di togliere loro lo statuto di comunità religiose che conferisce vantaggi fiscali e una certa protezione giuridica”⁵³.

Analizzando gli atti della Commissione per le libertà politiche e per gli affari interni del 21 novembre 1996⁵⁴, è possibile individuare elementi di estremo interesse.

In primo luogo si rileva come, sistematicamente, i commissari neghino che le sette rappresentino un problema nei loro paesi di appartenenza, ma, contestualmente, tutti denuncino la pericolosità intrinseca del fenomeno e le necessità di rafforzare la cooperazione europea in materia, anche tramite il coinvolgimento dell’Europol.

In secondo luogo si apprende come in nessuno dei paesi membri esista una definizione giuridica di setta religiosa e che nessun membro della commissione sia in grado di individuare l’effettiva *ratio* della diffusione esponenziale del fenomeno.

In pratica si riconosce la pericolosità delle sette e di alcuni nuovi movimenti religiosi, si caldeggia la creazione di cooperazione in materia, senza spiegare in cosa consista effettivamente tale pericolosità, quali siano i

⁵¹ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 18/03/1996 n. C78/31, consultabile su www.olir.it.

⁵² Nel testo è riportato l’art. 2 della Risoluzione.

⁵³ Nel testo è riportato l’art. 4 della Risoluzione.

⁵⁴ Parlamento Europeo, Direzione Generale degli Studi. Documento di lavoro : “Le sette in Europa”. 21/11/1996, in www.olir.it.

dati concreti che giustifichino l'allarmismo sociale diffusi intorno a questi movimenti.

E' opportuno, inoltre, evidenziare che, sebbene i commissari, da un lato, caldegino l'attuazione di una politica comune di prevenzione, dall'altro, non vogliono ammettere che le sette costituiscano un pericolo concreto nel proprio paese⁵⁵. Tale atteggiamento è di difficile interpretazione: o le sette sono un fenomeno "riprovevole" e pertanto nessun politico vuole ammettere che il proprio paese ne sia stato "contaminato", oppure non costituiscono un problema e, di conseguenza, questo accanito interesse non trova concreta giustificazione.

La Commissione, ancora una volta, evidenzia la necessità di intervenire sui programmi culturali ed educativi, in modo da fornire ai giovani i necessari strumenti di discernimento, per poter effettuare le proprie scelte religiose in modo effettivamente libero e consapevole; inoltre invita i paesi membri ad istituire analoghe commissioni d'inchiesta per lo studio del fenomeno.

Nel 1999 l'Unione Europea ritorna sul fenomeno settario, in questo caso con la pubblicazione del rapporto Nastase e l'emanazione della relativa raccomandazione.

Il Comitato per gli affari legali e i diritti umani, anche alla luce delle risultanze emerse dalle Commissioni d'inchiesta dei diversi paesi membri, evidenzia la necessità di tutelare in modo ampio ed effettivo la libertà di religione e coscienza, invocando la neutralità dello Stato come fondamentale salvaguardia contro ogni forma di discriminazione⁵⁶. Viene ribadito il

⁵⁵ Molto interessanti appaiono in questo senso gli interventi di alcuni commissari.

Ad esempio l'On. Calvao De Silva, membro Commissione Affari Costituzionali Parlamento portoghese così si esprime: "i nuovi movimenti religiosi, o le sette non costituiscono un vero e proprio problema in Portogallo".

L'On. Irini Lambraki, membro greco del Parlamento Europeo afferma: "l'unica setta nota alla società greca è quella dei Testimoni di Geova, che, tuttavia, rispetta la legalità nazionale".

L'On. Koekkoek, Seconda Camera Paesi Bassi, membro della Commissione Giustizia e degli affari interni dichiara: "Per i Paesi Bassi non si tratta di un grave problema".

⁵⁶ Il Rapporto Nastase e la relativa Raccomandazione sono consultabili sul sito www.aristoscana.com/pg/rapp1.htm.

concetto già proposto dalla Raccomandazione 1178/1992 e nella Risoluzione del 1996, ovvero l'esigenza di inserire nel curriculum accademico informazioni specifiche sulla storia delle scuole di pensiero più importanti e sulle religioni; si auspica garanzia soprattutto per i soggetti più vulnerabili, ovvero i figli degli adepti dei gruppi religiosi; i paesi membri sono invitati ad istituire e sostenere centri indipendenti di informazione sui gruppi di natura religiosa, esoterica e spirituale, nonché ad incoraggiare l'istituzione di organizzazioni non governative per le vittime e le famiglie delle vittime dei gruppi religiosi, esoterici e spirituali.

Nel memorandum esplicativo elaborato dall'on. Nastase, presidente del Comitato, si individua come il "peccato originale" di ogni studio elaborato in materia sia rappresentato dalla mancanza di definizioni. Secondo l'on. Nastase non è ammissibile attuare una netta distinzione tra sette e religioni, in quanto le sette sono una peculiare declinazione del fenomeno religioso; l'attenzione del legislatore deve essere rivolta alle azioni potenzialmente illecite, non alle sette in quanto tali.

A partire dal 2000 l'interesse delle istituzioni comunitarie nei confronti del fenomeno delle minoranze religiose e di quello settario è andato costantemente scemando, infatti, è possibile riscontrare riferimenti a tali problematiche solo in via incidentale, in particolare nell'ambito di disposizioni normative relative alla lotta contro la discriminazione⁵⁷.

3. Nei trattati istitutivi, l'Unione Europea ha mostrato scarsa attenzione verso il fenomeno religioso⁵⁸, si è dovuto attendere il Trattato di Amsterdam del 1997 per ottenere un esplicito richiamo alla natura giuridica delle Chiese

⁵⁷ Tra i tanti documenti, si veda la Risoluzione del 14/01/2009 " *Sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione Europea (2004-2008)*", consultabile su sito www.olir.it.

⁵⁸ Infatti, l'art. 23 del Trattato di Maastricht prevedeva una semplice cooperazione dialogica con le organizzazioni religiose. In merito si rimanda a G. Macrì, *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'unione europea*, in *Diritto ecclesiastico europeo*, a cura di G. Macrì, M. Parisi, V. Tozzi, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 134.

e delle comunità religiose, infatti nella Dichiarazione n. 11 allegata al Trattato si afferma che: "L'Unione Europea rispetta e non pregiudica lo *status* previsto dalle leggi nazionali, di chiese, associazioni o comunità religiose negli Stati membri. Nello stesso modo l'Unione Europea rispetta lo *status* delle organizzazioni filosofiche e non confessionali⁵⁹. Il legislatore comunitario con tale disposizione ha voluto, da un lato, riconoscere l'importanza delle Chiese, delle organizzazioni confessionali e filosofiche nel processo d'integrazione europea, dall'altro salvaguardare lo *status* giuridico ottenuto da tali soggetti all'interno dei singoli paesi membri, in quanto frutto di un'autonoma e peculiare evoluzione storico-giuridica⁶⁰. In tal modo l'eventuale applicazione del diritto europeo non potrà pregiudicare né lo *status* giuridico, né il trattamento differenziato riconosciuto alle chiese ed alle comunità religiose negli ordinamenti dei singoli Stati comunitari⁶¹.

Dubbi sono sorti circa la natura giuridica di tale disposizione, in quanto, essendo allegata al Trattato, non ne fa parte, di conseguenza, ad essa non può riconoscersi efficacia vincolante, ma, secondo parte della dottrina, data l'importanza ad essa attribuita nel corso delle trattative, le si riconosce valore giuridico, di cui si deve tener conto in sede di interpretazione del trattato stesso⁶².

Un primo tentativo di rendere vincolante il dettato della dichiarazione n. 11 ha con la Costituzione europea del 2004⁶³, tentativo che risultò infruttuoso a causa del fallimentare destino della Costituzione⁶⁴.

⁵⁹ G. Robbers, *Europa e religione: la dichiarazione sullo status delle Chiese e delle organizzazioni non confessionali nell'atto finale del Trattato di Amsterdam*, in *QDPE*, 1998, II, p. 393. Forte era stata la pressione delle Chiese affinché nel Trattato fosse inserito un richiamo diretto al loro *status*, in merito si veda G. Macrì, *o.c.*, p. 136, nonché M. Ventura, *o.c.*, p. 240.

⁶⁰ G. Robbers, *o.c.*, p. 393 s.; G. Dalla Torre, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Torino, 2000, p. 107.

⁶¹ G. Robbers, *o.c.*, p. 396; G. Dalla Torre, *o.c.*, p. 107.

⁶² G. Robbers, *o.c.*, p. 395 s. La scelta dell'Unione deluse fortemente le aspettative delle Chiese, in quanto non solo la disposizione non aveva natura vincolante, ma altresì equiparava le Chiese tradizionali alle organizzazioni filosofiche e non confessionali. Si veda G. Macrì, *o.c.*, p. 137 e M. Ventura, *o.c.*, p. 242.

⁶³ Articolo I-52, Status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali: 1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui godono negli Stati membri, in virtù del diritto nazionale, le chiese e le associazioni o comunità religiose. 2. L'Unione rispetta ugualmente lo

Solo con il Trattato di Lisbona il contenuto della disposizione acquista efficacia vincolante, andando a costituire l'asse portante dell'art. 17⁶⁵. Ancora una volta l'Unione europea rinvia agli ordinamenti nazionali per l'individuazione dello *status* giuridico delle chiese, comunità e associazioni confessionali e non, limitandosi a riconoscerlo e rispettarlo. La novità di questa norma è rilevabile nell'ultimo comma, in virtù del quale il legislatore europeo ha istituzionalizzato il dialogo "aperto, trasparente e regolare" con chiese ed organizzazioni⁶⁶, accentuando il principio di cooperazione già contenuto nell'art. 23 del Trattato di Maastricht.

Se l'Unione europea ha scelto di rispettare lo *status* riconosciuto dai paesi membri alle chiese e comunità religiose, nel tentativo di comprendere il fenomeno delle confessioni, appare opportuno volgere lo sguardo agli ordinamenti dei paesi comunitari, iniziando dallo Stato che più di ogni altro si è distinto per la sua politica laica e separatista: la Francia.

La legge sulla separazione del 1905 ha solennemente sancito la laicità dello Stato, sebbene nella sua accezione negativa, superando definitivamente, nell'art. 2⁶⁷, la distinzione tra culti riconosciuti e non riconosciuti⁶⁸. Proprio

status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali. 3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni. G. Macrì, *o.c.*, p. 137; L. Barbieri, *Sul concetto di confessione religiosa nel diritto dell'Unione europea*, in *Diritto e religioni*, 2008, II, p. 127.

⁶⁴ Mai entrata in vigore a causa del rifiuto alla ratifica espresso dalla Francia e dall'Olanda con il referendum.

⁶⁵ Art. 17 Trattato di Lisbona: "L'Unione rispetta e non pregiudica lo *status* di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale. 2 L'Unione rispetta ugualmente lo *status* di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali. 3 Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni".

⁶⁶ Forti critiche ha destato l'istituzionalizzazione di tale dialogo, in particolare si è evidenziato il pericolo di accentuare il potere lobbistico di tali soggetti. M. C. Folliero, *Post-democrazia e principio di cooperazione Unione Europea-Religioni*, in *Riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico*, a cura di M. Tedeschi, Cosenza, Luigi Pellegrini editore, 2011, p. 400 s.; G. Feliciani, *Diritto dell'Unione europea e status delle confessioni religiose*, in www.statoechiese.it.

⁶⁷ Art. 2 "La Repubblica non riconosce né dà salari o sovvenzioni ad alcun culto".

⁶⁸ In merito si rimanda a S. Ceccanti, *Una libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi e società multietniche*, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 81 s.; B. Bausdevant-Gaudemet, *Stato e Chiese*

nel rispetto della proclamata neutralità, la Costituzione non definisce il regime giuridico delle chiese⁶⁹ ed evita di individuare criteri sociologici o di altra natura, atti a classificare le diverse declinazioni del fenomeno religioso⁷⁰. Nell'ordinamento francese a nessuna religione è riconosciuta uno statuto di diritto pubblico, infatti, la religione è considerata "un affare privato e in quanto tale, sottoposto al diritto privato"⁷¹. Per tali motivi le comunità religiose ricorrono agli istituti di diritto comune ed in particolare alla disciplina delle associazioni, nelle possibili declinazioni di associazioni riconosciute, di culto e registrate⁷².

Le associazioni riconosciute godono di una capacità giuridica minima, in quanto, a differenza delle associazioni registrate e di culto, non possono acquistare beni a titolo gratuito⁷³. Per ottenere lo *status* di associazioni di culto è necessario che la comunità persegua quale scopo esclusivo quello di culto⁷⁴.

La prassi dimostra che le richieste inoltrate dai culti socialmente integrati sono accolte con maggior benevolenza rispetto a quelle dei gruppi socialmente controversi⁷⁵. Di fatto lo Stato si arroga il compito di verificare la compatibilità con l'ordine pubblico delle attività svolte dai gruppi religiosi, in quanto non è possibile opporsi al riconoscimento delle associazioni religiose solo in caso di effettiva violazione dell'ordine pubblico⁷⁶. I culti, cui è rifiutato il riconoscimento, possono acquistare capacità giuridica iscrivendosi nel registro delle associazioni di diritto locale⁷⁷.

in Francia, in *Stato e Chiesa nell'Unione Europea*, a cura di G. Robbers, Milano, Giuffrè, 1996, p. 129.

⁶⁹ B. Bausdevant-Gaudemet, *o.c.*, p. 129.

⁷⁰ F. Messner, *Droit et sectes en France*, in *QDPE*, 1987, p. 35.

⁷¹ B. Bausdevant-Gaudemet, *o.c.*, p. 129.

⁷² F. Messner, *o.c.*, p. 36.

⁷³ F. Messner, *o.c.*, p. 36.

⁷⁴ B. Bausdevant-Gaudemet, *o.c.*, p.131; F. Messner, *o.c.*, p. 37.

⁷⁵ F. Messner, *o.c.*, p. 37.

⁷⁶ F. Messner, *o.c.*, p. 38.

⁷⁷ F. Messner, *o.c.*, p. 38.

Nel Regno Unito la Chiesa d'Inghilterra è Chiesa ufficiale, il Sovrano ne è il Governatore Supremo, con il potere di nominare vescovi ed arcivescovi⁷⁸; non esiste né un registro delle entità religiose, né un elenco delle Chiese riconosciute, esiste, invece, un registro dei luoghi di culto⁷⁹.

Paradossalmente è proprio la Chiesa ufficiale a subire le maggiori limitazioni all'autonomia, oltre alla già ricordata nomina regale dei vescovi e degli arcivescovi, si fa riferimento anche al controllo parlamentare esercitato sulle decisioni del Sinodo Generale⁸⁰. Le Chiese e le confessioni godono dei diritti riconosciuti alle associazioni volontarie⁸¹.

Nella Repubblica Federale Tedesca non c'è una religione di Stato, esiste, però, un Concordato con la Santa Sede stipulato nel 1933. I singoli Landers hanno siglato ulteriori accordi sia con la Chiesa Cattolica, che con le chiese riformate⁸².

Lo Stato ha assunto una politica di neutralità, tolleranza ed eguaglianza nei confronti delle confessioni religiose⁸³. Le confessioni maggioritarie sono riconosciute come corporazioni pubbliche, mentre quelle minoritarie ottengono personalità, esclusivamente, in base alle norme di diritto comune⁸⁴.

In virtù dell'art. 137 par. 3 WRV e dell'art. 140 G.G., si riconosce alle comunità religiose, indipendentemente dal loro *status* giuridico, autonomia di organizzazione interna, con l'unico limite del rispetto della legge⁸⁵.

⁷⁸ D. McClean, *Stato e Chiesa nel Regno Unito*, in *Stato e Chiesa nell'Unione Europea*, cit., p. 235 ss.; S. Ferrari, I. C. Iban, *Diritto e Religione nell'Europa occidentale*, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 54.

⁷⁹ L'iscrizione in tale registro è indispensabile per la celebrazione di matrimoni civilmente riconosciuti. Si rimanda a D. McClean, o.c., p. 337.

⁸⁰ D. McClean, o.c., p. 338.

⁸¹ D. McClean, o.c., p. 338.

⁸² D. Loprieno, *La libertà religiosa*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 231. In merito si veda: V. Pacillo, *Churches and Federal State in Europe: the paradigm of Germany and Switzerland*, in www.statoechiese.it, 2011, luglio, p. 7.

⁸³ G. Robbers, *Stato e Chiesa in Germania*, in *Stato e Chiesa nell'Unione Europea*, cit., p. 62 s.

⁸⁴ G. Robbers, o.c., p. 64; D. Loprieno, o.c., p. 231.

⁸⁵ G. Robbers, o.c., p. 65.

Nei Paesi Bassi vige il separatismo tra Stato e Chiesa, seppur in mancanza di una norma che lo sancisca ufficialmente⁸⁶.

Non esistendo una definizione di Chiesa e di confessione religiosa, spetta ai magistrati la determinazione di parametri empirici per il riconoscimento⁸⁷. Le Chiese possono essere legittimate quali persone giuridiche di diritto civile *sui generis*, differenti dalle semplici associazioni e fondazioni⁸⁸, godendo di una forte autonomia statutaria⁸⁹.

In Belgio non si può parlare di vero separatismo, in quanto è la stessa Costituzione che, all'art. 181, prevede a carico dello Stato il pagamento dei ministri di culto⁹⁰.

Pur vigendo l'eguaglianza tra le confessioni religiose, di fatto, alla Chiesa Cattolica è riservato un trattamento privilegiato⁹¹. Riconoscendo il valore sociale che alcune confessioni rivestono, è stato loro conferito riconoscimento giuridico *ex lege*⁹². L'attribuzione di tale *status* comporta numerosi benefici giuridici ed economici (stipendio dei ministri di culto a carico dello Stato, contributi per costruzione e ristrutturazione degli edifici di culto, riconoscimento di enti ecclesiastici, ecc.)⁹³. Le confessioni non riconosciute debbono affrontare forti difficoltà di inserimento sociale⁹⁴.

In Austria a tutte le confessioni e comunità religiose è riconosciuto il diritto di esercitare pubblicamente e collettivamente il culto, nonché di regolare e condurre i propri affari interni in modo pienamente indipendente⁹⁵.

⁸⁶ D. Loprieno, *o.c.*, p. 235; S. C. van Bijsterveld, *Stato e Chiesa in Olanda*, in *Stato e Chiesa nell'Unione Europea*, *cit.*, p. 235.

⁸⁷ S. C. van Bijsterveld, *o.c.*, p. 231.

⁸⁸ D. Loprieno, *o.c.*, p. 235.

⁸⁹ S. C. van Bijsterveld, *o.c.*, p. 231.

⁹⁰ R. Torfs, *Stato e Chiesa in Belgio*, in *Stato e Chiesa nell'Unione Europea*, *cit.*, p. 16.

⁹¹ R. Torfs, *o.c.*, p. 18; D. Loprieno, *o.c.*, p. 232.

⁹² Si tratta della Chiesa Cattolica, Chiesa Protestante, Chiesa Anglicana, Chiesa Ortodossa Greca e Russa, Comunità Ebraica, Comunità Islamica. In merito si rimanda a D. Loprieno, *o.c.*, p. 232; R. Torfs, *o.c.*, p. 17.

⁹³ R. Torfs, *o.c.*, p. 17.

⁹⁴ R. Torfs, *o.c.*, p. 19.

⁹⁵ Art. 15 della STGG

Esiste un Concordato stipulato con la Santa Sede nel 1933, riconoscimenti specifici sono stati attribuiti alla Chiesa protestante, alla Chiesa Ortodossa, alla Comunità Ebraica e a quella Islamica⁹⁶.

L'AnerkennungsG del 1874 prevede la possibilità di attribuire alle confessioni religiose non riconosciute lo *status* di comunità religiose, per far ciò è necessario che la dottrina professata non preveda atti illegali e che sia garantita l'esistenza e la continuità della comunità⁹⁷. E' dubbio se le comunità possano vantare un vero diritto ad ottenere il riconoscimento⁹⁸. Alle Chiese riconosciute è attribuito lo *status* di enti di diritto pubblico⁹⁹. Le comunità che non ottengono il riconoscimento per mancanza di requisiti, o per diniego dello Stato, sono prive di personalità giuridica, in quanto, in base alla legge sulle associazioni (legge 233/1951), le disposizioni in essa vigenti non possono applicarsi alle Chiese e alle confessioni religiose¹⁰⁰.

Una realtà peculiare è sicuramente quella della Repubblica Greca, che riconosce alla Chiesa Orientale Ortodossa Cristiana lo *status* di "religione predominante"¹⁰¹. Le spese per il mantenimento della Chiesa predominante gravano sullo Stato¹⁰².

⁹⁶ R. Potz, *Stato e Chiesa in Austria*, in *Stato e Chiesa nell'Unione Europea*, cit., p. 251 ss.

⁹⁷ R. Potz, *o.c.*, p. 257.

⁹⁸ E' sorta una forte contrapposizione tra l'Alta Camera Amministrativa, che nega l'esistenza di un siffatto diritto, e la Corte Costituzionale, la quale, al contrario, sostiene che, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, sussista in capo alle confessioni religiose un vero e proprio diritto al riconoscimento. Nella prassi prevale la posizione dell'Alta Corte Amministrativa. In merito si rimanda a R. Potz, *o.c.*, p. 257.

⁹⁹ Tale *status* comporta numerosi benefici, come la possibilità di riscuotere imposte ecclesiastiche. Si veda. D. Loprieno, *o.c.*, p. 231; R. Potz, *o.c.*, p. 258.

¹⁰⁰ D. Loprieno, *o.c.*, p. 231 s.; R. Potz, *o.c.*, p. 260.

¹⁰¹ Art. 3 Costituzione del 1975: "Art. 3. – 1) La religione predominante in Grecia è quella della Chiesa orientale ortodossa cristiana. La Chiesa greco-ortodossa, riconoscendo come capo Nostro Signore Gesù Cristo, e indissolubilmente unita, quanto al dogma, alla Grande Chiesa di Costantinopoli ed a tutte le altre Chiese cristiane ortodosse, osservando immutabilmente, come le altre Chiese, i santi canoni apostolici e sinodali, come pure le sante tradizioni. Essa è autocefala e amministrata dal Santo Sinodo, composto da tutti i vescovi in funzione, e dal Santo Sinodo permanente che da esso deriva, costituito come è prescritto dalla Carta statutaria della Chiesa, in conformità alle disposizioni del Tomo Patriarcale del 29 giugno 1850 e dell'Atto Sinodale del 4 settembre 1928. 2) Il regime ecclesiastico stabilito in determinate Regioni dello Stato non dev'essere considerato contrario alle disposizioni del paragrafo precedente. 3) Il testo delle Sante Scritture sarà mantenuto inalterato. La sua traduzione ufficiale in un'altra lingua, senza il consenso

Sebbene l'art. 13 della Costituzione sancisca l'inviolabilità della libertà di coscienza e la libertà di tutte le religioni riconosciute, in realtà le confessioni minoritarie sono poste in una posizione di sostanziale subordinazione, infatti è loro riconosciuta libertà di culto solo se non ci sia pregiudizio per l'ordine pubblico ed il buon costume, valutazioni ovviamente rimesse alla discrezionalità statale. Inoltre non bisogna dimenticare il divieto di proselitismo sancito dallo stesso articolo 13 Cost. e perseguito dalla legge 1363/1938¹⁰³.

Nell'ordinamento ellenico le religioni sono libere solo se note e possono costituirsi esclusivamente quali associazioni di diritto civile¹⁰⁴. Ai sensi dell'art. 4 della Costituzione danese, la Chiesa evangelica luterana è la Chiesa nazionale¹⁰⁵, questa è economicamente sostenuta dallo Stato e dalle tasse ecclesiastiche pagate dai suoi fedeli¹⁰⁶.

Le altre comunità religiose sono istituzioni autonome, indipendenti ed autofinanziate¹⁰⁷.

La Costituzione del 1849 ha introdotto il riconoscimento delle confessioni religiose, concesso dal Ministro degli affari ecclesiastici, da cui scaturisce il diritto alla celebrazione di matrimoni civilmente validi, non l'accesso a benefici economici o aiuti statali¹⁰⁸, per poter ottenere il riconoscimento "deve trattarsi di una comunità religiosa con un culto, una

preliminare della Chiesa autocefala greca e della Grande Chiesa di Cristo di Costantinopoli, è vietata".

¹⁰² Lo Stato provvede al pagamento degli stipendi dei ministri di culto, nonché dei laici che operano presso la Chiesa. D. Loprieno, *o.c.*, p. 227.

¹⁰³ In merito si rimanda alla famosa sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 25/05/1993, Kokkinakis c. Grecia (in *QDPE*, 1994, II, p. 734 ss.), in cui si teorizza la distinzione tra proselitismo lecito ed illecito.

¹⁰⁴ D. Loprieno, *o.c.*, p. 225.

¹⁰⁵ D. Loprieno, *o.c.*, p. 225.

¹⁰⁶ D. Loprieno, *o.c.*, p. 225.

¹⁰⁷ I. Dübeck, *Stato e Chiesa in Danimarca*, in *Stato e Chiesa nell'Unione Europea*, cit., p. 43; D. Loprieno, *o.c.*, p. 225.

¹⁰⁸ D. Loprieno, *o.c.*, p. 225; I. Dübeck, *o.c.*, p. 43.

dottrina e un rito, legittima e non contrastante con la morale e l'ordine pubblico"¹⁰⁹.

Peculiare appare il sistema finlandese, in quanto non è "né confessionale né aconfessionale"¹¹⁰, ma esistono legami istituzionali e legislativi con la Chiesa luterana e la Chiesa ortodossa, cui si riconosce lo *status* di enti di diritto pubblico ed il finanziamento tramite l'imposta ecclesiastica, pagata dai fedeli e riscossa dallo Stato¹¹¹.

Le confessioni minoritarie sono disciplinate dalla legge sulla libertà religiosa¹¹², possono ottenere la registrazione presso il Ministero dell'educazione, acquistando, così, capacità giuridica e con essa autonomia patrimoniale. Le confessioni, che non vogliono o non possono ottenere la registrazione, hanno la possibilità di agire come enti di fatto, oppure costituire un'associazione¹¹³.

La Chiesa luterana e quella ortodossa sono, di fatto, Chiese nazionali, prova ne sia lo *ius nominandi* esercitato dal Presidente della Repubblica per la nomina dei vescovi, oppure lo stipendio pagato ai vescovi ed ai ministri di culto, che garantiscono l'assistenza spirituale nell'esercito e nelle carceri¹¹⁴.

Il regime dei rapporti Stato Chiesa in Svezia ha subito profonde modifiche in seguito alla riforma della Costituzione del 1998 ed all'abrogazione della precedente legislazione in materia ecclesiastica. Dall'anno 2000 la Chiesa di Svezia ha perso lo *status* di Chiesa di Stato, divenendo una comunità religiosa registrata¹¹⁵, *status* concesso anche alle altre confessioni religiose.

In seguito alle citate riforme legislative, la Chiesa di Svezia ha dovuto modificare il proprio apparato organizzativo, poiché le parrocchie e le diocesi

¹⁰⁹ I. Dübeck, *o.c.*, p. 44.

¹¹⁰ M. Kikkilä, J. Knuutila, M. Scheinin, *Stato e Chiesa in Finlandia*, in *Stato e Chiesa nell'Unione Europea*, *cit.*, p.307.

¹¹¹ D. Loprieno, *o.c.*, p.226; M. Kikkilä, J. Knuutila, M. Scheinin, *o.c.*, p. 308.

¹¹² Legge n. 267 del 1922.

¹¹³ M. Kikkilä, J. Knuutila, M. Scheinin, *o.c.*, p. 308; D. Loprieno, *o.c.*, p. 226

¹¹⁴ M. Kikkilä, J. Knuutila, M. Scheinin, *o.c.*, p. 309.

¹¹⁵ T. Rimoldi, *I rapporti Stato-Chiesa nell'Europa dei Quindici*, in *www.olir.it*, 2005, gennaio, p. 5.

non sono più parte dell'apparato statale, ma semplici articolazioni territoriali della Chiesa¹¹⁶.

Seppur privata della qualifica di Chiesa di Stato, la Chiesa di Svezia continua a godere del sostentamento economico statale, attraverso l'imposta ecclesiastica dovuta da tutti i cittadini, anche se non appartenenti a tale confessione, ciò si giustifica con il fatto che la Chiesa si occupa della gestione del sistema cimiteriale nazionale¹¹⁷.

I paesi dell'est europeo, liberatisi dall'influenza sovietica, hanno dovuto ricostruire la libertà religiosa, per decenni schiacciata dall'ateismo di Stato. Per disciplinare i rapporti con le comunità religiose, le nuove democrazie orientali hanno optato per l'istituto del Registro delle confessioni religiose, fissando autonomi parametri di riconoscimento¹¹⁸.

Con la legge n. 30 del 2002, la Repubblica Ceca ha istituito, presso il Ministero della Cultura, il Registro delle confessioni religiose. Per ottenere la registrazione è necessario che la confessione abbia almeno 300 membri, tale iscrizione comporta il riconoscimento della personalità giuridica (solo le confessioni registrate possono svolgere attività religiosa nel territorio nazionale), ma non di benefici speciali, attribuiti solo alle confessioni registrate da almeno 10 anni, che abbiano regolarmente pubblicato il rendiconto annuale delle attività svolte¹¹⁹.

La Repubblica Ceca nel 2002 ha stipulato un Concordato con la Santa Sede, mai ratificato a causa dell'opposizione del Parlamento¹²⁰.

La legislazione Slovacca prevede che possano registrarsi solo le confessioni che abbiano minimo 20.000 membri¹²¹, detto requisito risulta

¹¹⁶ T. Rimoldi, o.c., p. 5.

¹¹⁷ T. Rimoldi, o.c., p. 5.

¹¹⁸ S. Angeletti, *Fattore religioso e minoranze etniche e nazionali. L'esperienza dei paesi dell'Europa orientale di nuovo ingresso nell'Unione Europea*, in *La Chiesa e l'Europa*, a cura di G. Leziroli, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2007, p. 173 ss.

¹¹⁹ S. Angeletti, o.c., p. 175.

¹²⁰ G. Barberini, *Stato e Religione nel processo di democratizzazione dei Paesi europei post-comunisti*, in *www.statoechiese.it*, 2009, aprile, p. 45.

¹²¹ Legge 12/1992, vedi S. Angeletti, o.c., p. 175; G. Barberini, o.c., p. 49.

essere fortemente discriminatorio nei confronti dei nuovi movimenti religiosi, che difficilmente riescono a contare un tale numero di seguaci¹²². Con la registrazione le confessioni religiose divengono persone giuridiche con autonomia organizzativa e il diritto di fondare associazioni ed altre istituzioni¹²³.

Sebbene nel Preambolo alla Costituzione Slovacca sia presente un richiamo “al retaggio spirituale di Cirillo e Metodio e all’eredità della Grande Moravia”, vige un regime di separazione tra Stato e Chiesa, sancito ex art. 24, comma 3 della Costituzione emanata nel 1992¹²⁴.

In Ungheria la registrazione ed il riconoscimento delle confessioni è disciplinato dalla legge 4/1990. Per ottenere l’iscrizione è necessario che la comunità religiosa abbia almeno 100 seguaci, sia dotata di uno statuto, di organi di rappresentanza e che i fondatori ne dichiarino la conformità alla Costituzione. Tale disciplina è stata fortemente criticata, poiché il procedimento di riconoscimento, reputato eccessivamente semplice, ha permesso la registrazione non solo di Chiese e comunità religiose, ma anche di alcune sette, con il relativo accesso ai benefici economici previsti dalla legge¹²⁵. La decisione sulla richiesta di registrazione spetta ai Tribunali di Contea. La libertà di culto è garantita indistintamente a tutte le confessioni, registrate e non¹²⁶.

Nel 1989 in Polonia è ripristinata la libertà di coscienza e religione¹²⁷. Il legislatore polacco ha disciplinato i rapporti con la Chiesa Cattolica e le confessioni acattoliche sul modello della Costituzione italiana, introducendo il principio di bilateralità¹²⁸, infatti l’art. 25 della Costituzione del 1997, dopo aver affermato al primo comma che “le Chiese e le altre confessioni religiose godono di eguali diritti”, al quarto comma sancisce che “i rapporti tra la

¹²² S. Angeletti, *o.c.*, p. 175.

¹²³ G. Barberini, *o.c.*, p. 57.

¹²⁴ G. Barberini, *o.c.*, p. 51.

¹²⁵ G. Barberini, *o.c.*, p. 66.

¹²⁶ S. Angeletti, *o.c.*, p. 176 s.

¹²⁷ Ciò avviene con l’emanazione delle leggi 154-155-156 del 1989.

¹²⁸ G. Barberini, *o.c.*, p. 34.

Repubblica di Polonia e la Chiesa Cattolica sono definiti in un trattato concluso con la Santa Sede e dalle leggi”, per quanto riguarda le altre confessioni il quinto comma dispone che “i rapporti tra la Repubblica di Polonia e le altre Chiese e confessioni religiose sono definiti con leggi sulla base di accordi conclusi dal Consiglio dei Ministri con i loro competenti rappresentanti”.

Le confessioni acattoliche acquistano personalità giuridica con la registrazione presso il Ministero degli Affari Interni¹²⁹. La riforma della legge sulla libertà religiosa ha reso particolarmente difficile per le nuove confessioni ottenere l’iscrizione, essendo stato assunto quale parametro di riferimento un concetto di confessione eccessivamente legato al modello giudaico-cristiano.

Nel 1993 è stata stipulata la *Solennis Conventio* con la Santa Sede. La Chiesa Cattolica, ancora oggi, detiene una posizione dominante nella società polacca, tale da determinare “una serie di deroghe al principio di eguaglianza”¹³⁰.

Da questa rapida panoramica si può evincere quanto differenti ed indeterminati siano i criteri fissati dai vari Stati per il riconoscimento di Chiese e comunità religiose.

4. Un discorso a parte merita la legislazione spagnola. Il regime dei rapporti Stato-Chiesa vigente in Spagna è per molti versi affine a quello dell’ordinamento italiano¹³¹, ciò che lo differenzia è la presenza di una legge

¹²⁹ S. Angeletti, *o.c.*, p. 174; D. Loprieno, *o.c.*, p. 233.

¹³⁰ D. Loprieno, *o.c.*, p. 233. Bisogna evidenziare che a popolazione polacca ha “una fortissima maggioranza cattolica (supera il 90%) con una organizzazione impressionante quanto a strutture, istituzioni, ordini religiosi, scuole e seminari. Le altre confessioni e comunità religiose si attestano complessivamente intorno al 3% mentre i non appartenenti ad alcuna confessione ora superano il 7%”, cfr. G. Barberini, *o.c.*, p. 32.

¹³¹ D. Loprieno, *o.c.*, p. 229.

generale sulla libertà religiosa, che disciplina i rapporti con le confessioni religiose¹³².

Sebbene nella Costituzione si faccia ripetutamente riferimento alle confessioni religiose, quali gruppi istituzionalizzati¹³³, nel cui ambito rientra anche la Chiesa Cattolica, non esiste alcuna definizione di tale concetto. Il legislatore nell'art. 3 comma 2 della LOLR ha preferito specificare le attività che inibiscono il riconoscimento, piuttosto che definire il concetto di confessione religiosa¹³⁴. Questa norma è stata fortemente criticata, in quanto basata su di una concezione tradizionale della religione e delle confessioni religiose, ostacolando, di conseguenza, l'affermazione ed il riconoscimento dei nuovi movimenti religiosi¹³⁵.

Altra peculiarità, che differenzia la Spagna dagli ordinamenti dell'Europa Occidentale, è il Registro delle Entità Religiose. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 della LOLR, il riconoscimento della personalità giuridica delle Chiese, confessioni e comunità religiose è subordinato all'iscrizione nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Le comunità e le confessioni che non ottengono l'iscrizione operano in base al diritto comune, potendo conseguire riconoscimento quali associazioni senza scopo di lucro¹³⁶.

I requisiti cui il legislatore fa riferimento nel secondo comma dell'art. 5 della LOLR¹³⁷ sono la presenza di uno statuto e di finalità religiose. Tali presupposti sono stati in seguito ampliati e specificati nell'art. 3 del

¹³² Si tratta della Ley Organica de Libertad Religiosa n. 7 del 05/07/1980.

¹³³ Si veda, per esempio, l'art. 16 Cost. Cfr. D. Loprieno, *o.c.*, p. 229; I.C. Iban, *Stato e Chiesa in Spagna*, in *Stato e Chiesa nell'Unione Europea*, *cit.*, p. 107.

¹³⁴ "Quedan fuera del àmbito de proteccìon de la presente Ley las actividades, finalidades y entidades relacionadas con el studio y experimentacìon de los fenomeno psiquicos o parapsicològicos o la difusiòn de valores humanisticos o espirituales u otros analoga ajenos a los religiosos", si veda S. Ceccanti, *o.c.*, p. 115.

¹³⁵ S. Ceccanti, *o.c.*, p. 155.

¹³⁶ I. C. Iban, *o.c.*, p. 107 ss.; S. Ceccanti, *o.c.*, p. 155 s.

¹³⁷ La inscripciòn se practicarà en virtud de solicitud, acompaàada de documento fenaciente en el que consten su fundacìon o establecimiento En Espaàa, expresiòn de sus fines religiosos, denominaciòn y demàs datos de identificaciòn, regimen de funcionamiento y òrganos representativos, con expresiòn de sus facultades y de los requisitos para su vàlida designaciòn.

Regolamento attuativo, n. 142 del 1981, per cui le comunità che ambiscono alla registrazione debbono avere domicilio in Spagna, una denominazione idonea a distinguerle dalle entità già iscritte, debbono, inoltre, nello statuto specificare il loro regime organizzativo, nonché l'identità dei rappresentanti della confessione.

Le organizzazioni regolarmente iscritte nel Registro delle Entità Religiose possono stipulare accordi con lo Stato, sempre che per il loro ambito e per numero di fedeli abbiano raggiunto *notorio arraigo*, ovvero notevole rilevanza sociale¹³⁸.

Appare evidente come si tratti di criteri fortemente indeterminati, che lasciano ampio margine discrezionale all'amministrazione pubblica, chiamata a valutare la richiesta di riconoscimento, infatti, il Dipartimento degli Affari religiosi negli anni ha elaborato requisiti ulteriori rispetto a quelli fissato *ex lege*, richiedendo, in particolare "numero de miembros que constituyan el sustrato de la persona jurídica y un mínimo arraigo que garantiza la permanencia y estabilidad de entidad peticionaria"¹³⁹. Dopo un momento di iniziale incertezza, la magistratura, con orientamento costante, ha escluso qualsiasi rilevanza dei requisiti elaborati *extra legem*, annullando i provvedimenti di rigetto delle richieste di registrazione fondati sull'assenza di tali requisiti¹⁴⁰.

Forti critiche sono state mosse soprattutto nei confronti del numero minimo di fedeli, provato con il deposito di un elenco di adepti, in merito l'Audiencia Nacional, nella sentenza del 05/07/1997, ha sostenuto non solo l'irrilevanza di un tale requisito, in quanto la presenza di un nome in elenco non è sintomo di stabilità, considerato che in ogni momento il fedele può

¹³⁸ Art. 7 della LOLR. Si veda S. Ceccanti, *o.c.*, p. 156.

¹³⁹ A. Motilla, *Sobre la inscripción de la Cienciología en el Registro de Entidades religiosas (a propósito de la sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de octubre de 2007)*, in *Revista general de derecho canonico y eclesíastico del Estado*, n. 16 enero 2008, consultabile su www.iustel.com; J. Rossell, *Nuevos movimientos religiosos y su inscripción registral: el ejemplo de la Cienciología (a propósito de la sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de octubre de 2007)*, in *Anuario de la Facultad de Derecho*, vol XXVI, 2008, p. 117.

¹⁴⁰ J. Rossell, *o.c.*, p. 117; A. Motilla, *o.c.*

abbandonare la comunità di appartenenza, ma anche la sua illegittimità, essendo in contrasto con l'art. 16 comma 2 della Costituzione spagnola, che espressamente vieta di obbligare i cittadini a rendere dichiarazioni in merito al proprio credo, poiché ciò comporterebbe, di fatto, una limitazione delle libertà religiosa¹⁴¹.

Anche in Spagna la Chiesa di Scientology ha avuto importanza centrale per l'evoluzione dei rapporti tra lo Stato ed i nuovi movimenti religiosi, costituendo, di fatto, un caso di scuola.

Già agli inizi dagli anni Ottanta il movimento di Hubbard presenta richiesta di registrazione, domanda ripetutamente rigettata dal Ministero della Giustizia, in virtù della presunta pericolosità per la salute pubblica dei metodi parapsicologici attuati dai seguaci di Scientology¹⁴². Maggior fortuna non riscuotono le richieste di iscrizione inoltrate successivamente, anch'esse rigettate, ma con diversa motivazione, ovvero per mancanza di fini religiosi¹⁴³.

Negli anni Novanta il Dipartimento degli Affari religiosi si è arrogato il compito di effettuare un controllo preventivo circa la compatibilità ed il rispetto dell'ordine pubblico da parte dei soggetti richiedenti¹⁴⁴. Tale prassi è stata definitivamente censurata dalla sentenza del Tribunale Costituzionale n. 46 del 2001¹⁴⁵. I magistrati costituzionali hanno riconosciuto la legittimità di un controllo esclusivamente giudiziario e repressivo circa il rispetto dell'ordine pubblico, ammettendo limitazioni della libertà religiosa per motivi di ordine pubblico, solo in presenza di una sentenza definitiva, accertante un sicuro pericolo per la salute o la morale pubblica¹⁴⁶,

¹⁴¹ J. Rossell, *o.c.*, p. 117; A. Motilla, *o.c.*

¹⁴² J. Rossell, *o.c.*, p. 116.

¹⁴³ A. Motilla, *o.c.*

¹⁴⁴ J. Rossell, *o.c.*, p. 121.

¹⁴⁵ Tribunal Constitucional, Sentencia. N. 46 del 15/02/2001, in <http://sentencias.juridicas.com>.

¹⁴⁶ A. Motilla, *o.c.*

disponendo, inoltre, che in tali casi si dovrà procedere alla cancellazione dal Registro delle confessioni precedentemente iscritte¹⁴⁷.

Il percorso dei seguaci di Hubbard verso l'iscrizione nel Registro delle Entità religiose riprende con l'arrivo del nuovo secolo e segue il mutamento di denominazione da "Chiesa di Scientology" in "Chiesa di Scientology di Spagna". Questa ennesima richiesta viene rigettata dal Ministero della Giustizia con provvedimento del 11/02/2005, confermato con successivo provvedimento del 17/05/2005. Il Ministero argomenta il suo rigetto con l'esistenza di un giudicato definitivo che negava la registrazione, contestando, inoltre, l'assenza di fini religiosi e l'esistenza di dubbi circa la liceità delle dottrine professate dai seguaci di Hubbard.

L'Audiencia Nacional, con la sentenza dell'11/10/2007¹⁴⁸, pone fine ai decennali tentativi di registrazione posti in essere dagli scientologists.

I magistrati smontano tutte le argomentazioni addotte dal Ministero, sostenendo l'assenza di un giudicato definitivo, in quanto, essendoci stata la modifica di denominazione, non esiste identità soggettiva tra la confessione che aveva chiesto il riconoscimento negli anni Ottanta e la neonata Chiesa di Scientology di Spagna. Inoltre l'Audiencia Nacional ha ritenuto opportuno chiarire dei concetti di fondamentale importanza nel procedimento amministrativo di riconoscimento delle Chiese e delle comunità religiose, affermando che l'iscrizione e l'esercizio della libertà religiosa, oltre a fornire la personalità giuridica all'organizzazione, garantisce l'accesso ad una normativa speciale che facilita l'esercizio collettivo della libertà religiosa; l'esistenza del Registro non abilita lo Stato ad effettuare un controllo sulle credenze del gruppo fino a dimostrare che l'organizzazione non possieda finalità religiose e che le sue attività siano contrarie all'ordine pubblico; la Pubblica Amministrazione, che si muove in un ambito di comportamento

¹⁴⁷ J. Rossell, *o.c.*, p. 122.

¹⁴⁸ Audiencia Nacional, 11 novembre 2007, in www.cesnur.it

regolato, deve limitarsi a controllare se sussistono i requisiti legali, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 comma 2 del Regolamento di attuazione¹⁴⁹.

In via definitiva la Corte riconosce che Scientology non rientra tra i soggetti cui l'art. 3 comma 2 della LOLR inibisce la registrazione, annulla la risoluzione del Ministero della Giustizia del 2005 e ne dispone l'iscrizione nel Registro delle Entità religiose¹⁵⁰.

Ancora una volta la Chiesa di Scientology riesce ad ottenere il riconoscimento dello *status* confessionale attraverso la via giudiziaria, seguendo un iter per molti versi affine a quello dell'organizzazione italiana, che verrà analizzato nei successivi paragrafi.

5. Poiché il legislatore italiano non ha elaborato alcuna definizione normativa del concetto di confessione religiosa, i maggiori studiosi di diritto ecclesiastico hanno cimentato il proprio ingegno nell'ardua impresa di colmare tale lacuna.

Sebbene le riflessioni dei diversi giuristi siano partite da una *communis origo*, ovvero l'articolo 8 della Costituzione, i risultati cui sono giunti sono diametralmente opposti, tale contrapposizione non ha giovato all'affermazione di una interpretazione, se non unanime, almeno prevalente.

Vista l'assenza di una definizione e di un "significato normativo tradizionale"¹⁵¹ (poiché l'espressione in esame è stata introdotta nel nostro ordinamento solo con la Costituzione del 1948), la Corte Costituzionale ha cercato di colmare tale carenza individuando dei paradigmi oggettivi in base a cui sancire l'esistenza di una confessione religiosa¹⁵². Paradossalmente anche questi indici, che ambivano ad essere oggettivi e non contestabili, si sono dimostrati indeterminati, diventando, a loro volta, fonte di

¹⁴⁹ A. Motilla, *o.c.*

¹⁵⁰ J. Rossell, *o.c.*, p. 120; A. Motilla, *o.c.*

¹⁵¹ C. Mirabelli, *L'appartenenza confessionale*, Padova, 1975, p. 135.

¹⁵² Corte Costituzionale, 27 aprile 1993, n. 195, in *Dir. Eccl.*, 1993, II, p. 189 ss. Tale sentenza sarà oggetto di analisi nel successivo paragrafo.

interpretazioni discordanti, non solo in ambito dottrinale, ma anche giurisprudenziale¹⁵³.

La teoria omnicomprensiva¹⁵⁴ è stata tra le prime a proporre una definizione del concetto di confessione religiosa. Questa corrente di pensiero considera confessione “qualsiasi raggruppamento sociale di natura e carattere religioso”¹⁵⁵, pertanto rifiuta l’esistenza di differenze tra confessioni ed associazioni di culto¹⁵⁶. Ai fini della sussistenza di una confessione, secondo tale concezione, non sarebbe necessaria né la presenza di un’organizzazione interna, né di un’autonoma normazione¹⁵⁷.

In realtà i gruppi sociali sono fenomeni molto complessi, in alcuni casi il legislatore riconosce ai loro membri diritti per il solo fatto di appartenervi, prescindendo dall’esistenza di un’organizzazione interna al gruppo¹⁵⁸.

In base alla teoria omnicomprensiva ciò che caratterizza i gruppi confessionali sarebbe la condivisione della fede, non l’esistenza di un vincolo associativo¹⁵⁹, in pratica la semplice “adesione fideistica comporterebbe in sostanza l’accettazione aprioristica di far parte di una collettività, che può darsi una struttura interna o può prescindere da essa, preferendo rimanere una semplice classe individuale”¹⁶⁰.

Chi aderisce a tale *modus videndi* contesta la centralità dell’art. 8 Cost, poiché non farebbe altro che richiamare libertà già adeguatamente tutelate dagli articoli 18 e 19 della Costituzione¹⁶¹.

¹⁵³ Si veda la contrapposizione sorta tra Corte d’appello di Milano e Corte di Cassazione, nell’ambito del cosiddetto “Caso Scientology”.

¹⁵⁴ Tra gli esponenti di tale corrente ricordiamo A. Ravà (*Contributo allo studio dei diritti individuali e collettivi*, Milano, 1959) e S. Lariccia (*La rappresentanza degli interessi religiosi*, Milano, 1966).

¹⁵⁵ L. Barbieri, *Per una definizione giuridica del concetto di confessione religiosa*, cit. p. 67.

¹⁵⁶ S. Lariccia, *o.c.*, p. 151 s.

¹⁵⁷ C. Mirabelli, *o.c.*, p. 133.

¹⁵⁸ C. Lavagna, *Basi per uno studio delle figure giuridiche soggettive contenute nella Costituzione italiana*, in *Studi economico-giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari*, Padova, 1953, p. 51.

¹⁵⁹ A. Ravà, *o.c.*, p. 100.

¹⁶⁰ L. Barbieri, *o.c.*, p. 68.

¹⁶¹ A. Ravà, *o.c.*, p. 79 ss. Viene così ripresa l’opinione di V. Del Giudice, il quale sostiene l’irrelevanza giuridica dell’art. 8 Cost. , “in quanto con esso niente si aggiunge a quanto disposto

Valutata l'irrilevanza di qualsiasi elemento connotativo atto ad individuare le confessioni religiose (in quanto gli unici parametri utilizzabili sono quelli di carattere politico, discrezionali per antonomasia¹⁶²), secondo Anna Ravà l'unico criterio utilizzabile per distinguere i gruppi sociali a carattere religioso è quello dello "scopo finale della collettività"¹⁶³, che consiste nel favorire il contatto tra gli individui e le potenze trascendenti, di conseguenza le associazioni religiose, che svolgono attività differenti da questa (assistenziali, caritatevoli, ecc...), ovvero attività strumentali a quelle del gruppo religioso principale, non possono considerarsi confessioni religiose¹⁶⁴.

Tommaso Mauro, al contrario di Anna Ravà, riconosce rilevanza all'elemento organizzativo¹⁶⁵. In base alla sua concezione, sono confessioni quei gruppi sociali contraddistinti dalla condivisione dei principi religiosi e dei riti¹⁶⁶, ma all'interno di questa specie indifferenziata bisogna distinguere le comunità organizzate da quelle non organizzate. La presenza di un'organizzazione, secondo Mauro, fa scattare il limite sancito dal secondo comma dell'art. 8 Cost., ovvero sia il rispetto dell'ordinamento giuridico, limite cui è connessa la facoltà di stipulare le intese con lo Stato¹⁶⁷, mentre per gli altri gruppi religiosi vige semplicemente il vincolo del buon costume, disposto ex art. 19 Cost.¹⁶⁸.

nell'art. 18, che sancisce genericamente la libertà di associazione, e nell'art. 19, che specificamente riconosce la libera professione di fede religiosa in forma sia individuale che associata", (*Manuale di diritto ecclesiastico*, Milano, 1959, p. 138).

¹⁶² S. Lariccia, *o.c.*, p. 154; C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova 1976, p. 1177.

¹⁶³ A. Ravà, *o.c.*, p. 108.

¹⁶⁴ A. Ravà, *o.c.*, p. 108 ss. In pratica, secondo questa scuola di pensiero, un gruppo proteiforme, senza organizzazione né normazione interna, che ambisce ad instaurare un contatto tra l'uomo e Dio, sarà confessione religiosa tutelata ex art. 8 Cost., mentre un'associazione con rigide gerarchie e disciplina interna che, pur operando in ambito religioso, non persegue il contatto diretto con la divinità, non potrà essere considerata confessione e di conseguenza sarà tutelata ex artt. 18 e 19 Cost.

¹⁶⁵ T. Mauro, *Considerazioni sulla posizione dei ministri dei culti acattolici nel diritto vigente*, in *Studi in onore di V. Del Giudice*, II, Milano, 1953, p. 101 ss.

¹⁶⁶ T. Mauro, *o.c.*, p. 112

¹⁶⁷ T. Mauro, *o.c.*, p. 130.

¹⁶⁸ Tale affermazione si allontana dalla rigida concezione omnicomprensiva, secondo cui tutti i gruppi a carattere religioso dispongono della rappresentanza giuridica necessaria per la stipula

Diverse osservazioni critiche sono state mosse nei confronti della dottrina omnicomprensiva. In particolare, Francesco Finocchiaro ha contestato la sovrapposizione dei concetti di confessione religiosa e culto, perché ciò creerebbe una sorta di ibrido, in cui confessioni ed associazioni coincidono, rendendo impossibile distinguere l'entità principale da quella complementare¹⁶⁹.

Per la dottrina sociologica sono confessioni religiose quelle che la *communis opinio*, in un determinato momento storico, reputa tali¹⁷⁰, in base a tale concezione si riconosce rilevanza giuridica all'opinione comune diffusa nella società. Questa corrente di pensiero sostiene che il legislatore non debba imporre dall'alto un concetto, un istituto estraneo alla comunità, ma, partendo dall'analisi del corpo sociale, debba individuare una realtà ritenuta, dal giudizio popolare, socialmente rilevante (per la sua tradizione, diffusione ed influenza sulle coscienze) e ne dispone il riconoscimento¹⁷¹.

Presupposto il "comune sentire", Jemolo ritiene che, affinché ci sia confessione, è necessario che il gruppo sociale, basato sulla condivisione della fede, abbia un minimo di durata, di membri e presenti una struttura organizzativa (anche solo embrionale), nonché la liturgia¹⁷².

La condivisione della fede in un gruppo sociale è elemento essenziale per la costituzione di una confessione, ma non sufficiente¹⁷³, infatti è essenziale anche la presenza di una struttura organizzativa, per far sì che il gruppo acquisti un profilo sociale e giuridico autonomo rispetto a quello dei

delle intese, in quanto la locuzione "confessione religiosa", contenuta nell'art. 8, avrebbe solo una funzione di comodo, servendo a semplificare la disciplina della materia. In merito si rimanda a S. Lariccia, *o.c.*, p. 157, in particolare si veda la nota 55.

¹⁶⁹ F. Finocchiaro, *Il diritto ecclesiastico e la teoria generale del diritto*, in *Dottrine generali del diritto e diritto ecclesiastico*, Napoli, 1986, p. 83 ss.

¹⁷⁰ Esponenti di tale corrente di pensiero sono C.A. Jemolo (*Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, 1961) e D. Barillaro (*Considerazioni preliminari sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica*, Milano, 1968), "Avremo confessione religiosa quante volte una comunità si affermi quale gruppo con finalità religiose nell'opinione pubblica formatasi nella società italiana", D. Barillaro, *o.c.*, p.120.

¹⁷¹ Le confessioni sono realtà empiriche che preesistono rispetto al loro riconoscimento giuridico, D. Barillaro, *o.c.*, p. 79.

¹⁷² C. A. Jemolo, *o.c.*, p. 104.

¹⁷³ D. Barillaro, *o.c.*, p. 94.

suoi membri¹⁷⁴. Secondo questa concezione l'adesione ad una religione comporta automaticamente l'inserimento in una comunità organica e stabile¹⁷⁵.

Il concetto di confessione non può essere scisso da quello di religione, ma anche per quest'ultimo non ci sono certezze giuridiche, infatti si è innanzi ad un'altra realtà sociale la cui nozione è rimessa al sentimento comune. Inoltre, qualsiasi sua definizione risulta scarsamente utile, in quanto risente molto dell'influenza delle finalità per cui è stata elaborata¹⁷⁶.

Molti critici ritengono che la *communis opinio* sia un parametro inadatto ad individuare il contenuto delle confessioni religiose, risentendo troppo delle influenze esterne¹⁷⁷. L'inadeguatezza è dimostrata anche dal fatto che il problema della mancanza di definizione riguarda principalmente le confessioni minoritarie, ovvero quelle meno diffuse nel paese, meno riconosciute dall'opinione pubblica, ma proprio per questo motivo, maggiormente bisognose di tutela¹⁷⁸.

Nonostante le critiche, si deve riconoscere a tale dottrina il merito di aver per prima individuato l'esigenza di legare il concetto in esame al contesto storico ed ambientale¹⁷⁹.

Secondo la teoria istituzionalista, affinché ci siano confessioni religiose, è necessaria la presenza di elementi strutturali: Pietro Gismondi ha individuato tali elementi essenziali nell'organizzazione, nella normazione e nel radicamento in seno alla tradizione italiana¹⁸⁰. Secondo questa scuola di pensiero anche dall'esame degli articoli 8 e 19 della Costituzione si può

¹⁷⁴ D. Barillaro, *o.c.*, p. 89 s.

¹⁷⁵ D. Barillaro, *o.c.*, p. 90; P. Gismondi, *L'autonomia delle confessioni acattoliche*, in *Raccolta di scritti in onore di Jemolo*, Milano, 1963, p. 643.

¹⁷⁶ D. Barillaro, *o.c.*, p. 102 ss. Lo stesso Barillaro riconosce i difetti di una nozione basata sulla considerazione sociale, che, essendo legata ad un determinato contesto sociale e culturale, risulta essere estremamente mutevole, (*o.c.*, p. 119 s.).

¹⁷⁷ Infatti può facilmente essere manipolata dai mezzi di comunicazione (N. Colaianni, *Confessioni religiose ed intese*, Bari, 1990, p. 41 s.).

¹⁷⁸ N. Colaianni, *o.c.*, p. 43 ss.

¹⁷⁹ L. Musselli, *Considerazioni sugli istituti delle confessioni acattoliche*, Padova, 1979, p. 17.

¹⁸⁰ P. Gismondi, *L'interesse religioso nella costituzione*, in *Giur. Cost.*, 1958, p. 1230.

rilevare una “contrapposizione fra confessioni ed associazioni a finalità religiose, dato che le prime presentano un carattere istituzionale per l’esistenza di una comunità permanente legata dal vincolo della fede comune ed, oltre ad un’organizzazione, una vera e propria normazione”¹⁸¹.

In base alla teoria istituzionalista, per distinguere le confessioni dalle associazioni non è sufficiente la semplice presenza dell’organizzazione, infatti, affinché una comunità possa considerarsi confessione, è necessario anche “una normazione, cioè l’esistenza di un corpo di norme che formi sistema”¹⁸². Altro requisito richiesto è il radicamento nella tradizione italiana: si tratta, evidentemente, di un fattore dal contenuto indeterminato, desunto dalle teorie di C.A. Jemolo¹⁸³.

Si deve evidenziare come la concezione sociologica e quella istituzionalista si siano vicendevolmente influenzate, infatti la prima recepisce dalla seconda l’importanza dell’organizzazione, mentre la seconda assorbe dalla prima la necessità di un radicamento e riconoscimento sociale del culto.

Forti critiche sono state mosse alle teorie di Gismondi, in primo luogo si è contestato la centralità riconosciuta all’organizzazione, non considerando che secondo comma dell’Art. 8 Cost. dispone per le confessioni la semplice facoltà e non l’obbligo di organizzarsi¹⁸⁴. Per quanto riguarda l’elemento del radicamento sociale, inoltre, si è evidenziato che la Costituzione riconosca la “libertà organizzativa a tutte le confessioni acattoliche e non solo a quelle

¹⁸¹ P. Gismondi, *L’autonomia delle confessioni acattoliche*, cit., p. 642. Gismondi condivide le posizioni dello Jemolo (*Premesse ai rapporti tra Chiesa e Stato*, Milano, 1969, p. 134) secondo cui la disomogeneità tra confessioni ed associazioni sia tale da renderle non riconducibili a comuni istituti giuridici, sostenendo che solo le confessioni organizzate possono usufruire dei diritti e delle libertà sancite dall’art. 8 Cost., in quanto le associazioni non sono altro che elementi strumentali di realtà complesse quali sono le confessioni acattoliche (voce *Culti acattolici*, in *Enciclopedia del diritto*, XI, Milano, 1963, p. 444 ss.)

¹⁸² P. Gismondi, *L’interesse religioso...*, cit., p. 1230.

¹⁸³ In merito si veda P. Gismondi, voce *Culti acattolici*, cit., p. 451 ss. e C.A. Jemolo, *o.c.*, p. 140 s.

¹⁸⁴ F. Finocchiaro, *Art. 8 Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di Branca, *Art. 1-12 principi fondamentali*, Napoli-Bari, 1975, p. 387

entrate nella tradizione italiana”¹⁸⁵, e che il radicamento nella tradizione non è essenziale affinché le confessioni siano riconosciute tali dalla coscienza sociale, potendo quest’ultima sempre essere influenzata da un forte movimento di proselitismo¹⁸⁶.

Finocchiaro sostiene che una comunità sociale, per acquistare una fisionomia autonoma, tale da differenziarsi dalle altre ed essere inserita nel novero delle confessioni religiose, deve avere “una propria originale concezione del mondo, che investe oltre ai rapporti tra uomo e Dio, pure i rapporti tra uomo e uomo, dettando regole che disciplinano non solo la vita sociale in un intero gruppo, non solo il rapporto tra il gruppo e le altre comunità, ma anche il comportamento del singolo appartenente al gruppo allorché si muove all’interno di altre comunità sociali, quale, ad esempio, la comunità civile”¹⁸⁷.

Poiché oltre alle confessioni religiose esistono anche altri soggetti in grado di elaborare una visione originale e totalizzante del mondo (si pensi, ad esempio, ai partiti politici o alle correnti filosofiche), per ben inquadrare le confessioni è necessario approfondire la loro natura religiosa¹⁸⁸.

Religione è, per dirla con Magni, “la credenza nell’esistenza di potenze trascendenti, personali o impersonali, agenti nel mondo”¹⁸⁹, per “trascendente” deve intendersi “un potere o una legge che va oltre la possibilità dell’esperienza sensibile e di quella meramente logica, scientifica o filosofica”¹⁹⁰. Posto innanzi all’irrazionale l’uomo religioso non si arrende all’impossibilità della conoscenza empirica, ma si affida proprio all’irrazionale, all’inconoscibile per avere risposta a quelle domande esistenziali destinate a restare inevase seguendo la strada della razionalità¹⁹¹.

¹⁸⁵ F. Finocchiaro, *o.c.*, p. 387.

¹⁸⁶ N. Colaianni, *o.c.*, p. 45.

¹⁸⁷ F. Finocchiaro, *o.c.*, p. 388. Si vedrà in seguito come tale definizione sia stata adottata dalla Corte d’appello di Milano nella sentenza n. 4314 del 14/02/1997.

¹⁸⁸ F. Finocchiaro, *o.c.*, p. 388 s.

¹⁸⁹ C. Magni, *Avviamento allo studio del diritto ecclesiastico*, Milano, 1956, p. 77.

¹⁹⁰ C. Magni, *o.c.*, p. 77.

¹⁹¹ C. Magni, *o.c.*, p. 77.

Accogliendo questa concezione di religione, Finocchiaro perfeziona la sua teoria definendo le confessioni religiose “comunità sociali stabili aventi una propria ed originale concezione del mondo, basata sull’esistenza di un Essere trascendente in rapporto con gli uomini”¹⁹². In base a questa definizione si escludono dal novero delle confessioni le comunità ateistiche ed i gruppi di dissidenti, a meno che questi non recidano del tutto i legami con la “Chiesa Madre”, elaborando un’autonoma ed originale visione del mondo¹⁹³.

Particolarmente aspre sono state le critiche rivolte alla teoria di Finocchiaro. E’ stata evidenziata l’inammissibilità del criterio dell’originalità della visione del mondo, in quanto assente sia in tutte le religioni del ceppo protestante¹⁹⁴, che in quelle di recente avvento¹⁹⁵.

Altre obiezioni sono state sollevate in merito alla “credenza in un Essere Trascendente”, poiché questa non è presente in tutte le religioni¹⁹⁶, infatti quelle primitive, come anche i moderni movimenti panteistici, pongono il Divino nella natura immanente e non in una sfera trascendente¹⁹⁷. Inoltre, per quanto riguarda i nuovi movimenti religiosi è stato notato come questi cerchino la redenzione nel percorso di perfezionamento intrapreso dal singolo e non nell’intervento salvifico della Divinità¹⁹⁸.

¹⁹² F. Finocchiaro, *o.c.*, p. 389.

¹⁹³ F. Finocchiaro, *o.c.*, p. 389 s.

¹⁹⁴ Anche in quelle che hanno già stipulato intese con lo Stato.

¹⁹⁵ N. Colaianni, *o.c.*, p. 47 ss.

¹⁹⁶ N. Colaianni, *o.c.*, p. 54.

¹⁹⁷ L. Musselli, *o.c.*, p. 24. L’irrelevanza di tale criterio viene, altresì, dimostrata dal fatto che il Buddismo, pur non credendo nell’esistenza di un Entità Trascendente, ha stipulato intesa con lo Stato. Vedi in merito N. Colaianni, *o.c.*, p. 54 s.

¹⁹⁸ N. Colaianni, *o.c.*, p. 55. E’ interessante notare come, con il passare degli anni, sia stato lo stesso Finocchiaro ad accogliere le critiche mosse alla propria dottrina, giungendo ad affermare che questa fosse idonea “solo ad inquadrare le manifestazioni di fede di ascendenza biblica, come l’ebraismo, il cristianesimo, l’islamismo. Una definizione risalente ai primi anni ’70, allorché non si erano ancora manifestati in Italia i numerosi movimenti religiosi ora presenti nel nostro Paese. Tale definizione, infatti, lascia fuori dall’ambito religioso le credenze politeistiche, sciamaniche, animiste e quelle come il Taoismo e il Buddismo, che non promettono un percorso di salvezza, o una vita eterna in rapporto con un Dio unico e Trascendente”. In merito si rimanda a F. Finocchiaro, *Aspetti pratici della libertà religiosa in uno Stato in crisi*, in *Dir Eccl.*, 2001, I, p. 8.

Altra teoria da analizzare è quella dell'autoriconoscimento. Questa dottrina, reputando inadeguati i criteri ontologici proposti dai giuristi per individuare le confessioni, considera doveroso dedicarsi all'analisi funzionale delle comunità religiose, soffermandosi sull'elemento soggettivo della consapevolezza e della volontà dei consociati di agire come formazione autonoma nel perseguimento di uno scopo religioso¹⁹⁹. L'attenzione viene così spostata sull'*animus* dei fedeli, sul loro convincimento di professare un credo distinto dagli altri, di appartenere ad una comunità sociale autonoma dalle altre, comunità in cui riconoscono una vera confessione religiosa²⁰⁰.

Alla luce di tale concezione, il riconoscimento delle confessioni è l'esito di un procedimento di autoindividuazione e autoaffermazione, da cui la Pubblica Amministrazione è del tutto esclusa, non potendo effettuare né un sindacato di merito, né valutazioni sul credo professato²⁰¹. Per Colaianni "sono confessioni religiose quelle che come tali si autoreferenziano e autolegittimano nella prassi sociale, lo Stato non dovrebbe che prendere atto della loro esistenza"²⁰².

Allo Stato, comunque, non viene affidata una mera funzione certificativa dell'autoriconoscimento proclamato dalle confessioni, avendo il potere di valutare la loro struttura organizzativa e l'effettività dell'*animus fidelium*, l'unico controllo precluso è quello sull'ideologia religiosa perseguita dal gruppo²⁰³.

Tale dottrina ha il pregio di non essere legata ad alcuna tradizione, per questo appare particolarmente adatta al riconoscimento delle nuove realtà

¹⁹⁹ N. Colaianni, *o.c.*, p. 82 s.

²⁰⁰ R. Botta, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Torino, 1998, p. 73.

²⁰¹ R. Botta, *o.c.*, p. 73. Tale teoria esclude ogni rilevanza della *communis opinio*, reputando importante solo il convincimento dei fedeli di appartenere ad una confessione, in merito si rimanda a N. Colaianni, *o.c.*, p. 82.

²⁰² N. Colaianni, *o.c.*, p. 82. Opinione condivisa anche da M. Tedeschi, *Le minoranze religiose tra autonomia e immobilismo del legislatore*, in *Diritto e Religioni*, 2009, II, p. 330 s.

²⁰³ C. Cardia, *Stato e confessioni religiose*, Bologna, 1988, p. 383; R. Botta, *o.c.*, p. 74. La teoria dell'autoriconoscimento è stata adottata più volte dal Consiglio di Stato (si veda la pronuncia del 30/07/1986 n. 1930, relativa ai Testimoni di Geova e quella del 29/11/1989 n. 2158, relativa all'Unione Buddhista Italiana), il quale si è limitato ad una "presa d'atto in sede d'intesa del carattere confessionale dichiarato dall'interlocutore", N. Colaianni, *o.c.*, p. 87.

religiose diffuse nella società contemporanea, riconoscimento che sarebbe loro negato se valutate in base ai criteri oggettivi elaborati dalle altre teorie²⁰⁴.

Accettare il criterio dell'autoreferenzialità può dimostrarsi molto rischioso non essendo pochi i casi in cui c'è stato un uso pretestuoso, se non addirittura fraudolento, di tale principio, al solo fine di accedere ai benefici previsti dallo Stato per le confessioni religiose²⁰⁵. Proprio da tale assunto è partita la Corte Costituzionale per la sentenza 467 del 1992²⁰⁶, in cui ha affermato l'insufficienza del requisito dell'autoproclamazione per il riconoscimento dello *status* confessionale²⁰⁷. Secondo la Corte la qualificazione di un ente non può essere sottratta ad una valutazione della sua reale natura alla luce di criteri elaborati in base alle norme dell'ordinamento giuridico, anche perché così facendo si permetterebbe ad un'associazione di essere "arbitra della propria tassabilità"²⁰⁸.

Le osservazioni della Consulta sono state recepite dalla dottrina, che, partendo dall'ordinamento giuridico, ha tentato di elaborare dei paradigmi, in base a cui valutare la natura dei gruppi che si autoproclamano confessioni religiose. Riconoscendo l'incompetenza statale a sindacare il fondamento

²⁰⁴ N. Colaianni, *o.c.*, p. 87.

²⁰⁵ F. Onida, *Nuove problematiche religiose per gli ordinamenti laici contemporanei: Scientology e il concetto giuridico di religione*, in *QDPE*, 1998, I, p. 293. S. Ferrari riferisce un evento molto interessante verificatosi negli Stati Uniti alla fine degli anni Settanta. Gli abitanti di Harrisburg (California), per sottrarsi al pagamento delle tasse, si proclamarono confessione religiosa, affiliandosi ad una Chiesa già riconosciuta. Dopo di che i cittadini si fecero ordinare tutti ministri di culto, invocando, così, le esenzioni e gli sgravi fiscali previsti dalla legislazione americana. Grazie a questo ingegnoso stratagemma, gli pseudo fedeli della Chiesa di Harrisburg riuscirono per diversi anni a non pagare le tasse, cfr. S. Ferrari, *La nozione giuridica di confessione religiosa (come sopravvivere senza conoscerla)*, in *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, a cura di V. Parlato e G.B. Varnier, Torino, 1995, p. 19 s.

²⁰⁶ Corte Costituzionale, *19 novembre 1992, n. 467*, in *Dir. Eccl.*, 1992, II, p. 305 ss.

²⁰⁷ Corte Costituzionale, *19 novembre 1992, cit.*, p. 307.

²⁰⁸ Corte Costituzionale, *19 novembre 1992, cit.*, p. 311. In pratica la Consulta ha ritenuto irragionevole l'uso del criterio in esame, reputando essenziale effettuare un'approfondita analisi per poter attribuire lo *status* confessionale. In merito si rimanda a F. Sauchelli, *La qualificazione giuridica di Scientology*, in *Dir. Eccl.*, 1991 II, p. 259. Tale posizione è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 195 del 1993, ove, proprio partendo dall'insufficienza dell'autodeterminazione, sono stati elaborati dei paradigmi per il riconoscimento della natura confessionale dei gruppi religiosi.

ideologico di una formazione religiosa²⁰⁹ e rispettando il proclamato autoriconoscimento, compito dello Stato è di ricercare dei “riscontri oggettivi all’autodichiarazione in merito alla religiosità dei fini perseguiti”²¹⁰. Di Cosimo teorizza una sorta di inversione di onere della prova, per cui, in caso di autoriconoscimento di un gruppo religioso, non sarebbe questo a dover dimostrare la propria natura ed i propri fini, bensì lo Stato a dover accertare che la natura ed i fini di quella formazione non siano inconsistenti, infatti solo in questo caso potrebbe negare rilevanza all’autodeterminazione²¹¹. Tale diniego, comunque, potrebbe essere espresso solo nell’ipotesi di “concorrenza di più indicatori negativi”²¹².

L’impianto logico elaborato da Di Cosimo è sostanzialmente condiviso da Ferrari²¹³. L’autore, compiendo un’attenta analisi del nostro ordinamento, individua l’esistenza di un paradigma giuridico del concetto di religione, in virtù della presenza di “una serie di formazioni sociali che sono sicuramente qualificabili come gruppi con fine di religione poiché è lo stesso ordinamento giuridico a definirli confessioni religiose”²¹⁴.

Esaminando le confessioni religiose riconosciute come tali dallo Stato, si individuano alcuni caratteri comuni: il credo in una realtà trascendente, che impone agli adepti un codice morale, richiedendo anche un loro coinvolgimento esistenziale²¹⁵. Affinché la confessione sia in grado di

²⁰⁹ G. Di Cosimo, *Privilegi per le confessioni religiose: chi certifica l’autenticità dei motivi di coscienza?*, in *Giur. cost.*, 1992, p. 4243; S. Ferrari, *o.c.*, p. 35; S. Ferrari, *Stato e Chiesa in Italia*, in *Stato e Chiesa nell’Unione Europea...*, *cit.*, p. 189

²¹⁰ G. Di Cosimo, *o.c.*, p. 4244. A scopo puramente esemplificativo, Di Cosimo propone alcuni criteri di riferimento, individuandoli “nell’analisi del libro fondamentale della confessione religiosa per constatare quale affermazione contenga in merito alla definizione dei fini del gruppo; nella considerazione sociale di cui gode il gruppo; nel giudizio che i singoli componenti danno del gruppo e delle sue finalità; nella presenza o assenza di riti e cerimonie; nella coerente rivendicazione della natura religiosa dei fini perseguiti; nel volume di attività commerciali realizzate dal gruppo e nel rapporto di queste con altre attività disimpegnate (*o.c.*, p. 4244 s.).

²¹¹ G. Di Cosimo, *o.c.*, p. 4244.

²¹² G. Di Cosimo, *o.c.*, p. 4244.

²¹³ S. Ferrari, *La nozione giuridica...*, *cit.*, p. 29 ss.

²¹⁴ S. Ferrari, *o.c.*, p. 32. Paradigma che si è ulteriormente ampliato con il parere del Consiglio di Stato del 29/11/1989 (in *QDPE*, 1991/92, I, p. 531 ss.), con cui è stata riconosciuta la natura confessionale del Buddismo, pur in mancanza della credenza in un Essere Trascendente.

²¹⁵ S. Ferrari, *o.c.*, p. 33 s.

soddisfare le esigenze del gruppo, è necessario che presenti una struttura organizzativa, seppur a livello proteiforme²¹⁶.

L'autorità pubblica deve limitarsi a confrontare le formazioni proclamate religiose con il paradigma ricavato dal nostro ordinamento, con l'unico scopo di attribuire loro personalità giuridica, non potendo pronunciarsi sul contenuto ideologico, né sulla natura delle stesse²¹⁷.

6. Il problema del deficit definitorio è estremamente delicato, infatti, se è vero, che lo Stato non può interferire nella materia religiosa disponendo *ex auctoritate* la definizione di confessione religiosa, è anche vero che è "improcrastinabile l'esigenza di disciplinare il fenomeno dell'associazionismo religioso, che sociologicamente sta registrando da qualche decennio un crescente risveglio, con innegabili riflessi di natura non solo socio-culturale ma anche politica"²¹⁸.

Ad avere maggior interesse ad un chiarimento del concetto di confessione religiosa, sono proprio i movimenti religiosi, infatti il riconoscimento di tale status comporta sia l'assegnazione di speciali risorse materiali, sia la possibilità di intraprendere negoziati con lo Stato²¹⁹.

La lacuna normativa ha costretto più volte la Corte Costituzionale ad intervenire, cercando di superare l'impasse creata da tale vuoto.

Il primo significativo intervento è rappresentato dalla già citata sentenza 467 del 1992²²⁰; una nuova pronuncia in merito si è avuta con la sentenza 195 del 1993²²¹.

²¹⁶ S. Ferrari, *o.c.*, p. 40. La formazione deve presentare i caratteri della plurisoggettività, stabilità e organizzazione. Ai fini della plurisoggettività non ha alcuna rilevanza la quantificazione numerica degli adepti; ai fini della stabilità si può far riferimento anche alla sua presenza stabile in altri paesi, cfr. S. Ferrari, *o.c.*, p. 40 s.

²¹⁷ S. Ferrari, *o.c.*, p. 35.

²¹⁸ L. Barbieri, *o.c.*, p. 130.

²¹⁹ A. Vitale, *Corso di diritto ecclesiastico*, Milano, 1998, p. 120.

²²⁰ Corte Costituzionale, *19 novembre 1992, cit.*, p. 305 ss.

²²¹ Corte Costituzionale, *27 aprile 1993, n. 195*, in *Dir. Eccl.*, 1993, II, p. 189 ss. In tale procedimento la Consulta fu chiamata ad esaminare la costituzionalità dell'art. 1 della legge

Stabilendo l'illegittimità della norma impugnata²²², la Corte ritiene necessario indicare alcuni paradigmi per il riconoscimento delle confessioni, cercando così di chiarire le indicazioni date nella sentenza 467/1992.

Nella pronuncia si afferma che per l'ammissione ai benefici previsti dalla legge "non può bastare che il richiedente si autoqualifichi come confessione religiosa. *Nulla questio* quando sussiste un'intesa con lo Stato. In mancanza di questa, la natura di confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprime chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione"²²³. Non avendo a disposizione strumenti giuridici o dottrinali efficaci, la Consulta opta per i citati criteri, reputandoli conformi, più degli altri proposti dalla dottrina, al principio di ragionevolezza ²²⁴.

La genericità dei paradigmi fissati dalla Consulta è stata tra le cause della contrapposizione sorta tra Corte d'appello di Milano e Corte di Cassazione, nell'ambito del cosiddetto "processo a Scientology", ma prima di addentrarci nel processo milanese per esplorare "la via giudiziaria alla religiosità"²²⁵, è necessario analizzare i precedenti orientamenti seguiti dalla giurisprudenza nei confronti della Chiesa di Hubbard.

Il Tribunale di Bolzano nella sentenza n. 41 del 1989²²⁶ non contesta la religiosità di Scientology²²⁷, ma sottolinea che ciò non comporta per il gruppo religioso l'esenzione dal rispetto delle leggi.

29/1988 emanata dalla regione Abruzzo, norma che prevedeva la concessione di contributi pubblici per la costruzione di edifici di culto, solamente in favore dei gruppi religiosi che avessero stipulato intese con lo Stato. I Testimoni di Geova lamentavano la natura discriminatoria di tale disposizione, per violazione dell'art. 8 primo comma Cost.

²²² Ritenuta discriminatoria in quanto il III comma dell'art. 8 Cost. sancisce la facoltà e non l'obbligo di stipulare intese, inoltre, perché il limitato accesso ai benefici economici comporta violazione del principio di eguaglianza innanzi alla legge, di cui al I comma dell'art. 8 cost., Corte Costituzionale, 27 aprile 1993, cit., p. 195.

²²³ Corte Costituzionale, 27 aprile 1993, cit., p. 196.

²²⁴ L. Barbieri, o.c., p. 140.

²²⁵ N. Colaianni, *La via religiosa alla religiosità: la vicenda Scientology*, in *Foro it.*, 1998, II, c. 396 ss.

²²⁶ Tribunale di Bolzano, 23 gennaio 1989, n. 41, in *Foro it.*, 1991, c. 401 ss.

Ad un'attenta analisi questa sentenza appare fortemente contraddittoria, poiché nella motivazione, pur riconoscendo la religiosità di Scientology, si definiscono "truffaldini" i metodi propagandistici utilizzati dai seguaci di Hubbard²²⁸. Nonostante un giudizio così fortemente negativo su Scientology, gli imputati vengono assolti, poiché considerati "degli sprovveduti fedeli di Dianetics Scientology, i quali hanno seguito alla lettera le disposizioni del fondatore"²²⁹. La pronuncia si presta a numerose critiche, in particolare perché la scelta di riconoscere la religiosità di un'associazione e negare valore spirituale alle attività in essa svolte²³⁰ appare a dir poco ambigua, possiamo, comunque, dedurre che il Tribunale abbia ricavato la religiosità non dal culto o dalle pratiche, bensì dal convincimento dei fedeli di agire in rispetto di principi religiosi, individuandone le radici nell'uomo e nella sua coscienza²³¹.

La Corte d'appello di Trento²³², chiamata a pronunciarsi sull'impugnazione della citata sentenza di Bolzano, riconosce anch'essa la religiosità di Scientology, allontanandosi, però, profondamente dalla contraddittoria motivazione della decisione di primo grado, affermando che "la condotta degli imputati, nella diversa posizioni di proseliti ed adepti, è del

²²⁷ Tribunale di Bolzano, 23 gennaio 1989, *cit.*, p. 345. La posizione dei giudici trentini rappresenta "un'inversione di tendenza rispetto al diffuso scetticismo circa il carattere religioso di tale associazione", cfr. P. Mazzei, *La natura della Chiesa di Scientology*, in *Dir. Eccl.*, 1991, II, p. 409.

²²⁸ P. Mazzei, *o.c.*, p. 109. I magistrati affermano che "è di tutta evidenza che questo metodo usato per procurare nuovi fedeli non può essere ritenuto lecito: persone che pagano, versano contributi, fanno donazioni (secondo le varie interpretazioni degli imputati) non perché conquistati dalla <<nuova religione>> ma solo perché attirati da quei tests e corsi da cui si aspettano quei miglioramenti psichici promessi e che sono pratiche religiose solo per gli aderenti di Dianetics Scientology. Non si possono camuffare pratiche religiose come test e corsi di apparente contenuto scientifico, che si prestano ad ingannare persone non fedeli"(Tribunale di Bolzano, *cit.*, p. 346).

²²⁹ Tribunale di Bolzano, *cit.*, p. 346.

²³⁰ P. Mazzei, *o.c.*, p. 410.

²³¹ P. Mazzei, *o.c.*, p. 411. Nella sentenza si afferma che gli imputati "sono apparsi certamente convinti che quello che facevano era <<giusto>>, che la loro era solo opera di proselitismo", Tribunale di Bolzano, *cit.*, p. 346.

²³² Corte d'appello di Trento, 27 marzo 1990, in *Dir. Eccl.*, 1991, II, p. 401 ss

tutto lecita, perché lecite sono le pratiche, i riti e le finalità della Dianetica e della Scientologia”²³³.

La posizione della Pretura di Modena²³⁴ è diametralmente opposta a quella assunta dai magistrati di Bolzano e Trento, infatti il pretore parte dal presupposto che il procedimento “non ha come suo oggetto di pronunciare una definizione legale della <<scientologia>>, né ristabilire se essa possa o debba essere qualificata come una religione, come una convinzione filosofica o altro”²³⁵.

L’analisi del cosiddetto “Caso Scientology”, che ha impegnato i giudici di Milano per circa un ventennio, è indispensabile nello studio delle tematiche connesse alle confessioni religiose, in quanto si tratta di un procedimento emblematico, “quasi un caso di scuola”²³⁶, perché la Chiesa di Hubbard presenta tutti i problemi classici riscontrabili nelle confessioni religiose in particolare: ambiguità dei metodi di proselitismo, offerta a pagamento del sostegno psicologico e spirituale, disposizione di ostacoli per l’abbandono del gruppo, enigmaticità del ruolo di Dio e dell’anima, richiesta di benefici fiscali²³⁷. L’emblematicità di questo processo è dovuta a diverse cause: in primo luogo bisogna sottolineare che presso il Tribunale di Milano confluirono, per motivi di competenza e connessione, molte delle azioni giudiziarie intraprese in Italia contro Scientology nei primi anni Ottanta²³⁸, e che, inoltre, le indagini svolte dal Giudice Istruttore ebbero una portata particolarmente ampia, infatti fu disposta la perquisizione delle sedi

²³³ Corte d’appello di Trento, 27 marzo 1990, *cit.*, p. 402.

²³⁴ Pretura di Modena, 3 giugno 1989, in *Foro it.*, 1990, c. 470 ss.

²³⁵ Pretura di Modena, 3 giugno 1989, *cit.*, c. 470 ss. In sostanza la sentenza nega che sia compito dell’autorità giudiziaria definire o individuare le confessioni religiose, spettando, invece, “all’adunanza generale del Consiglio di Stato di esprimere quei pareri che precedono la formale dichiarazione di riconoscimento degli enti ed associazioni di culto”(Pretura di Modena, 3 giugno 1989, in *Foro it.*, 1990, c. 471).

²³⁶ F. Onida, *Nuove problematiche religiose per gli ordinamenti laici: il caso Scientology*, in *QDPE*, 1997, III, p. 987

²³⁷ F. Onida, *o.c.*, p. 987 s.

²³⁸ Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Polizia di Prevenzione, *Sette religiose e movimenti magici in Italia*, Roma, 2001, p. 68.

dell'associazione e dei collegati centri Narconon²³⁹ su tutto il territorio nazionale²⁴⁰.

Dopo indagini durate molti anni la fase preliminare del processo si conclude con la sentenza di rinvio a giudizio del 31 ottobre 1988 e l'accusa per oltre 70 persone aderenti all'associazione di Hubbard dei reati di circonvenzione d'incapace, truffa, maltrattamenti, abbandono di persona, evasione fiscale, estorsione ed associazione per delinquere²⁴¹.

La sentenza del 2 luglio 1991 sconfessa la ricostruzione dei fatti elaborata dal giudice istruttore²⁴², vengono rigettate le accuse di estorsione e di truffa, affermando che i sistemi adoperati per vendere i corsi di Scientology non possono considerarsi illeciti, in quanto non miravano "a far apparire beni e servizi proposti diversi da quelli poi forniti"²⁴³. In generale i magistrati, in rispetto di quanto disposto dall'art. 19 cost.²⁴⁴, non ritengono di poter sindacare la validità delle pratiche psico-religiose utilizzate da Scientology (auditing, purification, Emeter, ecc.). Pur assolvendo gli imputati, i magistrati riconoscono che le metodiche da loro adoperate "per convincere le persone ad aderire all'associazione ed a versare somme anche rilevanti di denaro..., non possono andare esenti dal giudizio del tutto critici e negativi sotto un profilo morale ed etico: tuttavia non sempre quello che è moralmente illecito è anche penalmente rilevante"²⁴⁵.

Nella pronuncia del 1991 non si affronta il problema della religiosità di Scientology, infatti i giudici si limitano ad analizzare le finalità

²³⁹ Si tratta di comunità per il recupero dei tossicodipendenti, in cui il percorso riabilitativo è incentrato sulle pratiche dianetiche.

²⁴⁰ Tribunale di Milano, 2 luglio 1991, in *Dir. Eccl.*, 1991, II, p. 424.

²⁴¹ Tribunale di Milano, 2 luglio 1991, *cit.*, p. 419 ss.

²⁴² G. D'Angelo, *Ultime vicende giudiziarie della Chiesa di Scientology*, in *Dir. Eccl.*, 1998, I, p. 389.

²⁴³ Tribunale di Milano, 2 luglio 1991, *cit.*, p. 426.

²⁴⁴ Tribunale di Milano, 2 luglio 1991, *cit.*, p. 426.

²⁴⁵ Tribunale di Milano, 02 luglio 1991, *cit.*, p. 426 s. I magistrati milanesi, di fatto, riprendono le stesse argomentazioni date dai giudici di Bolzano nella citata sentenza. Ritenendo leciti i metodi e le azioni di Scientology, i direttori ed i vicedirettori non possono essere ritenuti colpevoli né di concorso morale, né tanto meno di associazione per delinquere, in quanto secondo la sentenza, i reati accertati sarebbero riconducibili a scelte di singoli operatori, che avrebbero male interpretato le direttive di Hubbard, non certamente all'esistenza di un disegno criminoso perseguito dall'associazione (Tribunale di Milano, 2 luglio 1991, *cit.*, p. 428).

dell'organizzazione indicate negli statuti e in base a questi elementi ne riconoscono la natura di ente non commerciale, facendo così cadere le accuse di evasione fiscale e il dubbio sollevato dal giudice istruttore, ovvero che dietro ai dichiarati scopi culturali si celassero, invece, intenti lucrativi²⁴⁶.

La Corte d'appello²⁴⁷, chiamata a pronunciarsi sull'impugnazione della sentenza del 1991, ribalta completamente la decisione di primo grado, accogliendo sostanzialmente le tesi dell'accusa²⁴⁸.

Nell'ambito del procedimento intentato contro la Chiesa di Hubbard, i difensori degli imputati, più volte, hanno sostenuto che la reale finalità del processo non fosse quella di accertare l'eventuale commissione di fatti illeciti compiuti nell'ambito di Scientology, bensì quella di processare "una religione soltanto perché diversa da quelle ufficialmente riconosciute"²⁴⁹, con inammissibili limitazioni della libertà religiosa. La Corte, rigettando tali illazioni, afferma che il proprio obiettivo è quello di "accertare se sia conforme al nostro ordinamento il metodo adottato nello svolgimento delle suddette attività"²⁵⁰.

I magistrati, alla luce di numerosi precedenti italiani e stranieri, riconoscono la possibilità che un'organizzazione, avente tutti i caratteri propri di una religione, costituisca in effetti un'associazione per delinquere, per questo motivo ritengono che "non ha alcun rilievo né interesse stabilire l'esatta natura delle idee professate da quell'associazione, siano esse filosofiche, religiose, o meramente culturali, ovvero non abbiano alcuno di questi requisiti"²⁵¹; considerano irrilevante verificare la religiosità di Scientology, anche perché questa, come tutte le altre dottrine, è

²⁴⁶ G. D'Angelo, *o.c.*, p. 388.

²⁴⁷ Corte d'appello di Milano, 5 novembre 1993, in *Dir. Eccl.*, 1994, II, p. 345 ss.

²⁴⁸ Ministero dell'Interno, *o.c.*, p. 69.

²⁴⁹ Corte d'appello di Milano, 5 novembre 1993, *sent. cit.*, p. 358.

²⁵⁰ Corte d'appello di Milano, 5 novembre 1993, *sent. cit.*, p. 358.

²⁵¹ Corte d'appello di Milano, 5 novembre 1993, *sent. cit.*, p. 359.

adeguatamente garantita dall'art. 21 Cost., che tutela la libera manifestazione del pensiero²⁵².

La scelta dei giudici di primo grado, secondo cui gli atti illeciti compiuti in Scientology sarebbero stati frutto di scelte individuali fatte dai singoli operatori²⁵³, è fortemente criticata dalla Corte d'appello, secondo cui, invece, non è credibile che condotte illecite simili, poste in essere da persone diverse, in tempi e luoghi diversi, siano frutto di degenerazioni individuali, in assenza di una direttiva emanata dai vertici dell'organizzazione²⁵⁴.

La sentenza d'appello fu da più parti impugnata, sostenendo, in particolare, che "i giudici di merito avrebbero errato ad esercitare controlli ovvero ad esprimere giudizi di conformità dei metodi della Chiesa di Scientology ai principi del nostro ordinamento, dal momento che una simile investigazione costituirebbe una indebita interferenza in quella libertà di professare una fede religiosa, garantita da norme costituzionali"²⁵⁵. La Suprema Corte, pur considerando tali doglianze destituite da fondamento, non condivide le motivazioni addotte dalla Corte d'appello circa l'irrilevanza della determinazione della religiosità di Scientology e delle attività da essa svolte, ai fini dell'accertamento di eventuali violazioni dell'ordinamento giudiziario e l'adeguatezza della tutela disposta dall'art. 21 Cost. per tutte le dottrine, comprese quelle religiose. La Cassazione ritiene, infatti, che esistano forti differenze tra le tutele offerte dall'art. 19 Cost. per la libertà religiosa e quelle previste dall'art. 21 Cost. per la manifestazione del pensiero²⁵⁶, di conseguenza reputa indispensabile individuare l'effettiva

²⁵² Corte d'appello di Milano, 5 novembre 1993, *sent. cit.*, p. 359.

²⁵³ Tribunale di Milano, 2 luglio 1991, *cit.*, p. 428.

²⁵⁴ Corte d'appello di Milano, 5 novembre 1993, *sent. cit.*, p. 378. La sentenza di secondo grado stabilisce che l'Istituto di Dianetica, inizialmente sorto come organizzazione lecita, a partire dal 1981 sia stato trasformato in un'associazione per delinquere, considerando responsabili del reato di cui all'art. 416 c.p. oltre agli operatori, che materialmente avevano posto in essere le condotte illecite, anche i presidenti ed i vice presidenti, che dal 1981 avevano diretto il suddetto istituto ed i centri Narconon ad esso collegati.

²⁵⁵ Corte Cassazione, 9 febbraio 1995, n. 1426, in *Cass. Pen.*, 1996, III, 2520 ss.

²⁵⁶ Basti pensare ai benefici fiscali previsti dal legislatore per le confessioni religiose e non per le organizzazioni riconducibili a dottrine di diversa natura.

natura dei gruppi che chiedono di accedere ai benefici tributari, e ancor di più dei gruppi sottoposti a procedimenti giudiziari²⁵⁷.

Preso atto dell'assenza di una definizione giuridica del concetto di confessione religiosa e del sostanziale fallimento dei tentativi fatti dalla dottrina per colmare tale vuoto, la Corte impone ai giudici del rinvio di analizzare la religiosità di Scientology in base ai parametri fissati nella sentenza 195/1993 della Corte Costituzionale²⁵⁸. La Suprema Corte reputa essenziale accertare l'eventuale confessionalità del movimento di Hubbard, non solo in relazione ai reati tributari, ma anche per il reato di cui all'art. 416 c.p., ritenendo che un'organizzazione religiosa lecita possa trasformarsi in associazione per delinquere solo in caso di unanime accordo dei consociati finalizzato alla modifica delle regole statutarie, per dar vita "ad un soggetto nuovo e diverso da quello originale"²⁵⁹. Negando la possibilità che un'organizzazione religiosa costituisca associazione per delinquere, la Cassazione non vuole sostenere l'assoluta assenza di limiti per la libertà religiosa, infatti ribadisce che è lo stesso art. 19 Cost. a sancire per la suddetta libertà il vincolo del rispetto del buon costume, limite che deve essere interpretato non "nel senso penalistico di osceno o contrario alla pubblica decenza, ma in quello più ampio di attività conforme ai principi etici che costituiscono la morale sociale"²⁶⁰. Affianco al buon costume i giudici di legittimità pongono altri vincoli, ovvero il rispetto della persona umana, la tutela della salute, la conformità "a quei principi che appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana"²⁶¹.

²⁵⁷ Corte Cassazione, 9 febbraio 1995, n. 1426, sent. cit., p. 2521.

²⁵⁸ La Corte, chiedendo di applicare tali criteri è consapevole che questi " non sono sicuramente esaustivi e riecheggiano alcune posizioni dottrinali, per le quali possono essere avanzati gli stessi dubbi che sono stati formulati per le tesi di riferimento; essi lasciano, inoltre, un ampio margine discrezionale all'interprete, che è libero di elaborarne altri, ma rappresentano comunque un punto di partenza per affrontare il tema della religiosità o meno di un gruppo che si autoqualifica come <<confessione>> o <<chiesa>>" (Corte Cassazione, 9 febbraio 1995, n. 1426, sent. cit., p. 2521).

²⁵⁹ Corte Cassazione, 9 febbraio 1995, n. 1426, sent. cit., p.2522.

²⁶⁰ Corte Cassazione, 9 febbraio 1995, n. 1426, sent. cit., p. 2522.

²⁶¹ Corte Cassazione, 9 febbraio 1995, n. 1426, sent. cit., p. 2522.

Alla luce di tali valutazioni la Cassazione ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata, rinviando il processo ad altra sezione della Corte d'appello di Milano²⁶².

Con la sentenza n. 4314 del 14 febbraio 1997²⁶³ i magistrati di Milano, pur attenendosi alla *regula iuris* fissato dalla Suprema Corte, giungono a conclusioni non dissimili da quelle contenute nella sentenza cassata.

Per risolvere la questione pregiudiziale della religiosità di Scientology, i magistrati milanesi hanno ritenuto necessario, in via preliminare, chiarire i concetti di confessione religiosa e di religione²⁶⁴.

Secondo i giudici la confessione non è altro che "un gruppo sociale con proprie credenze religiose"²⁶⁵, poiché è l'elemento religioso a differenziare questo dagli altri gruppi sociali, alla Corte appare opportuno precisare il significato del termine "religione". I magistrati aderiscono alla teoria di Cesare Magni, secondo cui la religione è "un complesso di dottrine incentrato sul presupposto dell'esistenza di un Essere Supremo, che è in rapporto con gli altri uomini ed al quale questi devono obbedienza ed ossequio"²⁶⁶. Dopo tali premesse, nella sentenza si passa all'analisi dei criteri identificativi fissati dalla Corte Costituzionale, nella consapevolezza dell'insufficienza dell'autoqualificazione per l'individuazione delle confessioni²⁶⁷. Per quanto riguarda i parametri delle intese con lo Stato e dei pubblici riconoscimenti, non sono svolti particolari accertamenti, infatti la Corte si limita a prendere

²⁶² Corte Cassazione, 9 febbraio 1995, n. 1426, sent. cit., p. 2528.

²⁶³ Corte d'appello di Milano, 14 febbraio 1997, n. 4314, in *QDPE*, 1997, III, p. 1019 ss.

²⁶⁴ Corte d'appello di Milano, 14 febbraio 1997, n. 4314, cit., p. 1020 ss.

²⁶⁵ Corte d'appello di Milano, 14 febbraio 1997, n. 4314, cit., p. 1021.

²⁶⁶ Corte d'appello di Milano, 14 febbraio 1997, n. 4314, cit., p. 1021. E' opportuno sottolineare che tale concezione non sia isolata a livello internazionale, infatti in una pronuncia contemporanea, emanata dall'Anklagekammer del Cantone di San Gallo in Svizzera il 12 febbraio 1997, è stata assunta la medesima definizione di "religione", giungendo alla medesima conclusione, ovvero negare la natura religiosa di Scientology. In merito si rimanda a L. Castra, *Osservazioni sulla natura di Scientology*, in *Dir. Eccl.*, 1998, II, p. 609 ss.

²⁶⁷ Corte d'appello di Milano, 14 febbraio 1997, n. 4314, cit., p. 1021.

atto della loro assenza²⁶⁸, diversa, invece, l'attenzione riservata all'esame degli altri requisiti.

In merito alla "comune considerazione" i magistrati ritengono che "non vi sono elementi che consentano di affermare che nella società italiana l'associazione denominata Scientology è considerata una confessione religiosa"²⁶⁹, perché le uniche dichiarazioni rese in tal senso sono quelle dei membri della Chiesa stessa, considerate non attendibili, in quanto poco obiettive²⁷⁰.

Nella sentenza si evidenzia, inoltre, che nella dottrina di Hubbard manca una componente essenziale delle religioni, ovvero "il concetto della salvezza dell'anima, o anche solo della parte immateriale ed eterna dell'uomo, realizzata attraverso un legame fra l'uomo e la divinità o comunque un essere trascendente, legame che la religione descrive ed interpreta"²⁷¹.

Analizzando il contenuto dello statuto, la Corte rileva che, fino alle modifiche apportate nel 1982 e nel 1985, questo "non conteneva un preciso riferimento alla natura religiosa dell'ente ma anche a partire da tali date, al di là della terminologia usata, non si rinvenivano negli statuti sicuri indici del carattere confessionale dell'associazione"²⁷².

In seguito all'esame dei parametri fissati dalla Cassazione, i magistrati milanesi giungono alla conclusione che "si deve escludere che Scientology

²⁶⁸ Corte d'appello di Milano, *14 febbraio 1997, n. 4314, cit.*, p. 1021.

²⁶⁹ Corte d'appello di Milano, *14 febbraio 1997, n. 4314, cit.*, p. 1022.

²⁷⁰ Per la Corte, a riprova della religiosità di Scientology, non si possono utilizzare le pronunce delle commissioni tributarie e i pareri resi dagli studiosi italiani, in quanto questi non possono essere identificati "con l'opinione dell'intera comunità nazionale", né tanto meno possono richiamarsi le sentenze emesse in altri Stati o le opinioni di studiosi stranieri, poiché tali elementi "non concorrono a formare l'opinione pubblica italiana e si riferiscono a realtà sociali, storiche e culturali diverse dalla nostra" (Corte d'appello di Milano, *14 febbraio 1997, n. 4314, cit.*, p. 1022).

²⁷¹ Corte d'appello di Milano, *14 febbraio 1997, n. 4314, cit.*, p. 1022. La Corte, consapevole del fatto che tale elemento sia proprio della tradizione giudaico-cristiana, ne giustifica l'utilizzo sottolineando come tale tradizione abbia influenzato l'idea di religione creatasi nel nostro paese.

²⁷² Corte d'appello di Milano, *14 febbraio 1997, n. 4314, cit.*, p. 1022. Per la Corte tali modifiche sono state solo un espediente per accedere al trattamento privilegiato previsto per le confessioni, anche perché a queste non sono seguiti cambiamenti nella struttura organizzativa o nelle attività svolte nei centri di Dianetics.

possa essere considerata una religione”²⁷³, di conseguenza condannano nuovamente gli imputati per il reato di associazione a delinquere, sostenendo che l’intera organizzazione fosse “preordinata al fine di commettere reati”²⁷⁴.

Gli imputati, sostenendo che i magistrati milanesi, negando la religiosità di Scientology, abbiano disatteso il principio *iuris* fissato dalla Cassazione, impugnano la seconda pronuncia della Corte d’appello di Milano.

La Suprema Corte²⁷⁵, valutando la fondatezza delle impugnazioni, concorda nel ritenere che i magistrati di merito non si fossero attenuti alla *regula iuris* fissata nella precedente pronuncia, preferendo dedicarsi alla ricerca della definizione del concetto di religione (nonché del connesso concetto di confessione religiosa), piuttosto che conformarsi alle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento. Secondo la Cassazione, la nozione proposta è “parziale perché ispirata -come si asserisce- esclusivamente alle religioni di ascendenza biblica, è illegittima sotto molteplici profili, è fondata su presupposti filosofici e storico-sociali inesatti, viola, inoltre, il principio di eguaglianza innanzi alla legge, sancito dal I comma dell’art. 8 Cost.”²⁷⁶.

Dopo una generale censura delle motivazioni addotte nella pronuncia d’appello, i giudici di legittimità hanno provveduto a dare la propria interpretazione “ortodossa” dei paradigmi fissati dalla Consulta nella sentenza 195/1993. Per la Corte d’appello i “pubblici riconoscimenti”

²⁷³ Corte d’appello di Milano, 14 febbraio 1997, n. 4314, *cit.*, p. 1023. I giudici giungono a questa conclusione anche perché la dottrina di Hubbard non presenta una propria e originale concezione del mondo, elemento reputato essenziale per l’esistenza di una confessione, lacuna dimostrata anche dal fatto che Scientology permette ai propri membri di non abbandonare la fede d’origine. I magistrati sottolineano, inoltre, come le pratiche dianetiche e scientologiche non abbiano natura religiosa, bensì terapeutica e scientifica e, in quanto tali, siano incompatibili con le attività religiose.

²⁷⁴ Corte d’appello di Milano, 14 febbraio 1997, n. 4314, *cit.*, p. 1029.

²⁷⁵ Corte di Cassazione, 22 ottobre 1997, n. 1329, in *Dir. Eccl.*, 1998, II, p. 23 ss.

²⁷⁶ Corte di Cassazione, 22 ottobre 1997, n. 1329, *cit.*, p. 31. La nozione di religione accettata dai magistrati milanesi non è, per la Suprema Corte, condivisibile, in quanto, essendo troppo legata alla tradizione giudaico-cristiana-islamica, non attribuisce la dovuta rilevanza alle religioni politeistiche e a quelle “ateistiche”, come il Buddismo. Proprio la religione Buddista è assunta come paradigma per evidenziare l’infondatezza dell’assenza di religiosità in Scientology, infatti, nonostante la mancanza di un Essere Supremo, a questa è stato riconosciuto lo *status* confessionale nella convenzione stipulata tra lo Stato e l’UBI, DPR del 3 gennaio 1991, Corte di Cassazione, 22 ottobre 1997, *cit.*, p. 32.

coincidono con le intese e quindi l'assenza di queste comporta automaticamente anche la mancanza dell'altro requisito, ma, secondo la Cassazione, la Corte milanese "avrebbe dovuto in primo luogo accertare quali altri atti, diversi dall'intesa, costituiscano o comportino [...] pubblico riconoscimento di una confessione religiosa, e spiegare quindi perché atti di provenienza pubblica, quali le sentenze dei giudici ordinari e di quelli tributari... non siano idonee a costituire, e comunque non comportino nemmeno indirettamente un riconoscimento pubblico"²⁷⁷.

La Suprema Corte ritiene che la *communis opinio* non possa essere adoperata come indice di religiosità, perché ciò lederebbe i diritti delle minoranze e che, di conseguenza, si debba ricorrere al parametro della *opinio doctorum*²⁷⁸.

I giudici di merito, secondo la Corte di Cassazione, erroneamente negano che l'opinione pubblica possa essere influenzata dalle sentenze e dai pareri di studiosi, siano essi italiani o stranieri, non indicando da cosa, in realtà, "si dovrebbe dedurre la pubblica opinione dell'intera comunità nazionale e da quali fonti essi l'abbiano dedotta"²⁷⁹.

Analizzando gli statuti, i giudici di legittimità giungono alla conclusione che non si possa escludere la religiosità di Scientology perché in essi si fa riferimento "alla scientificità del percorso di liberazione elaborato dal fondatore"²⁸⁰, dato che storicamente è stata accettata la compatibilità tra scienza e religione, inoltre, in essi si rilevano "sicuri indici di religiosità",

²⁷⁷ Corte di Cassazione, 22 ottobre 1997, *cit.*, p. 33. Inoltre, interpretando il termine "pubblico" come "popolare", secondo la Corte, il riconoscimento sarebbe desumibile anche solo dalle dichiarazioni degli adepti, in quanto parte integrante del "Popolo".

²⁷⁸ Corte di Cassazione, 22 ottobre 1997, *cit.*, p. 34. Critiche sono state mosse anche contro tale interpretazione. In particolare Casuscelli afferma che "il carattere religioso di una comunità non dipende, in specie nello Stato laico, né dalla *communis opinio* né dalla *opinio doctorum*: nel primo caso, perché sarebbe rimesso in buona sostanza alla volontà della confessione maggioritaria, con palese violazione del principio d'uguale libertà delle confessioni e del generale principio di tutela delle minoranze; nel secondo caso, perché ogni verifica sul piano teologico del patrimonio dogmatico, delle attività culturali e della catechesi invaderebbe un campo <<altro>> nel quale lo Stato non può esercitare alcun potere sovrano" (*Ancora sulla nozione di confessione religiosa: il caso Scientology*, in *QDPE*, 1998, III, p. 822).

²⁷⁹ Corte di Cassazione, 22 ottobre 1997, *cit.*, p. 34.

²⁸⁰ Corte di Cassazione, 22 ottobre 1997, *cit.*, p. 35.

quale l'utilizzo dei termini chiesa e religione, nonché il richiamo a riti, liturgie e scritti religiosi²⁸¹.

Per la Suprema Corte, a sostegno dell'assenza di religiosità in Scientology non può usarsi né l'argomento della mancanza dell'originalità, poiché molte religioni riconosciute nel nostro ordinamento sono sorte come diramazioni delle grandi religioni monoteiste, né quello della non esclusività dell'appartenenza confessionale, principio presente anche nel Buddismo²⁸².

In merito alla condanna per associazione per delinquere comminata alla chiesa di Hubbard, la Cassazione ritiene infondati i motivi addotti per dimostrare l'esistenza del reato, in quanto anche le altre confessioni richiedono il versamento di un obolo ai propri fedeli, inoltre, i soldi raccolti erano destinati all'organizzazione e non all'arricchimento dei singoli²⁸³. Secondo la Corte gli atti illeciti compiuti dai seguaci di Hubbard erano frutto di "isolate devianze non attribuibili all'organizzazione in sé quali pratiche costanti di vita associata imposte ai loro operatori"²⁸⁴.

Il carattere perentorio delle indicazioni date ai giudici di rinvio è stato interpretato come la volontà della Suprema Corte di non impegnarsi direttamente a dichiarare la confessionalità di Scientology, imponendo, però, tale riconoscimento alla Corte d'appello²⁸⁵. Questa sensazione di costrizione,

²⁸¹ Corte di Cassazione, 22 ottobre 1997, *cit.*, p. 35 s. Questa posizione della Cassazione è stata fortemente criticata dalla dottrina, in particolare si ritiene che dando rilevanza a questi "sicuri indici di religiosità", si contravviene a quanto disposto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 467/92, rendendo troppo facile l'accesso allo *status* confessionale. In merito si rimanda a F. Sauchelli, *o.c.*, p. 286 e N. Colaianni, *La via giudiziaria ...*, *cit.*, p. 397.

²⁸² In merito a tale ultima problematica è opportuno evidenziare come Cesare Magni, oltretutto colui che aveva elaborato la definizione di religione utilizzata dalla Corte d'appello, avesse riconosciuto l'esistenza di religioni storiche, che, rifiutando il dogmatismo esclusivista, ammettono per i propri fedeli l'appartenenza a più religioni contemporaneamente (*o.c.*, p.90).

²⁸³ Corte di Cassazione, 22 ottobre 1997, *cit.*, p. 39.

²⁸⁴ Corte di Cassazione, 22 ottobre 1997, *cit.*, p. 41. La sentenza in esame non produce i propri effetti solo nei confronti di Scientology, che di fatto beneficia dell'imposto riconoscimento dello *status* confessionale, ma costituisce un'importante punto di riferimento per tutti i magistrati chiamati a giudicare procedimenti in cui sia parte un'associazione che rivendichi la propria natura confessionale (F. Sauchelli, *o.c.*, p. 283).

²⁸⁵ C. Montuori, *Associazioni religiose non riconosciute ed imponibilità fiscale. Il caso della "Chiesa di Scientology", tra libertà costituzionale e supermarket del divino*, in *Il Fisco*, 1998, n. 39, p. 12731 s.

di assenza di libertà, emerge chiaramente nella sentenza 4780 del 2000²⁸⁶, con cui la Corte d'appello di Milano ha posto termine al ventennale caso Scientology.

Dopo il preliminare riepilogo delle varie tappe del lungo processo milanese, i giudici di merito fanno una dichiarazione particolarmente eloquente: "la presente sentenza è stata in larga parte scritta dalle due decisioni della Cassazione che, con il secondo annullamento, ha ulteriormente puntualizzato i vincoli del giudicato interno, indicando le violazioni commesse e i percorsi argomentativi inammissibilmente seguiti dal giudice del rinvio"²⁸⁷. Tale affermazione appare come una sorta di presa di distanze da parte della Corte d'appello dal contenuto della propria decisione²⁸⁸.

I magistrati milanesi non possono evitare di affrontare il problema della religiosità dell'associazione, scelta che non è frutto di "una rivisitazione archeologica del materiale processuale, ma del *quantum devolutum*, recepito dalle sentenze poi annullate dalla Cassazione, da valutarsi col rispetto del giudicato interno"²⁸⁹. La Corte d'appello "prende atto con la Suprema Corte che le prove acquisite non consentono di escludere la natura confessionale di Scientology suffragata dallo statuto e dal pubblico riconoscimento"²⁹⁰. Sancitane la confessionalità, si deve definitivamente abbandonare l'idea che la Chiesa di Hubbard possa costituire associazione per delinquere, né si può sostenere che all'interno di un'organizzazione lecita come Scientology fosse stata realizzata un'associazione illecita, perché "le violazioni furono incidenti

²⁸⁶ Corte d'appello di Milano, 05 ottobre 2000, n. 4780, in *Giur It.*, 2001, p. 1408 ss

²⁸⁷ Corte d'appello di Milano, 5 ottobre 2000, n. 4780, *cit.*, p. 1413.

²⁸⁸ Dato il carattere vincolante delle indicazioni della Suprema Corte, i magistrati milanesi non hanno potuto accogliere le argomentazioni addotte dal Procuratore Generale della Repubblica, secondo cui sarebbe stato irrilevante l'accertamento preliminare della religiosità, in quanto imputata del procedimento non era la Chiesa di Scientology in sé, bensì solo un gruppo di suoi seguaci. Si veda Corte d'appello di Milano, 5 ottobre 2000, n. 4780, *cit.*, p. 1414.

²⁸⁹ Corte d'appello di Milano, 5 ottobre 2000, n. 4780, *cit.*, p. 1414. La Corte milanese, di fatto, è costretta ad accantonare i propri convincimenti, per inchinarsi alla volontà della Cassazione.

²⁹⁰ Corte d'appello di Milano, 5 ottobre 2000, n. 4780, *cit.*, p. 1415.

di percorso episodici nell'ambito di un'attività svolta per i fini leciti della confessione, dovuti ad eccesso di zelo"²⁹¹.

In base a tali elementi i giudici di Milano non possono far altro che accogliere le richieste delle difese e ripristinare il *decisum* della sentenza emanata dal tribunale di Milano nel 1991²⁹².

Con la sentenza 1329/1997 la Cassazione ha delineato quella che Colaianni ha definito "la via giudiziaria alla religiosità"²⁹³, si tratta di una sorta di "teorema" per l'attribuzione dello *status* confessionale, in base al quale, esistendo precedenti riconoscimenti pubblici ed uno statuto in cui siano presenti "sicuri indici di religiosità", non si può negare la religiosità di un'associazione. Da tale "teorema" è possibile desumere un "corollario", secondo cui la religiosità scaturirebbe dall'autoproclamazione fatta dalle organizzazioni. Proprio questo principio rappresenta il *vulnus* di tale teoria, in quanto apre la strada ad autoriconoscimenti pretestuosi, fatti solo per accedere alla legislazione di favore prevista per le confessioni²⁹⁴.

L'obiettivo di creare un paradigma generale, cui i magistrati debbano rifarsi, è stato sostanzialmente raggiunto: infatti, ad esempio, recependo le indicazioni dei giudici di legittimità, la Direzione Centrale per gli Affari Amministrativi presso il Dipartimento delle Entrate, in più pronunce, ha escluso la natura commerciale di Scientology, proprio basandosi sulla conformità delle attività svolte dall'organizzazione rispetto alle finalità culturali e religiose dichiarate nel suo statuto²⁹⁵.

²⁹¹ Corte d'appello di Milano, 5 ottobre 2000, n. 4780, cit., p. 1416.

²⁹² Corte d'appello di Milano, 5 ottobre 2000, n. 4780, cit., p. 1417.

²⁹³ N. Colaianni, o.c., p. 396 ss.

²⁹⁴ E' lo stesso Colaianni, tra i sostenitori della teoria dell'autodeterminazione, a criticare le posizioni della Cassazione, sostenendo che, pur considerando l'autodeterminazione come sicuro indice di religiosità, è necessario che questa sia affiancata dalla "comune considerazione proveniente non solo dall'interno, dagli stessi adepti, ma anche dall'esterno e dall'estero" (o.c., p. 400).

²⁹⁵ Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per gli Affari Amministrativi, Div. VIII, *Decisione del 16 dicembre 1997*, in *Dir. Eccl.*, 1999, II, p. 1150 s. e *Decisione del 27 Agosto 1998*, in *Dir. Eccl.*, 1999, II, p. 1148 s.

È interessante analizzare come, però, tale pronuncia sia scarsamente riuscita ad influenzare le decisioni delle commissioni tributarie, prese come riferimento dalla Suprema Corte nella sentenza del 1997 per dimostrare l'esistenza di precedenti riconoscimenti pubblici. Particolare attenzione merita la sentenza della Commissione Tributaria di Bologna del 30/09/1998²⁹⁶, con cui i giudici tributari hanno annullato la decisione della commissione di primo grado, che aveva riconosciuto la confessionalità di Scientology, affermando che "l'esercizio di attività economica è svolgimento di attività diversa da quella religiosa"²⁹⁷. Per la commissione il movimento di Hubbard svolgeva attività economica non dichiarata, fatto che non poteva in alcun modo essere ridimensionato dall'autoqualificazione fatta dall'associazione²⁹⁸. In modo chiaro e categorico la commissione afferma che Scientology "non è una confessione religiosa", in quanto priva, non solo degli indici di confessionalità fissati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 195/1993, ma anche di un elemento essenziale della religiosità, ovvero "la comunanza di fede tra gli associati"²⁹⁹.

Ancora più significativa è la posizione assunta dalla III sezione penale della Cassazione nella sentenza 208/2000³⁰⁰, in cui si smentisce uno dei capisaldi delle argomentazioni sostenute nel processo milanese, ovvero l'essenzialità dell'accertamento della religiosità di Scientology, in quanto presupposto per l'applicazione delle disposizioni tributarie e penali³⁰¹.

²⁹⁶ Commissione Tributaria Regionale di Bologna, 30 settembre 1998, in *Dir. Eccl.*, 1999, II, p. 125 ss.

²⁹⁷ Commissione Tributaria Regionale di Bologna, 30 settembre 1998, *cit.*, p. 126.

²⁹⁸ Commissione Tributaria Regionale di Bologna, 30 settembre 1998, *cit.*, p. 127.

²⁹⁹ Commissione Tributaria Regionale di Bologna, 30 settembre 1998, *cit.*, p. 129.

³⁰⁰ Corte di Cassazione, 23 febbraio 2000, n. 4780, in *Dir. Eccl.*, 2000, II, p. 226 ss.

³⁰¹ Tale sentenza dispone che "il riconoscimento della natura religiosa [...] non è dirimente ai fini penali, potendo ricorrere il caso che nell'ambito di un'associazione religiosa alcuni membri commettano dei reati o addirittura si associno per delinquere" e neppure per "i reati tributari, giacché la natura religiosa dell'ente, secondo la normativa vigente, non sempre esclude i presupposti soggettivi e oggettivi degli obblighi tributari e quindi delle norme che puniscono la violazione degli obblighi stessi" (Corte di Cassazione, 23 febbraio 2000, n. 4780, *cit.*, p. 226-228 s.).

La pericolosa tendenza dimostrata da tali sentenze ha costretto la Suprema Corte ad assumere una posizione molto rigida per ripristinare il proprio “teorema”, infatti, tra il 2001 ed il 2002 sono state annullate le citate decisioni delle commissioni tributarie, inoltre, con la sentenza 1287 del 2001³⁰², emanata dalla sezione tributaria, la Cassazione ha sancito in via definitiva il diritto di Scientology, in quanto religione, ad accedere agli sgravi fiscali previsti dal nostro ordinamento.

Il fatto che la Cassazione sia dovuta ripetutamente intervenire per imporre la “via della religiosità” tracciata negli anni Novanta, dimostra che tale “via”, in realtà, non è percepita come adeguata neppure dall’*opinio doctorum*.

7. Come sin qui visto, il legislatore italiano (nonché quello europeo) è stato avaro di definizioni in materia religiosa³⁰³, lasciando così “al giudice il compito ingrato di ricostruire dall’ordinamento una nozione di confessione religiosa che egli cerca di non definire a priori”³⁰⁴; inoltre, si rileva come neppure la dottrina sia stata in grado, ad oggi, di elaborare una definizione univoca di confessione religiosa, a causa delle forti contrapposizioni esistenti tra le diverse scuole di pensiero.

Abbiamo avuto modo di vedere come il legislatore spagnolo, diversamente dal nostro, abbia tentato di chiarire la materia, optando per una definizione *a contrario*³⁰⁵ e specificando, nell’art. 5 comma 1 della LOLR, quali attività siano incompatibili con lo *status* di confessione religiosa³⁰⁶.

In tal senso si è mosso anche il legislatore portoghese, che nell’art. 19 del disegno di legge del 1999 sulla libertà religiosa, definiva le confessioni religiose come “formazioni sociali organizzate e durevoli nelle quali i credenti

³⁰² Corte di Cassazione, 22 ottobre 2001, n. 12871, in *QDPE*, 2002, III, p. 749 ss.

³⁰³ Probabilmente ciò si giustifica con la volontà di non ledere la propria natura laica.

³⁰⁴ S. Ceccanti, *o.c.*, p. 202.

³⁰⁵ J. Rossell, *o.c.*, p. 113.

³⁰⁶ Reputando inconciliabili le attività e gli studi di natura psichica o psicologica con la religione.

possono realizzare tutte le finalità religiose che sono loro proposte dalla rispettiva confessione”³⁰⁷. Una siffatta concezione escludeva il riconoscimento dello *status* ai soggetti di recente genesi, anche se dotati di notevole seguito, per questo, il Parlamento ha preferito abbandonare la definizione, non inserendola nel testo della legge sulla libertà religiosa e la registrazione delle entità religiose³⁰⁸.

Storicamente con il termine Chiesa³⁰⁹ si è fatto riferimento ad una comunità stabile di fedeli, riconducibile alla tradizione cristiana, cui si aderisce per nascita e che si propone di condurre alla redenzione non solo dei propri membri, ma anche di “tutti gli uomini e gli ordinamenti di questo mondo”³¹⁰. Una simile definizione non può essere accolta, in quanto non riesce a dare la dovuta considerazione alle religioni di ascendenza non cristiana.

Già molto si è detto in precedenza sull’evoluzione giuridica e dottrinale del concetto di confessione religiosa, più interessante e utile, a questo punto, appare soffermare l’attenzione sulla nozione di “setta”.

In merito a tale nozione una definizione è stata elaborata dal legislatore austriaco nella legge federale n. 1150 del 1998, con cui è stato istituito il “Bundesstelle für sektenfragen”³¹¹. Detta norma definisce la setta come “una comunità che si richiama ad una dottrina religiosa o filosofica, che può mettere in pericolo la vita e la salute delle persone, la loro proprietà ed autonomia finanziaria, il libero sviluppo della persona umana, l’integrità della vita familiare, la libertà mentale e lo sviluppo fisico dei bambini”³¹².

L’enunciazione austriaca, figlia di una visione deteriore e di un giudizio negativo del fenomeno settario, non appare condivisibile, in quanto

³⁰⁷ S. Ceccanti, *o.c.*, p. 142.

³⁰⁸ Si tratta della legge n. 16 del 2001.

³⁰⁹ Termine molto caro al legislatore comunitario.

³¹⁰ E. Pace, *Le sette*, Bologna, 1997, p. 14.

³¹¹ Ovvero l’osservatorio sulle sette.

³¹² S. Ferrari, *New religious movements in western Europe*, *cit.*, p. 292.

inadatta a distinguere tra le sette vere e proprie e i gruppi che si richiamano alle chiese non riconosciute o ad altre organizzazioni religiose³¹³.

Le sette non possano neppure essere considerate, in modo troppo semplicistico, “collettività religiose poco conosciute”, poiché il parametro dell’“oscurità”, dell’“ignoranza” non può essere validamente adoperato per analizzare un fenomeno sociologicamente e giuridicamente complesso come quello settario³¹⁴.

Alla luce delle osservazioni fatte, si potrebbe affermare che una setta è un’organizzazione socio-religiosa, nata, molto spesso, dalla separazione di un gruppo di dissidenti da una religione tradizionale, storicamente radicata nel contesto sociale³¹⁵, sorta come un esiguo numero di soggetti che si raccoglie intorno ad un leader carismatico. Tali formazioni sociali nascono come realtà pluripotenziabili, cui gli individui aderiscono, non solo per la condivisione di un programma, ma, soprattutto, in quanto in essa ritrovano se stessi ed un mondo che credevano perduto³¹⁶. Collante del gruppo è “il convincimento di essere portatori di verità evidenti per se stesse, di una <<forza della verità>> che è condivisa da molti”³¹⁷. Lo stesso cristianesimo è nato come movimento settario nell’ambito dell’ebraismo, come reazione alla degenerazione che aveva colpito la religione di Abramo³¹⁸. Questo movimento, con il tempo, ha raggiunto un grado di istituzionalizzazione e radicamento tali da dare vita alla Chiesa per antonomasia.

Nell’accezione contemporanea il termine setta ha assunto una valenza fortemente negativa, essendo, inconsciamente legata all’idea di fanatismo religioso³¹⁹, di conseguenza la dottrina ha reputato opportuno abbandonare

³¹³ S. Ferrari, *o.c.*, p. 293.

³¹⁴ J.P. Durand, *Chronique de Droit Civil Ecclésiastique*, in *Année Canonique*, 1992, p. 336 s.

³¹⁵ E. Pace, *o.c.*, p. 11.

³¹⁶ F. Alberoni, *Movimento e istituzione*, Milano, 1981, p. 182 s.

³¹⁷ F. Alberoni, *o.c.*, p. 185.

³¹⁸ E. Pace, *o.c.*, p. 15 s.

³¹⁹ Molto hanno contribuito i mass media alla creazione di questo *modus videndi*, enfatizzando non solo le condotte criminose poste in essere in tali organizzazioni, ma anche l’ambiguità e l’eccentricità dei loro dogmi e dei loro riti.

tale espressione per quella, “politically correct”, di “nuovi movimenti religiosi”. Questa locuzione, che ha l’indubbio merito di essere neutra, al contempo ha il difetto di non essere del tutto veritiera, infatti, molti gruppi religiosi affondano le proprie radici in tradizioni antichissime e la novità spesso non è né storica né teologica, bensì sociologica³²⁰.

A questo punto del nostro percorso, alla luce delle valutazioni di carattere giuridico, storico e sociologico, nonché degli orientamenti dottrinali analizzati, risulta utile chiarire per alcuni concetti chiave, l’accezione recepita nel presente studio.

In merito alla nozione di Chiesa, sembra doversi aderire ad un’interpretazione storico-istituzionalista, secondo cui si tratterebbe di una comunità stabile di fedeli, fortemente istituzionalizzata, radicata nel contesto storico-sociale.

Recependo i più recenti orientamenti³²¹, appare adeguato identificare le confessioni religiose nelle comunità sociali caratterizzate dalla condivisione di un credo religioso, che si autoqualificano come tali e che come tali sono percepite dalla comune considerazione nel più ampio ambito possibile³²².

Per quanto riguarda i nuovi movimenti religiosi, aderendo all’interpretazione di Ferrari³²³, è possibile ricondurli a comunità, i cui membri condividono un credo non rapportabile a quelli tradizionalmente

³²⁰ In merito si rimanda a G. Senin Artina, *o.c.*, p. 159; S. Ferrari, *o.c.*, p. 286; S. Ferrari, *I diritti dell’uomo*, *cit.*, p. 4, nonché alle valutazioni fatte nel primo paragrafo.

³²¹ Riconducibili in particolare a S. Ferrari e N. Colaianni.

³²² L’autoqualificazione è requisito necessario ma non sufficiente, infatti, fa sorgere l’esigenza di verificare la religiosità di un’organizzazione, religiosità che sussisterà solo laddove ci sia una “comune considerazione proveniente non solo dall’interno, dagli adepti, ma anche dall’esterno e dall’estero”. L’*opinio doctorum* evocata dalla Cassazione non può essere parametro esaustivo, in quanto la confessione religiosa è una realtà sociale, di conseguenza la sua definizione non può prescindere totalmente dalla coscienza sociale, altrimenti si corre il rischio che tale concetto resti isolato nel solo ambito giuridico, non riuscendo così a raggiungere il suo obiettivo: quello di essere comunemente riconosciuto e riconoscibile da tutti i cittadini e non solo dai giuristi. Questa la strada seguita dal nostro legislatore per il riconoscimento dello *status* confessionale all’Unione Buddhista Italiana. In merito si rimanda a N. Colaianni, *La via giudiziaria alla religiosità*, *cit.*, p. 399 s.

³²³ S. Ferrari, *New religious movements...*, *cit.*, p. 286; S. Ferrari, *I diritti dell’uomo...*, *cit.*, p. 4.

radicati in una determinata realtà sociale, in cui l'elemento innovativo è adducibile a fattori sociologici, più che storici o cronologici.

Le sette, depurate da ogni valenza negativa, possono identificarsi in gruppi religiosi che contestano le religioni tradizionali, caratterizzati dal numero esiguo di membri, dalla forte coesione interna e dalla presenza di un leader carismatico, cui gli adepti danno dedizione ed obbedienza.

Questo il significato che nei successivi capitoli verrà attribuito ai concetti di chiesa, confessione religiosa, nuovo movimento religioso e setta. Tale sforzo definitorio potrebbe apparire del tutto inutile, se si considera che le diverse declinazioni del fenomeno religioso non incidono, o almeno non dovrebbero, sul livello di tutela offerto agli adepti dall'ordinamento; appare utile, invece, se si osserva come queste differenze incidano fortemente nella percezione sociale e nell'approccio a tali realtà. Infatti, sebbene per il giurista la *communis opinio* non dovrebbe avere rilevanza, in realtà, merita particolare attenzione, costituendo il presupposto delle lesioni della libertà religiosa subite dai fedeli dei gruppi religiosi minoritari, compiute non solo dai semplici cittadini, ma anche da funzionari pubblici con scarsa sensibilità giuridica³²⁴.

Lo Stato, non è rappresentato solo dall'autorità giudiziaria, cui si ricorre in casi estremi, quando il diritto è già stato violato, ma pure dagli impiegati comunali, dagli ufficiali di stato civile, dagli agenti di polizia³²⁵, ossia da soggetti, che, senza un'adeguata preparazione e informazione in merito a problematiche così complesse, possono costituire un rischio per la libertà religiosa individuale e per la laicità statale³²⁶.

³²⁴ Basti pensare al caso Blume, ove alcuni agenti della polizia catalana non esitarono a sequestrare degli adepti del Ceis, ritenendo di svolgere un'azione meritoria, ovvero liberarli dall'influenza della setta (il caso Blume sarà analizzato nel terzo capitolo).

³²⁵ Correttamente A. Vitale afferma che "il potere pubblico potrebbe porre restrizioni alla libertà religiosa attraverso qualsiasi esplicazione di potere insito nelle sue funzioni, e cioè tanto attraverso provvedimenti amministrativi e di polizia, quanto attraverso l'emanazione di norme" (*Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, Milano, 2005, p. 10 s.).

³²⁶ Nonché per le casse pubbliche! Si ricorda, infatti, che nell'ambito del citato caso Blume, a causa della condotta degli agenti di polizia e dei funzionari della Direzione Generale per la Salute

Pienamente condivisibile appare la posizione di A. Vitale, il quale riconosce la necessità di difendere la libertà religiosa non solo “contro la costrizione a compiere atti che comportino adesione o propensione per uno specifico messaggio religioso”, ma anche “contro persecuzioni o punizioni (ormai impensabili) o discriminazioni (ancor sempre possibili) per il semplice fatto di aderire ad un credo religioso diverso da quello che eventualmente i poteri politici (magari sotto la pressione dell’opinione comune) ritengano più serio, più ragionevole, più congeniale ai valori generalmente accolti nella società civile”³²⁷.

Pubblica della Catalogna, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza del 14/10/1999, ha condannato la Spagna al risarcimento dei danni morali subiti dagli adepti del CEIS.

³²⁷ A. Vitale, *o.c.*, p. 16.

CAPITOLO II
LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE, LIBERTÀ RELIGIOSA E TUTELA DEI DIRITTI
INDIVIDUALI: QUALE POSSIBILE CONVIVENZA?

1. Le associazioni confessionali hanno ottenuto tutela costituzionale in quanto rappresentano delle formazioni sociali nel cui ambito gli individui possono esprimere la propria personalità ed il proprio valore. Autorevole dottrina sostiene che le formazioni sociali vengono riconosciute e garantite a livello costituzionale non come tali, ma nella misura in cui consentono e favoriscono il libero sviluppo della persona ³²⁸.

Spesso da parte di queste organizzazioni c'è stato un esercizio abusivo delle libertà e dell'autonomia loro riconosciute, tale da ledere i diritti dei membri/fedeli³²⁹.

La prassi ci ha dimostrato che nei gruppi il livello di democraticità interna è inversamente proporzionale al grado di istituzionalizzazione; i bisogni religiosi per poter essere soddisfatti necessitano di una dimensione collettiva³³⁰, gruppi nati con la spontanea adesione di soggetti che condividono un messaggio religioso, giungono "alla instaurazione di complessi apparati autoritativi, di magistero e di governo fortemente gerarchizzati"³³¹, con il concreto rischio di una notevole riduzione della libertà dei propri membri³³². Tutto ciò fa sorgere il legittimo dubbio che la libertà di associazione sancita ex art. 18 Cost. crei una zona franca, ove le altre libertà possono essere violate senza conseguenze giuridiche³³³.

³²⁸ Anche se non è necessario che perseguano tale scopo in via principale, A. Barbera, *Art. 2 Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di Branca, *Art. 1-12 principi fondamentali*, Napoli-Bari, 1975, p. 109

³²⁹ G. Volpe Putzolu, *La tutela dell'associato in un sistema pluralista*, Milano, 1977, p. 1.

³³⁰ A. Vitale, *o.c.*, p. 9 ; P. Bellini, *Principi di diritto ecclesiastico*, Bresso, 1972, p. 159; C. Mirabelli, *o.c.*, p. 145.

³³¹ P. Bellini, *o.c.*, p. 159. In tal senso si veda anche D. Vincenzi Amato, *Associazioni e tutela dei singoli. Una ricerca comparata*, Napoli, 1984, p. 6.

³³² D. Vincenzi Amato, *o.c.*, p. 5 s.

³³³ D. Vincenzi Amato, *o.c.*, p. 9.

Secondo una concezione ormai superata, alle formazioni sociali sarebbero state attribuite speciali immunità al fine di sottrarle alla minaccia statalista, con la conseguenza che l'esigenza di tutelarle dall'ingerenza statale prevarrebbe su quella di proteggere i diritti dei singoli membri³³⁴. Ciò appare in palese contrasto con il dettato dell'art. 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, anche nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità. Uno Stato laico e democratico deve rispettare e tutelare le peculiarità dei gruppi minoritari, ma ciò non deve tradursi nel riconoscere un'autonomia giuridica tale da ledere i diritti fondamentali dei membri della comunità³³⁵. Il rispetto della libertà individuale costituisce un parametro per valutare la liceità degli atti compiuti, non solo dallo Stato, ma anche da soggetti privati³³⁶.

L'art. 2 Cost. tutela il libero sviluppo della persona umana, che costituisce il fine di ogni ordinamento giuridico³³⁷. Il concetto di inviolabilità deve essere connesso alla persona umana e non ai diritti in sé, che discendono "dall'individuazione <<nella società>> di quelle posizioni e di quegli aspetti della persona umana, la cui affermazione e tutela meglio garantiscono, in un determinato momento storico, il <<valore>> che la <<persona>> stessa esprime"³³⁸. Lo Stato si erge a garante dei diritti e della dignità della persona, tutelandola dalle potenziali lesioni provenienti non solo dallo Stato, ma anche delle formazioni sociali private cui i soggetti hanno aderito³³⁹.

Il nostro ordinamento riconosce autonomia alle formazioni sociali di stampo religioso. Il concetto di autonomia assume una duplice valenza: se

³³⁴ F.D. Busnelli, *Tutela giurisdizionale negli ordinamenti delle formazioni sociali e delle confessioni religiose*, in AA.VV. *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, a cura di S. Berlingò e V. Scalisi, Milano, 1994, p. 37 s.

³³⁵ R. Botta, *Appartenenza confessionale e libertà individuali*, in *QDPE*, 2000, I, p. 149 s.

³³⁶ A. Baldassarre, voce *Libertà. Problemi generali*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XIX, Roma, 1990, p. 16; R. Botta, *o.c.*, p. 153 s.

³³⁷ A. Barbera, *o.c.*, p. 90.

³³⁸ G. B. Ferri, *La persona nella vita associata*, in *Rassegna di diritto civile*, 1983, I, p. 59.

³³⁹ G.B. Ferri, *o.c.*, p. 61; A. Baldassarre, *o.c.*, p. 16.

rapportata alle confessioni corrisponde all'autorganizzazione e all'autoregolamentazione, se rapportata allo Stato alla non-interferenza³⁴⁰.

Per autorganizzazione deve intendersi "la possibilità di coordinare persone e mezzi", mentre per autoregolamentazione "il potere di autodeterminazione o normazione in ordine alle situazioni che ricadono nell'ambito della propria effettività"³⁴¹. La non-interferenza, invece, "gioca come fattore di autoesclusione, di massima, dello Stato da interventi di tipo regolamentare o di controllo all'interno della vita del gruppo, e di positiva valorizzazione dell'apparato autoritario e di autogoverno del gruppo"³⁴².

Il riconoscimento dell'autonomia alle formazioni sociali a carattere religioso ha spinto la dottrina ad interrogarsi sull'effettiva portata del principio di cui all'art. 2 Cost., infatti, il legislatore non ha chiarito se la tutela dei diritti inviolabili debba ritenersi assoluta, oppure debba flettersi rispetto all'autonomia privata concessa ai gruppi sociali³⁴³.

In merito al problema della tutela dei diritti individuali in seno alle formazioni sociali bisogna distinguere l'ipotesi della lesione dei diritti eterodisposta, frutto di atti compiuti dagli altri membri dell'organizzazione cui si è aderito, da quella della rinuncia volontaria ai propri diritti fatta al momento dell'adesione ad una formazione confessionale³⁴⁴. Per poter comprendere le possibili implicazioni sui diritti individuali e la loro effettiva tutela scaturenti dall'adesione ad un'organizzazione confessionale, è necessario analizzare la reale portata della libertà riconosciuta alle associazioni e della tutela concessa all'associato all'interno delle formazioni sociali.

³⁴⁰ M.C. Folliero, *La tutela statale dei diritti fondamentali e rapporti con la giurisdizione ecclesiastica*, in *Dir. Eccl.*, 1981, II, p. 346 s.

³⁴¹ M. C. Folliero, *o.c.*, p. 346.

³⁴² M. C. Folliero, *o.c.*, p. 347.

³⁴³ G. Volpe Putzolu, *o.c.*, p. 63, si veda in particolare la nota n. 83.

³⁴⁴ Tale rinuncia è giustificata dal convincimento che l'adesione sia essenziale al pieno sviluppo della propria personalità, problematica che sarà analizzata nel terzo paragrafo del presente capitolo.

Nelle organizzazioni confessionali, come si è detto, si tende ad attuare sui membri un controllo così pressante da sfociare, talvolta, nella lesione dei diritti fondamentali³⁴⁵. Il voto di obbedienza fatto aderendo ad un gruppo religioso, può avere rilevanza nell'ordinamento statale? Lo Stato può accettare che al proprio interno esistano soggetti giuridici che ledano i limiti validi per lo stesso Stato?

Secondo la teoria degli ordinamenti giuridici plurimi elaborata da Santi Romano, bisogna distinguere tra ordinamenti rilevanti ed irrilevanti nei confronti dello Stato. Se sono irrilevanti "gli organi giurisdizionali dello Stato non hanno alcuna giurisdizione nelle questioni interne a questi ordinamenti giuridici, perché sono altro dall'ordinamento dello Stato, estranei ad ogni sfera d'interesse dello Stato nei loro confronti"³⁴⁶. Con il riconoscimento pubblico tali ordinamenti diventano rilevanti per lo Stato, che estende la propria giurisdizione nei confronti di queste formazioni³⁴⁷, rendendo così ammissibile il sindacato statale sulle vicende interne delle organizzazioni, per garantire effettiva tutela ai diritti degli adepti.

Autorevole dottrina afferma che i gruppi religiosi muniti di una propria normazione e di organizzazione interna costituiscono un ordinamento giuridico³⁴⁸; secondo P. Gismondi solo in questo caso si ha confessione religiosa e si può applicare la disciplina sancita dall'art. 8 Cost.³⁴⁹. Tali caratteristiche permettono ai gruppi religiosi di essere considerati ordinamenti giuridici anche dallo Stato³⁵⁰, ma l'autonomia loro riconosciuta non è assoluta, infatti, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 Cost., non

³⁴⁵ Si pensi agli ordini religiosi cattolici, ove i membri pronunciando i voti pubblici di fatto rinunciano a molti dei propri diritti, dalla libertà personale a quella di pensiero.

³⁴⁶ F. Galgano, *Tutela giurisdizionale negli ordinamenti religiosi delle formazioni sociali e delle confessioni religiose*, in AA.VV., *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, cit., p. 23.

³⁴⁷ F. Galgano, *o.c.*, p. 23.

³⁴⁸ P. Gismondi, *L'interesse religioso...*, cit., p. 1230; A. Vitale, *o.c.*, p. 94 s.; F. Finocchiaro, *Art. 8 Cost....*, cit., p. 410 ss.; E. G. Vitali, *Legislatio libertatis e prospettazioni sociologiche nella recente dottrina ecclesiasticistica*, in *Dir. Eccl.*, 1980, I, p. 61; M. C. Folliero, *o.c.*, p. 342 s.

³⁴⁹ P. Gismondi, *o.c.*, p. 1230.

³⁵⁰ F. Finocchiaro, *o.c.*, p. 410.

possono contrastare l'ordinamento giuridico italiano³⁵¹, cui si aggiunge il già citato limite sancito dall'art. 2 Cost.³⁵².

Negli anni, nonostante le resistenze della giurisprudenza, la visione civilistica di associazione è stata abbandonata, per passare a quella costituzionale di "formazioni sociali"³⁵³. Si supera così l'indifferenza statale nei confronti di questi ordinamenti, infatti "non sono più il diritto di associarsi liberamente e di professare liberamente la propria fede a garantire il pieno sviluppo della persona umana. Sono invece i diritti inviolabili dell'uomo a introdurre la protezione dell'ordinamento e la sua giustizia all'interno delle formazioni sociali"³⁵⁴.

Lo Stato tutela le formazioni sociali e l'appartenenza confessionale poiché "la personalità del cittadino gode, in ragione di tale rapporto con il gruppo, di un'ulteriore opportunità di conseguire la pienezza del suo sviluppo"³⁵⁵, escludendo la liceità di limitazioni dei diritti dei fedeli.

Nonostante la solenne proclamazione contenuta nell'art. 2 Cost. e le posizioni assunte da autorevoli giuristi³⁵⁶, che riconoscono la giurisdizione statale sui provvedimenti assunti dalle confessioni e rivelatisi lesivi dei diritti degli adepti³⁵⁷, la giurisprudenza non si è mostrata altrettanto pronta ad accogliere tale orientamento, preferendo, in alcuni casi, garantire più la libertà del gruppo religioso che quella del singolo fedele³⁵⁸. Tale posizione è stata assunta indistintamente sia nei confronti dei provvedimenti disciplinari emanati dalla Chiesa Cattolica, che di quelli emessi dalle confessioni acattoliche.

³⁵¹ F. Finocchiaro, *o.c.*, p. 410 ss.; E.G. Vitali, *o.c.*, p. 62.

³⁵² A. Vitale, *o.c.*, p. 95.

³⁵³ F.D. Busnelli, *o.c.*, p. 39.

³⁵⁴ F.D. Busnelli, *o.c.*, p. 40.

³⁵⁵ R. Botta, *Valore Costituzionale della persona e limiti di sindacabilità del potere disciplinare delle autorità confessionali*, in *Giurisprudenza di merito*, 2007, 12, p. 3179.

³⁵⁶ P. Gismondi, *o.c.*, p. 1233; A. Vitale, *o.c.*, p. 98; E. G. Vitali, *o.c.*, p. 64.

³⁵⁷ Vitali evidenzia che gli adepti hanno la possibilità di adire il giudice dello Stato allorché ritengono lesi i propri diritti, "perché l'appartenenza al gruppo è tutelata in quanto in esso la personalità dell'uomo si sviluppi e non ne riceva limitazioni" (*o.c.*, p. 64). In merito si rimanda anche a P. Gismondi, *o.c.*, p. 1235.

³⁵⁸ R. Botta, *o.c.*, p. 3180.

In merito alle disposizioni assunte dalla Chiesa Cattolica, particolare interesse desta la sentenza emessa dal Tribunale di Roma nel 1974³⁵⁹. Il procedimento giudiziario è sorto per la decisione di un sacerdote di adire l'autorità giudiziaria, lamentando di aver subito un'immotivata destituzione dal proprio impiego presso la Pontificia opera di Assistenza, nonché un illegittimo provvedimento di scomunica, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. I convenuti, tutti prelati e religiosi, eccepiscono il difetto di giurisdizione "sostenendo di <<aver operato secondo le proprie funzioni nell'ambito degli enti della Chiesa Cattolica>>"³⁶⁰. I magistrati affermano che, sebbene in virtù del combinato disposto degli articoli 7 della Costituzione e 1 del Concordato lateranense del 1929, la Chiesa Cattolica goda di un'ampia autonomia, possono esistere delle interferenze tra i due ordinamenti³⁶¹ e che, in questi casi, non si possa automaticamente proclamare il difetto di giurisdizione, spettando a loro stessi il delicato compito di compiere un bilanciamento tra l'autonomia della Chiesa e gli interessi soggettivi lesi³⁶². In base a siffatte valutazioni, il tribunale riconosce la propria carenza di giurisdizione circa la legittimità dei provvedimenti disciplinari che incidono *in spiritualibus*³⁶³, mentre si dichiara competente in relazione alla richiesta di risarcimento danni legata a fatti illeciti³⁶⁴.

I giudici d'appello³⁶⁵ confermano e ampliano quanto disposto dalla pronuncia di primo grado, in particolare, la Corte riconosce il difetto di giurisdizione anche per la valutazione delle false dichiarazioni rese da una delle suore convenute in giudizio, poiché fatte nell'ambito di un

³⁵⁹ Tribunale di Roma, 27 settembre 1974, in *Dir. Eccl.*, 1981; II, p. 326 ss.

³⁶⁰ Tribunale di Roma, 27 settembre 1974, *sent. cit.*, p. 78.

³⁶¹ Tribunale di Roma, 27 settembre 1974, *sent. cit.*, p. 80.

³⁶² Tribunale di Roma, 27 settembre 1974, *sent. cit.*, p. 80.

³⁶³ Nel caso di specie si fa riferimento al provvedimento di scomunica.

³⁶⁴ Fatti illeciti riconducibili alle false dichiarazioni rese da alcune religiose, nonché alla falsificazione dei documenti su cui erano stati fondati l'atto di destituzione e la successiva scomunica.

³⁶⁵ Corte d'appello di Roma, 16 marzo 1979, in *Dir. Eccl.*, 1981, II, p. 326 ss.

interrogatorio disposto dall'autorità ecclesiastica³⁶⁶. I magistrati ritengono che "l'atto ipoteticamente invalido, di vero, non [...] fuoriesce dall'ordinamento che lo prevede, che è il solo capace di qualificarlo per tale e nel cui sistema rientra perciò anche il potere di conoscerne e di sanzionarlo secondo gli strumenti di tutela da esso stesso predisposti"³⁶⁷.

Questione centrale del procedimento è l'effettiva portata della tutela dei diritti individuali in caso di lesione prodotta da provvedimenti ingiusti e/o illeciti assunti dall'autorità ecclesiastica³⁶⁸.

La posizione dei magistrati di merito è molto chiara: in caso di provvedimenti frutto del legittimo esercizio del potere spirituale, l'autorità giudiziaria italiana deve arrestarsi, non potendo valutare né la legittimità del provvedimento, né la compatibilità dello stesso con i diritti riconosciuti ai cittadini³⁶⁹. In queste pronunce non si tiene adeguatamente in considerazione l'importanza che il nostro ordinamento riconosce alla persona umana quale "valore primario da preservare /fine prioritario da perseguire"³⁷⁰, né il fatto che l'esperienza religiosa sia tutelata non per il proprio valore intrinseco, bensì per la sua capacità di favorire il pieno sviluppo della persona umana"³⁷¹, preferendo, di fatto, esentare la Chiesa Cattolica dall'obbligo di rispettare i diritti fondamentali sancito per le formazioni sociali dall'art. 2 Cost.³⁷². In realtà, il principio di non ingerenza nei confronti della Chiesa ha efficacia solo in relazione ai provvedimenti di carattere strettamente spirituale, quindi lo Stato può intervenire in presenza di atti o provvedimenti ecclesiastici che sconfinano "nella sfera della sovranità dello Stato, toccando interessi riconducibili all'ordine proprio di

³⁶⁶ La Corte reputa tale circostanza determinante e, di conseguenza, ritiene che gli effetti delle dichiarazioni rese in sede di interpello possano essere giudicate solo in ambito canonico, Corte d'appello di Roma, 16 marzo 1979, *sent. cit.*, p. 340.

³⁶⁷ Corte d'appello di Roma, 16 marzo 1979, *sent. cit.*, p. 355.

³⁶⁸ L'attore con l'azione giudiziaria lamentava in particolare di aver subito un'ingiusta lesione del proprio onore e del proprio decoro. In merito si veda M. C. Folliero, *o.c.*, p. 332.

³⁶⁹ M.C. Folliero, *o.c.*, p. 337.

³⁷⁰ M.C. Folliero, *o.c.*, p. 338.

³⁷¹ M.C. Folliero, *o.c.*, p. 339.

³⁷² M.C. Folliero, *o.c.*, p. 349.

quest'ultimo"³⁷³. In base a tali argomentazioni, la Folliero sostiene che i provvedimenti ecclesiastici in materia spirituale potranno essere accettati e attuati nel nostro ordinamento solo se compatibili con i valori costituzionali³⁷⁴.

Compito principale dello Stato, come già detto, è quello di garantire il rispetto della persona umana, della sua dignità ed, in generale, dei diritti ad essa riconosciuti, per questo è indispensabile prevedere un intervento giurisdizionale in caso di una presunta lesione di un diritto³⁷⁵, infatti, il riconoscimento di un diritto ha senso solo se questo possa essere azionato non solo nei confronti dello Stato, ma anche delle formazioni sociali³⁷⁶. La Folliero ritiene che nel caso in esame sussistessero tutti gli estremi del reato di diffamazione e che, per tanto, i magistrati romani avrebbero dovuto riconoscere, per tale fatto illecito, il risarcimento dei danni morali subiti dal sacerdote³⁷⁷.

L'orientamento recepito dalle pronunce esaminate si riscontra anche nella sentenza delle Sezioni Unite del 13 giugno 1989 n. 2853³⁷⁸. Tale procedimento verte sulla richiesta di risarcimento danni presentata da un sacerdote contro un alto prelato, ritenuto responsabile dei danni morali ed economici subiti dall'attore a causa del parere negativo alla riabilitazione, da questi espresso, nella qualità di membro della Commissione Pontificia appositamente istituita dalla Santa Sede per valutare l'ammissibilità della supplica presentata dall'ecclesiastico.

La Suprema Corte riconosce che "la giurisdizione della Chiesa in materia ecclesiastica non tollera interferenze da parte del giudice italiano"³⁷⁹, ma non nega la giurisdizione dello Stato nel caso in cui l'atto emanato

³⁷³ M.C. Folliero, *o.c.*, p. 361.

³⁷⁴ L'autore richiama un principio che solo nel 1984 sarà recepito ufficialmente dal nostro ordinamento e inserito nell'art. 2 del Protocollo Addizionale al Concordato.

³⁷⁵ M.C. Folliero, *o.c.*, p. 366.

³⁷⁶ E.G. Vitali, *o.c.*, p. 58 s.; M.C. Folliero, *o.c.*, p. 370.

³⁷⁷ M.C. Folliero, *o.c.*, p. 367.

³⁷⁸ Corte di Cassazione, 13 giugno 1989, n. 2853, in *Giurisprudenza italiana*, 1989, I, c. 1820 ss.

³⁷⁹ Corte di Cassazione, 13 giugno 1989, *sent. cit.*, c. 1822.

dall'ordinamento canonico costituisca reato, affermando, inoltre, che "qualora un danno sia stato consumato ed abbia le caratteristiche previste dall'art. 2043 c.c., si deve postulare la giurisdizione del giudice civile indipendentemente dalla qualificazione soggettiva dell'autore del danno"³⁸⁰. Dopo tali premesse, la Cassazione dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in quanto "la posizione giuridica fatta valere sicuramente non ha consistenza di diritto soggettivo, né nell'ordinamento canonico né in quello dello Stato"³⁸¹.

In merito a tali problematiche P. Bellini evidenzia che i riferimenti alle norme canoniche contenuti nelle leggi statali non rendono queste disposizioni efficaci nell'ordinamenti statale³⁸²; inoltre, l'autore esclude la possibilità per l'autorità giudiziaria nazionale di sindacare la legittimità dei provvedimenti emanati dall'autorità ecclesiastica³⁸³. Il riconoscimento di autonomia alla Chiesa Cattolica non giustifica la lesione ad opera di provvedimenti ecclesiastici di diritti e di interessi tutelati dallo Stato, né, in caso di lesione, può riconoscersi efficacia scriminante, ex art. 51 c.p., all'attuazione di una norma canonica³⁸⁴.

Condivisibile appare la posizione di G. Saraceni, il quale ritiene che, rapportate all'ordinamento statale, le norme canoniche debbano considerarsi come disposizioni di derivazione volontaria e che, di conseguenza, a loro spetti tutela "nei limiti in cui ciò sia consentito dal riconoscimento dell'autonomia accordata a tutti i cittadini"³⁸⁵. La volontaria sottomissione

³⁸⁰ Corte di Cassazione, 13 giugno 1989, *sent. cit.*, c. 1823.

³⁸¹ Infatti, presupposto essenziale per adire l'autorità giudiziaria è l'esistenza di un diritto o di un interesse di cui si lamenta lesione e né nell'ordinamento canonico, né in quello italiano è riconosciuto il diritto all'accoglimento di una supplica o di una richiesta di grazie, trattandosi, per antonomasia, atti rimessi dalla discrezionalità del destinatario, Corte di Cassazione, 13 giugno 1989, *sent. cit.*, c. 1825.

³⁸² Tali richiami, secondo Bellini, l'obbligo per l'interprete di tener conto delle norme canoniche per dare una corretta applicazione alle leggi italiane (*o.c.*, p. 176).

³⁸³ In particolare, secondo Bellini, i magistrati non possono valutare la conformità degli atti ecclesiastici alle disposizioni canoniche, né, tantomeno, dare attuazione alle normative canoniche (*o.c.*, p. 177).

³⁸⁴ P. Bellini, *o.c.*, p. 188.

³⁸⁵ G. Saraceni, *Introduzione allo studio del diritto ecclesiastico*, Napoli, 1982, p. 74.

all'ordinamento canonico del cittadino-fedele non comporta la perdita o la disapplicazione dei diritti riconosciuti dallo Stato³⁸⁶, né può legittimare l'applicazione di disposizioni lesive dell'ordine pubblico³⁸⁷.

Il rischio di un possibile conflitto tra la giurisdizione canonica e quella nazionale è attuale, infatti, non sempre i principi di cui all'art. 7 Cost. e 1 del Concordato del 1929 consentono un'immediata risoluzione dei dubbi circa la determinazione della sfera di competenza³⁸⁸. Sebbene non ci siano dubbi sull'incompetenza statale in merito all'esercizio del potere spirituale, serie questioni sorgono allorché i provvedimenti ecclesiastici travalicano i confini spirituali, intaccando interessi riconosciuti e tutelati dall'ordinamento statale³⁸⁹.

E' indiscutibile che qualsiasi atto o provvedimento ecclesiastico possa indirettamente avere ripercussioni sulla sfera sociale ed economica del destinatario³⁹⁰, ma, affinché si riconosca legittimità ad un intervento giurisdizionale dello Stato, è necessario che il provvedimento presenti gli estremi dell'atto illecito. L'origine ecclesiastica dell'atto non comporta automatica carenza di giurisdizione statale, compito dello Stato è quello di effettuare un'attenta analisi del provvedimento lesivo e, laddove lo reputi estraneo all'esercizio del potere spirituale, riconoscere la propria sovranità e intervenire, garantendo così effettiva tutela dei diritti del cittadino colpito da siffatto provvedimento³⁹¹.

³⁸⁶ G. Saraceni, *o.c.*, p. 76.

³⁸⁷ G. Saraceni, *o.c.*, p. 76.

³⁸⁸ G. Saraceni, *o.c.*, p. 104.

³⁸⁹ G. Saraceni, *o.c.*, p. 106.

³⁹⁰ Un sacerdote sospeso *a divinis*, rimosso dal suo ufficio, privato dell'abito, sicuramente subisce sia conseguenze di carattere economico legate alla perdita del sostentamento, sia di carattere sociale, legate all'isolamento e alle difficoltà di reinserimento nella comunità, G. Saraceni, *o.c.*, p. 106 s.

³⁹¹ G. Saraceni, *o.c.*, p. 108.

2. Le posizioni giurisprudenziali relative ai provvedimenti canonici esaminate nel precedente paragrafo sono confermate anche nei confronti delle confessioni acattoliche. Per affrontare tale questione è opportuno partire dall'analisi della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 5213 del 1994³⁹². Oggetto del procedimento è la sindacabilità, da parte dello Stato, della legittimità dei provvedimenti disciplinari emanati all'interno di una confessione religiosa che ha stipulato intesa con lo Stato³⁹³.

Con questa pronuncia i giudici della Suprema Corte confermano quanto stabilito dalla sentenza d'appello di Bologna, ovvero l'esistenza di un difetto di giurisdizione per la magistratura italiana, in virtù dell'autonomia statutaria riconosciuta dall'art. 8 secondo comma Cost., nonché dell'art. 2 della legge 22/11/1988 n. 516³⁹⁴, che dispone l'autonomia organizzativa della Chiesa Avventista. La Cassazione argomenta la sua decisione affermando che l'atto impugnato dal ricorrente è "un provvedimento di carattere religioso-disciplinare, irrogato" all'attore "*uti fidelis* e non già *uti civis* [...] per cui *in subiecta materia* (religiosa disciplinare) non è consentito al giudice dello Stato di superare, ai fini di una eventuale indagine in ordine alla legittimità e ritualità del provvedimento emesso nell'ambito dell'ordinamento <<interno>> della Chiesa Avventista, la barriera posta dal principio di <<diritto esterno>> di non ingerenza, sancito dalla legge 516 del 1988 e dall'allegato protocollo d'intesa, i quali, peraltro, all'art. 36 dei rispettivi testi hanno esplicitamente abrogato ogni norma contrastante"³⁹⁵.

Detta sentenza ha avviato un dibattito tra gli ecclesiastici e i costituzionalisti, che, ovviamente, si sono divisi sulla corretta interpretazione

³⁹² Corte di Cassazione, 27 maggio 1994, n. 5213, in *Giustizia civile*, 1994, I, p. 2127 ss.

³⁹³ Il procedimento nasce dall'azione di un membro della Chiesa Avventista del Settimo giorno, colpito da provvedimento di espulsione per violazione delle norme interne, emanato dalla congregazione di Cesena. L'attore, prima di adire l'autorità giudiziaria, aveva chiesto ai competenti organi di essere riammesso, senza ricevere alcuna risposta. La domanda era stata accolta in primo grado dal Tribunale di Forlì, per violazione dell'art. 24 cod. civ., e rigettata in secondo grado dalla Corte d'Appello di Bologna per difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana. Corte di Cassazione, 27 maggio 1994, n. 5213, *cit.*, p. 2127.

³⁹⁴ Intesa con l'Unione italiana delle Chiese Cristiane avventiste del Settimo giorno.

³⁹⁵ Corte di Cassazione, 27 maggio 1994, n. 5213, *cit.*, p.2130.

della pronuncia. Finocchiaro condivide la decisione delle Sezioni Unite, ma non ne accetta del tutto le motivazioni, ritenendo che il difetto di giurisdizione non possa fondarsi solo sul contenuto delle intese e sull'autonomia statutaria riconosciuta dal secondo comma dell'art. 8 Cost., infatti, sostiene che, in realtà, il difetto di giurisdizione si fonda sul primo comma dell'art. 8 Cost., ovvero sul principio di eguale libertà delle confessioni religiose³⁹⁶. Secondo tale teoria il difetto di giurisdizione sussiste nei confronti dei provvedimenti disciplinari assunti da tutte le confessioni religiose, non solo quelle con intesa. L'autore, inoltre, precisa che, se il provvedimento disciplinare fosse lesivo dei diritti inviolabili del soggetto o della dignità personale, sarebbe possibile agire penalmente, laddove sussistessero gli estremi per dei reati, oppure civilmente chiedendo il risarcimento di eventuali danni, ma che non sarebbe possibile chiedere l'annullamento del provvedimento disciplinare³⁹⁷.

La giurisdizione statale è riconosciuta anche quando è previsto dal nostro ordinamento che un provvedimento spirituale o disciplinare produca effetti civili³⁹⁸. In ambito canonico il pensiero corre immediatamente all'art. 23 del Trattato lateranense del 1929, che riconosce efficacia nel nostro ordinamento a sentenze e provvedimenti emanati dall'autorità ecclesiastica in materia spirituale o disciplinare, riguardanti persone ecclesiastiche o religiosi, sempre che siano stati ufficialmente comunicati alle autorità civili. Questa norma è stata fortemente temperata dal più volte citato punto 2 del

³⁹⁶ Secondo Finocchiaro "è l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose (art. 8, comma 1) a escludere che in materia spirituale o disciplinare lo Stato possa intervenire per dettare un regolamento dei rapporti fra i fedeli o fra questi e i dirigenti, diverso da quello stabilito dagli statuti e dagli organi della confessione religiosa, chiamati ad interpretare e applicare le norme statuarie. Non vi sarebbe <<libertà>> delle confessioni ove lo Stato intervenisse negli *interna corporis* di esse per dichiarare illegittimi o annullare atti riguardanti i rapporti formati nell'ambito di tali organizzazioni, disciplinati dagli statuti di esse secondo l'applicazione che ne hanno fatto le autorità confessionali. Uno Stato che così operasse, non sarebbe né liberale, né laico, ma praticerebbe il più assoluto giurisdizionalismo" (*Un aspetto della <<laicità>> dello Stato: il difetto di giurisdizione nei confronti degli statuti e delle deliberazioni delle confessioni religiose in materia spirituale o dottrinale*, in *Giustizia civile*, 1994, I, p. 2131).

³⁹⁷ F. Finocchiaro, *o.c.*, p. 2132.

³⁹⁸ F. Finocchiaro, *o.c.*, p. 2132.

Protocollo addizionale, il quale ha sancito che gli effetti civili dei provvedimenti spirituali e disciplinari “vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani”.

Il controllo sull'effettivo rispetto dei diritti rientra nella giurisdizione dello Stato, che deve esercitarlo, al momento dell'esecuzione del provvedimento, tramite gli organi governativi e, in caso di contrasto o lesione di interessi riconosciuti e tutelati dall'ordinamento, tramite l'autorità giudiziaria³⁹⁹. La verifica statale attiene non al merito del provvedimento, bensì all'iter di emanazione, per accertarsi che siano stati rispettati i principi supremi del nostro ordinamento ed, in particolare, il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio⁴⁰⁰. Con il Protocollo addizionale si recupera una disposizione già contenuta nell'art. 17 della legge delle guarentigie la quale “escludeva che i provvedimenti ecclesiastici potessero avere effetti giuridici nell'ordinamento dello Stato non solo quando fossero contrari alle leggi civili e all'ordine pubblico (o fossero perseguiti quando costituissero reato), ma anche quando fossero << lesivi dei diritti privati >>”⁴⁰¹.

Come già detto nel precedente paragrafo, la giurisdizione nazionale sussiste ogni qual volta il provvedimento disciplinare abbia superato i limiti della sfera spirituale, intaccando la sovranità statale⁴⁰². L'autorità ecclesiastica legittimamente può sanzionare un suo fedele per un inadempimento di un obbligo religioso, ma nel farlo non può in alcun modo arrecare offesa al decoro, all'onore e alla dignità del cittadino, laddove ciò si verificasse, non potrebbe sottrarsi all'intervento dello Stato⁴⁰³.

³⁹⁹ F. Finocchiaro, *o.c.*, p. 2132.

⁴⁰⁰ F. Finocchiaro, *o.c.*, p. 2132.

⁴⁰¹ F. Finocchiaro, *o.c.*, p. 2132.

⁴⁰² Ciò può avvenire quando nei provvedimenti siano inserite valutazioni estranee “all'economia dell'atto canonico” come può essere un'affermazione volgare e/o offensiva, cfr. G. Saraceni, *o.c.*, p. 108.

⁴⁰³ G. Saraceni, *o.c.*, p. 108 ss. in merito si richiama l'episodio del vescovo di Prato, accusato di diffamazione per aver definito “concupini” due cittadini italiani di fede cattolica, che avevano contratto regolare matrimonio civile, cfr. Tribunale di Firenze, 1 aprile 1958, in *Dir. Eccl.*, 1958, II, p. 290 ss.; Corte d'appello di Firenze, 25 ottobre 1958, in *Foro it.*, 1959, II, c. 24 ss.

Per le confessioni acattoliche non esiste norma analoga all'art. 23 del Trattato, lo Stato non può sindacare l'adesione o l'esclusione dalla confessione o dai suoi enti esponenti, può però intervenire in caso di violazione di un diritto soggettivo riconosciuto dal nostro ordinamento⁴⁰⁴. Finocchiaro evidenzia che "il rispetto dello Stato per gli *interna corporis* delle confessioni religiose rappresenta una manifestazione pratica della <<laicità>> dell'ordinamento civile, il quale tutela la libertà religiosa dei singoli e delle confessioni astenendosi dal portare il proprio giudizio sulle materie riguardanti la religione e il culto"⁴⁰⁵.

La sentenza della Cassazione n. 5213/1994 è stata oggetto di forti critiche, in quanto parte della dottrina ritiene che non abbia sufficientemente valutato le possibili conseguenze giuridiche dei provvedimenti disciplinari che, direttamente o indirettamente, incidono sui diritti e sulle libertà del cittadino-fedele⁴⁰⁶. Si è osservato, infatti, che la carenza assoluta di giurisdizione statale possa sussistere solo per i provvedimenti relativi alla sfera meramente spirituale e che sia illogico riconoscere difetto di giurisdizione allorché detti provvedimenti abbiano delle ripercussioni nell'ordinamento giuridico statale⁴⁰⁷. A tal fine è opportuno evidenziare che, con la stipula di intese con lo Stato, agli appartenenti delle confessioni acattoliche sono riconosciuti alcuni diritti speciali, in conformità a quanto disposto dagli articoli 8 comma 3 e 19 Cost.. Agli avventisti, in particolare, è riconosciuto il riposo sabbatico biblico⁴⁰⁸ e la possibilità di sollevare obiezione di coscienza al servizio militare anche in sede di "richiamo alle armi"⁴⁰⁹. Guazzarotti, commentando la pronuncia delle Sezioni Unite, rileva come un soggetto espulso dalla Chiesa Avventista, magari in virtù di un

⁴⁰⁴ F. Finocchiaro, *o.c.*, p. 2133.

⁴⁰⁵ F. Finocchiaro, *o.c.*, p. 2133.

⁴⁰⁶ A. Guazzarotti, *Libertà religiosa individuale ed appartenenza confessionale di fronte alla giurisdizione dello Stato. Carenza assoluta di giurisdizione o ingiustificato rifiuto di tutela*, in *Giurisp. Cost.*, 1995, p. 4560.

⁴⁰⁷ A. Guazzarotti, *o.c.*, p. 4560.

⁴⁰⁸ Art. 17 legge 516/1988.

⁴⁰⁹ Art. 6 comma 2 legge 516/1988.

procedimento illegittimo, si veda privato anche di questi diritti speciali connessi all'appartenenza confessionale e che, di conseguenza, sia difficile affermare che tali provvedimenti incidano solo "*in spiritualibus*", senza ripercussioni di carattere giuridico cogente⁴¹⁰.

Parte della dottrina ha contestato le posizioni di Finocchiaro, il quale, condividendo, sostanzialmente, le argomentazioni della Suprema Corte e, al contempo, riconoscendo potere giurisdizionale allo Stato per i provvedimenti ecclesiastici produttivi di effetti civilmente rilevanti⁴¹¹, implicitamente nega che il provvedimento di espulsione emanato dalla Chiesa avventista possa produrre effetti civilmente rilevanti, dimenticando problemi come quelli dell'obiezione di coscienza e del riposo sabbatico, appena ricordati⁴¹².

Secondo tale orientamento, la scelta della Cassazione non appare condivisibile, poiché non si estendono alle confessioni acattoliche i controlli e le garanzie, previsti dalla giurisprudenza e recepiti dal legislatore, posti a tutela dei fedeli cattolici⁴¹³. In particolare Guazzarotti richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1982⁴¹⁴, che ha sancito la parziale illegittimità dell'art. 34 del Concordato del 1929 per violazione dei principi di contraddittorio, difesa e ordine pubblico, principi supremi meritevoli di tutela a prescindere dalla natura del procedimento canonico⁴¹⁵. L'autore, inoltre, fa riferimento all'art. 2 del Protocollo addizionale, evidenziando che il mancato controllo statale della conformità "ai diritti costituzionalmente garantiti" dei provvedimenti spirituali o disciplinari emanati dalle confessioni acattoliche, rappresenta una palese discriminazione ai danni dei fedeli

⁴¹⁰ A. Guazzarotti, *o.c.*, p. 4562 ss.

⁴¹¹ Finocchiaro testualmente afferma: "sussiste la giurisdizione dello Stato quando il provvedimento di carattere spirituale o disciplinare sia ammesso a produrre effetti civili" (*o.c.*, p. 2132).

⁴¹² A. Guazzarotti, *o.c.*, p. 4561.

⁴¹³ A. Guazzarotti, *o.c.*, p. 4564.

⁴¹⁴ Corte Costituzionale, 2 febbraio 1982, *n. 18*, in *Giur. cost.*, 1982, I, p. 138 ss.

⁴¹⁵ Guazzarotti sostiene che "lo Stato esige il rispetto di quei principi, contraddittorio ed *ordine pubblico*, non perché il procedimento canonico sia <<giurisdizionale>>, bensì perché le situazioni giuridiche soggettive che ne sono oggetto sono tali da esigere certe garanzie (*o.c.*, p. 4564).

acattolici⁴¹⁶. L'autonomia riconosciuta alle confessioni non può comportare la disapplicazione dell'art. 2 Cost⁴¹⁷, infatti, "imprescindibile, alla luce dei principi costituzionali, diventa dunque la possibilità per l'individuo (fedele e cittadino) di poter far valere l'eventuale <<ingiustizia>> del provvedimento ecclesiastico capace di incidere, anche pesantemente, sulla propria condizione civile. Se così non fosse, vano sarebbe il disposto dell'art. 19 Cost., ove è garantita la libertà di professare <<la propria fede religiosa in qualsiasi forma, *individuale o associata*>>"⁴¹⁸. Viene criticato anche il richiamo fatto da Finocchiaro alla laicità dello Stato⁴¹⁹, in merito Guazzarotti sostiene che lo studioso erroneamente si rifaccia ad un'accezione ormai superata di "laicità", intesa come indifferenza dello Stato verso il fenomeno religioso, non considerando che, invece, tale principio vada interpretato come garanzia e tutela degli interessi religiosi di tutti gli individui. Secondo questa concezione, la Cassazione riconoscendo il difetto di giurisdizione, di fatto, ha negato adeguata tutela agli interessi e ai diritti di un cittadino italiano⁴²⁰.

Ulteriori critiche alla sentenza in esame sono state mosse in merito al presunto riconoscimento del carattere originario dell'ordinamento della Chiesa avventista, infatti, secondo G. Guzzetta, i magistrati di legittimità avrebbero implicitamente riconosciuto tale *status* alla Chiesa avventista in virtù dell'autonomia sancita dal secondo comma dell'art. 8 Cost., nonché dell'impegno alla non ingerenza nelle materie disciplinari e spirituali sancito dall'art. 2 della legge 516/88⁴²¹. In base a siffatta teoria l'ordinamento confessionale dovrebbe sottrarsi al potere regolamentare dello Stato e porsi in una sfera di "diritto esterno"⁴²², ma, se così fosse, bisognerebbe riconoscere alle confessioni acattoliche la sovranità, alla stregua di quanto

⁴¹⁶ A. Guazzarotti, *o.c.*, p. 4564 s.

⁴¹⁷ A. Guazzarotti, *o.c.*, p. 4573.

⁴¹⁸ A. Guazzarotti, *o.c.*, p. 4569.

⁴¹⁹ F. Finocchiaro, *o.c.*, p. 2133.

⁴²⁰ A. Guazzarotti, *o.c.*, p. 4574 s.

⁴²¹ G. Guzzetta, *Considerazioni sui rapporti tra libertà di associazione, potere delle confessioni religiose acattoliche e diritti dei fedeli alla tutela giurisdizionale*, in *Diritto e società*, 1999, p. 64 s.

⁴²² G. Guzzetta, *o.c.*, p. 64 s.

avviene per la Chiesa Cattolica. Nel nostro ordinamento, però, non esiste nessuna norma che possa supportare una simile tesi, anzi dall'analisi del secondo comma dell'art. 8 Cost., ed in particolare dal limite dell'ordinamento giuridico imposto all'autonomia statutaria, può desumersi la natura subordinata di tali formazioni sociali⁴²³.

L'adesione ad un'organizzazione confessionale comporta per il cittadino-fedele l'acquisto di uno *status* peculiare ed il riconoscimento di "poteri e doveri, diritti ed obblighi ulteriori (rilevati per l'ordinamento giuridico italiano)"⁴²⁴, infatti "l'appartenenza alla confessione acattolica non è, per lo Stato, un mero atto presupposto, ma l'effetto giuridico della qualificazione operata da un atto (lo Statuto) cui l'ordinamento attribuisce, nei limiti precisati dall'art. 8 Cost. e dalle altre norme costituzionali (art. 19 *primis*), l'idoneità a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici"⁴²⁵. Alla luce di ciò, per Guzzetta, è inconcepibile che allo Stato sia preclusa la possibilità di valutare provvedimenti, di qualsiasi natura, anche ecclesiastici, in grado di incidere negativamente su quella condizione considerata dallo stesso rilevante⁴²⁶.

Il difetto di giurisdizione proclamato dalla Suprema Corte appare, altresì, infondato se si analizzano le richieste presentate dall'attore con la propria azione: oggetto principale della domanda era l'annullamento del provvedimento di espulsione non perché dogmaticamente ingiusto, bensì perché emanato in violazione delle disposizioni previste in materia dallo Statuto della Chiesa avventista, nonché di quanto disposto dal codice civile⁴²⁷. Lo stesso Finocchiaro, che plaude alla pronuncia in esame, riconosce allo Stato il compito di effettuare un controllo sulla conformità dei provvedimenti

⁴²³ G. Guzzetta, *o.c.*, p. 66 s.

⁴²⁴ G. Guzzetta, *o.c.*, p. 77.

⁴²⁵ G. Guzzetta, *o.c.*, p. 79 s. In merito si rimanda anche a C. Mirabelli, *o.c.*, p. 241.

⁴²⁶ G. Guzzetta, *o.c.*, p. 80.

⁴²⁷ G. Guzzetta, *o.c.*, p. 80 s.

ecclesiastici ai diritti costituzionalmente garantiti⁴²⁸. Guzzetta ritiene che il suddetto giurista non riesca ad andare oltre la proclamata autonomia, per analizzare il reale contenuto della domanda attorea, ove si richiedeva non altro che un controllo sul procedimento alla base dell'emanazione del provvedimento di espulsione, controllo che non avrebbe comportato lesione della libertà e dell'autonomia della confessione⁴²⁹.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che l'adesione ad una confessione non può comportare la rinuncia al diritto alla tutela giurisdizionale, perché si tratta di uno dei principi supremi del nostro ordinamento e, come tale, irrinunciabile, inderogabile e immodificabile⁴³⁰.

A prescindere dalle critiche mosse a vario titolo alla sentenza delle Sezioni Unite, il problema centrale è che nel nostro ordinamento l'interesse a rimanere all'interno dell'associazione non è considerato meritevole di tutela, in quanto a questo si contrappone l'interesse dell'associazione a non avere al proprio interno soggetti potenzialmente pericolosi, che possano compromettere la sopravvivenza stessa del gruppo⁴³¹. Infatti, è opportuno ricordare che la libertà di associazione riconosciuta dall'art. 18 Cost. non riguarda solo "la posizione individuale di chi intenda fondare una associazione o aderirvi successivamente o recedere da essa, ma comprende anche il diritto del gruppo di costituirsi e di operare con una propria

⁴²⁸ Finocchiaro sostiene che "tale conformità, in linea di massima, dipende dall'iter procedimentale seguito dall'autorità ecclesiastica per emanare il provvedimento. Deve trattarsi di un procedimento nel corso del quale sia stato rispettato il diritto di difesa. Un procedimento in cui abbia trovato attuazione il principio del contraddittorio" (*o.c.*, p. 2132).

⁴²⁹ G. Guzzetta, *o.c.*, p. 80 s.

⁴³⁰ In base a tale concezione, nel caso in esame, prive di ratio sarebbero le argomentazioni addotte dalla giurisprudenza e dalla dottrina per giustificare la carenza di giurisdizione, infatti essendo il diritto alla tutela giurisdizionale irrinunciabile, alcuna valenza può avere la rinuncia fatta al momento dell'adesione; essendo inderogabile, in alcun modo la non ingerenza sancita dall'art. 2 della legge 516/88 può intaccarlo, inoltre, essendo un principio supremo, eventuali disposizioni in tal senso previste nello statuto della confessione comporterebbe violazione del limite sancito dal secondo comma dell'art. 8 della Costituzione. In merito si rimanda a G. Guzzetta, *o.c.*, p. 81 ss.

⁴³¹ A. Guzzetta, *o.c.*, p. 35 s.

organizzazione interna che sia la più congeniale agli obiettivi da perseguire e alle modalità d'azione prescelte"⁴³².

Riconoscendo il contributo svolto dalle formazioni sociali per lo sviluppo della personalità individuale e con essa della società, il legislatore, di fatto, ha attribuito prevalenza alla libertà dell'associazione, rispetto a quella del singolo nell'associazione⁴³³. Gli unici interessi del singolo effettivamente tutelati all'interno della formazione sociale sono quelli di carattere patrimoniale⁴³⁴, in presenza di interessi morali o ideologici "viene meno la possibilità della coazione giuridica e il sindacato giudiziario si presenta inidoneo ad assolvere la sua funzione istituzionale"⁴³⁵. In caso di provvedimenti che producono al socio danni esclusivamente di carattere morale, risarcibili ex art. 2059 c.c., la possibilità di adire l'autorità giudiziaria per tutelare i propri interessi "assume il valore di mera affermazione di principio, ove si ponga mente ai possibili effetti del sindacato giurisdizionale nel caso concreto"⁴³⁶. Infatti, anche se il magistrato annullasse un provvedimento disciplinare o di censura illegittimamente emanato da un'associazione, il socio reintegrato si troverebbe di fronte all'atteggiamento ostile del gruppo, per il quale le ragioni del provvedimento continuerebbero a sussistere nonostante la sentenza, dovendo così affrontare un'ghettizzazione per lui controproducente⁴³⁷.

Sebbene lo Stato non possa intervenire nel merito di un provvedimento ecclesiastico lesivo degli interessi del cittadino-fedele (dato che ciò comporterebbe la violazione dell'autonomia confessionale e del principio di non interferenza), bisogna fare un'eccezione allorquando tale

⁴³² A. Licastro, *Contributo allo studio della giustizia interna alle confessioni religiose*, Milano, 1995, p. 3 s.

⁴³³ T. Martines, *Diritto costituzionale*, Milano, 2000, p. 591.

⁴³⁴ G. Volpe Putzolu, *o.c.*, p. 75 s.

⁴³⁵ G. Volpe Putzolu, *o.c.*, p. 77.

⁴³⁶ G. Volpe Putzolu, *o.c.*, p. 77.

⁴³⁷ Infatti, se la tutela delle formazioni sociali è legata alla loro capacità di favorire lo sviluppo della personalità, il socio/fedele, nel nostro caso, inserito in un contesto ostile, difficilmente godrebbe di benefici per la sua personalità, né potrebbe contribuire allo sviluppo e all'evoluzione sociale, cfr. G. Volpe Putzolu, *o.c.*, p. 77 s

provvedimento abbia leso un principio supremo dell'ordinamento costituzionale⁴³⁸. In questi casi, secondo A. Vitale, sarebbe opportuno teorizzare una forma di intervento dell'autorità giudiziaria, equiparando l'emaneazione di un provvedimento disciplinare lesivo di un principio supremo ad un illecito civile e condannando l'autorità ecclesiastica al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal soggetto leso⁴³⁹.

Da quanto sin ora detto, appare evidente che trovare la giusta armonia tra gli articoli 18 e 19 della Costituzione non sia un'impresa semplice, infatti, la libertà religiosa non assume una posizione ed una funzione alternativa rispetto alla libertà di associazione, ma la rafforza riconoscendo "un particolare regime del diritto di associazione finalizzato a professare un determinato credo"⁴⁴⁰.

Il riconoscimento dell'autonomia organizzativa e dell'insindacabilità del contenuto dogmatico non pone le confessioni in una sfera privilegiata priva di limiti, siano essi esterni o interni, in realtà per queste formazioni sociali i limiti si accentuano, in quanto si applicano sia quelli sanciti dall'art. 18 Cost. che quelli di cui all'art. 19 Cost.⁴⁴¹.

3. Come già accennato nei precedenti paragrafi, è possibile che, aderendo ad una confessione religiosa, un individuo rinunci volontariamente all'esercizio di alcuni dei diritti costituzionalmente garantiti. Molto labile è il

⁴³⁸ A. Vitale, *o.c.*, p. 100.

⁴³⁹ A. Vitale, *o.c.*, p. 101.

⁴⁴⁰ G. Guzzetta, *o.c.*, p. 64.

⁴⁴¹ M. Niro, *Il caso di "Mamma Ebe": associazione religiosa e diritti fondamentali dell'associato*, in *Questione giustizia*, 1986, p. 77. È interessante osservare come in un vecchio scritto, D'Avack sostenesse che in caso di esercizio collettivo della libertà religiosa, ipotesi in cui rientrano le organizzazioni confessionali, si debba applicare anche il limite dell'ordine pubblico, "il quale, benché eliminato per i diritti personali individuali di libertà religiosa, non manca tuttavia di vedersi ancora opposto qualora si presenti invece come un diritto collettivo istituzionale, e cioè qualora si venga ad attuare come un diritto proprio non più dei singoli individui, ma di una di quelle formazioni sociali intermedie organizzate, che sono le cosiddette confessioni religiose acattoliche", cfr. P.A. D'Avack, voce *Libertà religiosa*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIV, Milano, 1974, p. 599.

confine che separa la volontaria e consapevole rinuncia ai propri diritti, dalle ipotesi di manipolazione e violenza attuate, per fini non sempre leciti, nell'ambito di una organizzazione religiosa.

Per giustificare la liceità delle limitazioni della libertà personale compiute nelle organizzazioni religiose, si ricorre all'art. 50 c.p., ovvero al consenso dell'avente diritto⁴⁴². Tale norma riconosce efficacia scriminante al consenso concesso al compimento di una lesione di un proprio interesse, sempre che di questo si possa validamente disporre⁴⁴³. Il consenso fa venir meno l'antigiuridicità del fatto potenzialmente illecito, impedendo che sia qualificato come reato e, di conseguenza, che scatti la tutela penale⁴⁴⁴, esso è strettamente legato alla condotta consentita e si esaurisce in essa⁴⁴⁵. Naturalmente la scriminante ha rilevanza solo se connessa ad un diritto disponibile⁴⁴⁶. Il legislatore non ha individuato criteri di distinzione tra diritti disponibili ed indisponibili⁴⁴⁷, per tale motivo la dottrina si è a lungo dedicata al tentativo di individuare dei validi criteri per la determinazione della disponibilità dei diritti. Esimi giuristi hanno sostenuto che "sono indisponibili gli interessi rispetto ai quali lo Stato rivendica una utilità sociale immediata, disponibili quelli che non presentano una siffatta utilità"⁴⁴⁸. In questo modo si assume come elemento di discriminazione il soggetto titolare del diritto, ritenendo che sarebbero disponibili quelli appartenenti al singolo ed indisponibili quelli riconosciuti alla collettività⁴⁴⁹. Secondo T.

⁴⁴² In merito si rimanda a: C. Pedrazzi, voce *Consenso dell'avente diritto*, in *Enc. Dir.*, IX, 1961, p. 140 ss.; R. Riz., *Il consenso dell'avente diritto*, Padova, 1979; C.F. Grosso, voce *Consenso dell'avente diritto*, in *Enc. Giur.*, VIII, Roma, 1988.

⁴⁴³ C. Pedrazzi, *o.c.*, p. 140.

⁴⁴⁴ C. Pedrazzi, *o.c.*, p. 141 ss., C.F. Grosso, *o.c.*, p. 1.

⁴⁴⁵ C. Pedrazzi, *o.c.*, p. 145. Il consenso comprime la tutela prevista dall'ordinamento per un determinato diritto o bene giuridico, dopo il compimento della condotta consentita, la tutela si espande nuovamente, tornando alla sua originaria portata.

⁴⁴⁶ C. Pedrazzi, *o.c.*, p. 143, C.F. Grosso, *o.c.*, p. 1 s.; R. Riz, *o.c.*, p. 84.

⁴⁴⁷ R. Riz, *o.c.*, p. 87; C. F. Grosso, *o.c.*, p. 1 s. ; M. G. Gallisai Pilo, voce *Consenso dell'avente diritto*, in *Digesto disc. pen.*, III, Torino, 1989, p. 73.

⁴⁴⁸ F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 1986, p. 246 s. Si considerano indisponibili i diritti riconducibili allo Stato o alla collettività; disponibili quelli riconosciuti per l'esclusivo godimento del singolo individuo.

⁴⁴⁹ R. Riz, *o.c.*, p. 85 ss.

Delogu, invece, sarebbero disponibili i diritti trasmissibili ed indisponibili quelli intrasmissibili⁴⁵⁰. Entrambe queste interpretazioni non appaiono soddisfacenti, in quanto esistono diritti riconosciuti al singolo che sono indisponibili e intrasmissibili⁴⁵¹. Nell'impossibilità di procedere in modo netto ad una classificazione dei beni e dei diritti in base alla disponibilità, parte della dottrina ha proposto di ricorrere al bilanciamento degli interessi contrapposti, per decidere, volta per volta, quali debbano considerarsi indisponibili⁴⁵². In realtà neppure tale orientamento appare condivisibile, poiché presuppone l'esistenza di più beni giuridici contrapposti, ma nel caso del consenso dell'avente diritto non c'è contrapposizione di interessi⁴⁵³, ma libera e autonoma decisione unilaterale, la cui *ratio* è irrilevante. Autorevole dottrina ha sostenuto che "i beni sono qualificabili come indisponibili o come disponibili a seconda che esista, o non esista, un interesse dello Stato a che non venga meno, neppure con il consenso del titolare, l'obbligo di astensione degli altri consociati⁴⁵⁴. Nell'impossibilità di poter usufruire di criteri giuridici certi di distinzione, tale onere è rimesso all'interprete, il quale è chiamato a valutare la fattispecie concreta alla luce dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per individuare gli esatti "confini" dell'efficacia del consenso⁴⁵⁵.

L'efficacia scriminante riconosciuta al consenso dell'avente diritto non ha valore assoluto, infatti, in relazione al bene dell'integrità fisica vale il limite fissato dall'art. 5 cod. civ., pertanto gli atti di disposizione del proprio corpo, anche in presenza di espresso consenso, sono vietati se comportano lesioni fisiche permanenti, ovvero se contrari alla legge, all'ordine pubblico e

⁴⁵⁰ T. Delogu, *Teoria del consenso dell'avente diritto*, Milano, 1936, p. 227 s.

⁴⁵¹ Basti pensare al diritto alla vita o alla salute, diritti riconosciuti al singolo che, per definizione, sono indisponibili ed intrasmissibili.

⁴⁵² Questa dottrina si richiama alla teoria tedesca dell'*Interessenabwägung*. Per un'ampia bibliografia in merito cfr. R. Riz, *o.c.*, p. 88 s.

⁴⁵³ R. Riz, *o.c.*, p. 88 s.

⁴⁵⁴ C.F. Grosso, *o.c.*, p. 2. In merito si rimanda anche ad A. Pagliaro, *Principi di diritto penale. Parte generale*, Milano, 1980, p. 426.

⁴⁵⁵ C.F. Grosso, *o.c.*, p. 2; R. Riz, *o.c.* p. 91; T. Delogu, *o.c.*, p. 233.

al buon costume. Le medesime limitazioni si applicano ai beni personalissimi quali l'onore, la libertà fisica e morale, dunque non sono ammissibili atti tali da diminuire in modo rilevante la funzione sociale dell'individuo⁴⁵⁶.

E' di fondamentale importanza distinguere tra rinuncia al diritto e rinuncia al suo esercizio, poiché quest'ultima non rappresenta una vera rinuncia, in virtù della sua revocabilità. L'individuo accetta le limitazioni dei propri diritti fin quando sente che l'adesione e la partecipazione ad un determinato gruppo sia essenziale a dare piena effettività al suo "valore di persona", potendo in ogni momento decidere di ridare pieno esercizio ai propri diritti⁴⁵⁷.

Sono state elaborate molte teorie in merito all'esatto significato del consenso. Secondo un primo orientamento il consenso comporterebbe l'attribuzione al destinatario di una facoltà⁴⁵⁸, non inciderebbe né sulla titolarità del diritto, né sul suo contenuto, ma semplicemente attribuirebbe al terzo una facoltà legittima, ovverosia quella di compiere atti lesivi di un diritto, ritenuti dal nostro ordinamento penalmente rilevanti, senza incorrere nelle conseguenze previste dal codice penale⁴⁵⁹. Questa teoria è condivisa da C. Pedrazzi, il quale sostiene che il consenso comporti una deroga temporanea alla tutela sancita dallo Stato, con un'efficacia circoscritta, essendo valida solo per i destinatari indicati dal titolare del diritto, e precaria, poiché revocabile *ad nutum*⁴⁶⁰. Destituita di fondamento appare l'orientamento che riconduce il consenso alla rinuncia del diritto oggetto della lesione, perché la rinuncia consiste nella "dismissione di un diritto, senza l'intenzione di farlo acquistare ad una terza persona; il consenso, invece, mentre da un canto non è dismissione del diritto, dall'altro deve avere

⁴⁵⁶ Nonché quelli contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, in merito si rimanda a C.F. Grosso, *o.c.*, p. 4.

⁴⁵⁷ G.B. Ferri, *o.c.*, p. 67 s.; C.A. Jemolo, voce *Libertà (aspetti giuridici)*, in *Enc. Dir.*, XXIV, 1974, p. 272; P. Lillo, *o.c.*, p. 112.

⁴⁵⁸ Tesi riconducibile a F. Grispigni, *Il consenso dell'offeso*, Roma, 1926, p. 100; F. Carnelutti, *Lezioni di diritto penale. Il reato*, Milano, 1943, p. 103.

⁴⁵⁹ M.G. Gallisai Pilo, *o.c.*, 73 s.; C.F. Grosso, *o.c.*, p. 6 s.

⁴⁶⁰ C. Pedrazzi, *o.c.*, p. 145.

sempre [...] un destinatario, il quale beneficerà degli effetti di esso”⁴⁶¹. Il consenso dell’avente diritto non è altro che una causa di giustificazione, in virtù della quale un fatto penalmente rilevante diventa lecito⁴⁶².

Il consenso comporta rinuncia alla tutela penale del bene, non al bene in sé, non estingue il diritto, infatti, può essere revocato in ogni momento rendendo nuovamente illecita la condotta precedentemente consentita⁴⁶³.

Affinché abbia efficacia scriminante, il consenso deve essere stato espresso prima del compimento della condotta criminosa⁴⁶⁴, deve essere reso dall’effettivo titolare del diritto di cui si intende disporre, inoltre, il soggetto consenziente deve essere nella pienezza delle proprie capacità intellettive⁴⁶⁵.

Ancora una volta emerge il problema dell’applicabilità dell’art. 2 Cost. nell’ambito delle formazioni sociali a carattere religioso, in questo caso relativamente alla possibilità di applicare la scriminante di cui all’art. 50 c.p. anche in caso di lesione dei diritti fondamentali. Ad un’analisi superficiale della materia si potrebbe escludere qualsiasi rilevanza di tale ipotesi, considerato che i diritti fondamentali sono irrinunciabili, inalienabili e imprescrittibili⁴⁶⁶, ma in realtà il problema esiste, perché, spesso, al momento dell’adesione a queste formazioni sociali i neofiti sono chiamati a rinunciare, in tutto o in parte, ai propri diritti. In questo modo “si rischia di assistere all’incongruità per cui è consentito alla formazione sociale, con procedure spesso sommarie e comunque prive di qualsiasi seria garanzia, ciò che non è

⁴⁶¹ T. Delogu, *o.c.*, p. 183.

⁴⁶² R. Riz, *o.c.*, p. 54 ss.

⁴⁶³ R. Riz, *o.c.*, p. 79 s.; C. Pedrazzi, *o.c.*, p. 145.

⁴⁶⁴ C.F. Grosso, *o.c.*, p. 1.

⁴⁶⁵ C.F. Grosso, *o.c.*, p. 4. Il consenso non ha alcuna rilevanza se viziato da violenza, errore o dolo, deve trattarsi di una volontà resa in modo libero e cosciente, G. Pisapia, *Libertà di religione ed ordinamento giuridico dello Stato*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1991, p. 965.; L.L. Christians, *Vers un principe de precaution en Europe? Risque sectaire et conflit de normes*, in *Dir. Eccl.*, I, 2001, p. 195. Secondo parte della dottrina il consenso può essere validamente espresso solo da chi è capace d’agire (F. Grispigni, *o.c.*, p. 181); alcuni giuristi ritengono necessario, invece, richiamare i principi dell’imputabilità (R. Riz, *o.c.*, p. 150), altri sostengono la sufficienza della capacità naturale, valutata caso per caso dal giudice (C. Pedrazzi, *o.c.*, p. 150).

⁴⁶⁶ G. B. Ferri, *o.c.*, p.64.

consentito allo Stato o che allo Stato è consentito, in via del tutto eccezionale, e con uno spettro di garanzie e riserve particolarmente rigoroso”⁴⁶⁷.

Il problema sussiste anche in ambito cattolico, basti pensare ai voti professati dai religiosi entrando in un ordine. Questi voti, in ambito canonico, limitano in modo rilevante la capacità giuridica del soggetto⁴⁶⁸. Si può teorizzare la nascita di un vincolo negoziale tra il religioso e l’autorità ecclesiastica⁴⁶⁹, frutto dell’autonoma scelta fatta dal soggetto aderendo all’ordine religioso, che può produrre obbligazioni civili che, però, non avranno rilevanza in ambito statale se incidono negativamente sulla capacità giuridica del professo⁴⁷⁰.

Come si è già avuto modo di dire, la sottomissione alle norme di diritto canonico è figlia di una libera scelta del cittadino⁴⁷¹, che avrà rilevanza nel nostro ordinamento solo se non comporti limitazioni alla libertà religiosa (ponendo vincoli e ostacoli all’abbandono della formazione sociale), né violi l’ordine pubblico⁴⁷². In merito Mirabelli evidenzia come l’adesione a realtà confessionali costituisca per il nostro ordinamento un mero fatto, e che neppure la spontanea attuazione delle norme confessionali le rende vincolanti per lo Stato. In rispetto della libertà della persona è necessario che al fedele sia data la possibilità non solo di determinare autonomamente la propria condotta, ma, soprattutto, di abbandonare la formazione religiosa, “senza che venga ad esserci alcun vincolo giuridicamente apprezzabile per la persona”⁴⁷³.

⁴⁶⁷ G.B. Ferri, *o.c.*, p. 64.

⁴⁶⁸ Nell’ordinamento canonico gli atti compiuti in violazione dei voti saranno nulli “per difetto d’un essenziale requisito soggettivo”, cfr. P. Bellini, *o.c.*, p. 249.

⁴⁶⁹ Infatti l’adesione alla formazione religiosa e la sottomissione alle norme canoniche sono espressione di autonomia negoziale, G. Saraceni, *o.c.*, p. 78.

⁴⁷⁰ Infatti, nel nostro ordinamento sono inammissibili le rinunce alla facoltà di revocare le donazioni, le disposizioni testamentarie, gli atti di liberalità, come inammissibile è l’impegno a non contrarre matrimonio, cfr. P. Bellini, *o.c.*, p. 250.

⁴⁷¹ G. Saraceni, *o.c.*, p. 74.

⁴⁷² G. Saraceni, *o.c.*, p. 76.

⁴⁷³ C. Mirabelli, *o.c.*, p. 177.

La dottrina ha cercato di giustificare questo trattamento privilegiato, questa *potestas extra ordinem* concessa alle formazioni sociali, in particolare a quelle di carattere religioso, richiamandosi alla natura giuridica del consenso. Secondo alcuni giuristi, il consenso avrebbe natura negoziale, di conseguenza la rinuncia ai propri diritti andrebbe inquadrata nell'autonomia organizzativa riconosciuta alle formazioni sociali. Con questa concezione si evidenzia la centralità dell'autonomia statuaria, sottraendo così la sfera dei rapporti interni alla giurisdizione statale⁴⁷⁴. Secondo tale orientamento, però, il consenso espresso al momento dell'adesione all'organizzazione religiosa porrebbe l'individuo in una posizione di estrema debolezza, impedendogli di potersi ribellare agli atti compiuti dall'associazione⁴⁷⁵.

Seguendo la teoria negoziale si crea una sovrapposizione tra il consenso adesivo e il consenso dell'avente diritto, come automatica rinuncia a parte dei propri diritti. La dottrina unanimemente riconosce natura contrattuale all'adesione di un soggetto ad un'organizzazione con fini ideali⁴⁷⁶, unanimità che non ritroviamo circa la natura del consenso dell'avente diritto. Infatti, mentre la dottrina più risalente inquadra siffatto consenso nel negozio giuridico, secondo alcuni di diritto privato⁴⁷⁷, secondo altri di diritto penale⁴⁷⁸, quella più recente ha ricondotto tale istituto nell'ambito dell'atto giuridico⁴⁷⁹.

Pur accettando la tesi del consenso come atto negoziale, l'autonomia non può essere considerata assoluta, valutato che non può produrre effetti se l'accordo stipulato sia "in contrasto con le norme disciplinatrici della

⁴⁷⁴ G. Volpe Putzolu, *o.c.*, p. 10.

⁴⁷⁵ G. Volpe Putzolu, *o.c.*, p. 64.

⁴⁷⁶ F. Galgano, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati. Artt. 36-42, in Commentario del Codice Civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, 1976, p. 136

⁴⁷⁷ In base a questa concezione è il consenso a creare in capo al destinatario il diritto al compimento dell'azione. Teoria elaborata da E. Zitelmann, *Ausschluss der widerrechtlichkeit*, in *Archiv für die zivilistische praxis*, vol. 99, 1906, p. 56, riportata da T. Delogu, *o.c.*, p. 136.

⁴⁷⁸ Secondo questo orientamento il consenso sarebbe un atto di volontà privata che influenza l'attuazione della legge penale, F. Carnelutti, *Il danno e il reato*, Padova, 1930, p. 117.

⁴⁷⁹ C. Pedrazzi, *o.c.*, p. 146 s.; C. F. Grosso, *o.c.*, p. 6.

legge”⁴⁸⁰. In generale, la teoria negoziale non appare condivisibile, poiché se si aderisse a questa, si dovrebbe subordinare la materia del consenso alla disciplina negoziale, escludendo così la possibilità del recesso *ad nutum*.

La volontà espressa al momento dell’adesione al gruppo non può valere da eterna scriminante per le condotte potenzialmente lesive compiute all’interno dell’organizzazione, infatti, sebbene l’uomo possa liberamente scegliere di rinunciare all’esercizio dei propri diritti, nei modi e con i limiti previsti dalla legge, tale scelta può essere esclusivamente potestativa, ovvero sia fondata su di un consenso continuo, revocabile in qualsiasi momento⁴⁸¹. La concezione, che pone la lesione dei diritti fondamentali quale corrispettivo per i benefici che il soggetto ottiene aderendo ad una determinata realtà associativa, non è condivisibile, in quanto concede al contratto adesivo una forza giuridica sconosciuta nel nostro ordinamento⁴⁸².

Come accennato in precedenza, parte della dottrina inquadra il consenso adesivo come semplice atto giuridico e, in quanto tale, incapace di ledere le libertà e i diritti fondamentali⁴⁸³. Tale concezione riconosce la prevalenza della tutela del singolo, riaffermando la supremazia dell’ordinamento statale su quello dell’associazione⁴⁸⁴.

Il consenso dato al momento dell’adesione al gruppo è espressione della libertà religiosa, a tale libertà spetta un primato storico all’interno delle libertà fondamentali, essendo stato il primo diritto ad essere rivendicato⁴⁸⁵; è l’unica libertà ad agire non solo in una dimensione fisica, ma anche spirituale,

⁴⁸⁰ R. Scognamiglio, voce *Negozio giuridico*, in *Enc. Giur.*, XX, Roma, 1990, p. 9.

⁴⁸¹ L. L. Christians, *o.c.*, p. 194.

⁴⁸² G.B. Ferri, *o.c.*, p. 65 s. Jemolo reputava ammissibili tali limitazioni delle libertà personali al fine di garantire la permanenza in una formazione professionale, (*o.c.*, p. 271).

⁴⁸³ C.F. Grosso, *o.c.*, p. 6.

⁴⁸⁴ G. Volpe Putzolu, *o.c.*, p. 10.

⁴⁸⁵ P. Lillo. *o.c.*, p. 118. Alla libertà religiosa spetta anche un primato d’onore, in quanto ricomprende “ al suo interno diverse altre espressioni di libertà, come, per esempio, la libertà di coscienza, la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di riunione e quella di associazione, la libertà di comunicazione e di corrispondenza. Così, mentre la struttura delle altre libertà si esaurisce e si risolve nelle facoltà materiali proprie di ogni specifico diritto, la libertà religiosa, per contro, afferma la specificità dei suoi contenuti attraverso l’esercizio di facoltà materialmente afferenti anche ad altre figure di libertà, ricomprendendole, in un certo senso tutte” (*o.c.*, p. 119). Si veda, inoltre, A. Vitale, *o.c.*, p. 13 s.

infatti più delle altre libertà incide sulle condotte dei singoli individui, che in ossequio a precise scelte religiose si impongono un preciso codice etico-morale, cui conformano la propria vita⁴⁸⁶. In virtù di questi caratteri peculiari, la libertà religiosa può trovare il proprio limite solo nella tutela di diritti di intensità superiore, come il diritto alla vita, all'integrità fisica, alla dignità personale⁴⁸⁷, ma, senza uno specifico controllo giurisdizionale statale, c'è il concreto rischio che questi diritti siano lesi per l'esercizio di una libertà spesso pseudo-religiosa.

4. Quanto sin qui detto non ci aiuta a comprendere quale sia il reale rapporto tra la tutela dell'autonomia associativa e la tutela dei diritti individuali. In vero una risposta univoca non esiste, in questa materia si cammina su di un filo molto sottile, con il costante rischio di ledere un interesse costituzionalmente garantito.

Bisogna partire dalla considerazione che nel nostro ordinamento l'autonomia confessionale è un valore garantito e tutelato dalla Costituzione e che, di conseguenza, su di essa i poteri dello Stato potranno prevalere solo quando "concorrano a specificare o concretizzare altri valori costituzionali e quindi meritevoli di tutela"⁴⁸⁸. La Corte Costituzionale ha annoverato "la libertà di adesione" tra i diritti inviolabili dell'uomo che debbono essere tutelati anche all'interno delle confessioni religiose⁴⁸⁹.

Come abbiamo avuto modo di osservare precedentemente, in dottrina si è molto discusso circa la possibilità del singolo di rinunciare ai suoi diritti, aderendo ad un'organizzazione religiosa, una soluzione a tale problema è

⁴⁸⁶ P. Lillo, *o.c.*, p. 120 s. Si veda, inoltre, A. Vitale, *o.c.*, p. 13 s.

⁴⁸⁷ G. Pisapia, *o.c.*, p. 964.

⁴⁸⁸ R. Botta, *Valore costituzionale della persona...*, *cit.*, p. 3177.

⁴⁸⁹ Corte Costituzionale, 30 luglio 1984, n. 239, in *Foro it.*, 1984, I, c. 2397 ss.; si veda R. Botta, *o.c.*, p. 3177.

stata individuata dalla giurisprudenza nel famoso procedimento contro “Mamma Ebe”.

Negli anni Settanta Ebe Giorgini aveva fondato l’ordine religioso della Pia Unione Opere di Gesù Misericordioso, che operava nell’orbita della Chiesa Cattolica, pur non essendo stato mai formalmente riconosciuto⁴⁹⁰. Oltre ai canonici voti di castità, povertà ed obbedienza, le suore erano sottoposte ad “una rigorosa soggezione di tutta la loro vita alle direttive della Giorgini”⁴⁹¹. La fondatrice dell’ordine, con l’ausilio delle superiori e dei religiosi che operavano nell’ambito della Pia Unione, compiva ai danni degli adepti, per lo più donne, reiterate violazioni dei diritti individuali, imponendo loro, soprattutto tramite violenze fisiche e psicologiche, il divieto di bere, mangiare, dormire o di allontanarsi, anche solo momentaneamente, dall’istituto.

I magistrati torinesi hanno sostenuto l’irrilevanza del mancato riconoscimento dell’ordine da parte della Chiesa Cattolica, in quanto allo Stato compete “da un lato di tutelare la professione di fede in ogni forma associata, e dall’altro lato di verificare l’osservanza dei limiti posti dagli art. 18 e 19 Cost. anche nelle associazioni riconosciute dalla Chiesa”⁴⁹².

La libertà di associazione a carattere religiosa incontra i limiti sanciti dagli articoli 18 e 19 Cost., quindi è compito dello Stato verificare che non ci siano nell’organizzazione elementi di illiceità né verso l’esterno (con la violazione del buon costume), né verso l’interno (con la violazione dei diritti dei membri). Pertanto lo “Stato mantiene il diritto-dovere di sindacare le regole di funzionamento interno dell’associazione, e non può essere accordata efficacia risolutiva al consenso che gli associati abbiano dato al regolamento dell’associazione”⁴⁹³. Per quanto riguarda la rilevanza del

⁴⁹⁰ Il tacito consenso della Chiesa Cattolica era rilevabile dalla presenza, durante le cerimonie compiute dall’ordine, di sacerdoti e frati, che fungevano anche da confessori e guide spirituali delle suore.

⁴⁹¹ Corte d’appello di Torino, 21 maggio 1985, in *Giurisprudenza di merito*, 1986, p. 353.

⁴⁹² Corte d’appello di Torino, 21 maggio 1985, *cit.*, p. 359.

⁴⁹³ Corte d’appello di Torino, 21 maggio 1985, *cit.*, p. 360.

consenso adesivo quale scriminante ai sensi dell'art. 50 c.p., per la Corte è necessario che questo abbia ad oggetto diritti disponibili e che sia stato reso in modo libero e consapevole (ovvero senza errore, violenza o minaccia).

I magistrati sostengono che, quale corrispettivo speculare del diritto di associazione, ai membri debba essere garantito anche il diritto di dissociazione, ovvero quello di lasciare in qualsiasi momento e senza alcuna giustificazione la formazione sociale cui avevano aderito.

La Corte, infine, afferma che qualora in un'organizzazione religiosa vengano compiuti dei reati, né la natura, né il movente possano fungere da scriminante⁴⁹⁴.

Problematica centrale del procedimento è senza dubbio quella della effettiva valenza da riconoscere al consenso. I magistrati torinesi sottolineano che neppure in virtù di espressa accettazione è possibile abdicare al diritto di libertà, tale diritto deve essere inteso “non nel senso che a quote della propria libertà non si possa rinunciare in nome di convinzioni religiose; ma nel senso che in ogni caso il diritto di associazione religiosa deve essere accompagnato dalla libertà di dissociazione”⁴⁹⁵.

Poiché il nostro ordinamento riconosce “il primato del valore della vita, dell'integrità fisica e della salute, è palese che il consenso dell'avente diritto non può estendersi alla messa in pericolo di questi beni, come effetto mediato dell'accettazione della regola di obbedienza”⁴⁹⁶. L'atto negoziale alla base dal consenso non comporta la liceità delle condotte compiute nell'ambito dell'organizzazione, poiché ciò lederebbe l'art. 31 delle disposizioni sulla legge in generale, il quale dispone che “in nessun caso [...] le private disposizioni e convenzioni possono avere effetto nel territorio dello Stato quando siano contrarie all'ordine pubblico ed al buon costume”.

Alla luce di quanto sancito dalla Corte d'appello di Torino si può affermare che il consenso dell'avente diritto avrà rilevanza solo in caso di

⁴⁹⁴ Corte d'appello di Torino, 21 maggio 1985, cit., p. 360.

⁴⁹⁵ Corte d'appello di Torino, 21 maggio 1985, cit., p. 361.

⁴⁹⁶ Corte d'appello di Torino, 21 maggio 1985, cit., p. 363.

limitazioni “circoscritte e secondarie” dei diritti e che “sarà invalido allorché ne determina la distruzione oppure menomazioni così gravi da diminuire in modo notevole la funzione sociale dell’individuo, nonché nei casi in cui gli atti di disposizione siano comunque contrari alla legge, al buon costume o all’ordine pubblico”⁴⁹⁷.

In dottrina non tutti condividono tale orientamento, esimi autori hanno sostenuto che l’individuo non possa pretendere che all’interno delle formazioni sociali gli siano garantiti tutti i diritti di cui gode nell’ordinamento statale⁴⁹⁸, ma tale *modus videndi* non ci sembra condivisibile.

La Corte di Cassazione con la sentenza del 9 maggio 1986⁴⁹⁹, di fatto, ha confermato *in toto* la decisione della Corte d’appello in merito al processo a “mamma Ebe”. I giudici di legittimità, sintetizzando il pensiero dei magistrati di secondo grado, hanno rilevato la parziale disponibilità della libertà personale, in particolar modo da parte dei religiosi, affermando che “in ogni caso, l’efficacia scriminante del consenso vien meno nelle seguenti ipotesi [...]:

- a) quando il consenso, anche relativo a beni disponibili, sia viziato da errore, violenza o minaccia;
- b) quando, pur sussistendo un iniziale non viziato consenso a regole restrittive di associazioni religiose, sia stata poi repressa la libertà di dissociazione, che non può disgiungersi dal diritto di associazione religiosa;
- c) quando si tratti di lesione di sfere indisponibili della libertà personale, come nel caso di punizioni degradanti o sommamente umilianti”⁵⁰⁰.

La Corte dedica molta attenzione all’effettiva tutela della libertà religiosa, soffermandosi particolarmente sulla libertà di dissociazione,

⁴⁹⁷ F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 1985, p. 250, in merito si veda anche M. Niro, *o.c.*, p. 79 s.

⁴⁹⁸ A. Barbera, *o.c.*, p. 115. Per un’analisi più ampia dei diversi orientamenti dottrinali si rimanda a M. Niro, *o.c.*, p. 79 ss.

⁴⁹⁹ Corte di Cassazione, 9 maggio 1986, in *Cass. Pen.*, 1987, III, c. 217 ss.

⁵⁰⁰ Corte di Cassazione, 9 maggio 1986, *cit.*, c. 220.

elemento cardine di tale diritto⁵⁰¹. In merito a questa problematica è opportuno ricordare le parole di G. Saraceni, il quale ha affermato che “la libertà religiosa, se può essere considerata il titolo giuridico per la qualificazione giuridica dei comportamenti del cittadino-fedeles, che si attinge secondo norme extrastatali, non sarà mai pregiudicata da alcun impegno, per quanto essenziale, all’osservanza di tali norme, che possano menomare il diritto civile dei soggetti a dimettere, in qualsiasi momento, l’appartenenza al gruppo religioso”⁵⁰².

Questa attenzione è legata al fatto che la cronaca ci ha mostrato ripetutamente che nelle organizzazioni pseudo religiose si incide negativamente sulla psiche degli adepti, che vengono dissuasi dall’abbandonare il gruppo con la prospettazione di sciagure e catastrofi per loro stessi e i loro parenti⁵⁰³.

La tutela dello *ius poenitendi* diviene un elemento di discriminazione per sancire la liceità di un’organizzazione confessionale⁵⁰⁴, in quanto rappresenta il principale strumento di difesa dei cittadini-fedeli contro eventuali atti lesivi compiuti ai loro danni dal gruppo di appartenenza. Infatti, se è vero che l’adepto abbia la possibilità di rivolgersi agli organi interni di controllo⁵⁰⁵, oppure alla giurisdizione statale⁵⁰⁶, altrettanto vero è che la forma più efficace di tutela consista “nel riconoscimento di una piena libertà di recesso dal gruppo di precedente appartenenza, ed altresì di piena libertà di esodo da quelle di precedente appartenenza, e della correlativa opzione verso altre similari esistenti”⁵⁰⁷.

⁵⁰¹ S. Lariccia, *Pubblici poteri e nuovi movimenti religiosi*, in *Normativa ed organizzazioni delle minoranze confessionali in Italia*, a cura di V. Parlato e G.B. Varnier, Torino, 1992, p. 68.

⁵⁰² G. Saraceni, *o.c.*, p. 75 s.

⁵⁰³ Episodi simili sono riportati sia nelle citate sentenze relative al caso Mamma Ebe, sia in quelle sul caso Scientology analizzate nel primo capitolo.

⁵⁰⁴ S. Lariccia, *o.c.*, p. 68.

⁵⁰⁵ Ricorrendo ai collegi di conciliazione, arbitri, ecc., in merito cfr. A. Licastro, *Contributo allo studio della giustizia interna alle confessioni religiose*, *cit.*

⁵⁰⁶ Con il concreto rischio di vedersi opporre il difetto di giurisdizione.

⁵⁰⁷ C. Mortati, *Note introduttive ad uno studio sulle garanzie dei diritti dei singoli nelle formazioni sociali*, in *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, Milano 1978, p. 1584.

Per quanto riguarda il limite della libertà personale, è stato evidenziato come questo emerga “soltanto laddove la pratica religiosa, a cui ci si sottomette volontariamente, implichi comportamenti o punizioni [...] talmente degradanti da incidere su diritti che esulano dalla sfera di disponibilità del soggetto che ne è titolare ed escludono quindi qualsiasi efficacia scriminante del suo consenso”⁵⁰⁸.

È interessante osservare come i magistrati di Torino, nell'individuare i limiti dell'efficacia del consenso, abbiano tenuto conto non solo dell'art. 9 CEDU, che pone il diritto a cambiare religione tra i caposaldi della libertà religiosa, ma anche del progetto di risoluzione del Parlamento Europeo sull'attività dei nuovi movimenti religiosi, che all'epoca dell'emanazione della sentenza non era stata neppure sottoposta al voto dell'assemblea parlamentare.

È opportuno ricordare che in un recente disegno di legge sulla libertà religiosa⁵⁰⁹ è stato previsto che: “il Consiglio di Stato, nel formulare il proprio parere anche sul carattere confessionale del richiedente, accerta, in particolare, che lo statuto non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano e non contenga disposizioni contrarie ai diritti inviolabili dell'uomo”⁵¹⁰. In realtà un controllo preventivo da parte dello Stato non appare opportuno, in quanto, da un lato, potrebbe pregiudicare gli interessi della stessa organizzazione⁵¹¹ e, dall'altro, violerebbe la libertà religiosa, nel suo esercizio in forma collettiva, in quanto per esse non sono ammissibili controlli di carattere preventivo, ma esclusivamente a carattere successivo e repressivo. Lariccia, assumendo una posizione molto critica nei confronti dell'eccessiva attenzione riposta dalla dottrina sulla reale natura delle confessioni religiose, afferma che, in realtà, uno Stato laico dovrebbe concentrarsi maggiormente

⁵⁰⁸ S. Ferrari, *Comportamenti “eterodossi” e libertà religiosa. I movimenti religiosi marginali nell'esperienza giuridica recente*, in *Foro it.*, 1991, I, c. 282, in merito si veda anche C. F. Grosso, *o.c.*, p. 3.

⁵⁰⁹ Si tratta dei disegni di legge nn. 36 e 134 del 28 aprile 2006.

⁵¹⁰ Si tratta dell'art. 18 degli indicati disegni di legge, in merito si rimanda a R. Botta, *Valore costituzionale della persona...*, *cit.*, p. 3178.

⁵¹¹ C. Mortati, *o.c.*, p. 1584 s.

sulla tutela dei cittadini, anche all'interno di siffatte formazioni sociali, considerandoli soggetti maturi e consapevoli, in grado di compiere le proprie scelte, e non incaute vittime di terzi che agiscono in mala fede⁵¹².

Concludendo, possiamo affermare che la tolleranza dello Stato nei confronti delle limitazioni delle libertà individuali all'interno delle organizzazioni confessionali non può in alcun modo compromettere la dignità dell'individuo, di conseguenza, ancora oggi, appaiono validi i vincoli sull'efficacia scriminante da attribuire al consenso in caso di lesione dei diritti degli adepti, fissati dalla Corte d'appello di Torino e confermati dalla Corte di Cassazione nel 1986.

⁵¹² S. Lariccia, *o.c.*, p. 74 ss.

CAPITOLO III

L'ALLARMISMO SOCIALE PRODOTTO DAI NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI E DALLE SETTE: RAGIONI E PREGIUDIZI

1. I nuovi movimenti religiosi e le sette, sebbene siano una realtà in continua evoluzione ed espansione, costituiscono un fenomeno minoritario in seno alla società, fenomeno avvolto da mistero, paura e pregiudizi. Per tali motivi la *communis opinio*, non riuscendo a giustificare razionalmente la scelta di chi decide di abbandonare le grandi istituzioni tradizionali (Stato, famiglia e Chiesa) e con esse il loro complesso di valori stabili ed immutabili, per aderire a gruppi anomali ed apparentemente stravaganti, pur di non mettere in discussione se stessa, giustifica tali scelte o con l'esistenza di un pregresso vizio psichico, o con l'attuazione di una manipolazione mentale ad opera del gruppo religioso.

Il richiamo alla manipolazione mentale o ai problemi psichici rappresenta un modo della società di autoassolversi, per allontanare da sé la responsabilità del disagio che, nella maggioranza dei casi, il soggetto viveva prima di avvicinarsi alla setta o al nuovo culto e che non è stata in grado di interpretare, in realtà è una risposta troppo semplicistica ad un problema ben più complesso⁵¹³.

Per meglio comprendere questo fenomeno è necessario effettuare un'approfondita analisi delle dinamiche sociali e psicologiche che spingono un individuo alla "conversione-affiliazione" ai nuovi movimenti religiosi.

In primo luogo bisogna distinguere due diverse tipologie di conversione, infatti il convertito, in alcuni casi, rappresenta il soggetto passivo "in balia delle forze che lo spingono alla conversione"⁵¹⁴ facendo leva sulla sue debolezze (che possono essere psicologiche, affettive, relazionali,

⁵¹³B. R. Wilson, *o.c.*, p. 140; M.L. Maniscalco, *Spirito di seta e società. Significato e dimensioni sociologiche delle forme settarie*, Milano, 1994, p. 114; E. Pace, *o.c.*, p. 84.

⁵¹⁴ M. Di Fiorino, *Conversione ai "nuovi movimenti religiosi". Alcune annotazioni sugli studi psicologici*, in *Orientamenti pedagogici*, 1992, 39, p. 190.

ecc...), in altri, è un *religious seeker*, un ricercatore che, insoddisfatto delle religioni tradizionali, cerca altrove risposte esistenziali e spirituali⁵¹⁵. In entrambi i casi alla base della scelta adesiva vi è una crisi, ma mentre nell'ipotesi del soggetto passivo, questa è vista come una vulnerabilità che rende condizionabile l'individuo, in quella del *religious seeker*, la crisi è la molla che spinge l'individuo a guardarsi intorno alla ricerca di realtà religiose più affini alla propria sensibilità.

Elemento su cui sociologi e psicologi concordano è l'esistenza di una sensazione di profondo malessere nel periodo antecedente l'adesione al gruppo religioso⁵¹⁶; l'individuo, insoddisfatto della propria vita, decide di distaccarsi dall'ambiente in cui è vissuto, aderendo ad una realtà che sente più affine, che si mostra più sensibile ai suoi problemi⁵¹⁷.

I movimenti religiosi non si rivolgono a soggetti disadattati che vivono ai margini della società, studi sociologici hanno dimostrato che, in realtà, si rivolgono a giovani di estrazione borghese, con una buona educazione, ma che presentano problemi di inserimento sociale⁵¹⁸.

La setta, come il movimento minoritario, rappresenta il luogo ove appagare il proprio bisogno di religiosità, una sorta di rifugio dal mondo, ovvero un luogo di raccoglimento e al contempo di protesta contro la società⁵¹⁹. L'*appeal* maggiore del nuovo culto sta nel mostrarsi sensibile ai problemi dell'uomo contemporaneo, cosa che le religioni tradizionali, arroccate nei loro sontuosi palazzi e nei riti millenari, non riescono a fare. I

⁵¹⁵ M. Di Fiorino, *o.c.*, p. 190.

⁵¹⁶ A. Usai, *Profili penali dei condizionamenti psichici*, Milano, 1996, p. 124; M. Di Fiorino, *o.c.*, p. 186 s.

⁵¹⁷ L. Pinkus, *I nuovi movimenti religiosi: tra "anelito verso la libertà" e patologia*, in *Religione o psicoterapia? Nuovi fenomeni e movimenti religiosi alla luce della psicologia*, a cura di M. Aletti, Roma, 1994, p. 328 ss.

⁵¹⁸ C. Hatcher, *I culti e le sette religiose: aspetti criminologici*, in *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, a cura di F. Ferracuti, vol. X, 1988, p. 414; M. Del Re, *Plagio criminoso e lecita persuasione nei culti emergenti*, in *Studi in onore di Pietro Nuvolone*, vol II, Milano, 1991, p. 70; G. E. Guenzi, *I nuovi movimenti religiosi: aspetti psico-giuridici dall'adesione all'abbandono*, in *Psicologia e Giustizia* (rivista on line), 2002, I, p. 2.

⁵¹⁹ G. Falco, *Le sette. Una riflessione a partire dai concetti metapsicologici freudiani*, in *Religione o psicoterapia? Nuovi fenomeni e movimenti religiosi alla luce della psicologia*, a cura di M. Aletti, Roma, 1994, p. 171 ss.; M. L. Maniscalco, *o.c.*, p. 163.

nuovi movimenti religiosi si adattano all'*ethos* del mondo contemporaneo, offrendo nuove forme di spiritualità⁵²⁰.

Ciò che distingue le sette dalle Chiese tradizionali è la volontarietà dell'adesione, mentre nelle Chiese l'ingresso avviene, il più delle volte, in modo acritico, sostanzialmente per nascita⁵²¹, nei movimenti settari è necessaria la scelta più o meno consapevole di un soggetto adulto⁵²², affinché tale scelta si compia è essenziale che il movimento abbia una certa visibilità, che possa, in concreto, esercitare il proprio potere "fascinatorio"⁵²³ e che, allo stesso tempo, il soggetto abbia nel proprio vissuto qualcosa che lo renda sensibile a tale fascinazione⁵²⁴.

Il processo che conduce all'effettiva adesione ai nuovi culti è molto complesso⁵²⁵.

La fase iniziale, quella in cui il potenziale adepto si avvicina al gruppo, è caratterizzata dal c.d. *love bombing*⁵²⁶. Il gruppo si mostra concretamente interessato al nuovo arrivato, alle sue esigenze, ai suoi problemi, gli offre un contesto di armonia, di tranquillità, ove poter ritrovare se stesso, in netta contrapposizione al caos della società esterna⁵²⁷. Molto spesso è proprio questo tipo di accoglienza che fa scattare la decisione di convertirsi, infatti, il soggetto percepisce un immediato stato di benessere, che all'esterno non aveva mai conosciuto, o comunque aveva perduto⁵²⁸.

⁵²⁰ B. R. Wilson, *o.c.*, p. 159.

⁵²¹ L'adesione nelle chiese tradizionali è data per scontata, legata all'appartenenza familiare, senza alcuna iniziale partecipazione emotiva o spirituale da parte dell'individuo. Illuminanti in merito appaiono le parole di Fernando Pessoa: "Mi si porge la fede come un pacco chiuso su un vassoio altrui. Si vuole che io l'accetti senza aprirlo" (*Il Libro dell'inquietudine di Bernardo Soares*, Milano, 1986, p. 265).

⁵²² E. Pace, *o.c.*, p. 23 s.

⁵²³ Wilson sostiene che "La setta deve essere efficacemente presente e operante nel particolare contesto sociale. L'individuo deve poterne venire a conoscenza e imparare qualcosa sulle attività e dottrine della setta. Questo può avvenire in numerosi modi: può essere introdotto da propagandisti, da parenti o amici, vedendo manifesti o essendo stato attirato in riunioni pubbliche" (*o.c.*, p. 141 s).

⁵²⁴ B. R. Wilson, *o.c.*, p. 142.

⁵²⁵ M. Di Fiorino, *o.c.*, p. 187 s.

⁵²⁶ Un vero e proprio bombardamento d'amore e d'affetto.

⁵²⁷ M. Di Fiorino, *o.c.*, p. 187.

⁵²⁸ M. Di Fiorino, *o.c.*, p. 186 s; M. Del Re, *o.c.*, p. 73.

La seconda fase è quella dell'indottrinamento vero e proprio. L'adepto passa allo studio dei testi sacri, al compimento dei rituali, in generale diventa un membro effettivo della nuova comunità, accettandone i dogmi e testimoniandone fattivamente il messaggio⁵²⁹.

La terza fase è quella della nascita del nuovo Sé, la nuova personalità, plasmata dal momento dell'adesione al culto, spodesta la vecchia personalità, facendo sì che il soggetto abbandoni le antiche abitudini e con esse i vecchi legami sociali⁵³⁰.

Elemento connotativo delle sette è la presenza del leader carismatico, "che si pone come guida e fondatore"⁵³¹, spesso il gruppo viene plasmato sulla personalità del capo, "non a caso uno dei due grandi segmenti di significato a cui si riporta il termine setta è rappresentato proprio dal termine *sequor* che sta ad attestare l'azione di seguire intenzionalmente, di essere perciò seguace di un capo, di una scuola, di una idea, di una dottrina e così via"⁵³².

La presenza di un Maestro rappresenta un ulteriore elemento di fascinazione, questi con il suo carisma e il suo esempio riesce ad indurre le persona ad abbandonare la propria vita precedente per seguirlo⁵³³. Sembra paradossale che chi sceglie di aderire ad una setta, da un lato rinneghi le autorità e le istituzioni tradizionali e dall'altro accetti di sottomettersi ad una nuova autorità, il guru, ma, in realtà, l'adepto nel leader carismatico non vede un'istituzione tradizionale, un capo dal punto di vista gerarchico, e ciò avviene perché con questi si crea un rapporto diretto, immediato, quasi di

⁵²⁹ M. Di Fiorino, *o.c.*, p. 187. Spesso il convertito impara un nuovo linguaggio, riservato ai soli iniziati, oscuro al mondo esterno e che costituisce un ulteriore elemento di coesione del gruppo, B.R. Wilson, *o.c.*, p. 143. L'incapacità dei "profani" di comprendere il significato del nuovo linguaggio porta ad un ulteriore allontanamento dell'adepto dalla società comune, non più in grado di capire le sue esigenze, né, tantomeno, la sua nuova felicità.

⁵³⁰ Tale "rinascita" si accompagna alla rottura dei legami con la vecchia vita ed, in particolare, con il rifiuto di contatti con parenti e amici. M. Di Fiorino, *o.c.*, p. 187; M.L. Maniscalco, *o.c.*, p. 100. Per una diversa interpretazione del processo adesivo si rimanda a Ministero dell'Interno, *o.c.*, p. 14.

⁵³¹ G.E. Guenzi, *o.c.*, p. 2; E. Pace, *o.c.*, p. 90.

⁵³² M. L. Maniscalco, *o.c.*, p. 104.

⁵³³ M. L. Maniscalco, *o.c.*, p. 105.

reciprocità, sebbene asimmetrica. Si crea una sorta di osmosi tra il Maestro e gli adepti, in quanto i seguaci trovano nel capo la risposta alle proprie domande ed il guru, grazie all'amore ed alla venerazione incondizionata degli adepti, accresce il proprio carisma⁵³⁴.

Altro fattore caratterizzante il fenomeno settario è quello del rafforzamento dei confini esterni. Come già detto in precedenza, aderendo al gruppo religioso, l'adepto tende a tagliare i rapporti con il mondo esterno, nasce in lui il convincimento di essere entrato a far parte di una sorta di aristocrazia religiosa, da cui sono esclusi i non iniziati, simile convincimento favorisce l'accrescimento della coesione e della solidarietà interna⁵³⁵. Affinché la setta continui ad essere quell'isola felice in cui si possa vivere in armonia, è necessario rafforzare i confini del gruppo che "agiscono come barriera invisibile, ma invalicabile, nei confronti degli estranei quand'anche legati da vincoli con gli adepti, della società e delle sue richieste, creando in tal modo uno spazio protetto, una nicchia all'interno della quale il singolo può maturare la sua nuova identità che, proprio per le condizioni in cui si è venuta strutturando, si presenta fortemente sbilanciata nei confronti del senso del Noi"⁵³⁶. Tutto ciò che proviene dall'esterno è percepito come un potenziale pericolo, un fattore in grado di mettere a rischio la stabilità del gruppo⁵³⁷.

Per garantire la sopravvivenza del culto, agli adepti sono imposte regole di condotta molto rigide, accettate poiché avvertite come necessarie al raggiungimento del proprio benessere⁵³⁸. Il gruppo svolge un inflessibile controllo sulla vita degli adepti, all'interno ed all'esterno di esso, per

⁵³⁴ M. L. Maniscalco, *o.c.*, p. 106 s. Non si possono certo tacere gli esiti nefasti che questa *potestas* carismatica può produrre allorquando sia esercitata da soggetti fortemente disturbati e dia vita a rapporti patologici, un esempio per tutti è quello del reverendo Jim Jones, responsabile del suicidio-omicidio di 912 persone avvenuto in Guyana nel 1978, in merito si rimanda a E. Pozzi, *Il carisma malato, Il People's Temple e il suicidio collettivo di Jonestown*, Napoli, Liguori, 1992.

⁵³⁵ M. L. Maniscalco, *o.c.*, p. 23 s.

⁵³⁶ M. L. Maniscalco, *o.c.*, p. 97.

⁵³⁷ G.E. Guenzi, *o.c.*, p. 2.

⁵³⁸ M. L. Maniscalco, *o.c.*, p. 145.

accertarsi che siano sempre rispettate le norme di condotta⁵³⁹. Si attua una tutela quasi ossessiva del gruppo, i “reati” più gravi sono quelli contro la collettività, il dissenso è punito come attentato alla stabilità della setta⁵⁴⁰; con il passar del tempo l’iniziale solidarismo cede il posto all’autoritarismo, con un forte irrigidimento della fede⁵⁴¹, l’obbedienza totale e totalizzante che il seguace deve al Maestro porta inevitabilmente all’azzeramento della sua personalità⁵⁴².

All’interno del gruppo si crea un clima di oppressione, in grado di influire negativamente sulla psiche degli adepti, soprattutto quelli con pregressi problemi mentali, l’iniziale sensazione di benessere si trasforma in una dipendenza, che può sfociare in una vera patologia⁵⁴³. Le forme di manipolazione della coscienza, i nuovi idoli seguiti dall’individuo, di fatto, svuotano di significato la scelta libertaria fatta aderendo alla nuova realtà sociale⁵⁴⁴. Si deve, comunque, evidenziare che nella maggioranza dei casi, gli adepti, nonostante i condizionamenti, restano pienamente capaci d’intendere e volere⁵⁴⁵.

2. La risposta più semplice per spiegare le dinamiche che portano un uomo, che sino a quel momento era apparso sano di mente e socialmente

⁵³⁹ G. E. Guenzi, *o.c.*, p. 1.

⁵⁴⁰ M. L. Maniscalco, *o.c.*, p. 158.

⁵⁴¹ M. L. Maniscalco, *o.c.*, p. 118.

⁵⁴² M. L. Maniscalco, *o.c.*, p. 154. Usai evidenzia che “il seguace, rimanendo nel movimento, arriva a sentire che il sollievo dall’angoscia dipende dalla fedeltà al gruppo e ciò lo rende ancor più dipendente e ricettivo alle richieste ed alle esigenze del gruppo stesso. In alcuni casi, la situazione di adepto, sottoposto all’effetto di pinza psicologica può essere assimilata alla situazione dell’ostaggio: i controllati, in effetti, possono accettare la guida senza decisione consapevole e, dato che il meccanismo di identificazione opera in maniera inconscia, coloro che adottano gli atteggiamenti dei loro capi lo fanno senza riflettere sulla saggezza delle proprie azioni” (*o.c.*, p. 130 s.).

⁵⁴³ M. Del Re, *o.c.*, p. 73; A. Usai, *o.c.*, p. 138. Bisogna, inoltre, evidenziare che sebbene non ci sia automaticità tra l’adesione ad una setta ed il compimento di atti immorali, non si può tacere che alcune sette, con il senso di mistero che le circonda, rappresentano l’ambiente perfetto per il compimento di azioni devianti, M. L. Maniscalco, *o.c.*, p. 121.

⁵⁴⁴ P. Bellini, *Il diritto ad essere se stessi. Discorrendo dell’idea di laicità*, Torino, 2007, p. 122.

⁵⁴⁵ A. Usai, *o.c.*, p. 156.

integrato, ad abbandonare la propria famiglia, il proprio lavoro, per aderire ad un movimento religioso è senza dubbio quella del lavaggio del cervello⁵⁴⁶. Per la *communis opinio*, una tale condotta anomala non può essere frutto di una scelta ponderata e consapevole, compiuta da un individuo pienamente capace d'intendere e volere; nessun soggetto può volontariamente scegliere di abbandonare la società, per cercare altrove conforto ed armonia. Dietro siffatte scelte non possono non nascondersi le arti subdole di un santone o di un gruppo di truffatori⁵⁴⁷.

L'espressione "Brainwashing" è stata coniata negli anni Cinquanta ad opera del giornalista americano E. Hunter, autore del libro "Brainwashing in Red China"⁵⁴⁸, in cui si analizzavano i metodi violenti utilizzati dai cinesi nei confronti dei prigionieri statunitensi e dei missionari cristiani⁵⁴⁹. Successivamente tale espressione fu adoperata per spiegare un altro fenomeno incomprensibile agli occhi della società americana, ovvero la "conversione" di alcuni soldati statunitensi allo stalinismo⁵⁵⁰; solo negli anni Settanta è stata traslata nell'ambito dei nuovi movimenti religiosi, "con l'accusa che essi possedessero delle particolari tecniche di indottrinamento in grado di annullare la volontà dei membri e venisse utilizzata fraudolentemente per impossessarsi di tutti i loro beni e per sfruttare il loro lavoro"⁵⁵¹.

⁵⁴⁶ M. Aletti, *Psicologia della religione e psicoseite*, in *Psicologia della religione-news* (rivista on line), 2008, 1/2, p. 2.

⁵⁴⁷ In realtà questi timori non rappresentano una peculiarità che interessa esclusivamente il fenomeno dei nuovi movimenti religiosi, infatti "per molti genitori dire che il proprio figlio è scappato di casa ed è entrato in una setta perché è stato <<manipolato>> può a volte fare aggio sulla ricerca delle cause di un preesistente disagio familiare [...]. Ma sarà bene ricordare che la storia del Cattolicesimo è piena di esempi edificanti di ragazze che scappano di casa per rinchiudersi in un convento contro il volere di padri malevoli, o di <<matti>> che si spogliano nudi per seguire la propria vocazione..." M. Aletti, *o.c.*, p. 2.

⁵⁴⁸ E. Hunter, *Brainwashing in Red China*, New York, 1951.

⁵⁴⁹ Vengono descritte tecniche molto aggressive (delle vere e proprie torture che vanno dall'elettroshock alla somministrazione di stupefacenti) utilizzate durante la guerra di Corea, in merito si rimanda a G. Carobene, *Libertà individuale ed appartenenza comunitaria. Rilievi penalistici del Brainwashing*, in *Comunità e soggettività*, a cura di M. Tedeschi, Cosenza, 2006, p. 527 s.

⁵⁵⁰ M. Di Fiorino, *o.c.*, p. 187.

⁵⁵¹ G.E. Guenzi, *o.c.*, p. 4, ovviamente si sta parlando dei beni e del lavoro degli adepti.

La locuzione “lavaggio del cervello” deriva dall’espressione cinese “*hsi nao*”, che significa “purificare la mente”, formula in sé neutra, la connotazione negativa è stata poi data dagli occidentali, che videro in quest’opera di *purificazione* un processo di spersonalizzazione dell’individuo ed assoggettamento (psicologico, se non addirittura fisico) a colui che ha effettuato quest’opera di purificazione⁵⁵². Episodi tragici come quelli di Jonestown del 1978 hanno contribuito ad enfatizzare un fenomeno, che, in sé, non è necessariamente negativo.

Alla base dell’avvicinamento a queste realtà religiose, c’è un bisogno di attenzione e comprensione rimasto insoddisfatto, non percepito dalla società. E’ possibile che in alcuni casi tale bisogno venga intercettato non dai latori di una fede, moderna o arcaica che sia, che offrono ascolto, serenità ed una nuova dimensione spirituale da raggiungere in questa o in un’altra vita, bensì da profittatori che attirano a sé persone insoddisfatte, per poterle sfruttare⁵⁵³.

C’è una profonda differenza tra le tecniche di condizionamento adoperate dai cinesi nei confronti dei soldati americani e quelle utilizzate nei gruppi religiosi, infatti, mentre le prime erano basate sull’uso della violenza fisica, le seconde escludono la coercizione fisica (almeno nella fase dell’approccio), preferendo ricorrere a forme di convincimento più affascinose e suadenti, come il *love bombing*, o il *flirty fishing*⁵⁵⁴. Dopo l’adesione, nella fase dell’indottrinamento, ai neofiti vengono imposti turni di lavoro molto lunghi e faticosi (in alcuni casi si ordina il compimento di atti degradanti), alterando il normale ciclo veglia/sonno; tali condotte, pur se non paragonabili alle torture utilizzate in ambito bellico⁵⁵⁵, indubbiamente influiscono negativamente sulla psiche, fiaccando la volontà del soggetto e

⁵⁵² G. E. Guenzi, *o.c.*, p. 4; G. Carobene, *o.c.*, p. 528 s.

⁵⁵³ Valido esempio in tal senso è l’opera di Ebe Giorgini e della Pia Unione Opere di Gesù Misericordioso, di cui si è parlato nel precedente capitolo.

⁵⁵⁴ Si tratta di una tecnica utilizzata nella setta dei Bambini di Dio, che consiste in atti di prostituzione rituale, compiuti dalle adeptes per attirare nuovi seguaci nel gruppo, G.E. Guenzi, *o.c.*, p. 4; I.C. Iban, *Nuovi movimenti religiosi: problemi giuridici*, *cit.*, p. 81.

⁵⁵⁵ G.E. Guenzi, *o.c.*, p. 4.

con essa la capacità di ribellarsi. Particolarmente allarmante è il fenomeno dell'allontanamento dalla medicina tradizionale. Gli adepti affetti da particolari patologie vengono indotti ad abbandonare le cure mediche con la promessa che la partecipazione a riti e preghiere collettive possa garantire loro la completa guarigione più delle cure farmacologiche⁵⁵⁶L'indottrinamento cerca di affievolire, se non annullare, il senso critico dell'adepto, affinché non metta in discussione le regole del gruppo e gli ordini del Maestro⁵⁵⁷.

I processi di uniformazione del pensiero sono comuni a molti gruppi e non sono necessariamente legati alla manipolazione mentale, i fenomeni di condizionamento e di persuasione che avvengono nell'ambito di comunità a carattere religioso possono essere ricondotti a normali dinamiche psicologiche, a forme di persuasione socialmente accettate. Studi psicologici hanno dimostrato che il membro del gruppo tende a conformarsi alle condotte della maggioranza per non sentirsi escluso, "gli adepti preferiscono adeguare le proprie idee, giustificandole con spiegazioni poco plausibili, piuttosto che abbandonare un sistema di pensiero su cui hanno investito tutta la loro esistenza"⁵⁵⁸. In merito a tale problematica Freud afferma che "in un gruppo gli impulsi ai quali si obbedisce sono sempre talmente imperiosi che di fronte ad essi viene meno anche l'interesse alla conservazione"⁵⁵⁹.

⁵⁵⁶ Episodi simili sono riportati nelle già esaminate sentenze del caso Scientology, dove gli adepti, su pressione degli scientologist, sostituivano alle terapie mediche le sedute di auditing e purification.

⁵⁵⁷ M. Del Re, *o.c.*, p. 81. In realtà tali dinamiche sono riscontrabili in tutte le comunità "totalizzanti", dalle religioni tradizionali ai partiti politici, nei gruppi il dissenso non è mai realmente ben visto e ben accetto, G. E. Guenzi, *o.c.*, p. 5.

⁵⁵⁸ G.E. Guenzi, *o.c.*, p. 5. I meccanismi che si creano all'interno del gruppo, inducono soggetti, privi di vizi o alterazioni psichiche a prendere decisioni contrarie ai propri interessi, che in un diverso contesto non prenderebbero, entrando, di fatto, in uno stato di alterazione della coscienza. Per approfondire tali problematiche si rimanda a M. Galanter, *Culti. Psicologia delle sette contemporanee*, Carnago, 1989; A. Usai, *o.c.*, p. 110 ss.

⁵⁵⁹ S. Freud, *Psicologia delle masse e analisi dell'io*, Torino, Bollati Berlinghieri, 1921, p. 1141.

La comunità scientifica già dagli anni Ottanta ha abbandonato il concetto di “brainwashing”, ritenendolo confuso ed inutile⁵⁶⁰. L’American Psychological Association (A.P.A.) in quegli anni istituì un’apposita commissione per analizzare il fenomeno dell’adesione ai nuovi movimenti religiosi e delle presunte manipolazioni mentali alla base di tali conversioni. La commissione al termine dei lavori rigettò le accuse mosse contro i nuovi culti, ritenendole non dimostrabili e prive di un reale fondamento scientifico⁵⁶¹. Nel 1989 la Corte Suprema della California, nel processo Molko contro Holy Spirit Association for Unification of World Christianity, proprio sulla scorta del rapporto dell’A.P.A., rigettò le accuse di manipolazione mentale mosse da alcuni ex adepti, sostenendo che il concetto di brainwashing, non essendo scientificamente riconosciuto, non potesse essere considerato giuridicamente rilevante⁵⁶².

La concreta pericolosità del lavaggio del cervello è negata, inoltre, da quanti credono nell’inattaccabilità dell’Io. Secondo tale scuola di pensiero la volontà è una “condizione insopprimibile dell’esistenza morale dell’uomo” e di conseguenza un bene che non può essere perduto (a differenza della vita); gli atti coercitivi possono incidere solo sulle condizioni fisiche, si può sconfiggere il corpo di un uomo, ma non la sua mente⁵⁶³. In virtù della “non coercibilità della coscienza” si può affermare che “una coscienza individuale, quanto si voglia assoggettata a coartazione, non possa comunque essere

⁵⁶⁰ M. Aletti, *o.c.*, p. 1.

⁵⁶¹ G.E. Guenzi, *o.c.*, p. 4. Si deve escludere l’esistenza di una manipolazione mentale in quanto solo una percentuale minima dei soggetti avvicinati decide effettivamente di convertirsi, percentuale che è ampiamente compensata dal numero di defezioni, per un’analisi più dettagliata del fenomeno si rimanda a E. Barker, *I nuovi movimenti religiosi*, Milano, Mondadori, 1989.

⁵⁶² G. Carobene, *o.c.*, p. 531 s. Per maggiori informazioni sul memorandum della A.P.A. si rimanda al sito www.cesnur.it.

⁵⁶³ F. Mercadante, *Osservazioni sul caso Braibanti*, in *Giurisprudenza di merito*, 1969, II, p. 404; G. Flora, *Plagio tra realtà e negazione: le problematiche penalistiche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, I, p. 89.

portata a <<sentire qualcosa che non sente>>: a <<volere un qualcosa che non vuole>>⁵⁶⁴.

Alla luce delle considerazioni sin ora fatte, per spiegare l'adesione ai nuovi movimenti religiosi e le condotte tenute dai fedeli al loro interno, appare corretto abbandonare la teoria del "brainwashing", in favore di quella del "condizionamento psichico"⁵⁶⁵. Già negli anni Sessanta R. Lifton aveva optato per l'espressione "riforma del pensiero", utilizzando una locuzione semanticamente neutra, priva del substrato negativo che accompagna il "brainwashing"⁵⁶⁶.

Se è vero che non si possa costringere qualcuno a "volere ciò che non vuole", è altrettanto vero che si possa imporre ad un soggetto di agire secondo determinate regole, in modo costante e reiterato, fino ad indurlo in uno stato di assuefazione, tale da far nascere in lui il convincimento delle positività delle condotte poste in essere e dei valori cui queste si ispirano, tutto ciò avviene "senza che quegli se ne avveda: senza che dismetta il senso [l'illusione] di <<spendere la personale libertà sua propria>>"⁵⁶⁷.

Tutte le scelte di un individuo, anche quella di abbandonare la comunità d'origine, sono condizionate dalle sue pregresse esperienze⁵⁶⁸, la personalità è frutto di diversi fattori, pertanto risulta complesso stabilire quale sia il fattore che induce un uomo a compiere una determinata scelta⁵⁶⁹. Per poter comprendere se l'adesione ad un gruppo religioso sia stata frutto di

⁵⁶⁴ Secondo tale teoria, la coercizione è in grado di influire solo sulla condotta dell'individuo, che può adeguarsi alle imposizioni per evitare ripercussioni negative sulla sua sfera fisica e morale, ma non sull'effettiva *voluntas*. In merito P. Bellini sostiene che "se ben si può costringere un qualche *inoboedientis* o un *ribellis* a <<tenere un buon comportamento>>, non lo si può costringere ad <<essere buono>>: ad <<esserlo contro la sua volontà>>" (*o.c.*, p. 123).

⁵⁶⁵ A. Usai, *o.c.*, p. 110 ss; G.E. Guenzi, *o.c.*, p. 5 s.

⁵⁶⁶ R. Lifton, *Thought reform and the psychology of totalism*, New York, 1961; G. Carobene, *o.c.*, p. 530; M. Di Fiorino, *o.c.*, p. 187.

⁵⁶⁷ P. Bellini, *o.c.*, p. 126.

⁵⁶⁸ P. Bellini, *o.c.*, p. 120 s.

⁵⁶⁹ G. Flora, *o.c.*, p. 89.

un intimo bisogno spirituale o di un condizionamento esterno, è necessario esaminare la personalità dell'individuo nel suo complesso⁵⁷⁰.

3. Come reazione alla genesi e alla diffusione dei nuovi movimenti religiosi negli Stati Uniti, sono stati istituiti, già a partire dagli anni Sessanta, i gruppi anti-sette, queste formazioni, nate per l'iniziativa di alcuni psicologi e psichiatri, ben presto ottennero il sostegno dei familiari degli adepti⁵⁷¹. Tali organizzazioni hanno elaborato un metodo per indurre gli adepti ad abbandonare la setta o il movimento cui avevano aderito: la deprogrammazione. Questa tecnica ha come finalità quella di contrastare e annullare il lavaggio del cervello, di cui gli adepti, a loro parere, sono stati indubbiamente vittime, facendo sì che gli iniziati prendano atto della condizione di sottomissione in cui sono stati indotti, liberandoli dall'influenza nefasta della setta e favorendo così il libero e consapevole ritorno alla casa e alla religione dei propri padri⁵⁷². Non potendo contare sulla spontanea collaborazione degli adepti, i deprogrammatori ricorrono a metodi coercitivi ben poco ortodossi, che sfociano anche in lesioni fisiche, in generale le tecniche utilizzate rientrano normalmente nell'ambito delle azioni penalmente perseguite⁵⁷³.

Durante il ciclo di deprogrammazione, il proselito, contro la propria volontà, viene sottoposto a condizionamenti psichici, non meno violenti e pericolosi di quelli delle sette⁵⁷⁴, ma, a differenza di quelli, socialmente accettati, in quanto voluti e sostenuti dai genitori, che non riescono ad

⁵⁷⁰ A. Usai, *o.c.*, p. 153; G. Pestelli, *Diritto penale e manipolazione mentale: tra vecchi problemi e prospettive de iure condendo*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2009, III, p. 1287.

⁵⁷¹ A. Montilla, *Deprogrammacion y libertad religiosa (a proposito de la sentencia del tribunal europeo de derechos humanos Reira Blume v. España, de 14 de octubre de 1999)*, in *QDPE*, 2002, III, p. 817.

⁵⁷² A. Motilla, *o.c.*, p. 817; J. P. Durand, *o.c.*, p. 342.

⁵⁷³ A. Motilla, *o.c.*, p. 817.

⁵⁷⁴ G.E. Guenzi, *o.c.*, p. 4; M. Del Re, *o.c.*, p. 82.

accettare che i propri figli abbiano deciso scientemente di rinnegare il loro *modus vivendi*⁵⁷⁵.

I movimenti anti-sette, con il tempo, hanno acquistato credibilità a livello sociale e politico, divenendo dei veri e propri gruppi di pressione⁵⁷⁶, infatti, in Francia su loro richiesta fu istituita la Commissione Vivien, che portò nel 1985 alla pubblicazione del rapporto denominato: “*Sette in Francia: Espressione di Libertà Morale o Fattori di Manipolazione*”.

Chiamati a pronunciarsi circa atti di deprogrammazione i magistrati si sono dimostrati particolarmente clementi, sostenendo che il “contro-lavaggio del cervello” fosse stato compiuto in “stato di necessità”, al solo fine di ricondurre sulla “retta via” il soggetto obnubilato da falsi messaggi religiosi. In realtà simile scriminante sarebbe applicabile solo in presenza di prove certe circa la natura illecita delle tecniche adoperate dal gruppo religioso per indurre il soggetto prima alla conversione e poi all’allontanamento dalla propria famiglia. In mancanza di validi elementi probatori, gli atti di deprogrammazione debbono considerarsi come una grave lesione della libertà religiosa, riconducibili ad ipotesi tipiche di reato (sequestro di persona, violenza privata, ecc.)⁵⁷⁷.

Del fenomeno della deprogrammazione si è occupata anche la Corte Europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza Reira Blume contro Spagna⁵⁷⁸. La pronuncia nasce da un evento verificatosi in Catalogna nel 1983, che vide coinvolti da un lato il Centro Esoterico di Investigazioni (CEIS) e dall’altro il movimento anti-sette Pro Juventud. Proprio su denuncia della Pro Juventud, nonché dei familiari di alcuni adepti, furono avviate le indagini sull’attività

⁵⁷⁵ I.C. Iban, *o.c.*, p. 84. Tale scelta viene letta dai genitori come un’offesa personale ai propri valori, alla propria vita. Anche le Chiese tradizionali, temendo che queste nuove realtà religiose potessero intaccare il loro monopolio, hanno sostenuto i gruppi e le associazioni anti-sette, cfr. I.C. Iban, *o.c.*, p. 86.

⁵⁷⁶ L’attività svolta da questi gruppi è considerata benemerita. Si ritiene che il loro contributo sia essenziale per una corretta e completa comprensione del fenomeno settario, la presenza dei loro rappresentanti negli organismi istituzionali per lo studio e il controllo dei movimenti religiosi minoritari e dei gruppi settari è ritenuta essenziale, cfr. L.L. Christians, *o.c.*, p. 203.

⁵⁷⁷ A. Vitale, *o.c.*, p. 20 s.

⁵⁷⁸ Corte Europea dei diritti dell’Uomo, 14 ottobre 1999, in *QDPE*, 2000, III, p. 799 s.

del CEIS, per appurare se in esso si svolgessero attività illecite⁵⁷⁹. Gli adepti, che erano stati fermati nelle perquisizioni, furono posti immediatamente in libertà, ma sussistendo un concreto rischio di un loro suicidio, il giudice di sorveglianza ordinò alla Polizia di ricondurre questi soggetti presso le loro famiglie, consigliando un ricovero presso un centro psichiatrico, da effettuare con il consenso degli interessati, essendo tutti maggiorenni.

Gli agenti di polizia, disattendendo l'ordine del magistrato, condussero i malcapitati presso un albergo, ove era pronta un'equipe di deprogrammatori, composta da psichiatri e psicologi, inviata dalla Pro Juventud con la complicità dei familiari delle vittime. L'obiettivo era di trasformare le credenze religiose dei giovani e indurli ad abbandonare il CEIS. Per 10 giorni i ragazzi furono, di fatto, sequestrati, chiusi in una camera d'albergo, sottoposti a costanti interrogatori, prima da parte degli attivisti della Pro Juventud, successivamente da funzionari della Direzione Generale per la Salute Pubblica della Catalogna⁵⁸⁰.

I soggetti, stremati dalla detenzione e dagli interminabili interrogatori, pur di riottenere la libertà, dichiararono di aver mutato i propri convincimenti religiosi, ma subito dopo la liberazione denunciarono l'accaduto alle competenti autorità⁵⁸¹.

L'Audiencia Provincial de Barcelona, con la sentenza del 07/03/1992, assolse gli imputati dalle accuse di sequestro di persona e violazione dei diritti fondamentali della persona, ritenendo che gli agenti della polizia catalana avessero agito con intento filantropico e con il consenso dei familiari degli adepti, al solo fine di evitare il suicidio degli adepti del CEIS⁵⁸².

⁵⁷⁹ Tale procedimento portò alla sentenza dell'Audiencia Provincial de Barcelona del 07/03/1990, successivamente confermata dal Tribunal Supremo, che dispose la condanna dei dirigenti del CEIS per i reati di "usurpaciòn de funciones" e "cooperaciòn y protecciòn de la prostituciòn", cfr. A. Motilla, *o.c.*, p. 818.

⁵⁸⁰ In quest'ultimo caso fu garantita la presenza di un avvocato, sebbene non scelto dall'interrogato.

⁵⁸¹ A. Motilla, *o.c.*, p. 818; M.L. Lo Giacco, *Libertà religiosa e libertà di circolazione: convergenze e divergenze nella dinamica del diritto europeo*, in www.olir.it, 2005, luglio.

⁵⁸² Tale sentenza è stata confermata anche dal Tribunal Supremo, con la pronuncia del 23/03/1993, che ne ha condiviso le argomentazioni giuridiche, si veda A. Motilla, *o.c.*, p. 819.

Le vittime della deprogrammazione, insoddisfatte delle decisioni assunte dai tribunali penali, impugnarono le sentenze innanzi la Corte Costituzionale, lamentando la violazione della loro libertà religiosa, della libertà di circolazione, nonché del diritto alla tutela giurisdizionale. Con la sentenza n. 41 del 10 marzo 1997, la Corte rigettò il ricorso, con un'argomentazione quasi salomonica. I magistrati, pur riconoscendo implicitamente l'avvenuta violazione di alcuni diritti costituzionali, respinsero la domanda, poiché la mancata condanna degli agenti di polizia e dei deprogrammatori non costituiva violazione di alcun diritto, data "la inexistencia de un derecho fundamental a obtener la condena penal de otra persona y en la falta de competencia de esa instancia para anular sentencias absolutorias firmes in materia penal"⁵⁸³.

Inascoltati dalla Giustizia iberica, gli adepti del CEIS coinvolti nella vicenda nel 1997 presentarono ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, lamentando la violazione della libertà personale e della libertà religiosa⁵⁸⁴. Per la Corte fu indubbia la violazione dell'art. 5 Cedu, in quanto alcune persone maggiorenni erano state tradotte e detenute in un hotel contro la loro volontà. Nonostante i tentativi di difesa del Governo spagnolo⁵⁸⁵, i giudici ne riconobbero la piena responsabilità, poiché non solo la polizia catalana, contravvenendo ad un'esplicita disposizione dell'autorità giudiziaria, aveva di fatto sequestrato delle persone, ma addirittura dei funzionari della Direzione Generale della Salute Pubblica, durante la reclusione illegale, avevano interrogato ripetutamente i ricorrenti. Per la Corte neppure il presunto rischio di suicidio poteva giustificare la grave privazione della libertà personale di cui furono vittime gli adepti del CEIS⁵⁸⁶. Riconosciuta la violazione dell'art. 5 Cedu, i magistrati preferirono non

⁵⁸³ A. Motilla, *o.c.*, p. 820.

⁵⁸⁴ Articoli 5 e 9 della Cedu.

⁵⁸⁵ Il quale sostenne che la deprogrammazione era stata opera esclusivamente degli operatori della Pro Juventud e dei familiari degli adepti.

⁵⁸⁶ A. Motilla, *o.c.*, p. 821.

analizzare la possibile lesione dell'art. 9 Cedu, ritenendo questa fattispecie assorbita nell'ipotesi di violazione della libertà personale.

Il Governo Spagnolo fu condannato al riconoscimento dei danni morali subiti dai querelanti, ma le somme disposte furono così irrisorie da non costituire un valido deterrente per il futuro⁵⁸⁷.

Dai fatti esposti è possibile evincere come le azioni dei vari organi pubblici catalani siano stati viziati da un profondo preconceito, secondo cui la semplice affiliazione ad un gruppo settario sarebbe sintomo di incapacità mentale e legittimerebbe qualsiasi violazione della libertà personale, in quanto compiuta nell'esclusivo interesse dell'adepto⁵⁸⁸. Uno Stato laico non può assolutamente permettere che le proprie decisioni siano condizionate dall'opinione pubblica, deve agire in modo razionale, perseguendo l'esclusivo interesse dei suoi cittadini⁵⁸⁹.

Censurabile appare la scelta della Corte Europea di non analizzare l'eventuale violazione dell'art. 9 Cedu. Nel caso Blume quella della libertà religiosa era la questione centrale, infatti, nonostante l'art. 9 Cedu sancisca espressamente la libertà di mutare fede, questa, ancora oggi, stenta a essere accettata allorquando il credo prescelto appaia stravagante alla *communis opinio*. Per i genitori e gli attivisti della Pro Juventud la scelta fatta da Blume e dagli altri ricorrenti di aderire al CEIS era incomprensibile, per questo motivo chiesero l'aiuto della polizia, per questo motivo sequestrarono i giovani e li sottoposero agli interrogatori, ed il Governo spagnolo, fornendo loro sostegno materiale e logistico, ha mostrato di condividere ed avallare tale inammissibile *modus videndi*. I processi di secolarizzazione e globalizzazione che hanno interessato la nostra società non sono riusciti ancora ad abbattere

⁵⁸⁷ A. Motilla, *o.c.*, p. 821.

⁵⁸⁸ Tale preconceito non ha interessato soltanto la polizia catalana e la Direzione Generale della Salute Pubblica, ma anche la giustizia penale ai diversi livelli, cfr. A. Motilla, *o.c.*, p. 822 s.

⁵⁸⁹ Si precisa, inoltre, che nel caso di specie non esistevano i presupposti per lamentare un potenziale brainwashing, in quanto il CEIS ed i suoi dirigenti non erano mai stati condannati per fatti relativi a forme di manipolazione mentale, plagio o condotte affini, di conseguenza i timori delle diverse autorità appaiono di natura meramente pregiudiziale, destituiti di qualsiasi fondamento, A. Motilla, *o.c.*, p. 823.

dei pregiudizi vecchi e retrivi⁵⁹⁰. Preferibile sarebbe stato che la Corte, con maggior coraggio, avesse riconosciuto la violazione dell'art. 9 Cedu, condannando il Governo spagnolo al pagamento di somme più ingenti, facendo sì che il caso Blume diventasse un monito per gli Stati e tutti i gruppi anti-sette.

In alcuni casi le attività dei movimenti anti-sette trascendono in forme di vero e proprio fanatismo, esacerbando ulteriormente una situazione già complessa, generando una sorta di "caccia alle streghe"⁵⁹¹, creando nei parenti degli adepti nuove forme di dipendenza psicologica. È stato osservato che sarebbe opportuno creare dei "gruppi di auto-aiuto non solo per gli ex affiliati alle sette, ma anche per gli appartenenti alle nuove <<sette anti-sette>>"⁵⁹².

Laddove si teme ci siano state forme, più o meno gravi, di condizionamento mentale, l'unica soluzione possibile per aiutare veramente la probabile vittima è rappresentata da un percorso psicoterapeutico, volontariamente intrapreso⁵⁹³.

⁵⁹⁰ Perché una ragazza che decide di diventare suora di clausura fa una scelta meritevole di rispetto ed ammirazione ed un giovane che decide di ritirarsi in una comunità religiosa in India deve essere stato sicuramente plagiato da qualcuno? Sebbene in pratica le due scelte abbiano lo stesso contenuto, ovvero rifiutare la società per trascorrere la vita in preghiera e contemplazione, il diverso impatto che producono sulla società è dovuto al fatto che nel primo caso si è innanzi ad una scelta socialmente accettata, riconducibile a tradizioni secolari della Chiesa Cattolica, nel secondo caso abbiamo un gruppo sconosciuto all'opinione pubblica, ove si recitano mantra oscuri ed incomprensibili, estranei alla tradizione occidentale.

⁵⁹¹ M. Aletti, *o.c.*, p. 1.

⁵⁹² M. Aletti, *o.c.*, p. 1; R. W. Hood, R. Spilka, B. Hunsberger, R. Gorsuch, *Psicologia della religione. Prospettive psicosociali ed empiriche*, Torino, 2001.

⁵⁹³ A. Usai, *o.c.*, p. 156.

CAPITOLO IV

LE LIBERTA' INDIVIDUALI NELLE ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE: QUALE TUTELA DOPO L'ABROGAZIONE DEL REATO DI PLAGIO?

1. Il nostro ordinamento, attraverso il reato di plagio, ha previsto un'espressa tutela contro i condizionamenti psichici, offrendo così uno strumento di difesa contro i fenomeni di brainwashing e deprogrammazione. Tale reato è stato introdotto dal codice Rocco, con l'intento di garantire specifica protezione contro le ipotesi di "schiavitù di fatto".

Il precedente storico-giuridico di questa norma è rappresentato dall'art. 145 del codice Zanardelli⁵⁹⁴, tale disposizione reprimeva le ipotesi di "riduzione in schiavitù o condizione analoga", atti illeciti che nei lavori preparatori al codice erano definiti come "plagio civile"⁵⁹⁵.

L'art. 145 c.p. destò non poche perplessità e polemiche sia durante i lavori preparatori, sia successivamente alla sua emanazione. La Commissione della Camera dei Deputati si era espressa negativamente in merito al prospettato inserimento di una norma contro la riduzione in schiavitù nel nostro ordinamento, ritenendo che si stesse formulando un'ipotesi di reato di impossibile attuazione, reputando lo stesso concetto di schiavitù estraneo alla nostra tradizione giuridica⁵⁹⁶. Nonostante tutte le osservazioni critiche mosse, la norma venne inserita nel codice con l'intento di perseguire "quelle forme di aggressione della libertà individuale che riducevano il soggetto

⁵⁹⁴ Art. 145 c.p. del 1889: "Chiunque riduce una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da dodici e venti anni".

⁵⁹⁵ F. Coppi, voce *Plagio*, in *Enc. Dir.*, XXXIII, 1983, p. 934 ss.; F. Lemme, voce *Plagio*, in *Enc. Giur.*, XXIII, 1990, p. 1 s.; A. Usai, *L'evoluzione del reato di plagio nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Giust. Pen.*, 1993, p. 707 s.; G. Zuccalà, *Il plagio nel sistema italiano di tutela della libertà*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1972, p. 357 s.; L. Alibrandi, *Osservazioni sul delitto di plagio*, in *Riv. Pen.*, 1974, II, p. 703 s.

⁵⁹⁶ L. Alibrandi, *o.c.*, p. 703; F. Coppi, *o.c.*, p. 935. Per un'analisi più approfondita delle critiche si rimanda a E. Nosedà, *Dei delitti contro la libertà*, in E. Pessina, *Enciclopedia*, VI, 1909, p. 481 s.; L. Majno, *Commento al codice penale italiano*, Roma-Torino-Napoli, 1922, p. 108 ss. Molti critici ritenevano che una simile norma potesse aver senso solo negli ordinamenti giuridici ove ancora esisteva il fenomeno della schiavitù, vedi P. Tuozzi, *Corso di diritto penale*, II, Napoli, 1891, p. 228 ss.

passivo in balia del suo oppressore, spossessandolo della sua individualità, <<impedendogli la libera disposizione di se stesso>>⁵⁹⁷ e privandolo della sua autonomia”⁵⁹⁸.

Le successive contestazioni furono incentrate sulla portata della norma, infatti, la dottrina si divise sull’interpretazione del concetto di schiavitù, in particolare ci si chiedeva se questo dovesse essere considerato come uno *status* meramente giuridico, oppure potesse comprendere anche uno stato di fatto⁵⁹⁹. Oggetto di perplessità fu anche il contenuto letterale della norma in esame, in particolare l’espressione “altra condizione analoga”, fu reputata vaga ed indeterminata, di conseguenza rimessa eccessivamente all’arbitrio dei magistrati⁶⁰⁰.

I contrasti dottrinali e giurisprudenziali circa la corretta interpretazione del reato di riduzione in schiavitù spinsero il legislatore fascista a sdoppiare il contenuto dell’art. 145 del codice Zanardelli, dando vita a due diverse fattispecie di reato⁶⁰¹. Il contenuto del vecchio articolo 145 fu interamente trasfuso nell’art. 600 del codice Rocco⁶⁰², *ex novo* fu elaborato il reato di plagio, art. 603 c.p., per garantire tutela alle ipotesi di asservimento di fatto di un soggetto ad un altro⁶⁰³.

Anche l’elaborazione dell’art. 603 c.p. fu accompagnata da forti critiche circa il suo contenuto e la sua utilità, in particolare la Commissione Reale degli Avvocati di Milano contestò la norma reputandola talmente vaga ed indeterminata da produrre pericolose e contraddittorie

⁵⁹⁷ E. Pessina, *Elementi di diritto penale*, II, Napoli, 1883, p. 150 ss.

⁵⁹⁸ F. Coppi, *o.c.*, p. 936. Si è evidenziato, inoltre, come il legislatore italiano, con l’art. 145 c.p., si sia conformato alle disposizioni della Convenzione di Berlino del 1885 e della Convenzione di Bruxelles del 1889-1890 sulla schiavitù, riaffermando “lo spirito libertario e progressista dell’ordinamento italiano”, F. Lemme, *o.c.*, p. 1.

⁵⁹⁹ L. Alibrandi, *o.c.*, p. 704. La Corte di Cassazione nella sentenza dell’11 dicembre del 1902 si espresse in favore della duplice valenza del concetto di schiavitù, Corte di Cassazione, *11 dicembre 1902*, in *Giust. Pen.*, 1903, col. 336.

⁶⁰⁰ F. Coppi, *o.c.*, p. 936.

⁶⁰¹ L. Alibrandi, *o.c.*, p. 704; G. M. Flick, *Libertà individuale (delitti contro la)*, in *Enc. Dir.*, XXIV, 1974, p. 540.

⁶⁰² A. Usai, *o.c.*, c. 709; F. Coppi, *o.c.*, p. 938; L. Alibrandi, *o.c.*, p. 704.

⁶⁰³ F. Lemme, *o.c.*, p. 1; F. Coppi, *o.c.*, p. 938.

interpretazioni⁶⁰⁴. Diverse furono le osservazioni della Commissione Reale e dal Sindacato degli Avvocati e Procuratori di Napoli, i quali evidenziarono come il plagio rappresentasse un delitto di nuova concezione, per il quale sarebbe stato difficile individuare le condotte perseguibili⁶⁰⁵.

Il Guardasigilli Rocco rigettò tutte queste critiche, chiarendo che l'art. 600 c.p. si riferisse solo all'ipotesi di schiavitù di diritto, realizzata con la privazione dello *status libertatis*, mentre l'art. 603 c.p. perseguisse chi sottoponeva un individuo a "completa padronanza e dominio, annientandone la libertà nel suo contenuto integrale, impadronendosi completamente della sua personalità"⁶⁰⁶. In realtà il legislatore fascista non aveva alcuna consapevolezza di aver creato con l'art. 603 c.p. "una nuova fattispecie, diversa dalla riduzione in condizione analoga alla schiavitù"⁶⁰⁷, in quanto la sua volontà era quella di creare un'ipotesi di reato che fungesse quasi da controfigura all'art. 600 c.p. e allo stesso tempo fosse ad esso complementare⁶⁰⁸.

Durante la sua vigenza, l'art. 603 ha avuto scarsa applicazione⁶⁰⁹, in particolare a causa dell'indeterminatezza del bene tutelato e delle condotte perseguite.

La dottrina concorda nel ritenere che il bene giuridico tutelato dall'art. 603 c.p. fosse la libertà individuale, intesa come caratteristica suprema della personalità umana⁶¹⁰, come capacità di autodeterminarsi⁶¹¹.

⁶⁰⁴ A. Usai, o.c., p. 710; A. Usai, *Profili penali dei condizionamenti psichici*, cit., p. 4. Per maggiori informazioni in merito alle critiche che accompagnarono i lavori parlamentari, si rimanda ad AA.VV., *Lavori preparatori del codice penale*, 1928, III, *Osservazioni e proposte*, IV, p. 245.

⁶⁰⁵ "Si vuole, forse, punire il fatto di chi riduce al proprio potere una persona attraverso l'ipnotismo o con altro mezzo simile?", AA.VV., *Lavori preparatori ...*, cit., p. 246; A. Usai, *Profili penali...*, cit., p. 4 s.

⁶⁰⁶ A. Rocco, *Relazione de Guardasigilli*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, V, I, 1929, § 703; F. Coppi, o.c., p. 938.

⁶⁰⁷ A. Usai, *L'evoluzione del reato di plagio...*, cit., p. 709.

⁶⁰⁸ F. Coppi, o.c., p. 939.

⁶⁰⁹ G. Zuccalà, o.c., p. 358; A. Usai, o.c., p. 711 s.

⁶¹⁰ L. Alibrandi, o.c., p. 704.

⁶¹¹ F. Coppi, o.c., p. 941; G. Zuccalà, o.c., p. 375; G.M. Flick, *La tutela della personalità nel delitto di plagio*, Milano, 1972, p. 129; A. Usai, *Profili penali...*, cit., p. 221 s.

La libertà personale costituisce un concetto complesso, che fonde in sé la dimensione fisica e psichica dell'individuo: la sua lesione può essere frutto non solo di una violenza di carattere materiale, ma anche di una coercizione di natura psicologica⁶¹². Sebbene nel nostro ordinamento non ci sia un'espressa tutela per la libertà morale (preposta direttamente alla protezione della dimensione psichica dell'uomo), questa a pieno titolo può considerarsi un bene di rilevanza costituzionale, essendo richiamata, seppur indirettamente, da alcune norme della nostra Carta Costituzionale, come, ad esempio l'art. 2, che fa riferimento alla personalità umana⁶¹³; l'art. 4, ove si parla di diritto alla libera scelta dell'attività lavorativa⁶¹⁴; gli articoli 19 e 21, che, riconoscendo la libertà di coscienza e di pensiero, rappresentano il principale fondamento del diritto all'autodeterminazione⁶¹⁵; l'art. 32, che tutela la salute, concetto semplicistico e omnicomprensivo, in cui si inserisce l'integrità psicofisica del soggetto⁶¹⁶.

Alcuni giuristi, propugnando l'analogia tra plagio e riduzione in schiavitù, sostenevano che il plagio avesse ad oggetto "l'imposizione di un servizio alla vittima", disposta al fine di ottenere un lucro⁶¹⁷, secondo tale concezione alla base del reato ci sarebbe stato lo sfruttamento fisico ed economico del succube, cui sarebbero state sottratte tutte le libertà⁶¹⁸, trasformandolo in una sorta di *res*⁶¹⁹. Tale orientamento appare destituito di

⁶¹² G. Vassalli, *Il diritto alla libertà morale (Contributo alla teoria dei diritti della personalità)*, in *Studi in onore di F. Vassalli*, II, Torino, 1960, p. 1641 ss.

⁶¹³ G. Vassalli afferma che "è certo che della personalità umana la libertà morale è il primo indefettibile attributo e, a un tempo, la prima basilare manifestazione" (*o.c.*, p. 1640).

⁶¹⁴ Secondo Vassalli in tale diritto "è sicuramente incluso un potere di autoconvincimento e di interna determinazione che almeno per una parte fa di questa norma costituzionale una delle più salienti affermazioni della libertà morale nel nostro diritto positivo" (*o.c.*, p. 1640).

⁶¹⁵ G. Vassalli, *o.c.*, p. 1641.

⁶¹⁶ G. Pestelli sostiene che "per il Costituente, il versante dell'integrità fisica e quello del benessere psichico, costituiscono un'unica essenza" (*o.c.*, p. 1282), cfr. anche G. Vassalli, *o.c.*, p. 1642 ss.

⁶¹⁷ F. Coppi, *o.c.*, p. 939.

⁶¹⁸ Grieco, *Riduzione in schiavitù, plagio e sequestro di persona*, in *Giust. Pen.*, 1950 II, p. 210 ss.

⁶¹⁹ Si parla, infatti, comunemente di reificazione del plagiato, cfr. G. M. Flick, *o.c.*, p. 10.

ogni fondamento giuridico, giacché nella norma non era presente alcun riferimento né al dolo né al fine di lucro⁶²⁰.

Altra corrente di pensiero reputava irrilevanti le modalità e le finalità del plagio, affermando che questo si sarebbe realizzato allorché il reo fosse riuscito “a sottoporre la vittima al proprio potere”⁶²¹, creando “una signoria di fatto immaginata simile a quella che il padrone ha sul servo”⁶²². Secondo tale *modus videndi* il plagio avrebbe comportato l’annullamento della personalità della vittima, ma non necessariamente anche la totale perdita dello *status libertatis*.

L’evoluzione dottrinale ha profondamente modificato l’originale accezione e percezione del reato in esame, slegandolo dal concetto di schiavitù e collegandolo a quello di sottomissione psichica⁶²³. Tappa fondamentale di questo processo evolutivo è rappresentata dalla sentenza della Corte di Cassazione del 1961⁶²⁴. In tale pronuncia i magistrati di legittimità affermarono che il plagio consistesse nell’attuazione di un domino psichico del soggetto incube sul succube, con il conseguente annullamento della libertà e dell’autonomia della persona plagiata⁶²⁵. Si riconobbe in tal modo il contenuto essenzialmente psicologico del reato, confermando che questo avesse ad oggetto la coazione psicologica attuata dal plagiante ai danni del plagiato, capace di porre quest’ultimo in una condizione equiparabile a quella dell’incapace d’intendere e volere⁶²⁶. Il soggetto incube

⁶²⁰ G. M. Flick, *o.c.*, p. 11; G. Zuccalà, *o.c.*, p. 362.

⁶²¹ F. Coppi, *o.c.*, p. 940.

⁶²² F. Coppi, *o.c.*, p. 940.

⁶²³ G. M. Flick, *Libertà individuale...*, *cit.*, p. 540.

⁶²⁴ Corte di Cassazione, 26 maggio 1961, in *Temì napoletana*, 1962, 23, p. 23 ss.; in *Calabria giudiziaria*, 1961, p. 591 ss.; in *Giust. Pen.*, 1961, II, c. 151.

⁶²⁵ F. Lemme, *o.c.*, p. 2; A. Usai, *Profili penali...*, *cit.*, p. 7; F. Coppi, *o.c.*, p. 941; G. Zuccalà, *o.c.*, p. 363; C. Fiore, voce *Libertà individuale (delitti contro la)* in *Enc. Giur.*, XIX, Treccani, Roma, 1990 p. 3.

⁶²⁶ F. Coppi, *o.c.*, p. 940 s.

potrebbe incidere sulla personalità del soggetto passivo così profondamente da indurlo a compiere anche atti contrari alla sua morale⁶²⁷.

La suggestione è una delle strade percorribili per giungere al totale obnubilamento della mente, questa può essere affiancata da altri elementi, quali la violenza fisica o le minacce⁶²⁸. Si tratta, com'è evidente, di attività dal contenuto e dalla manifestazione incerta ed indeterminata, ciò fa sì che il plagio sia stato percepito come un reato ambiguo di difficile individuazione e di rischiosa applicazione, in quanto c'era sempre il concreto rischio di perseguire forme lecite di propaganda e proselitismo⁶²⁹.

2. In oltre cinquant'anni di vigenza, un'unica persona è stata condannata ai sensi dell'art. 603 c.p.: Aldo Braibanti⁶³⁰.

Secondo la Corte di Assise di Roma, l'imputato, forte della propria superiorità culturale ed intellettuale, in tempi diversi, avrebbe avvicinato due giovani uomini con allettanti proposte di lavoro, con lo scopo di soggiogarli a tal punto da indurli ad abbandonare le proprie famiglie per seguirlo nelle sue peregrinazioni nel territorio italiano, e, inoltre, da costringerli ad intraprendere con lui relazioni sessuali⁶³¹. La condanna fu confermata anche in secondo grado, con la concessione delle attenuanti ed una sensibile riduzione della pena⁶³²; in questa pronuncia i magistrati evidenziarono come nel reato di plagio "non è il corpo che si piega alla forza fisica, ma sono la

⁶²⁷ G. Zuccalà, o.c., p. 362. E' opportuno evidenziare che l'azzeramento della volontà del soggetto passivo sia un carattere proprio del reato di plagio, non riscontrabile nell'ambito della riduzione in schiavitù, G.M. Flick, *La tutela della personalità...*, cit., p. 21.

⁶²⁸ F. Coppi, o.c., p. 941.

⁶²⁹ F. Coppi, o.c., p. 941 s.

⁶³⁰ Il caso Braibanti ebbe ripercussioni non solo giuridiche, ma anche politiche. Il fatto che il Braibanti fosse un militante di sinistra omosessuale fece sì che molti intellettuali italiani (da Alberto Moravia a Umberto Eco) intervenissero sul caso, criticando aspramente la condanna, interpretata come un tentativo di limitare la libertà di espressione dell'imputato legata ai suoi orientamenti politici e sessuali, più che alle condotte poste in essere.

⁶³¹ Corte d'Assise di Roma, 14 luglio 1968, in *Archivio penale*, p. 309 ss.; A Usai, *Profili penali...*, cit., p. 8 ss.; A. Usai, *L'evoluzione del reato...*, cit, p. 713 ss.; F. Lemme, o.c., p. 3.

⁶³² Si passa da una condanna a nove anni di reclusione ad una di quattro anni, Corte di Assise e d'appello di Roma, 28 novembre 1969, in *Foro it.*, II, c. 2 ss.

mente e l'anima, asservite al volere altrui, svuotate della propria personalità, che non hanno pensieri ed emozioni proprie"⁶³³. Anche i giudici di legittimità, confermarono la condanna per plagio⁶³⁴.

Le sentenze sul caso Braibanti dettero la stura alla manifestazione di dubbi e critiche che da sempre avevano accompagnato l'art. 603 c.p.. Da un lato le pronunce furono criticate contestando la stessa verificabilità del reato di plagio, negando che la volontà umana potesse essere realmente soggiogata⁶³⁵; da un altro lato vennero sollevati i primi rilievi circa la presunta incostituzionalità dell'art. 603 c.p., per violazione degli articoli 21 e 25 della Costituzione⁶³⁶. Contro queste accuse di incostituzionalità si levarono le voci di esimi giuristi, che negli anni Settanta profusero le proprie energie su tale materia, nel tentativo di dimostrare la legittimità della norma in esame.

Zuccalà si concentrò sulla ricerca degli elementi oggettivi della fattispecie del plagio, individuandoli nel potere e nella soggezione⁶³⁷. Secondo tale teoria la condotta illecita consisteva nell'esercizio di un potere di fatto, compiuto da un soggetto che si trovava in una posizione di prevalenza, mentre la soggezione non incideva sullo *status libertatis* del plagiato, bensì sulla sua volontà⁶³⁸. Il potere esercitato per indurre l'azzeramento della volontà era di carattere suggestivo e non si sarebbe esaurito in un'influenza psichica esercitata dall'incube sul succube, ma

⁶³³ F. Lemme, *o.c.*, p. 3.

⁶³⁴ In merito al plagio la Cassazione sottolinea come l'assoggettamento psicologico "che si concreta nello svuotamento psichico della persona coartata, può quindi realizzarsi, anche indipendentemente dall'uso di violenze fisiche e dall'azione patogena di droghe, mediante l'impiego esclusivo di mezzi più svariati, riguardati non isolatamente, ma nel loro insieme e rapportati al livello fisiopsichico della vittima ed alla forza di resistenza in grado di opporre al sopraffattore", Corte di Cassazione, 21 ottobre 1971, in *Giust. Pen.*, 1971, II, c. 870 ss. Per una panoramica più ampia delle opinioni critiche sul caso si veda: I. Giordani, *Osservazioni sul caso Braibanti*, in *Giurisprudenza di merito*, 1969, II, p. 399 s.; S. Satta, *Osservazioni sul caso Braibanti*, in *Giurisprudenza di merito*, II, p. 400 ss., F. Mercadante, *o.c.*, p. 402 ss.

⁶³⁵ F. Mercadante, *o.c.*, p. 404; A. Usai, *Profili penali...*, *cit.*, p. 13.

⁶³⁶ A. Usai, *o.c.*, p. 11.

⁶³⁷ G. Zuccalà, *o.c.*, p. 359 ss.

⁶³⁸ G. Zuccalà, *o.c.*, p. 360 s.

sarebbe affiancato dalla violenza, che avrebbe costituito la condotta tipica del plagio⁶³⁹.

Lo stato di suggestione, in cui verrebbe indotto il plagiato, comporterebbe per costui la perdita della capacità di formare autonomamente la propria volontà, di conseguenza potrebbe essere equiparato allo stato di incapacità d'intendere e volere (con tutte le conseguenze giuridiche che ciò comporta)⁶⁴⁰.

Il fatto che in ambito psicologico il concetto di suggestione non fosse determinato non avrebbe inciso sulla legittimità del plagio, perché, secondo Zuccalà, "ciò non esclude che la nozione, nel suo più rigoroso contenuto, graviti su dati costanti ormai acquisiti e che, comunque, un significato univoco essa possa assumere in seno alla norma penale"⁶⁴¹.

A difesa del reato di plagio si espresse anche G. M. Flick⁶⁴², che, nella monografia dedicata all'argomento, non negava, tuttavia, l'esistenza di problemi legati all'art. 603 c.p., in particolare in merito la potenziale violazione degli articoli 21⁶⁴³ e 25⁶⁴⁴ della Costituzione.

Negli scritti di Flick si evidenziava come, in realtà, il reato plagio fosse un importante strumento di tutela della personalità individuale. Se è vero

⁶³⁹ G. Zuccalà, *o.c.*, p. 366 s.

⁶⁴⁰ G. Zuccalà, *o.c.*, p. 308 ss.

⁶⁴¹ G. Zuccalà, *o.c.*, p. 381.

⁶⁴² G. M. Flick, *La tutela della personalità nel delitto di plagio*, *cit.*

⁶⁴³ Flick ammette che "la suggestione può attuarsi anche ed essenzialmente mediante una manifestazione di pensiero e di idee: orbene, tale manifestazione implica un preciso ed immediato riconoscimento di libertà costituzionale. Quest'ultima, alla stregua dell'art. 21 citato, rappresenta un valore fondamentale del sistema, in coerenza alle dimensioni tipicamente personalistiche di esso; talché il riconoscimento di detto valore si estende sia al contenuto, sia alle diverse possibili forme di manifestazioni del pensiero, e comporta una rigorosa circoscrizione dei limiti-costituzionalmente ammissibili-suscettibili di porsi all'esercizio di siffatta libertà" (*o.c.*, p. 38). Per quanto riguarda i rapporti tra suggestione e libertà di pensiero Flick asserisce che "si tratta cioè di accertare se, mediante una manifestazione a carattere suggestivo, possa effettivamente ledersi l'altrui concomitante diritto suddetto; se tra i due diritti, eventualmente in contrasto, debba –e sino a qual punto- attribuirsi prevalenza e quindi tutela all'uno o piuttosto all'altro: se infine, e soprattutto, il giudizio sull'esistenza di siffatta manifestazione del pensiero - una volta accertata la possibilità di limitare quest'ultima, per salvaguardare l'altrui diritto di formarsi un'autonoma opinione- non involga necessariamente, di fatto, un'ulteriore inammissibile sindacato di valore sul contenuto ideologico di essa" (*o.c.*, p. 40).

⁶⁴⁴ G. M. Flick, *o.c.*, p. 40 s.

che, come sosteneva Aristotele, l'uomo è un animale sociale, la conseguenza più grave del plagio sarebbe stata rappresentata dalla condizione di isolamento ed alienazione in cui era posto il succube, incapace di relazionarsi a persone diverse dal suo aguzzino. Lo stato di completa soggezione si realizzava proprio perché il plagiante impediva alla sua vittima tutte le relazioni esterne, a partire da quella con i suoi familiari, e tali condotte rappresenterebbero la specificità e la tassatività del plagio⁶⁴⁵. Secondo detta concezione "è incriminato il fatto di isolare moralmente un'altra persona, toglierle la possibilità di verificare nel dialogo con gli altri la bontà di una tesi e privare, in senso spirituale, la comunità sociale dell'apporto di un suo membro. In questa prospettiva appare opportuna la configurazione del reato in forma libera, in quanto irrilevanti sono i modi attraverso cui un individuo acquista potere sugli altri ed appare certo e verificabile l'evento, poiché esso deve essere colto nell' <<isolamento>> in cui viene ridotto il soggetto passivo"⁶⁴⁶.

Nonostante tutti gli sforzi della dottrina, l'art. 603 c.p. non è sopravvissuto alla scure della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 96 del 9 giugno 1981⁶⁴⁷ ne ha sancito l'incostituzionalità.

Il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sull'accusa di plagio, sollevò questione di legittimità costituzionale, ritenendo che l'art. 603 c.p. violasse gli articoli 21 e 25 Cost. . In particolare il giudice *a quo* sostenne che la norma fosse "sfornita nei suoi elementi costitutivi di ogni chiarezza"⁶⁴⁸. Secondo i magistrati romani, proprio a causa della genericità e dell'indeterminatezza della disposizione, l'individuazione degli elementi

⁶⁴⁵ Flick sostiene che "fra uno stato di soggezione più o meno ampia ed uno stato totale di soggezione v'è, cioè, una differenza anche qualitativa e ontologica, al pari dell'accennata differenza qualitativa (e non solo quantitativa), che intercorre tra la somma delle molteplici espressioni e manifestazioni di libertà e la personalità, in quanto matrice di esse intese nella loro globalità. Orbene, proprio tale differenza, di tipo qualitativo e concettuale, consente di puntualizzare l'evento del plagio in termini tassativi, univoci e determinati, di ordine negativo", (o.c., p. 152).

⁶⁴⁶ F. Coppi, o.c., p. 942.

⁶⁴⁷ Corte Costituzionale, 9 giugno 1981, n. 96, in *Giust. Pen.*, 1981, c. 226 ss.

⁶⁴⁸ Corte Costituzionale, 9 giugno 1981, sent. cit., c. 227.

costitutivi del reato sarebbe stata rimessa esclusivamente all'arbitrio dell'autorità giudiziaria, ciò comporterebbe un notevole pericolo, considerato che "il riferimento al <<totale stato di soggezione>> può condurre ad una applicazione della norma a situazioni di subordinazione psicologica del tutto lecite e spesso riconosciute e protette dall'ordinamento giuridico, quali il proselitismo religioso, politico o sindacale"⁶⁴⁹. In merito all'art. 21 Cost. nel provvedimento di remissione alla Consulta si è sostenuto che "la libertà di manifestazione del pensiero incontra un limite nell'interesse della integrità psichica della persona, solo in quanto si concretizzi un mezzo di pressione violenta o subdola, quali la minaccia o la frode; ciò stante, l'evento della soggezione psicologica di un soggetto ad un altro soggetto, in quanto risultante dall'adesione ai modelli di comportamento da altri proposti, non può costituire illecito senza intaccare il diritto costituzionalmente protetto"⁶⁵⁰.

La Corte Costituzionale compì una lunga e complessa analisi del reato di plagio, sia di carattere storico-giuridico, sia psicologico. La Consulta dedicò la propria attenzione particolarmente alle problematiche di natura scientifica, concentrandosi sulla differenza tra persuasione e suggestione, in merito sostenne che "è estremamente difficile se non impossibile individuare sul piano pratico e distinguere a fini di conseguenze giuridiche [...] l'attività psichica di suggestione. Non vi sono criteri sicuri per separare e qualificare l'una e l'altra attività e per accertare l'esatto confine tra esse"⁶⁵¹. Per i membri della Consulta l'intensità e la valutazione della persuasione e della suggestione non potevano analizzarsi in base a valori assoluti, in quanto

⁶⁴⁹ Corte Costituzionale, 9 giugno 1981, *sent. cit.*, c. 227.

⁶⁵⁰ Corte Costituzionale, 9 giugno 1981, *sent. cit.*, c. 228. È interessante rilevare che la difesa delle parti civili fu assunta dall'avv. Giovanni Maria Flick, che tanto si era speso nei suoi scritti per dimostrare la legittimità e l'utilità del reato di plagio.

⁶⁵¹ La Corte rileva, inoltre, che un individuo con normali capacità intellettive difficilmente sia in grado di comprendere se le idee e le opinioni espresse da un soggetto terzo siano semplicemente espressione della sua libertà di pensiero, oppure rappresentino gli ingranaggi di un subdolo meccanismo di condizionamento che il terzo sta realizzando. Corte Costituzionale, 9 giugno 1981, *sent. cit.*, c. 240.

profondamente legate alla condizione psichica del soggetto passivo⁶⁵². Alla luce di siffatte considerazioni, la Corte affermò che “la formulazione letterale dell’art. 603 c.p. prevede pertanto un’ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato non essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione, né come sarebbe oggettivamente qualificabile questo stato, la cui totalità, legislativamente dichiarata, non è mai stata accertata”⁶⁵³. Per i giudici costituzionali l’art. 603 c.p., a causa della sua indeterminatezza, “rappresenta una mina vagante nel nostro ordinamento, potendo essere applicata a qualsiasi fatto che implichi dipendenza psichica di un essere umano e mancando qualsiasi sicuro parametro per accertarne l’intensità”⁶⁵⁴, pertanto ne riconoscono l’incostituzionalità per violazione dell’art. 25 Cost.⁶⁵⁵.

Con un colpo di spugna la Consulta ha cancellato il reato di plagio, ma non le polemiche e le contrapposizioni dottrinali ad esso legate e che ancora oggi animano il dibattito giuridico.

3. La Consulta, con la scelta di abrogare l’art. 603 c.p., di fatto ha spaccato la dottrina: da un lato si sono levate le voci di chi lamentava la creazione di un *vulnus* nel nostro ordinamento; dall’altro lato c’è stato il plauso di chi aveva sempre diffidato di un simile reato⁶⁵⁶.

Particolarmente critica è la posizione di F. Coppi, il quale contesta totalmente la decisione della Corte, reputandola figlia di un’errata interpretazione dell’art. 603 c.p.. Secondo l’autore, i magistrati hanno commesso il grave errore di dimenticare che il plagio sia un reato a forma

⁶⁵² Corte Costituzionale, 9 giugno 1981, *sent. cit.*, c. 240.

⁶⁵³ Corte Costituzionale, 9 giugno 1981, *sent. cit.*, c. 240.

⁶⁵⁴ Corte Costituzionale, 9 giugno 1981, *sent. cit.*, c. 241.

⁶⁵⁵ La Corte non si pronuncia in merito alla violazione dell’art. 21 Cost., ritenendo assorbente il contrasto con il principio di tassatività (*sent. cit.*, c. 241).

⁶⁵⁶ Spaccature che continuano ad esistere ancora oggi, G. Pestelli, *o.c.*, p. 1277.

libera, infatti, concentrandosi eccessivamente sul suo contenuto psicologico e ravvisando nella suggestione la condotta costitutiva del reato⁶⁵⁷, hanno inutilmente fatto una digressione sulla difficile distinzione tra suggestione e persuasione, che li ha portati a sancire l'illegittimità della norma per violazione dell'art. 25 Cost.. Inoltre, la Consulta non ha preso in considerazione il fatto che lo stato di soggezione possa essere indotto anche con altre metodologie, quali la violenza, la minaccia o il ricatto⁶⁵⁸.

Che aderisce a questa teoria non accetta l'idea che una norma, posta a tutela di un bene centrale quale la libertà personale, debba essere abrogata perché legata a una fattispecie raramente verificabile, o a causa del remoto e ipotetico rischio di un abuso nella sua applicazione da parte dei magistrati⁶⁵⁹. F. Coppi, inoltre, contesta l'accusa di eccessiva vaghezza del reato di plagio, sia in merito al bene tutelato che alle condotte perseguite, affermando che "la dottrina e la giurisprudenza erano infatti concordi, per esempio, nel ritenere che il reato si sarebbe consumato quando un individuo fosse riuscito ad imporre il proprio potere sopra un'altra persona privandola di tutte o quasi le sue libertà fondamentali e per questo tramite avvilendola nella sua personale dignità"⁶⁶⁰. Per chi condivide tali osservazioni critiche, l'interpretazione elaborata dalla Consulta comporta uno snaturamento del reato di plagio, in quanto questo è stato analizzato riportandolo in una dimensione esclusivamente psicologica, dimenticando, quindi, che con esso il legislatore avesse voluto perseguire le ipotesi di "sottoposizione del soggetto passivo al potere dell'agente, comunque ottenuta"⁶⁶¹, a prescindere dai modi e dalle tecniche con cui potesse realizzarsi⁶⁶².

⁶⁵⁷ F. Coppi, *o.c.*, p. 943.

⁶⁵⁸ F. Coppi, *o.c.*, p. 943.

⁶⁵⁹ F. Coppi, *o.c.*, p. 943.

⁶⁶⁰ F. Coppi, *o.c.*, p. 944.

⁶⁶¹ F. Coppi, *o.c.*, p. 944. Il ministro Rocco, infatti, riferendosi al plagio, aveva parlato di perdita della libertà e condizionamento della personalità in via generale, senza fare alcun riferimento né alla psiche, né ad altro ambito, A. Rocco, *o.c.*, p. 703.

⁶⁶² F. Coppi, *o.c.*, p. 944.

Se invece di intraprendere i percorsi impervi dei condizionamenti psicologici e della suggestione, la Corte si fosse concentrata sulla vera condotta perseguita dal plagio, ovvero l'assoggettamento del succube alla volontà dell'incube, avrebbe riscontrato la sufficiente determinazione e la tassatività necessaria a preservare la presenza dell'art. 603 c.p. nel nostro ordinamento⁶⁶³.

Tra i critici c'è chi, pur condividendo la scelta di inserire il plagio in una dimensione prettamente psicologica, evidenzia come la Corte sia stata ben poco lungimirante scegliendo di eliminare l'unico vero strumento di tutela per l'integrità psichica presente nel nostro ordinamento, proprio nel momento in cui iniziava a diffondersi il fenomeno delle sette e la cronaca mostrava i primi esempi delle tragiche conseguenze in cui potevano incorrere i soggetti vittime di un forte condizionamento mentale⁶⁶⁴.

Partendo dalla considerazione che l'art. 21 Cost. non tutela solo la libertà di pensiero, ma anche il diritto alla libera formazione dello stesso, nel tentativo di garantire l'autodeterminazione del soggetto e di impedire forme di condizionamento psichico o brainwashing, si è affermato che il plagio trovasse proprio in detta norma in suo fondamento costituzionale e la sua

⁶⁶³ Coppi afferma che "la forma libera della condotta costitutiva dell'illecito delineata nella fattispecie legale, concepita secondo una scelta di tecnica normativa e politica legislativa della cui correttezza nessuno dubita e che privilegia nel modello astratto più l'evento che non il mezzo che lo produce, non autorizzava la riduzione del plagio nei termini ora rammentati: e se potevano essere accolti gli avvertimenti circa la necessità di non confondere la persuasione con la suggestione, da un lato tali rilievi potevano essere considerati più pertinenti al tema dell'infrequenza della verifica nella realtà di fatti corrispondenti alle ipotesi legali che non a quello della stessa decifrabilità della fattispecie astratta, dall'altro lato si poteva osservare che l'art. 603 c.p. non incriminava *tout court* la produzione in un individuo di uno stato di soggezione, ma innanzi tutto la riduzione di un uomo in potere di un altro soggetto indipendentemente dalle modalità attraverso cui tale risultato fosse stato raggiunto. In questa prospettiva, la norma dettata dall'art. 603 c.p., sia per la sua lettera sia per la sua collocazione, appariva votata, con caratteri di sufficiente tassatività, a tutelare la personalità individuale incriminando chiunque fosse riuscito ad imporre in qualsiasi modo e permanentemente il proprio potere su un altro soggetto in modo tale che quest'ultimo fosse portato ad operare secondo il volere altrui non per un'adesione continuamente vigile e controllata ad esso, ma in quanto privato di qualsiasi capacità o possibilità di sottrarsi alle imposizioni altrui senza prospettiva alcuna di recupero delle proprie libertà" (o.c., p. 944 s.).

⁶⁶⁴ Si pensi alla strage di Jonestown del 1978. M. Alfano, *La nuova formulazione dell'art. 600 c.p.: reintroduzione del reato di plagio?*, in *Giust. Pen.*, 2004, II, c. 673; M. Del Re, *Culti emergenti e diritto penale*, Napoli, 1982, p. 379 ss.

ragion d'essere, in quanto "necessario pilastro all'interno dell'ordinamento penale, per assicurare una tutela piena dell'uomo"⁶⁶⁵.

Priva di ratio è considerata l'accusa mossa contro l'abrogato art. 603 c.p., secondo cui sarebbe stata una norma di chiara matrice fascista, "manifestazione di un regime che intendeva controllare l'individuo dal suo interno, censurando le idee non conformi alla maggioranza"⁶⁶⁶. Chi afferma ciò dimentica che il legislatore fu spinto all'emanazione dell'art. 603 c.p. dall'esigenza di porre termine ad un aspro contrasto dottrinale sorto verso la fine del XIX secolo in merito alla corretta interpretazione dell'art. 145 del codice Zanardelli⁶⁶⁷.

Secondo questa corrente di pensiero la sentenza del 1981 ha prodotto un vuoto normativo, particolarmente grave se si considera che, proprio nel momento in cui l'ordinamento si mostrava più sensibile al problema della protezione della privacy e della riservatezza, sia venuto meno un valido strumento per la protezione della dignità individuale⁶⁶⁸. Inoltre considerando che nella società contemporanea la diffusione di sostanze stupefacenti e l'evoluzione delle tecniche di modellamento psichico hanno reso più concreto il pericolo di una effettiva attuazione di fenomeni di manipolazione mentale⁶⁶⁹, il danno causato dalla sentenza 96/1981 appare particolarmente rilevante⁶⁷⁰. Del Re sostiene, paradossalmente, che il legislatore fascista, emanando norme come quelle contenute negli articoli 603 e 613 c.p., si sia

⁶⁶⁵ M. Alfano, *o.c.*, c. 676.

⁶⁶⁶ M. Alfano, *o.c.*, c. 676.

⁶⁶⁷ L. Alibrandi, *o.c.*, p. 704; F. Coppi, *o.c.*, p. 936; G. M. Flick *Libertà individuale...*, *cit.*, p. 540; M. Alfano, *o.c.*, c. 676. Inoltre, è stato osservato che in Italia nessuno più dei gerarchi del regime avrebbe meritato una condanna per plagio, in quanto con falsi proclami, artefatti cinegiornali, alienanti rituali e farneticanti discorsi indussero un intero popolo in una condizione di obnubilamento mentale. In tal senso si veda M. Alfano, *o.c.*, c. 674.

⁶⁶⁸ M. Alfano, *o.c.*, c. 674.

⁶⁶⁹ M. Del Re, *Modellamento psichico e diritto penale: la tutela penale dell'integrità psichica*, in *Giust. Pen.*, 1983, c. 169.

⁶⁷⁰ M. Del Re, *o.c.*, c. 169 s.

dimostrato più sensibile al problema della tutela dell'integrità psichica, di quanto abbia fatto il legislatore contemporaneo⁶⁷¹.

Del tutto differenti sono le osservazioni di chi, condividendo la decisione della Consulta, ritiene che non sia stato creato alcun vuoto normativo.

Partendo dal presupposto che la scienza non è ancora riuscita ad elaborare delle risposte definitive in merito alle dinamiche che si creano nei rapporti interpersonali, né, tantomeno, relativamente alle ipotesi di condizionamento mentale (ancora oggi non esiste alcuna valida spiegazione scientifica di fenomeni come la suggestione e l'ipnosi)⁶⁷², parte della dottrina sostiene che la Corte Costituzionale non abbia creato alcun *vulnus*, in quanto gli atti di sopraffazione fisica e morale troverebbero adeguata tutela nelle norme vigenti⁶⁷³.

Non condivisibile, per tale orientamento, è l'affermazione secondo cui il nostro codice penale, a causa dell'abolizione del reato di plagio, offrirebbe all'integrità psichica una tutela lacunosa ed eventuale. Se si considera che durante la sua vigenza l'art. 603 c.p. ha avuto scarsissima applicazione (una condanna in oltre cinquant'anni), si può asserire che tale normativa non risponda ad alcun rischio concreto, di conseguenza le disposizioni esistenti nel nostro ordinamento appaiono più che sufficienti a garantire idonea tutela ad eventi rari e sporadici, come quelli connessi alla coartazione psichica⁶⁷⁴.

Gli autori che lamentano l'esistenza di un vuoto normativo hanno cercato di colmarlo elaborando disposizioni legislative (penali e civili), atte a garantire effettiva tutela della sfera psichica dell'uomo.

Sicuramente Del Re, tra gli studiosi, è quello che più si è dedicato a tale problematica, proponendo diverse possibili disposizioni normative, a suo parere, idonee a sanare il lamentato *vulnus*.

⁶⁷¹ M. Del Re, *o.c.*, c. 186.

⁶⁷² A. Usai, *o.c.*, p. 257 s.; F. Lemme, *o.c.*, p. 4.

⁶⁷³ In merito si richiamano gli articoli 46, 86, 605, 611, 628, 629, 630 del codice penale, cfr. F. Lemme, *o.c.*, p. 5; A. Usai, *o.c.*, p. 259.

⁶⁷⁴ A. Usai, *o.c.*, p. 261 ss.

Reputando necessario prevedere un'effettiva tutela per il bene dell'integrità psichica⁶⁷⁵, pur non illudendosi che una disposizione penale possa impedire forme di abusi e condotte lesive, l'autore ritiene che una norma penale possa agire "non soltanto impedendo taluni casi evidentemente inumani, ma colpevolizzando i comportamenti sociali che contrastano con il rispetto per l'integrità psichica, facendo nascere così una nuova coscienza del pericolo, coscienza che, allo stato, non si riscontra nella nostra comunità"⁶⁷⁶.

Del Re reputa essenziale reintrodurre il reato di plagio, ma per farlo considera opportuno abbandonare tutti i contrasti dottrinali sulla differenza tra suggestione illecita e lecito convincimento, soffermandosi, invece, maggiormente sui mezzi adoperati per attuare il condizionamento⁶⁷⁷. In base alle precedenti valutazioni propone di riscrivere l'art. 603 c.p. nel seguente modo: "Chiunque al fine di sottoporre al proprio potere una persona ne lede o ne pone in pericolo la psichica integrità mediante mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento è punito con la reclusione da 5 a 15 anni"⁶⁷⁸. Teorizza, inoltre, un procedimento civile di carattere eccezionale per disporre l'interdizione temporanea in caso di soggetti maggiorenni sottoposti a condizionamenti mentali mediante le pratiche previste dalla normativa penale⁶⁷⁹.

⁶⁷⁵ M. del Re, *Plagio criminoso...*, cit., p. 94; M. Del Re., *Modellamento psichico...*, cit., c. 173. E' da rilevare una divergenza di opinioni tra giuristi e psicologi in merito al bene da tutelare, infatti mentre i primi si concentrano sull'integrità psichica e la libertà di autodeterminazione, i secondi perseguono la salute mentale, cfr. M. del Re, *o.c.*, c. 189.

⁶⁷⁶ M. Del Re, *o.c.*, c. 186.

⁶⁷⁷ L'autore si occupa in particolare dei mezzi chimici, chirurgici e behavioristici, cfr. M. Del Re, *o.c.*, c. 188.

⁶⁷⁸ M. Del Re, *Plagio criminoso...*, cit., p. 94.

⁶⁷⁹ Del Re sostiene che "anche in deroga alle norme del codice civile, il Tribunale dei minori può pronunciare -assunte le urgenti informazioni- la temporanea interdizione di una persona maggiore di età quando risulti che essa sia stata sottoposta a pratiche di condizionamento mentale, mediante mezzi chimici, interventi chirurgici ovvero mediante pratiche psicagogiche. 2. L'interdizione è pronunciata in Camera di Consiglio, con ordinanza sommariamente motivata, entro 10 giorni dall'istanza, per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabili in casi di comprovata necessità, per successivi 30 giorni. 3. L'istanza può essere proposta dai genitori, dai parenti della persona entro il quarto grado, dalle associazioni riconosciute a tutela dell'integrità psichica e dal P.M." (*o.c.*, p. 94).

La strada civilistica è apparsa, ad alcuni giuristi, preferibile, in quanto svincolata dal problema dell'indeterminatezza, in cui inevitabilmente cadrebbe ogni tentativo di repressione penale del plagio⁶⁸⁰. Sulla scia del modello elaborato da Del Re, Flora immagina un procedimento d'urgenza in virtù del quale, genitori, parenti della vittima, nonché pubblico ministero, in presenza di un concreto pericolo per la personalità individuale, potrebbero ricorrere al Presidente del Tribunale civile o del Tribunale per i minorenni, a seconda dei casi, per ottenere l'inibizione del comportamento pericoloso contestato al terzo plagiante⁶⁸¹.

E' lampante la differenza esistente tra i due sistemi di tutela elaborati, infatti, mentre Del Re parla di interdizione temporanea, intervenendo sulla sfera giuridica della presunta vittima del condizionamento, Flora opta per un'ordinanza inibitoria nei confronti del soggetto attivo, limitando la sfera giuridica del presunto carnefice. Secondo quest'ultimo orientamento la sanzione penale scatterebbe in caso di inosservanza del provvedimento inibitorio del giudice, come evoluzione di quanto già sancito ex art. 388 c.p.⁶⁸².

Questa ipotesi di tutela civilistica preventiva è stata fortemente criticata, si è evidenziato, infatti, la sua inutilità nel caso in cui la vittima dei condizionamenti sia un soggetto incapace di intendere e volere, già esistendo adeguati strumenti di tutela per simili fattispecie, nonché il concreto rischio di una violazione delle libertà personali nel caso in cui la vittima sia maggiorenne e capace d'intendere e volere⁶⁸³.

Obiettivamente la strada del procedimento civilistico lascia un po' perplessi, infatti, se è rischioso dare spazio ad una norma penale indeterminata, dando un eccessivo margine di discrezionalità all'autorità giudiziaria, non meno pericoloso appare introdurre siffatti procedimenti

⁶⁸⁰ G. Flora, *o.c.*, p. 90 ss.; A. Usai, *o.c.*, p. 191 ss.

⁶⁸¹ G. Flora, *o.c.*, p. 93.

⁶⁸² G. Flora, *o.c.*, p. 93.

⁶⁸³ A. Usai, *o.c.*, p. 198; G. Pestelli, *o.c.*, p. 1298.

d'urgenza, che in mano a parenti senza scrupoli potrebbero diventare a loro volta uno strumento di condizionamento e pressione nei confronti del soggetto debole⁶⁸⁴. Rischiosamente oscuro appare il procedimento disegnato da Del Re, in particolare non si comprende perché, per tutelare gli interessi di una persona di maggiore età, ci si dovrebbe rivolgere al Tribunale dei minori, quasi a voler dire che chi si fa coinvolgere da gruppi esoterici, settari, religiosi o di altra natura, debba essere necessariamente un *minus habens* e che come tale debba essere trattato. Non risulta condivisibile neppure il potere di istanza attribuito alle associazioni per la tutela dell'integrità psichica riconosciute dallo Stato, nei precedenti capitoli, infatti, abbiamo avuto modo di vedere come queste organizzazioni, soprattutto quelle anti-sette, raggiungano un grado di fanatismo inquietante e non meno pericoloso di quello delle sette⁶⁸⁵. Inoltre, bisogna considerare che il riconoscimento statale non sempre rappresenti una valida garanzia, in quanto in questi casi c'è il rischio che sia stato concesso più per un pregiudizio contro le sette, che per attestare il reale valore sociale dell'associazione.

4. Nonostante tutti gli sforzi dottrinali profusi nel tentativo di dimostrare l'autosufficienza del nostro ordinamento e l'assenza di un *vulnus* prodotto dalla mancanza di un'espressa tutela penale per l'integrità psicofisica dell'individuo, negli ultimi decenni il legislatore più volte ha cercato di ripristinare, direttamente o indirettamente, il reato di plagio.

Un primo sforzo in tal senso si ebbe nel 1988 con il progetto di legge "Sulla tutela penale della personalità del minore", elaborato dai ministri

⁶⁸⁴ E' opportuno ricordare che nell'ordinamento statunitense, ove è presente una tutela civilistica dell'integrità psichica, esistono concreti problemi di applicazione, soprattutto in relazione alla prova degli eventi denunciati, che si tramuta in una sorta di *probatio diabolica*, cfr. A. Usai, *o.c.*, p. 232 s.

⁶⁸⁵ Si ricorda che esimi psicologi hanno affermato la necessità di creare gruppi di sostegno anche per i membri dei movimenti anti-sette, perché le dinamiche psichiche che scattano in quei contesti non sono molto differenti da quelle operanti nelle sette. M. Aletti, *o.c.*, p. 1.

Giuliano Vassalli e Rosa Russo Iervolino⁶⁸⁶. Nel progetto di legge si proponeva di riformare l'art. 549 c.p., al fine di perseguire gli atti lesivi della capacità di autodeterminazione del minore⁶⁸⁷. La norma, così come elaborata, appare inadeguata a garantire l'integrità psichica del minore, in quanto il suo contenuto appare confuso ed indeterminato. Si parla infatti di suggestione, richiamando il concetto che aveva segnato la capitolazione dell'art. 603 c.p., e di "stato di soggezione tale da escludere o limitare grandemente le libertà personali", senza far cenno alle forme in cui la soggezione potrebbe manifestarsi, né specificando quando una libertà dovrebbe considerarsi "grandemente limitata" e di conseguenza risultare meritevole di tutela⁶⁸⁸.

L'influenza delle teorie di Del Re⁶⁸⁹ è molto evidente nel progetto di legge Pagliaro del 1992 che reintroduceva il plagio, perseguendo chi "al fine di trarre vantaggio per sé o per gli altri, sottopone una persona a mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, idonei a compromettere l'integrità psichica"⁶⁹⁰. Un simile dettato normativo comporta uno snaturamento del reato di plagio. In primo luogo l'elencazione delle modalità in cui la sottomissione psicologica può realizzarsi lede quello che è sempre stato un carattere precipuo di questo reato, ovvero la forma libera; lo stesso può dirsi in merito all'inserimento del dolo specifico (rappresentato dal vantaggio perseguito dal plagiante), che contribuisce a rendere ancora più indeterminata la disposizione, non specificando quale potrebbe essere questo vantaggio⁶⁹¹.

⁶⁸⁶ Il testo del progetto di legge è pubblicato in *Indice Penale*, 1988, p. 305 ss.

⁶⁸⁷ Art. 549 (Atti lesivi della capacità di autodeterminazione del minore): Chiunque mediante violenza, minacce o suggestioni pone il minore in uno stato di soggezione tale da escludere o limitare grandemente le libertà personali e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, è punito con la reclusione da due a otto anni. 2. Alla stessa pena soggiace chi induce il minore a compiere singoli atti gravemente lesivi della sua salute fisica o psichica.

⁶⁸⁸ G. Flora, *o.c.*, p. 91 s.

⁶⁸⁹ G. Pestelli, *o.c.*, p. 1314; A. Usai, *o.c.*, p. 219 ss.

⁶⁹⁰ In *Documenti Giustizia*, 1992, c. 413.

⁶⁹¹ A. Usai, *o.c.*, p. 241 ss.; G. Pestelli, *o.c.*, p. 1314 ss. Flora afferma che "d'altra parte, nemmeno risulterebbe praticabile la strada dell'utilizzazione del dolo specifico come elemento in grado di conferire maggior determinatezza alla previsione legislativa. Infatti, o si dovrebbe far leva su una qualificazione del fine in termini di vantaggio economico (<<lucco>>), riconducendo così la

Le medesime critiche possono muoversi nei confronti del progetto di legge del 2001 che, allo stesso modo, si prefissava di reprimere il reato di plagio⁶⁹². Ancora una volta tornano in campo i concetti di suggestione e soggezione, da sempre tacciati di genericità e indeterminatezza, e l'elenco delle modalità in cui la soggezione può essere raggiunta non salva certo la norma dalla mancanza di tipicità e determinatezza⁶⁹³.

La problematica fu riproposta nel 2002 e nel 2004 con il medesimo testo normativo giunto all'esame della Commissione Giustizia del Senato nel febbraio del 2004⁶⁹⁴, con l'intento di inserire nel codice l'art 613 bis per reprimere le forme di manipolazione mentale. La Commissione Giustizia, pur dando parere non ostativo al disegno di legge, sollevò forti dubbi circa la compatibilità del testo proposto con l'art. 25 Cost., rilevando la necessità di elaborare una norma maggiormente dettagliata, idonea a differenziare il reato dalle ipotesi delittuose già presenti nel nostro nell'ordinamento⁶⁹⁵.

fattispecie a schemi <<ottocenteschi>>, inadatti a reprimere le attuali forme di <<manipolazione>> della personalità individuale; oppure si dovrebbe ricorrere ad una connotazione in termini di generico <<profitto>> o <<vantaggio>>, finendo così per vanificare l'intento delimitativo che si proponeva di raggiungere" (o.c., p. 92).

⁶⁹² "1. Chiunque, mediante violenza, minacce, suggestioni o con qualunque altro mezzo, condizionando e coartando la formazione dell'altrui volontà, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere o limitare la libertà di agire, la capacità di autodeterminazione e quella di sottrarsi alle imposizioni altrui, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. 2. Costituisce aggravante se tramite i mezzi indicati al comma 1, la vittima è indotta a compiere atti lesivi o pericolosi per la propria e l'altrui integrità fisica o psichica. 3. Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore a dieci anni di reclusione". I testi dei progetti di legge sono consultabili sui siti internet www.camera.it e www.senato.it.

⁶⁹³ G. Pestelli, o.c., p. 1317 s.

⁶⁹⁴ Si tratta del disegno di legge n. 1777 "Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale" che così disponeva: "Chiunque con violenza, minacce, mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, al fine di fargli compiere un atto o determinare un'omissione gravemente pregiudizievoli è punito con la reclusione da quattro a otto anni. 2. Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove attività che abbiano per scopo o per effetto di creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, le pene di cui al primo comma sono aumentate di un terzo".

⁶⁹⁵ G. Pestelli, o.c., p. 1319; G. Carobene, o.c., p. 535. Il parere della Commissione è consultabile sul sito www.senato.it.

Fallimentari sono stati gli esiti dei progetti di legge n. 5440 del 2004, che, come il progetto precedentemente analizzato, proponeva l'introduzione del reato di manipolazione mentale⁶⁹⁶, e n. 5511 del 2004 che mirava ad emanare l'art. 613 bis per la tutela del medesimo bene giuridico⁶⁹⁷. Entrambi i progetti sono naufragati a causa dell'eccessiva genericità delle norme proposte.

Le osservazioni della Commissione Giustizia del Senato relative al disegno di legge 1777 sono state riprese dal progetto di legge 1644 del 2008⁶⁹⁸. L'introduzione dell'art. 613 bis è stata riproposta anche dal progetto di legge 3225 del 2008⁶⁹⁹. Gli ultimi due progetti citati, sono attualmente allo

⁶⁹⁶ "1. Chiunque, mediante violenza, minacce, suggestioni o qualunque altra pratica di condizionamento della personalità, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare gravemente la capacità di autodeterminazione, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o a sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito nell'intento di commettere un reato, la pena è elevata da un terzo alla metà. 3. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono commessi in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore a dieci anni di reclusione". Nella relazione introduttiva l'On. Serena, promotore del disegno di legge, evidenzia la necessità di un intervento normativo in materia, per arginare il fenomeno del plagio che nella società stava assumendo dimensioni inimmaginabili al momento della pronuncia della Corte Costituzionale.

⁶⁹⁷ "Art. 613-bis - (Manipolazione mentale). - Chiunque, con violenza, minacce, mezzi chimici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la sua capacità di giudizio, al fine di fargli compiere un atto o determinare un'omissione gravemente pregiudizievole, è punito con la reclusione da quattro anni a otto anni. 2. Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo la pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo".

⁶⁹⁸ "Art. 613-bis. - (Manipolazione mentale). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o a sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà».

⁶⁹⁹ "Art. 613-bis. - (Manipolazione mentale). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minacce ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, escludendo la libertà di autodeterminazione, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. 2. Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o a sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al

studio della Camera dei Deputati. E' interessante notare come l'esigenza di tutelare la libertà psichica sia avvertita in modo bipartisan⁷⁰⁰, segno che ormai dalla società provenga la chiara richiesta di introdurre una specifica tutela contro la manipolazione mentale.

Questo rapido excursus sui progetti di legge in materia di plagio e reati affini ci consente di affermare che il legislatore italiano, nonostante gli sforzi compiuti, ha ancora un'idea molto vaga della materia, forse perché non ha mai seriamente ricercato un produttivo confronto con i veri esperti della problematica, ovvero psicologi, psichiatri e sociologi, persone che con le proprie conoscenze potrebbero aiutarlo a specificare dettagliatamente il contenuto della condotta perseguita, evitando così che la normativa risulti viziata da eccessiva indeterminazione.

Se nessuno di questi progetti di legge, sino ad oggi, ha ottenuto il consenso della maggioranza dei parlamentari, ciò è dovuto al fatto che si è voluto evitare di emanare una norma indeterminata, che sarebbe stata facile vittima di una nuova sentenza di illegittimità costituzionale.

5. Con la riforma del 2003 il legislatore ha profondamente modificato l'art. 600 c.p., ampliando l'ambito delle fattispecie perseguite⁷⁰¹, infatti, sono

fine di commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà".

⁷⁰⁰ Infatti mentre il progetto di legge n. 1644 è stato proposto dall'On. Renato Farina, esponente del PDL, il progetto n. 3225 è stato presentato dall'On. Pino Pisicchio, eletto nelle fila dell'opposizione.

⁷⁰¹ Art. 600 c.p.: Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. [II]. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. [III]. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

state introdotte nuove ipotesi di reato: la riduzione o mantenimento in stato di servitù⁷⁰²; la riduzione o mantenimento di un individuo in stato di soggezione continuativa⁷⁰³. Il Parlamento ha optato per una norma molto determinata, in cui non ci si limita a indicare le condotte illecite, ma si individuano anche le modalità di esecuzione delle stesse, nonché le finalità perseguite dall'autore del reato⁷⁰⁴. Alcuni giuristi in questa nuova formulazione dell'art. 600 c.p., in particolare nella maggiore specificità e determinatezza della norma, hanno visto la riviviscenza del reato di plagio⁷⁰⁵.

Parte della dottrina individua il fondamento della teoria del ripristino del plagio nel secondo comma dell'articolo in esame, ovvero nel riferimento alla "riduzione o mantenimento dello stato di soggezione" causati dall'"approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica". Infatti, se si valuta che alla base del reato di plagio c'è sempre stato lo sfruttamento di una condizione di debolezza fisico-psichica, si può affermare che "la nuova formulazione dell'art. 600 ricalca totalmente quello che era il plagio fino al 1981, e solo per non evocare i fantasmi del passato, non del tutto giustificati, è stata evitata la vecchia denominazione"⁷⁰⁶.

Altra parte della dottrina ravvisa nel bene giuridico tutelato l'anello di congiunzione tra l'abrogato art. 603 c.p. ed il riformato art. 600 c.p., infatti entrambe le norme perseguono la tutela della libertà individuale e del diritto di autodeterminazione⁷⁰⁷.

⁷⁰² V. Musacchio, *La nuova normativa penale contro la riduzione in schiavitù e la tratta di persone (L. 11 agosto 2003, 228)*, in *Giurisprudenza italiana*, 2004, p. 2447.

⁷⁰³ M. Alfano, *o.c.*, c. 673. In relazione a tale ultima ipotesi di reato è opportuno precisare che con la precedente formulazione dell'art. 600 c.p. era possibile perseguire solo i casi di riduzione in schiavitù in cui vi era un'iniziale *status libertatis* della vittima, mentre in base al novellato articolo è possibile tutelare "la condizione della persona che si trovi già in condizione di schiavitù e sia poi trattata e assoggettata da altri con identica responsabilità", V. Musacchio, *o.c.*, p. 2448.

⁷⁰⁴ V. Musacchio, *o.c.*, p. 2448.

⁷⁰⁵ In tal senso si sono espressi V. Musacchio, *o.c.*, p. 2448; M. Alfano, *o.c.*, p. 673 ss.

⁷⁰⁶ M. Alfano, *o.c.*, c. 673.

⁷⁰⁷ Per l'art. 600 c.p. si rimanda a : A. Rossetti, *Riduzione in schiavitù e nuovo art. 600 c.p.: riflessioni in tema di selezione delle condotte punibili*, in *Cass. pen.*, 2007, I, p. 170; V. Musacchio, *o.c.*, p. 2448; Corte di Cassazione, 10 settembre 2004, n. 39044, in *Cass. pen.*, 2005, p.2550. Per l'art. 603 c.p. si rimanda a: F. Coppi, *o.c.*, p. 941; G. Zuccalà, *o.c.*, p. 375; G.M. Flick, *La tutela della*

Secondo il nuovo dettato dell'art. 600 c.p., tra le possibili declinazioni del reato di riduzione in schiavitù c'è l'esercizio "su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà", chi sostiene il ripristino del reato di plagio interpreta tale disposizione come richiamo alla teoria della reificazione della vittima. Secondo tale concezione "per ridurre l'uomo a *res* è necessario privarlo della propria dignità umana, sia con costrizioni fisiche che psicologiche"⁷⁰⁸, sono proprio tali costrizioni che permettono di ricondurre all'odierno art. 600 c.p. condotte criminose un tempo perseguite dal reato di plagio⁷⁰⁹. Questa corrente di pensiero sostiene che il legislatore, offrendo tutela al plagio, come "ipotesi analoga alla riduzione in schiavitù"⁷¹⁰, abbia soddisfatto un bisogno di tutela, ormai fortemente percepito anche dall'opinione pubblica, a causa della pericolosa diffusione delle sette e dei nuovi movimenti religiosi⁷¹¹, sanando il *vulnus* creato dalla Corte Costituzionale. Non si è trattato certamente di un atto di coraggio del nostro Parlamento, che unendo nuovamente la repressione della schiavitù di diritto e di fatto in un'unica norma, ha compiuto un passo indietro rispetto al codice Rocco⁷¹².

Alfano critica fortemente la decisione di estendere al plagio l'art. 600 c.p., ritenendo che il nuovo dettato normativo contrasti con i caratteri tipici del vecchio art. 603 c.p.. In primo luogo contesta il richiamo ad uno stato di soggezione continuativa, posto in essere per costringere qualcuno a compiere "prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che comportano lo sfruttamento", ricordando che la Corte di

personalità..., cit, p. 129; A. Usai, *Profili penali...*, cit., p. 221 s. Alfano non condivide tale orientamento, infatti, tra le argomentazioni addotte per criticare la scelta della tutela indiretta del plagio indica proprio la non omogeneità dei beni giuridici tutelati, in quanto l'art. 600 c.p. sarebbe posto a garanzia dello *status libertatis*, mentre l'art. 603 c.p. a protezione della libertà morale (o.c., p. 675).

⁷⁰⁸ V. Musacchio, o.c., p. p. 2550.

⁷⁰⁹ V. Musacchio, o.c., p. 2448, nota n. 12.

⁷¹⁰ M. Alfano, o.c., c. 674.

⁷¹¹ M. Alfano, o.c., c. 673.

⁷¹² M. Alfano, o.c., c. 674.

Cassazione con la citata sentenza del 1961⁷¹³ aveva ricondotto il plagio al dominio psichico sul soggetto passivo e non a quello fisico. Alfano, inoltre, critica la scelta di elencare nel novellato art. 600 c.p. le condotte attuabili per indurre un individuo in stato di soggezione, in quanto non si terrebbe conto del fatto che il plagio sia un reato di evento a condotta libera, limitando così l'effettiva tutela offerta dall'ordinamento⁷¹⁴. Per garantire adeguata protezione contro le manipolazioni mentali, secondo tale orientamento, sarebbe necessario concentrare la propria attenzione non sulle singole condotte attuabili, bensì sull'evento che si vuole impedire e perseguire⁷¹⁵.

Pur ritenendo che sarebbe stato preferibile ripristinare il reato di plagio in modo diretto, come conseguenza naturale di un proficuo confronto con medici e psicologi, per tale corrente di pensiero "la nuova formulazione dell'art. 600 c.p. costituisce una conquista importante all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, nata dall'acquisita consapevolezza della fragilità della personalità individuale come insieme di idee, ideali e scelte"⁷¹⁶.

La teoria della riviviscenza del plagio è smentita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 39044 del 10 settembre 2004⁷¹⁷. La Suprema Corte, analizzando la novella del 2003, ha affermato che il nuovo art. 600 c.p. ha inteso semplicemente individuare le modalità in cui la riduzione in schiavitù può attuarsi⁷¹⁸, nonché le forme di "mantenimento della condizione di soggezione"⁷¹⁹.

La Cassazione contesta la poca chiarezza della norma, che da un lato individua ipotesi definite del reato di riduzione in schiavitù, mentre dall'altro

⁷¹³ M. Alfano, *o.c.*, c. 677.

⁷¹⁴ M. Alfano, *o.c.*, c. 679.

⁷¹⁵ M. Alfano, *o.c.*, c. 680 s.

⁷¹⁶ M. Alfano, *o.c.*, c. 684.

⁷¹⁷ Corte di Cassazione, 10 settembre 2004, *sent. cit.*, p. 2545 ss.

⁷¹⁸ Secondo i magistrati di legittimità il reato in esame può consistere: "a) nell'esercizio, su persona, di poteri analoghi a quelli del diritto di proprietà; b) di soggezione continuata di una persona adibita a prestazioni lavorative o sessuali; c) di utilizzazione di tale persona nell'accattonaggio o in altre forme di sfruttamento" (*sent. cit.*, p.2549).

⁷¹⁹ La Corte individua tali modalità "nell'uso della violenza, nell'uso di autorità, nella riduzione in stato di inferiorità fisica o psichica, o, in fine, nel trarre profitto da una condizione di necessità della persona facendo uso o promessa di danaro o altra utilità" (*sent. cit.*, p.2549).

ricorre a formule aperte che rendono indeterminato l'ambito di applicazione⁷²⁰.

Per i magistrati di legittimità, l'elemento che maggiormente connota l'art. 600 c.p. è la "cifra utilitaristica della condizione di schiavitù", rappresentata dalle prestazioni lavorative, dalle prestazioni sessuali e dall'accattonaggio coattivamente imposto alla vittima del reato⁷²¹. Per la Corte la reale novità apportata dalla riforma del 2003 è l'estensione della tutela sancita dall'art. 600 c.p. alla libertà di autodeterminazione, ma, a parte ciò, l'impalcatura del vecchio articolo resta totalmente valida, infatti la repressione continua ad essere legata all'esercizio del potere sull'elemento corporeo dell'individuo ⁷²².

Con il nuovo dettato della norma in esame, il legislatore, secondo la Corte di Cassazione, non ha voluto individuare due distinte fattispecie di reato (riduzione in schiavitù e plagio), come pure in dottrina si è sostenuto, bensì tipizzare "due diversi modi di schiavitù, dei quali il primo genericamente connotato dai medesimi poteri tipici del diritto di proprietà, l'altro, alternativo, connotato espressamente e definito come di chi <<riduce o mantiene una persona in stato di ...>> soggezione fisica o psichica. Ma ambedue tali situazioni di fatto, dovevano essere caratterizzate, sin da allora, dalla ulteriore previsione modale descritta come di costringimento a prestazioni lavorative, sessuali, all'accattonaggio o comunque comportanti lo sfruttamento. Id est: utilità economica o altra utilità"⁷²³. Il Parlamento ha voluto prestare la massima attenzione all'elemento dello sfruttamento,

⁷²⁰ Secondo la Cassazione "la norma è tutt'altro che di chiara lettura poiché mentre tende a tipizzare il concetto di schiavitù mediante una griglia di ipotesi definite, si avvale poi di <<formule aperte>> attraverso le quali si intende introdurre altre ipotesi indefinite che non possono avere accesso in sede penale sostanziale, in quanto, a tale indefinitezza osta la regola sancita dall'art. uno dello stesso codice penale" (*sent. cit.*, p. 2549).

⁷²¹ Corte di Cassazione, 10 settembre 2004, *sent. cit.*, p.2551.

⁷²² I magistrati sostengono che "in tema di riduzione in schiavitù nulla è sostanzialmente cambiato quanto al relativo concetto legislativo, rispetto alla precedente accezione, e pertanto bene può farsi riferimento alla precedente elaborazione scientifica finché essa non si riveli incompatibile con quel tanto di *novum* che si individua ora nella norma di cui al vigente art. 600 c.p.", Corte di Cassazione, 10 settembre 2004, *sent. cit.*, p. 2550

⁷²³ Corte di Cassazione, 10 settembre 2004, *sent. cit.*, p.2550 s.

chiave di volta per la comprensione del reato, fattore in grado di differenziare l'art. 600 c.p. dalle altre norme preposte alla tutela della libertà personale⁷²⁴. La Corte ha escluso che, seppur in via interpretativa, si potesse ritenere ripristinato il reato di plagio.

E' stato affermato che l'equilibrio della sezione del codice penale dedicata ai delitti contro la personalità individuale sarebbe stato incrinato prima dalla sentenza costituzionale n. 96 del 1981 e successivamente dalla riforma del 1998⁷²⁵, di conseguenza con la legge 228/2003 si sarebbe cercato di ripristinare tale equilibrio, sia rendendo più determinate le condotte delittuose perseguite ex art. 600 c.p., sia riconoscendo tutela alla libertà di autodeterminazione⁷²⁶.

Parte della dottrina ritiene che le motivazioni alla base della riforma sarebbero molteplici: l'esigenza di conformarsi ad obblighi assunti in ambito internazionale⁷²⁷; la necessità di reprimere la diffusione dell'inquietante fenomeno del neoschiavismo⁷²⁸; la ricerca di maggiore determinatezza per le norme penali⁷²⁹.

Come già esaminato, autorevoli giuristi sostengono che con l'abrogazione dell'art. 603 c.p. si sia creato un vuoto di tutela per le ipotesi di schiavitù di fatto. Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 21 del 20 novembre 1996⁷³⁰, confrontandosi con tale problema, hanno ricondotto

⁷²⁴ Corte di Cassazione, 10 settembre 2004, *sent. cit.*, p.2551.

⁷²⁵ La legge 269 del 3 agosto 1998 ha introdotto gli articoli 600 bis-septies c.p., per reprimere condotte legate alla pedofilia. In merito si rimanda a F. Resta, *I delitti contro la personalità individuale, alla luce delle recenti riforme*, in *Giurisprudenza di merito*, 2006, IV, p. 1047.

⁷²⁶ F. Resta, *o.c.*, p. 1049.

⁷²⁷ Il reato di schiavitù, di fatto, era stata ridisegnato da alcuni atti di diritto internazionale, ricordiamo, tra gli altri: la Decisione Quadro 2002/629/GAI sulla lotta alla tratta degli esseri umani; the Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in person, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, emanato nel 2002 dall'Assemblea Generale dell'ONU; lo Statuto della Corte Penale Internazionale adottato il 17/07/1998, che ha inserito la riduzione in schiavitù nel novero dei crimini contro l'umanità. In merito cfr. F. Resta, *o.c.*, p. 1049; F. Resta, *Neoschiavismo e dignità della persona*, in *Giurisprudenza di merito*, 2008, VI, p. 1678; M. Alfano, *o.c.*, c. 675.

⁷²⁸ F. Resta, *Neoschiavismo...*, *cit.*, p. 1678.

⁷²⁹ F. Resta, *o.c.*, p. 1678; F. Resta, *I delitti contro la personalità...*, *cit.*, p. 1049.

⁷³⁰ Corte di Cassazione, 20 novembre 1996, n. 21, in *Studium Iuris*, 1997, p. 541 s.

dette ipotesi di reato nell'ambito delle "condizioni analoghe alla schiavitù" sanzionate ex art. 600 c.p.. La Corte sostiene che debbano essere perseguite tutte le condotte "connotate da un assoggettamento effettuale di una persona umana alla signoria altrui"⁷³¹; siffatto orientamento è stato recepito in sede di riforma del reato di riduzione in schiavitù⁷³².

I tentativi compiuti per rendere più determinata la norma non si sono rivelati soddisfacenti, infatti, non appare chiaro come interpretare il richiamo al diritto di proprietà contenuto nell'art. 600 c.p.. Per esserci riduzione in schiavitù, il diritto dominicale deve essere esercitato in tutte le sue sfaccettature (come *ius utendi, fruendi, abutendi*), oppure è sufficiente l'esercizio di uno solo degli *iura* connessi alla proprietà?⁷³³. Il riferimento al diritto di proprietà non rappresenta una innovazione, infatti già la Convenzione di Ginevra del 1926 definiva la schiavitù come "stato o condizione di un individuo, sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà"⁷³⁴.

L'intervento della Suprema Corte è stato di estrema importanza per determinare sia gli elementi strutturali del reato, sia il bene giuridico tutelato⁷³⁵. Dalla sentenza del 2004 si evince chiaramente come la Cassazione abbia individuato il nucleo centrale del reato di riduzione in schiavitù nello sfruttamento del soggetto, ravvisando nel fine utilitaristico il dolo della condotta illecita⁷³⁶. Secondo i magistrati "il delitto è ipotizzabile solo allorché la affermata <<signoria>> dell'uomo sull'uomo si traduca, o sia finalizzata a tradursi nello sfruttamento della persona o del lavoro"⁷³⁷.

Il riferimento allo sfruttamento e alla cifra utilitaristica fatto dalla Cassazione è stato interpretato dalla dottrina in modi differenti: secondo

⁷³¹ Corte di Cassazione, 20 novembre 1996, *sent. cit.*, p. 542.

⁷³² F. Resta, *Neoschiavismo...*, *cit.*, p. 1679; F. Resta, *I delitti contro la personalità...*, *cit.*, p. 1049.

⁷³³ A. Rossetti, *o.c.*, p. 161 ss.

⁷³⁴ Si tratta dell'art. 1 della Convenzione. Si veda Corte di Cassazione, 20 novembre 1996, *sent. cit.*, p. 542; A. Rossetti, *o.c.*, p. 165.

⁷³⁵ A. Rossetti, *o.c.*, p. 166.

⁷³⁶ A. Rossetti, *o.c.*, p. 171 s.; F. Resta, *I delitti contro ...*, *cit.*, p. 1051.

⁷³⁷ Corte di Cassazione, 10 settembre 2004, *sent. cit.*, p.2550.

alcuni giuristi sarebbe riconducibile a finalità di natura economico-patrimoniale perseguite dall'autore del reato⁷³⁸, secondo altri l'utile potrebbe non avere natura economica, mirando alla "soddisfazione delle altrui voluttà"⁷³⁹.

L'esistenza di punti di contatto tra il vecchio art. 603 c.p. ed il nuovo art. 600 c.p. è indiscutibile, si pensi solo alla soggezione e allo stato di inferiorità psichica citati nella norma⁷⁴⁰, ciò rende comprensibile gli sforzi fatti da alcuni giuristi per far sorgere a nuova vita il plagio, ma questa interpretazione non appare convincente. Infatti, se si analizza l'art. 600 c.p., alla luce dell'interpretazione autentica data dalla Cassazione⁷⁴¹, si vede come lo sfruttamento rappresenti l'elemento centrale del reato perseguito; inoltre se si considera che il reato di plagio, secondo la Corte Costituzionale⁷⁴², ha un contenuto essenzialmente psicologico, appare evidente che l'applicazione dell'art. 600 c.p. non rappresenti una strada percorribile per raggiungere l'obiettivo di reprimere i fenomeni di manipolazione mentale⁷⁴³.

⁷³⁸ A. Rossetti, *o.c.*, p. 176.

⁷³⁹ F. Resta, *Neoschiavismo...*, *cit.*, p. 1682. Inoltre, è stato affermato che non sempre l'autore del delitto è anche il beneficiario dell'utile perseguito, F. Resta, *o.c.*, p. 1686.

⁷⁴⁰ F. Resta, *o.c.*, p. 1686.

⁷⁴¹ Corte di Cassazione, 10 settembre 2004, *sent. cit.*, p.2545.

⁷⁴² Corte Costituzionale, 9 giugno 1981, n. 96, *cit.*, p. 226 ss.

⁷⁴³ Basti ricordare che uno dei più strenui difensori del reato di plagio, G.M. Flick, ha sempre escluso che questo potesse presentare un dolo specifico legato al fine di lucro, allo sfruttamento economico del soggetto passivo. " E' appena il caso di osservare, preliminarmente, che dolo specifico e fine di lucro non trovano riscontro e fondamento nell'art. 603 c.p. . La formulazione della norma non prevede infatti alcuno scopo in vista del quale sia necessario agire, senza che peraltro ne sia richiesta la realizzazione nell'ambito della fattispecie obbiettiva. Al contrario, anzi, quest'ultima si articola nei termini di una correlazione tra condotta (la sottoposizione al proprio potere) ed evento (il totale stato di soggezione), di cui appare univoco ed esplicito il carattere soltanto obbiettivo; la locuzione <<in modo da>> si presta chiaramente a qualificare la condotta – secondo criteri di <<adeguatezza>>, idoneità e finalismo- in vista del risultato, senza dover o poter ricorrere all'introduzione di alcun ulteriore parametro soggettivo, riconducibile al fine di lucro o comunque ad un dolo specifico", (*La tutela della personalità...*, *cit.*, p. 11 s). Esaminando i progetti di legge presentati in Parlamento per reprimere il plagio e i condizionamenti mentali, appare chiaro che anche per il legislatore la cifra utilitaristica è estranea a tali reati, infatti, anche allorquando sia stato ipotizzato di prevedere un dolo specifico, questo non è mai stato legato ad uno sfruttamento economico del soggetto passivo. Nel citato Progetto di legge 1777, il dolo specifico è rappresentato dalla commissione di un atto o di un'omissione gravemente pregiudizievole per il plagiato, concetto che ritroviamo anche nel Progetto n. 5511 del 2004, cfr. A. Rossetti, *o.c.*, p. 172 nota n. 40.

6. La stretta connessione esistente tra la manipolazione mentale e la realtà dei nuovi movimenti religiosi è stata analizzata dalle commissioni d'inchiesta sul fenomeno settario istituite nel corso degli anni Novanta in diversi paesi europei. Le problematiche affrontate nei rapporti sono molto simili, infatti in tutti si ci sofferma sulla mancanza di una definizione giuridica del concetto di setta, sul rischio di manipolazione mentale ai danni degli adepti, sull'opportunità di ricorrere ad una legislazione speciale per disciplinare la materia.

Dopo le tragiche vicende dell'Ordine del Tempio Solare, il Parlamento francese istituisce una commissione d'inchiesta sulle sette, il rapporto finale fu pubblicato nel 1996⁷⁴⁴. La Commissione reputa impossibile elaborare una definizione giuridica del concetto di setta, ma individua alcuni elementi caratterizzanti tali realtà⁷⁴⁵. Nel rapporto si afferma che l'unico fattore riscontrabile in tutte le sette è quello della destabilizzazione mentale⁷⁴⁶, ma nonostante ciò la Commissione esclude la possibilità di introdurre un'espressa disposizione penale per reprimere i condizionamenti psichici, ritenendo che questo comporterebbe un'inammissibile lesione della libertà d'espressione⁷⁴⁷.

⁷⁴⁴Assemblée Nationale, *Les Sectes en France. Rapport fait au nom de la Commission d'Enquête sur le Sectes (document n. 2468)*, Paris, Les Documents d'information de l'Assemblée Nationale, 1996. Il rapporto comunemente conosciuto come "Rapporto Guyard", è consultabile in lingua italiana sul sito <http://xenu.com-it.net>. M. Introvigne, *Rapporti parlamentari e governativi sulle <<sette>> in Europa Occidentale, 1996-1999*, in *QDPE*, 1999, II, p. 400.

⁷⁴⁵ Tali elementi sono: "la destabilizzazione mentale; il carattere esorbitante delle esigenze finanziarie; la rottura indotta con l'ambiente d'origine; gli attentati all'integrità fisica; l'indottrinamento intensivo dei bambini; il discorso più o meno antisociale; le turbative all'ordine pubblico; l'importanza dei problemi giudiziari; l'eventuale storno dei circuiti economici tradizionali; i tentativi d'infiltrazione nei poteri pubblici", Assemblée Nationale, *Les Sectes en France, Rapport fait au nom de la Commission d'Enquête, ... cit.*, p. 13. In merito cfr. M. Introvigne, *o.c.* p. 400; F. Onida, *Nuove problematiche religiose per gli ordinamenti laici: il caso Scientology, cit.*, p. 991 s.

⁷⁴⁶ I commissari individuano nelle associazioni settarie un *tertium genus*, a metà tra le associazioni lecite e le associazioni per delinquere, cfr. M. Introvigne, *o.c.*, p. 401. La scelta di distinguere tra chiese (lecite) e sette (illecite e pericolose) non sembra consona ad uno Stato come quello francese che ha fatto della laicità il proprio vessillo, cfr. F. Onida, *o.c.*, p. 992.

⁷⁴⁷ M. Introvigne, *o.c.*, p. 401.

Per arginare i concreti pericoli connessi al fenomeno settario si auspica, da un lato, una rigida applicazione delle norme già esistenti e, dall'altro, l'attuazione di una campagna d'istruzione ed educazione, rivolta soprattutto ai più giovani, che aiuti a prevenire tali pericoli⁷⁴⁸.

Sulla scia francese, nel 1997 viene pubblicato un analogo rapporto anche nel Cantone di Ginevra⁷⁴⁹. La Commissione auspica l'introduzione del reato di destabilizzazione mentale, ritenendo che, pur nell'impossibilità di ottenere una definizione scientifica di "destabilizzazione mentale", sarebbe necessario reprimere le condotte che producono tali squilibri psicologici⁷⁵⁰.

Nell'aprile del 1997 è stato pubblicato il Rapporto della Commissione d'inchiesta belga⁷⁵¹. I commissari reputano essenziale chiarire, preliminarmente, il concetto di setta⁷⁵². Non potendo adottare i criteri elaborati dai sociologi, in quanto basati su di una valutazione del messaggio religioso proposto dai singoli gruppi⁷⁵³, la Commissione opta per un diverso paradigma identificativo, individuato nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento da parte dei movimenti settari⁷⁵⁴. In base a questi parametri si individuano tre diverse tipologie di gruppi. La prima è quella dei

⁷⁴⁸ M. Introvigne, *o.c.*, p. 401. Già il Rapporto Vivien del 1982 si era ampiamente soffermato sulla necessità di intervenire sull'istruzione e l'educazione per arginare i rischi connessi al fenomeno settario, cfr. J. Beckford, *o.c.*, p. 99 ss.

⁷⁴⁹ *Audit sur les dérives sectaires. Rapport du groupe d'experts genevois au Département de Justice et Police et des Transports du Cantone Genève, Genève, Editions Suzanne Hunter, 1997.* La dottrina ha individuato in tale atto un vizio genetico, in quanto sarebbe stato realizzato non sulla scorta e la collaborazione di accademici, bensì sulle testimonianze di soggetti fuoriusciti dai gruppi settari, cfr. M. Introvigne, *o.c.*, p. 403.

⁷⁵⁰ *Audit sur les dérives sectaires. Rapport du groupe d'experts genevois au Département... cit.*, p. 293 s.; M. Introvigne, *o.c.*, p. 403 s.

⁷⁵¹ *Chambre des Représentants de Belgique, Session ordinaire 1996-1997, 28 avril 1997, Enquête parlementaire visant à élaborer une politique en vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes et le danger qu'elles représentent pour société et pour les personnes, particulièrement les mineurs d'âge. Rapport fait au nom de la Commission d'enquête par M.M. Duquense et Willems, Partie I, document n. 313/7, troisième session de la 49e législature, 1995/96, 12*

⁷⁵² M. Introvigne, *o.c.*, p. 404; F. Vasini, *Libertà religiosa, pratiche illegali delle sette e pericolo che esse rappresentano per la società e per le persone: il rapporto della Commissione d'inchiesta belga dell'aprile 1997*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1998, II, p. 1299 ss; S. Ferrari, *New religious movements...*, *cit.*, p. 293 s.

⁷⁵³ Si tratta di criteri inutilizzabili in uno Stato laico e democratico, poiché richiedono un giudizio sul contenuto dogmatico del credo, F. Vasini, *o.c.*, p. 1300.

⁷⁵⁴ F. Vasini, *o.c.*, p. 1300.

gruppi organizzati di individui accomunati dalla condivisione di un interesse religioso⁷⁵⁵. La seconda è quella dei gruppi settari nocivi costituita da quei “groupment à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illicites dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine”⁷⁵⁶. Queste organizzazioni rappresentano un rischio per la stabilità sociale, perché imponendo agli incauti adepti l’allontanamento dalla propria famiglia e dai propri amici e negando l’accesso ad adeguate cure mediche, limitano la loro libertà. La terza è quella delle organizzazioni settarie pericolose, che dietro le attività lecite del movimento nascondono scopi di natura criminale⁷⁵⁷. Per arginare la pericolosità delle sette, nel Rapporto si propone l’introduzione di specifiche norme atte a incriminare la manipolazione mentale⁷⁵⁸. In Belgio le organizzazioni settarie sono percepite come un fenomeno pericoloso, nocivo per la stabilità sociale, per tale motivo presso la Direzione per la lotta contro la criminalità è stata istituita un’apposita sezione per la “lotta contro il terrorismo e le sette”, accomunando nella politica repressiva fenomeni profondamente diversi tra loro⁷⁵⁹.

⁷⁵⁵ E’ evidente l’eccessiva genericità di una siffatta categoria, nel cui ambito rientrano anche gruppi religiosi come l’Opus Dei o il Rinnovamento Carismatico dello Spirito, cfr. F. Vasini, *o.c.*, p. 1305.

⁷⁵⁶ Chambre des Représentants de Belgique, Session ordinaire 1996-1997, 28 avril 1997, *Enquête parlementaire visant à élaborer une politique...*, cit., p. 100; F. Vasini, *o.c.*, p. 1306.

⁷⁵⁷ “Il ne s’agit plus alors de sectes nuisibles ou de sectes qui ont dérapé mais d’organisations de crime organisée déguisées en sectes. Il est certain que dans plusieurs Pays, ce type de façade protectrice peut se révéler efficace et rentable (avantage fiscaux accordés aux églises reconnues, par exemples)”, Chambre des Représentants de Belgique, Session ordinaire 1996-1997, 28 avril 1997, *Enquête parlementaire visant à élaborer une politique...*, cit., p. 101; F. Vasini, *o.c.*, p. 1307.

⁷⁵⁸ “Saranno puniti con la reclusione da due a cinque anni (...) coloro che attraverso (...) manovre di costrizione psicologica contro un individuo avranno attentato ai suoi diritti fondamentali (...) abusando della credulità per persuaderlo dell’esistenza di false entità, di un potere immaginario o di futuri avvenimenti chimerici”, Chambre des Représentants de Belgique, Session ordinaire 1996-1997, 28 avril 1997, *Enquête parlementaire visant à élaborer une politique...*, cit., p. 224, M. Introvigne, *o.c.*, p. 405.

⁷⁵⁹ S. Ferrari, *o.c.*, p. 293 s.

Nel Rapporto tedesco del 1998⁷⁶⁰ si rileva l'impossibilità di elaborare una definizione di "setta". Trattandosi di un fenomeno complesso ed articolato, la Commissione reputa necessario analizzare i singoli casi concreti, senza cadere in pericolose generalizzazioni⁷⁶¹. Si riconosce una stretta connessione tra il mondo delle organizzazioni confessionali ed il plagio; tale problematica non appare di semplice risoluzione, poiché se, da un lato, si debbono reprimere i danni psicologici causati agli adepti, dall'altro, non si può dimenticare che nella maggior parte dei casi l'adesione è frutto di una scelta libera e consapevole. Si propone l'introduzione di una tutela civilistica sul modello della tutela dei consumatori, prevedendo un risarcimento dei danni psicologici subiti dagli adepti vittime di manipolazione⁷⁶².

Il Rapporto tedesco ha deluso fortemente le aspettative dei promotori, infatti la Commissione era stata voluta principalmente dai movimenti anti-sette, che auspicavano una decisa condanna delle sette e del loro operato, ma al termine dell'inchiesta i commissari hanno escluso che le organizzazioni settarie non costituiscano un concreto pericolo per lo Stato e la società⁷⁶³.

Il Rapporto italiano sulle "sette religiose e movimenti magici"⁷⁶⁴ è stato pubblicato nel 1998. L'inchiesta fu voluta dall'allora Ministro dell'Interno, Giorgio Napolitano, per delineare un quadro generale del fenomeno in vista del Giubileo del 2000. Dagli accertamenti compiuti, risulta certo che in alcune organizzazioni si ricorra a "sistemi scientificamente studiati per aggirare le difese psichiche delle persone irretite, inducendole ad un atteggiamento acritico e all'obbedienza cieca"⁷⁶⁵.

⁷⁶⁰ Deutscher Bundestag- 13. Wahlperiode, *Endbericht der Enquete-Kommission <<Soigeanannte Sekten und Psychogruppen>>*, Bonn, Deutscher Bundestag, 1998.

⁷⁶¹ M. Introvigne, *o.c.*, p. 410.

⁷⁶² M. Introvigne, *o.c.*, p. 410.

⁷⁶³ S. Ferrari, *o.c.*, p. 298.

⁷⁶⁴ Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Polizia di Prevenzione, *Sette religiose e movimenti magici...*, *cit.*

⁷⁶⁵ Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Polizia di Prevenzione, *Sette religiose e movimenti magici in Italia...*, *cit.*, p. 27.

A seguito dell'abrogazione del reato di plagio, secondo il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, si è creato un vuoto normativo in virtù del quale le forme di condizionamento mentale non sarebbero adeguatamente perseguibili, "ove non si dimostri il ricorso a tecniche ipnotiche suggestive, a somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, a minaccia o altra forma di violenza"⁷⁶⁶.

Si è già avuto modo di analizzare i provvedimenti europei in materia di sette e movimenti religiosi, in questa sede è comunque opportuno ricordare la Raccomandazione n. 1172 del 1992⁷⁶⁷. L'Assemblea parlamentare con tale provvedimento, emanato con il dichiarato intento di arginare il rischio degli *agissements* (ovvero i maneggi delle sette), invita i paesi membri ad intervenire nel settore dell'istruzione, in modo da garantire una corretta informazione sulla natura e sulle attività di sette e movimenti religiosi, ritenendo inopportuno prevedere interventi legislativi a carattere speciale in materia di organizzazioni settarie e religiose⁷⁶⁸. Nella raccomandazione si suggerisce il riconoscimento dello status associativo a tutte le sette ed i movimenti religiosi⁷⁶⁹, tale disposizione viene interpretata come "un riconoscimento dei nuovi movimenti religiosi e un'integrazione di essi nell'ordinamento, nonché un riconoscimento e una garanzia dei diritti

⁷⁶⁶ Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Polizia di Prevenzione, *Sette religiose e movimenti magici in Italia...*, cit., p. 28.

⁷⁶⁷ Consiglio d'Europa. Assemblea Parlamentare. *Raccomandazione 1178/1992 relativa alle sette e ai nuovi movimenti religiosi...*, cit.

⁷⁶⁸ N. Colaianni, *Libertà religiosa nella Costituzione italiana*, in Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Polizia di Prevenzione, *Sette religiose e movimenti magici...*, cit., p. 129. La Raccomandazione 1178 del 1992 al punto 5 stabilisce: "Elle estime que la liberté de conscience et de religion garantie par l'article 9 de Convention européenne des Droits de l'Homme rend inopportun le recours à une législation majeure pour les sectes, qui risquerait de porter atteinte à ce droit fondamental et aux religions traditionnelles" (o.c., p. 419).

⁷⁶⁹ Raccomandazione 1172/1992, Punto 7 comma 3: "Une législation devrait être adoptée, si elle n'existe déjà, accordant la personnalité juridique aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux dûment enregistrés, ainsi qu'à tous les groupements issus de la secte mère" (o.c., p. 420).

fondamentali e, perciò inviolabili, della persona anche al loro interno in linea con la risoluzione 22 maggio 1984 del Parlamento europeo⁷⁷⁰.

7. Nel panorama degli ordinamenti giuridici europei, la posizione assunta dal legislatore francese in materia di movimenti settari rappresenta un *unicum*⁷⁷¹. Abbiamo avuto modo di osservare come la Francia, più di ogni altro paese europeo, si sia occupata delle sette, dando un peculiare saggio della propria laicità, interpretata non come neutralità nei confronti del fenomeno religioso, ma come necessaria difesa dello Stato dalle possibili forme di manifestazione dello stesso⁷⁷².

Già nel 1978 era stata proposta l'introduzione del reato di *viol psychique*, per perseguire chi, ricorrendo a violenza, pressioni, inganni, suggestione, astenia patologica, attuasse forme di indottrinamento forzato⁷⁷³. Appare evidente l'eccessiva indeterminatezza del progetto di legge, fondato su concetti ambigui e scientificamente non riconosciuti. Desta interesse, invece, il richiamo alla necessità di una consulenza medica, ritenendo che il magistrato autonomamente non fosse in grado di stabilire se la condizione di sottomissione fosse penalmente rilevante⁷⁷⁴.

Nel Rapporto Vivien del 1985 non si propone la modifica delle norme vigenti, né l'emanazione di una legislazione speciale⁷⁷⁵.

⁷⁷⁰ N. Colaianni, *o.c.*, p. 129. E' opportuno ricordare che, nella Risoluzione sulle sette in Europa del 1996, tale orientamento muti, infatti, si invitano i paesi membri a non prevedere forme di riconoscimento automatico per le sette e i movimenti religiosi, ovvero di assumere una posizione di maggiore controllo nei confronti di tali fenomeni.

⁷⁷¹ S. Ferrari, *o.c.*, p. 294 s.

⁷⁷² G. Carobene, *Le minoranze religiose tra normativa penale e diritti di libertà: rilievi a margine di una recente sentenza su Scientology*, in www.statoechiese.it, giugno 2010, p. 6.

⁷⁷³ A. Usai, *Profili penali...*, *cit.*, p. 217 s.

⁷⁷⁴ A. Usai, *o.c.*, p. 218. Il legislatore francese mostra di aver compreso che i problemi legati al condizionamento mentale trascendano l'ambito giuridico, trovando la propria dimensione naturale in quello scientifico.

⁷⁷⁵ F. Messner, *o.c.*, p. 41. Nel Rapporto si fa riferimento ad un progetto di legge dello Stato di New York del 1982 per la tutela dei giovani adepti reclutati dai nuovi movimenti religiosi e si afferma che "un status de tutelle est nécessaire pour assurer à ces jeunes gens une possibilité temporaire pour retrouver la réalité" (*o.c.*, p. 41).

Una presa di posizione ufficiale nei confronti delle sette si è avuta nel 1994 con l'entrata in vigore del nuovo codice penale⁷⁷⁶, che in diversi articoli si occupa del fenomeno dell'abuso di vulnerabilità. In particolare all'art. 313-4 persegue l'abuso fraudolento dello stato d'ignoranza, di una situazione di debolezza o vulnerabilità, o quella di sottomissione delle persone⁷⁷⁷.

L'intervento repressivo contro l'abuso di *vulnérabilité* e *faiblesse* è stato disposto per tutelare beni giuridici di differente natura, infatti, mentre gli articoli 225-13⁷⁷⁸ e 225-14⁷⁷⁹ del Code Pénal sono preposti alla tutela della dignità delle persone, l'art. 313-4, facendo parte del Titolo dedicato all'appropriazione indebita, difende il patrimonio. Si tratta di norme completamente nuove, introdotte con il dichiarato scopo di reprimere le condotte pericolose poste in essere dalle sette e dai nuovi movimenti religiosi.

Lo Stato assume una posizione di particolare rigidità nei confronti delle organizzazioni riconosciute, condannate per abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, infatti per tali casi l'art. 131-19 c.p. prevede lo scioglimento della persona giuridica, oppure l'interruzione, temporanea o definitiva, delle attività svolte.

⁷⁷⁶ G. Carobene, *Il binomio laicità-libertà religiosa nel sistema francese ed in quello italiano di fronte alle problematiche dei nuovi movimenti religiosi*, in *Dir. Eccl.*, 2004, I, p. 702. Scopo del legislatore era quello di prevedere un'apposita disciplina anti-sette, attraverso l'introduzione di strumenti giuridici a tutela degli adepti, degli ex adepti o dei loro parenti.

⁷⁷⁷ Art. 313-4 c.p.: L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne vulnérable à une abstention qui lui sont gravement préjudiciable, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2.500.000 Francs d'amende.

⁷⁷⁸ Art. 223-13 c.p.: Le fait d'obtenir d'une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500.000 Francs d'amende.

⁷⁷⁹ Art. 223-14 c.p.: Le fait de soumettre une personne en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500.000 Francs d'amende.

Le sette sono accusate di indurre i propri adepti in uno stato di debolezza psichica tramite i propri riti e il processo di indottrinamento forzato, in generale ricorrendo a metodi truffaldini, al solo scopo di abusare fraudolentemente di loro economicamente e/o fisicamente⁷⁸⁰.

Nel Rapporto Guyard del 1996 si pone l'accento sulla stretta connessione esistente tra movimenti settari e condizionamenti psichici, ma si esclude l'introduzione del delitto di "manipolazione mentale", reputato inammissibile perché lesivo della libertà d'espressione, auspicando una più rigida applicazione delle norme esistenti⁷⁸¹; di diverso avviso l'Osservatorio interministeriale sulle sette, che, nel rapporto annuale del 1997, auspica l'emanazione di una legislazione speciale dedicata alle sette e alla manipolazione mentale⁷⁸².

Altro passo avanti nella lotta contro le sette si è avuto con la legge 504 del 2001, che ha disciplinato in modo specifico l'abus de faiblesse, con l'obiettivo, dichiarato, anche nel titolo, di "renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales"⁷⁸³.

La legge introduce limitazioni alla pubblicità dei nuovi movimenti religiosi⁷⁸⁴, dimostrando nuovamente di ritenere tali soggetti

⁷⁸⁰ Spesso, infatti, gli adepti vengono indotti ad effettuare ingenti donazioni in favore del gruppo o a prestare gratuitamente i propri servizi, contribuendo, inoltre, nell'incessante opera di proselitismo.

⁷⁸¹ Assemblée Nationale, *Les Sectes en France, Rapport fait au nom de la Commission ...*, cit., p. 99 s.; M. Introvigne, *o.c.*, p. 401.

⁷⁸² Observatoire interministériel sur les sectes, *Rapport annuel 1997*, Paris, La documentation Française, 1998, p. 54; M. Introvigne, *o.c.*, p. 402.

⁷⁸³ G. Carobene, *Il binomio laicità-libertà...*, cit., p. 703.

⁷⁸⁴ Art. 19: Est puni de 50 000 F d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion d'une personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après: 1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les

intrinsecamente pericolosi, nonché “dispositions relatives à l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse”⁷⁸⁵.

L'art. 223-15-2 stabilisce che “Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2.500.000 F d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables”⁷⁸⁶.

Il reato di abus de faiblesse, sebbene per molti versi simile a reati affini (come la truffa, l'estorsione, ecc...), si distingue da questi per la peculiarità delle sue vittime. Elementi costitutivi del reato sono: la debolezza della vittima, l'abuso fraudolento, il pregiudizio arrecato al soggetto passivo e il dolo.

articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal; 2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique; 3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.

Les mêmes peines sont applicables lorsque les messages visés au premier alinéa du présent article invitent à rejoindre une telle personne morale.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

⁷⁸⁵ La legge 504/2001 introduce nel code pénal gli articoli 223-15-2; 223-15-3; 223-15-4 ed abroga l'art. 313-4.

⁷⁸⁶ Al secondo comma si specifica che: “Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende”.

Lo stato di debolezza consiste o in una condizione di particolare vulnerabilità del soggetto passivo (dovuta all'età, malattia, infermità, o deficienza psichica), oppure nella soggezione psico-fisica (che per il legislatore rappresenta il tipico rapporto che si instaura all'interno dei gruppi settari). Tale condizione non può essere presunta, ma deve essere valutata dai magistrati in relazione del caso specifico, anche con l'ausilio di medici e psicologi.

L'abuso fraudolento è legato agli atti compiuti al fine di alterare la capacità di giudizio della vittima, che possono consistere nell'uso della violenza, raggiri, suggestione e somministrazione di sostanze psicotrope.

Il grave pregiudizio subito dalla vittima può avere natura fisica ed economica⁷⁸⁷.

Il reato potrà essere contestato solo in caso di dolo dell'autore, la prova circa la sussistenza di tale requisito risulta essere molto ardua, in quanto alla base deve esserci la conoscenza sia dello stato di faiblesse del soggetto passivo, sia la volontà di arrecargli pregiudizio.

Gli articoli 223-15-3 c.p.⁷⁸⁸ e 223-15-4 c.p.⁷⁸⁹ stabiliscono le sanzioni previste per le persone fisiche e le persone giuridiche in caso di condanna ai sensi dell'art. 223-15-2 c.p. .

⁷⁸⁷ Basti pensare ai movimenti che impongono ai loro fedeli l'abbandono delle cure mediche per intraprendere terapie alternative, o a quelli che chiedono il versamento di ingenti somme di denaro a titolo di donazione.

⁷⁸⁸ Art. 223-15-3: Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes: 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus; 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution; 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31; 6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés; 7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

⁷⁸⁹ Art. 223-15-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à la présente section.

Con la riforma del 2001 il legislatore ha modificato profondamente la materia, infatti, l'abus de faiblesse non è più un reato contro il patrimonio⁷⁹⁰, bensì un reato contro la dignità personale.

Il nuovo dettato normativo ha destato forti critiche nel mondo cattolico e protestante, in quanto a causa della sua indeterminatezza c'è il concreto rischio di una repressione delle condotte comunemente compiute dai movimenti ecclesiastici come l'Opus Dei e i Focolari⁷⁹¹.

La scelta del legislatore francese è stata criticata dalla dottrina, in primo luogo perché si è emanata una disciplina sulle sette e la manipolazione mentale in assenza di definizioni giuridiche⁷⁹², inoltre, perché si fa riferimento al concetto di soggezione psicologica, fortemente indeterminato, lasciando eccessivo margine di discrezionalità all'autorità giudiziaria⁷⁹³.

Per evitare che le norme fossero tacciate di discriminazione ai danni delle sette, il riferimento alle organizzazioni settarie è inserito solo nella rubrica degli articoli e non anche nel corpo degli stessi⁷⁹⁴.

Una delle disposizioni maggiormente contestate è rappresentata dall'art. 1 della legge 504/2001, che prevede lo scioglimento della *personne morale* in caso di condanna dei dirigenti delle stesse per i reati predeterminati dalla norma⁷⁹⁵. Il riconoscimento di responsabilità penale di una persona giuridica appare una scelta pericolosa e discriminatoria⁷⁹⁶, lesiva del principio "*societas delinquere non potest*".

La previsione dello scioglimento delle organizzazioni giuridiche in caso di condanna penale dei suoi rappresentanti risale alla legge del 10

Les peines encourues par les personnes morales sont: 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

⁷⁹⁰ Come stabiliva l'abrogato art. 313-4 c.p.

⁷⁹¹ N. Colaianni, *o.c.*, p. 130.

⁷⁹² S. Ferrari, *o.c.*, p. 295; G. Carobene, *o.c.*, p. 10 s. Tale carenza rappresenta un vulnus della legislazione speciale, cfr. S. Ferrari, *o.c.*, p. 296.

⁷⁹³ S. Ferrari, *o.c.*, p. 295.

⁷⁹⁴ S. Ferrari, *o.c.*, p. 295; G. Carobene, *Il binomio laicità..., cit.*, p. 702 s.

⁷⁹⁵ G. Carobene, *o.c.*, p. 703 s.

⁷⁹⁶ G. Carobene, *Le minoranze..., cit.*, p. 12.

gennaio 1936, che fu usata, soprattutto durante il governo collaborazionista di Vichy, per eliminare i gruppi invisi al regime⁷⁹⁷, appare evidente l'intrinseca pericolosità di una simile disposizione, che potrebbe essere adoperata per eliminare gruppi ritenuti pericolosi in modo preconcetto. Inoltre, si deve tener conto del fatto che la tutela del diritto di autodeterminazione non giustifica la lesione dei diritti di pari grado, quali la libertà di riunione e di associazione⁷⁹⁸, né un trattamento discriminatorio per le minoranze.

Detta problematica è stata recepita anche dal Parlamento francese, che con la legge 526 del 12 maggio 2009 ha modificato l'art. 131-39, in materia di truffa, escludendo la possibilità di disporre la *dissolution* delle persone giuridiche in caso di condanna dei loro rappresentanti⁷⁹⁹.

Questa tempestiva riforma ha evitato lo scioglimento della Chiesa di Scientology, infatti nel procedimento intentato contro l'Association spirituelle dell'Eglise de Scientologie, la SARL Scientologie Espace Librairie, nonché i dirigenti delle indicate organizzazioni, per i reati di escroquerie realisee en bande organisée e complicité d'exercice illégal de la pharmacie, era stato chiesto anche lo scioglimento delle persone giuridiche imputate.

Con la sentenza del 27 ottobre 2009⁸⁰⁰, il Tribunal de Grande Instance de Paris riconosce la responsabilità delle persone fisiche e giuridiche per i reati contestati, condannando gli imputati al pagamento di un'ammenda di circa 600.000 euro, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, ma non dispone lo scioglimento delle organizzazioni, per la sopravvenuta riforma del 2009⁸⁰¹.

⁷⁹⁷ M. Introvigne, "Soluzione finale" contro i "culti" e le "sette", in www.cesnur.it

⁷⁹⁸ G. Carobene, *o.c.*, p. 12.

⁷⁹⁹ L'attuale testo dell'art. 131-39 1° c.p., in seguito alle modifiche apportate dall'art. 11 della legge 768 del 9 luglio 2010 prevede "La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés".

⁸⁰⁰ La pronuncia è a tutt'oggi inedita.

⁸⁰¹ Per un'ampia analisi della pronuncia del Tribunal de Grande Instance de Paris si rimanda a G. Carobene, *o.c.*, p. 1 ss.

La normativa sull'abus de faiblesse ha avuto scarsa applicazione in relazione ai movimenti settari e religiosi⁸⁰², l'eccessiva indeterminazione delle fattispecie perseguite costituisce un deterrente per i magistrati, infatti anche nei casi in cui è palese l'abuso della credulità e della vulnerabilità degli adepti⁸⁰³, si preferisce optare per reati a carattere generale, come l'escroquerie.

Negli ultimi anni la forte avversione che i governi francesi hanno dimostrato nei confronti delle organizzazioni settarie si è attenuata⁸⁰⁴, lo testimoniano non solo la tempestiva legge 526 del 12 maggio 2009⁸⁰⁵, ma anche le dichiarazioni rese dal Capo Gabinetto dell'Eliseo, Emanuelle Mignon, nel febbraio del 2008, relativamente alla non pericolosità del fenomeno settario⁸⁰⁶.

In uno Stato laico è inammissibile qualsiasi forma di valutazione del contenuto ideologico di un movimento (sia esso religioso o politico), il giurista deve limitarsi ad individuare e reprimere le condotte socialmente pericolose⁸⁰⁷, in alcun caso l'appartenenza ad un gruppo settario può essere considerata penalmente rilevante⁸⁰⁸. Lo Stato non deve disinteressarsi dei problemi connessi al fenomeno settario, ma affrontarli in modo da garantire il rispetto dei diritti individuali⁸⁰⁹.

8. La crisi del mondo contemporaneo non è solo economica, ma anche valoriale. Gli individui sono alla ricerca di una stabilità emotiva e spirituale,

⁸⁰² S. Ferrari, *o.c.*, p. 298.

⁸⁰³ Come nel caso del citato procedimento intentato contro la Chiesa di Hubbard.

⁸⁰⁴ S. Ferrari, *o.c.*, p. 298.

⁸⁰⁵ Legge che ha evitato lo scioglimento della Chiesa di Scientology.

⁸⁰⁶ G. Martinotti, *L'Eliseo apre a Scientology, bufera e smentite*, in *La Repubblica*, 22 febbraio 2008, p. 19. Tale apertura si è avuta solo a livello politico, non anche popolare, infatti la sig.ra Emanuelle Mignon, a causa delle polemiche seguite alle sue dichiarazioni, fu costretta prima a ritrattare e poi a dimettersi. Critiche e polemiche hanno accompagnato anche l'emanazione della legge 526/2009.

⁸⁰⁷ G. Carobene, *o.c.*, p. 15.

⁸⁰⁸ G. Carobene, *o.c.*, p. 13.

⁸⁰⁹ S. Ferrari, *o.c.*, p. 298.

che la società non è in grado di offrire, e che ritrovano riscoprendo la dimensione del sacro.

In una realtà sociale accogliente e propositiva⁸¹⁰ si cercano le risposte ai propri dubbi e alle proprie angosce. Lo Stato democratico deve approcciarsi a tali manifestazioni non come ad un nemico da sconfiggere, poiché potenzialmente pericoloso, ma come ad un fenomeno da analizzare e conoscere, soprattutto per individuare i motivi della generale insoddisfazione.

I nuovi movimenti religiosi e le sette sono sempre stati percepiti come un pericolo per le istituzioni tradizionali, ma, alla luce degli studi antropologici, sociologici e giuridici (di cui si è cercato di dar conto nelle nostre riflessioni), dovrebbe essere ormai chiaro che il vero pericolo per la società è rappresentato solo dall'estremismo, in tutte le sue possibili declinazioni⁸¹¹.

L'ambiguità e l'incertezza che caratterizzano il fenomeno dei nuovi movimenti religiosi sono dovute soprattutto alla mancanza di definizioni giuridiche. Tale assenza ha fatto sì che a livello europeo gli Stati affrontassero la problematica in modo autonomo, rispettando le proprie tradizioni storiche e culturali⁸¹², ma nessun paese ha individuato un sistema perfetto, esente da critiche.

L'istituzione dei Registri delle Entità Religiose appare una scelta molto funzionale, capace di differenziare in modo immediato le organizzazioni religiose da quelle non religiose, semplificando così il lavoro di magistrati e pubblici funzionari, chiamati quotidianamente a confrontarsi con tali

⁸¹⁰ Realtà che può essere rappresentata non solamente dalle vecchie e nuove religioni, ma anche da fenomeni moderni, a carattere prettamente politico, si pensi all'attualissimo movimento degli Indignados.

⁸¹¹ S. Ferrari, *o.c.*, p. 286. Si pensi alla strage di Oslo compiuta nell'agosto 2011 ad opera di fanatici cristiani.

⁸¹² Abbiamo avuto modo di osservare che alcuni paesi hanno istituito un registro per le confessioni riconosciute (Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia), altri hanno individuato dei parametri di riconoscimento (Austria), altri ancora hanno rinviato all'autorità giudiziaria tale onere (Italia).

fenomeni sociali, ma, in vero, i parametri individuati nei diversi paesi non appaiono validi ed efficaci⁸¹³.

Per poter giungere all'individuazione di parametri oggettivi è necessario che lo Stato analizzi il fenomeno religioso istituendo appositi organismi di studio, ma il modello da seguire deve essere quello inglese dell'INFORM (Information Network Focus on Religious Moviments), istituito "to provide accurate and balanced information <<about new and/or alternative religious or spiritual movements>>, without making <<judgements about religious beliefs>> or saying whether a group is good or bad"⁸¹⁴, non certamente quello austriaco del Bundesstelle für sektenfragen, o quello francese dell'Observatoire interministériel sur les sectes, caratterizzati da un approccio fortemente negativo al fenomeno, con il dichiarato scopo di "combattere" il pericolo settario⁸¹⁵. Inoltre, non sembra auspicabile la compilazione di liste di sette, poiché potrebbero costituire il fondamento per trattamenti discriminatori ai danni dei soggetti inseriti in esse⁸¹⁶.

Solo dopo aver raggiunto a livello statale un'adeguata conoscenza del fenomeno, sarà possibile provvedere a quell'opera di educazione ed informazione sulle religioni e sulle attività dei nuovi movimenti religiosi e settari, più volte richiesta dal legislatore europeo⁸¹⁷.

Nell'analisi svolta abbiamo avuto modo di soffermarci sul *brainwashing*, evidenziando come, nell'opinione pubblica, questo sia legato all'adesione a sette e nuovi movimenti religiosi. Ci siamo, inoltre, interrogati

⁸¹³ Il numero minimo di 100 membri richiesto in Ungheria appare eccessivamente basso, ciò comporta il concreto rischio di uno svilimento dell'istituzione, consentendo l'accesso al Registro anche a soggetti privi del necessario radicamento (G. Barberini, *Stato e Religione nel processo di democratizzazione...*, cit., p. 66). Opposte le valutazioni relative al Registro Slovacco, dove per iscriversi è necessario un minimo di 20.000 adepti, così escludendo dalla registrazione i gruppi minoritari (S. Angeletti, *Fattore religioso e minoranze etniche e nazionali...*, cit., p. 175).

⁸¹⁴ S. Ferrari, o.c., p. 291 s.

⁸¹⁵ S. Ferrari, o.c., p. 292 ss.

⁸¹⁶ Lo dimostra l'esperienza belga, dove le organizzazioni citate nelle liste delle sette hanno subito forti discriminazioni a livello sociale, cfr. S. Ferrari, o.c., p. 294.

⁸¹⁷ In tal senso si sono espresse la Raccomandazione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa n. 1178 del 1992, la risoluzione sulle sette in Europa del 20/02/1996 e la Raccomandazione collegata al Rapporto Nastase del 1999.

sulla rilevanza da attribuire al consenso espresso al momento dell'adesione, ai fini di eventuali lesioni dei diritti fondamentali. Solo un'adeguata educazione ed informazione sul fenomeno religioso, in tutte le sue declinazioni, costituisce un valido deterrente al rischio della manipolazione mentale. L'adesione ad un gruppo religioso (sia esso minoritario o settario), se frutto di una riflessione libera e consapevole, supportata da adeguate informazioni, deve essere definitivamente liberata da ogni dubbio sull'attuazione di plagio, manipolazione mentale o altro ancora, per essere inquadrata nella sua reale natura, ovvero esercizio della libertà religiosa⁸¹⁸.

Il riconoscimento della natura religiosa della scelta adesiva non esclude che lo Stato debba garantire la tutela dei diritti fondamentali, anche nell'ambito delle organizzazioni religiose. Uno Stato laico non può rinunciare alla tutela dei propri cittadini, per tutelare l'autonomia organizzativa vantata da confessioni e movimenti religiosi. Il consenso espresso dal fedele al momento dell'adesione all'organizzazione, pur essendo manifestazione della sua libertà religiosa, non giustifica alcuna lesione dei diritti indisponibili. La libertà religiosa può essere esercitata solo rispetto alle altre libertà fondamentali, ciò comporta che lo Stato debba poter esercitare la sua giurisdizione sui provvedimenti, anche di natura disciplinare, emanati dall'organizzazione nei confronti degli adepti, per accertare eventuali violazioni dei diritti del fedele.

Un individuo che inizialmente ha aderito ad un gruppo in modo libero e consapevole, a causa di particolari dinamiche che possono crearsi all'interno delle organizzazioni religiose può subire forti limitazioni alle proprie libertà, perdendo, in particolare, la libertà di abbandonare il gruppo. Proprio a causa di rischi concreti, come quello indicato, è necessario

⁸¹⁸ Jean Carbonnier, in modo molto condivisibile, afferma che "Une fois exclue de la discussion la secte-escoquerie, celles dont les organisateurs sont d'une mauvaise foi démontrée, et la secte-sorcellerie [...] ce qui subsiste des sectes n'est pas d'une autre substance que ce que l'on appelle religion: il s'agit toujours de relier collectivement les hommes à Dieu par des croyances et par des cultes" (*Note à Cour d'Appel de Nîmes, 10 Juin 1967*, in *Recueil Dalloz*, 1969, p. 63 s.).

introdurre una disciplina giuridica del fenomeno della manipolazione mentale.

L'abrogazione del reato di plagio, nonostante la sua scarsa applicazione, ha creato un vuoto normativo, che il legislatore⁸¹⁹ e gli interpreti⁸²⁰ hanno cercato di colmare.

Attualmente nel nostro ordinamento manca un valido strumento di tutela per la libertà morale ed il diritto di autodeterminazione, pertanto sarebbe opportuno un intervento normativo in tal senso.

Non sembra adeguata la tutela civilistica, così come teorizzata da Del Re⁸²¹, in quanto, in assenza di definizioni scientifiche e giuridiche del concetto di manipolazione mentale, interdire, seppur temporaneamente, la presunta vittima del plagio, risulta lesivo dei più elementari diritti. Maggiore interesse desta la proposta elaborata da Flora, che propone di intervenire limitando la sfera giuridica del carnefice⁸²².

La strada maestra, comunque, resta quella penale. Alla luce dell'analisi si qui svolta sembra che il legislatore abbia solo due possibili scelte.

La prima è quella di seguire l'esempio francese, introducendo una norma dedicata all'abuso di debolezza psichica, in questo caso la norma non può essere legata alla "repression des mouvements sactaires", ma deve avere un respiro più ampio, rivolgendosi a tutte le possibili forme di condizionamento psicologico, prescindendo dall'ambito di attuazione.

La seconda è quella di rinunciare definitivamente alla disciplina sul plagio, applicando la norme già presenti nel nostro ordinamento, in questo caso sarebbe opportuno intervenire sugli articoli esistenti, introducendo delle aggravanti per i reati compiuti ai danni di un soggetto che si trova in

⁸¹⁹ Si pensi ai progetti di legge presentati in materia, analizzati nel presente capitolo.

⁸²⁰ Si pensi all'interpretazione estensiva del riformato art. 600 c.p.

⁸²¹ M. Del Re, *Il plagio criminoso...*, cit., p. 94.

⁸²² G. Flora, o.c., p. 93.

“stato di d’incapacità procurato”⁸²³, quando la *faiblesse* è indotta dallo stesso autore del reato.

Qualunque sia la scelta del legislatore è necessario un celere intervento, poiché sempre più spesso persone che si trovano in un momento di fragilità psicologica⁸²⁴ si lasciano affascinare dal “canto delle sirene” di gruppi più o meno religiosi, che promettono loro la scoperta di una nuova “Arcadia”, dove potranno finalmente essere felici, ma che nascondono fini non sempre leciti⁸²⁵. Allo stato attuale non esistono validi strumenti per distinguere la formazioni che perseguono fini leciti, da quelle con intenti truffaldini. Ciò da un lato rende impotente l’interprete (sia esso un agente di polizia, un pubblico funzionario, ma anche il semplice familiare che deve confrontarsi con la scelta del proprio caro), dall’altro fa sì che sopravviva un pregiudizio generalizzato che porta alla discriminazione anche di gruppi benefici.

Il legislatore deve necessariamente avvalersi della consulenza dei veri esperti in materia di condizionamento mentale, psicologi e psichiatri, poiché solo con la loro collaborazione sarà possibile elaborare disposizioni normative chiare e sufficientemente determinate, in modo da evitare nuove pronunce di incostituzionalità e da rispettare i diritti inviolabili dei cittadini. Per garantire la massima tutela dei cittadini, inoltre, a prescindere dalla scelta del nostro Parlamento, sarebbe opportuno subordinare l’applicabilità delle norme sul condizionamento mentale all’obbligatorio intervento di un consulente tecnico, chiamato a valutare la reale natura della scelta fatta dal soggetto ritenuta vittima di manipolazione psichica, non solo al momento dell’adesione alla formazione religiosa, ma anche di quelle successive che sono risultate lesive dei propri interessi⁸²⁶.

⁸²³ G. Pestelli, *o.c.*, p. 1325.

⁸²⁴ Causata da un abbandono, da una malattia, dall’improvvisa perdita di una persona cara, da un licenziamento o da mille altri motivi.

⁸²⁵ Che vanno dallo sfruttamento economico a quello sessuale.

⁸²⁶ Si pensi a donazioni di notevole importo fatte in favore del movimento o all’abbandono delle cure farmacologiche fatto per intraprendere il percorso di guarigione indicato dal guru.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Lavori preparatori del codice penale*, III, *Osservazioni e proposte*, IV. 1928,
- ALBERONI F., *Movimento e istituzione*, Milano, 1981.
- ALETTI M., *Psicologia della religione e psicose*, in *Psicologia della religione-news* (rivista on line), 2008, 1/2.
- ALFANO M., *La nuova formulazione dell'art. 600 c.p.: reintroduzione del reato di plagio?*, in *Giust. Pen.*, 2004, II, c. 673 ss.
- ALIBRANDI L., *Osservazioni sul delitto di plagio*, in *Riv. Pen.*, 1974, II, p. 703 s.
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 1985.
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 1986.
- BARBERA A., *Art. 2 Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di Branca, *Art. 1-12 principi fondamentali*, Napoli-Bari, 1975, p. 50 ss.
- BARBERINI G., *Stato e Religione nel processo di democratizzazione dei Paesi europei post-comunisti*, in www.statoechurchiese.it, 2009, aprile.
- BARBIERI L., *Per una definizione giuridica del concetto di confessione religiosa*, Soveria Mannelli, 2000.
- BARBIERI L., *Sul concetto di confessione religiosa nel diritto dell'Unione europea*, in *Diritto e religioni*, 2008, II, p. 125 ss.
- BARILLARO D., *Considerazioni preliminari sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica*, Milano, 1968.
- BARKER E., *I nuovi movimenti religiosi*, Milano, 1989.
- BECKFORD J. A., *Nuove forme del sacro. Movimenti religiosi e mutamento sociale*, a cura di J. A. Beckford, Bologna, 1990.
- BELLINI P., *Il diritto ad essere se stessi. Discorrendo dell'idea di laicità*, Torino, 2007.
- BELLINI P., *Principi di diritto ecclesiastico*, Bresso, 1972.

- BOTTA R., *Appartenenza confessionale e libertà individuali*, in *QDPE*, 2000, I, p. 131 ss.
- BOTTA R., *Manuale di diritto ecclesiastico*, Torino, 1998.
- BOTTA R., *Valore costituzionale della persona e limiti di sindacabilità del potere disciplinare delle autorità confessionali*, in *Giurisprudenza di merito*, 2007, 12, p. 3175 ss.
- BUSNELLI F.D., *Tutela giurisdizionale negli ordinamenti delle formazioni sociali e delle confessioni religiose*, in AA.VV. *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, a cura di S. Berlingò e V. Scalisi, Milano, 1994, p. 37 ss.
- CARBONNIER J., *Note à Cour d'Appel de Nimes, 10 Juin 1967*, in *Recueil Dalloz*, 1969, p. 63 ss.
- CARDIA C., *Stato e confessioni religiose*, Bologna, 1988.
- CARNELUTTI F., *Il danno e il reato*, Padova, 1930.
- CARNELUTTI F., *Lezioni di diritto penale. Il reato*, Milano, 1943.
- CAROBENE G., *Le minoranze religiose tra normativa penale e diritti di libertà: rilievi a margine di una recente sentenza su Scientology*, in *www.statoechiese.it*, giugno 2010.
- CAROBENE G., *Il binomio laicità-libertà religiosa nel sistema francese ed in quello italiano di fronte alle problematiche dei nuovi movimenti religiosi*, in *Dir. Eccl.*, 2004, I, p. 699 ss.
- CAROBENE G., *Libertà individuale ed appartenenza comunitaria. Rilievi penalistici del Braiwashing*, in *Comunità e soggettività*, a cura di M. Tedeschi, Cosenza, 2006, p. 527 ss.
- CASTRA L., *Osservazioni sulla natura di Scientology*, in *Dir. Eccl.*, 1998, II, p. 609 ss.
- CASUSCELLI G., *Ancora sulla nozione di confessione religiosa: il caso Scientology*, in *QDPE*, 1998, III, p. 809 ss.
- CECCANTI S., *Una libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi e società multietniche*, Bologna, 2001.

CHRISTIANS L. L., *Droit et religion dans le Traité d'Amsterdam: une étape décisive?*, in *Le Traité d'Amsterdam. Espoirs et déceptions*, a cura di Y. Lejeune, Bruylant, Bruxelles, 1998 .

CHRISTIANS L.L., *Vers un principe de précaution en Europe? Risque sectaire et conflit de normes*, in *Dir. Eccl.*, I, 2001, p. 171 ss.

COLAIANNI N., *Confessioni religiose ed intese*, Bari, 1990

COLAIANNI N., *I nuovi movimenti religiosi nel multiculturalismo*, in *Dem. e dir.*, 1997, I, p. 221 ss.

COLAIANNI N., *La via religiosa alla religiosità: la vicenda Scientology*, in *Foro it.*, 1998, II, c. 396 ss.

COPPI F., voce *Plagio*, in *Enc. Dir.*, XXXIII, 1983, p.932 ss.

D'ANGELO G., *Ultime vicende giudiziarie della Chiesa di Scientology*, in *Dir. Eccl.*, 1998, I, p. 384 ss.

D'AVACK P.A., voce *Libertà religiosa*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIV, Milano, 1974, p. 594 ss.

DEL GIUDICE V., *Manuale di diritto ecclesiastico*, Milano, 1959.

DEL RE M., *Culti emergenti e diritto penale*, Napoli, 1982.

DEL RE M., *Modellamento psichico e diritto penale: la tutela penale dell'integrità psichica*, in *Giust. Pen.*, 1983, c. 169 ss.

DEL RE M., *Plagio criminoso e lecita persuasione nei culti emergenti*, in *Studi in onore di Pietro Nuvolone*, vol II, Milano, 1991, p. 69 ss.

DELOGU T., *Teoria del consenso dell'avente diritto*, Milano, 1936.

DI COSIMO G., *Privilegi per le confessioni religiose: chi certifica l'autenticità dei motivi di coscienza?*, in *Giur. cost.*, 1992, p. 4223 ss.

DI FIORINO M., *Conversione ai "nuovi movimenti religiosi". Alcune annotazioni sugli studi psicologici*, in *Orientamenti pedagogici*, 1992, 39, p. 185 ss.

DURAND J.P., *Chronique de Droit Civil Ecclésiastique*, in *Année Canonique*, 1992, p. 329 ss.

FALCO G., *Le sette. Una riflessione a partire dai concetti metapsicologici freudiani*, in *Religione o psicoterapia? Nuovi fenomeni e movimenti religiosi alla luce della psicologia*, a cura di M. Aletti, Roma, 1994, p. 171 ss.

FELICIANI G., *Diritto dell'Unione europea e status delle confessioni religiose*, in www.statoechiese.it

FERRARI S. - IBAN I. C., *Diritto e Religione nell'Europa occidentale*, Bologna, 1997.

FERRARI S., *Church and State in Europe. Common Pattern and Challenges*, in *"Which relationship between Church and the European Union? Thoughts for the future"*, a cura di H.J. Kiderlen, H Tempel, R. Torfs, Leuven, 1995, p.30 ss.

FERRARI S., *Comportamenti "eterodossi" e libertà religiosa. I movimenti religiosi marginali nell'esperienza giuridica recente*, in *Foro it.*, 1991, I, c. 271 ss.

FERRARI S., *Diritti dell'uomo e Libertà dei gruppi religiosi. Problemi giuridici dei nuovi movimenti religiosi*, a cura di S. Ferrari, Padova, 1989.

FERRARI S., *Integrazione europea e prospettive di evoluzione della disciplina giuridica del fenomeno religioso*, in *Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell'Unione Europea*, a cura di A.G. Chizzoniti Vita e Pensiero, Milano, 2002, p. 31 ss.

FERRARI S., *La nozione giuridica di confessione religiosa (come sopravvivere senza conoscerla)*, in *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, a cura di V. Parlato e G.B. Varnier, Torino, 1995, p. 19 ss.

FERRARI S., *New religious movements in western Europe*, in *Scritti in onore di G. Barberini*, a cura di A. Talamanca e M. Ventura, 2009, Torino, p. 285 ss.

- FERRARI S., *Tra geo-diritti e teo-diritti. Riflessioni sulle religioni come centri transnazionali di identità*, in *QDPE*, 2007, I, p. 3 ss.
- FERRI G. B., *La persona nella vita associata*, in *Rassegna di diritto civile*, 1983, I, p. 57 ss.
- FILORAMO G., *Religione e modernità: I nuovi movimenti religiosi*, in *Manuale di storia delle religioni*, a cura di G. Filoramo, M. Massenzio, M. Raveri, P. Scarpi, 1998, Roma-Bari, p. 553 ss.
- FILORAMO G., *I Nuovi movimenti religiosi: metamorfosi del sacro*, 1986, Roma-Bari, p. 14.
- FILORAMO G., *Nuove religioni: problemi e prospettive*, in *Riv. St. lett. Rel.*, 1979, p. 445 ss.
- FINOCCHIARO F., *Art. 8 Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di Branca, *Art. 1-12 principi fondamentali*, Napoli-Bari, 1975, p. 387 ss.
- FINOCCHIARO F., *Aspetti pratici della libertà religiosa in uno Stato in crisi*, in *Dir Eccl.*, 2001, I, p. 3 ss.
- FINOCCHIARO F., *Il diritto ecclesiastico e la teoria generale del diritto*, in *Dottrine generali del diritto e diritto ecclesiastico*, Napoli, 1986, p. 83 ss.
- FINOCCHIARO F., *Un aspetto della <<laicità>> dello Stato: il difetto di giurisdizione nei confronti degli statuti e delle deliberazioni delle confessioni religiose in materia spirituale o dottrinale*, in *Giustizia civile*, 1994, I, p. 2130 ss.
- IORE C., voce *Libertà individuale (delitti contro la)* in *Enc. Giur.*, XIX, Roma, 1990.
- FLICK G. M., *Libertà individuale (delitti contro la)*, in *Enc. Dir.*, XXIV, 1974, p. 535 ss.
- FLICK, G.M. *La tutela della personalità nel delitto di plagio*, Milano, 1972.
- FLORA G., *Plagio tra realtà e negazione: le problematiche penalistiche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, I, p. 86 ss.

FOLLIERO M. C., *Post-democrazia e principio di cooperazione Unione Europea-Religioni*, in *Riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico*, a cura di M. Tedeschi, Cosenza, Luigi Pellegrini editore, 2011, p. 399 ss.

FREUD S., *Psicologia delle masse e analisi dell'io*, Torino, 1921.

GALANTER M., *Culti. Psicologia delle sette contemporanee*, Carnago, 1989.

GALGANO, F. *Tutela giurisdizionale negli ordinamenti religiosi delle formazioni sociali e delle confessioni religiose*, in AA.VV., *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, a cura di S. Berlingò e V. Scalisi, Milano, 1994, p. 21 ss.

GALLISAI PILO M. G., voce *Consenso dell'avente diritto*, in *Digesto disc. pen.*, III, Torino, 1989, p.71 ss.

GIORDANI I. *Osservazioni sul caso Braibanti*, in *Giurisprudenza di merito*, 1969, II, p. 399 s.

GISMONDI P., *L'autonomia delle confessioni acattoliche*, in *Raccolta di scritti in onore di Jemolo*, Milano, 1963, p. 642 ss.

GISMONDI P., *L'interesse religioso nella costituzione*, in *Giur. Cost.*, 1958, p. 1228 ss.

GISMONDI P., voce *Culti acattolici*, in *Enciclopedia del diritto*, XI, Milano, 1963, p. 440 ss.

GRIECO, *Riduzione in schiavitù, plagio e sequestro di persona*, in *Giust. Pen.*, 1950 II, p. 210 ss.

GRISPIGNI F., *Il consenso dell'offeso*, Roma, 1926.

GROSSO C.F., voce *Consenso dell'avente diritto*, in *Enc. Giur.*, VIII, 1988.

GUAZZAROTTI A., *Libertà religiosa individuale ed appartenenza confessionale di fronte alla giurisdizione dello Stato. Carezza assoluta di giurisdizione o ingiustificato rifiuto di tutela*, in *Giurisp. Cost.*, 1995, p. 4555 ss.

- GUENZI G. E., *I nuovi movimenti religiosi: aspetti psico-giuridici dall'adesione all'abbandono*, in *Psicologia e Giustizia* (rivista on line), 2002, I.
- GUIZZARDI G., *I nuovi movimenti religiosi: prospettive sociologiche*, in *Diritti dell'uomo e Libertà dei gruppi religiosi. Problemi giuridici dei nuovi movimenti religiosi*, a cura di S. Ferrari, 1989, Padova, , p. 41 ss.
- GUZZETTA G., *Considerazioni sui rapporti tra libertà di associazione, potere delle confessioni religiose acattoliche e diritti dei fedeli alla tutela giurisdizionale*, in *Diritto e società*, 1999, p. 29 ss.
- HATCHER C., *I culti e le sette religiose: aspetti criminologici*, in *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, a cura di F. Ferracuti, vol. X, 1988, p. 403 ss.
- HOOD R. W., SPILKA R., HUNSBERGER B., GORSUCH R., *Psicologia della religione. Prospettive psicosociali ed empiriche*, Torino, 2001.
- HUNTER E., *Brainwashing in Red China*, New York, 1951.
- IBAN I. C., *I nuovi movimenti religiosi: problemi giuridici*, in *Diritti dell'uomo e Libertà dei gruppi religiosi. Problemi giuridici dei nuovi movimenti religiosi*, a cura di S. Ferrari, 1989, Padova, p.63 ss.
- INTROVIGNE M., *"Soluzione finale" contro i "culti" e le "sette"*, in www.cesnur.it
- INTROVIGNE M., *Le nuove religioni*, Milano, 1989.
- INTROVIGNE M., *Rapporti parlamentari e governativi sulle <<sette>> in Europa Occidentale, 1996-1999*, in *QDPE*, 1999, II, p. 397 ss.
- JEMOLO C. A., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, 1961.
- JEMOLO C. A., *Premesse ai rapporti tra Chiesa e Stato*, Milano, 1969.
- JEMOLO C.A., voce *Libertà (aspetti giuridici)*, in *Enc. Dir.*, XXIV, 1974, p. 268 ss.
- LARICCIA S., *La rappresentanza degli interessi religiosi*, Milano, 1966.

LARICCIA S., *Pubblici poteri e nuovi movimenti religiosi*, in *Normativa ed organizzazioni delle minoranze confessionali in Italia*, a cura di V. Parlato e G.B. Varnier, Torino, 1992, p 51 ss.

LAVAGNA C., *Basi per uno studio delle figure giuridiche soggettive contenute nella Costituzione italiana*, in *Studi economico-giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari*, Padova, 1953.

LEMME F., voce *Plagio*, in *Enc. Giur.*, XXIII, 1990.

LEZIROLI G., *La Chiesa e l'Europa*, Luigi Pellegrini editore, Cosenza, 2007.

LICASTRO A., *Contributo allo studio della giustizia interna alle confessioni religiose*, Milano, 1995.

LIFTON R., *Thought reform and the psychology of totalism*, New York, 1961.

LILLO P., *Diritti fondamentali e libertà della persona*, Torino, 2001.

LO GIACCO M.L., *Libertà religiosa e libertà di circolazione: convergenze e divergenze nella dinamica del diritto europeo*, in www.olir.it, 2005, luglio.

LOPRIENO D., *La libertà religiosa*, Milano, Giuffrè, 2009.

M.C. Folliero, *La tutela statutale dei diritti fondamentali e rapporti con la giurisdizione ecclesiastica*, in *Dir. Eccl.*, 1981, II, p. 326 ss.

MACRÌ G., *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'unione europea*, in *Diritto ecclesiastico europeo*, a cura di G. Macrì, M. Parisi, V. Tozzi, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 79 ss.

MAGNI C., *Avviamento allo studio del diritto ecclesiastico*, Milano, 1956.

MAJNO L., *Commento al codice penale italiano*, Roma-Torino-Napoli, 1922, p. 108 ss.

MANISCALCO M.L., *Spirito di seta e società. Significato e dimensioni sociologiche delle forme settarie*, Milano, 1994.

MARGIOTTA BROGLIO F., *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'Unione Europea*, in *Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al*

diritto ecclesiastico comparato, a cura di F. Margiotta Broglio, C. Mirabelli e F. Onida, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 151 ss.

MARTINES T., *Diritto costituzionale*, Milano, 2000,

MARTINOTTI G., *L'Eliseo apre a Scientology, bufera e smentite*, in *La Repubblica*, 22 febbraio 2008, p. 19.

MAURO T., *Considerazioni sulla posizione dei ministri dei culti acattolici nel diritto vigente*, in *Studi in onore di V. Del Giudice*, II, Milano, 1953, p. 101 ss.

MAYER J.F., *Mouvements religieux: une prospective historique et interculturelle*, in *Diritti dell'uomo e Libertà dei gruppi religiosi. Problemi giuridici dei nuovi movimenti religiosi*, a cura di S. Ferrari, 1989, Padova, Cedam, p. 17 ss.

MAZZEI P., *La natura della Chiesa di Scientology*, in *Dir. Eccl.*, 1991, II, p. 401 ss.

MERCADANTE F., *Osservazioni sul caso Braibanti*, in *Giurisprudenza di merito*, 1969, II, p. 402 ss.

MESSNER F., *Droit et sectes en France*, in *QDPE*, 1987, p. 35 ss.

MINISTERO DELL'INTERNO, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Polizia di Prevenzione, *Sette religiose e movimenti magici in Italia*, Roma, 2001.

MIRABELLI C., *L'appartenenza confessionale*, Padova, 1975.

MONTUORI C., *Associazioni religiose non riconosciute ed imponibilità fiscale. Il caso della "Chiesa di Scientology", tra libertà costituzionale e supermarket del divino*, in *Il Fisco*, 1998, n. 39, p. 12727 ss.

MORTATI C., *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1976.

MORTATI C., *Note introduttive ad uno studio sulle garanzie dei diritti dei singoli nelle formazioni sociali*, in *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, Milano 1978, p. 1565 ss.

MOTILLA A., *Deprogrammacion y libertad religiosa (a proposito de la sentencia del tribunal europeo de derechos humanos Reira Blume v. España, de 14 de octubre de 1999)*, in *QDPE*, 2002, III, p. 817 ss.

MOTILLA A., *New Religious movements in international law*, in *Diritti dell'uomo e Libertà dei gruppi religiosi. Problemi giuridici dei nuovi movimenti religiosi*, a cura di S. Ferrari, 1989, Padova, p. 105 ss.

MOTILLA A., *Sobre la inscripcìon de la Cienciologia en el Registro de Entidades religiosas (a propòsito de la sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de octubre de 2007)*, in *Revista general de derecho canonico y eclesiastico del Estado*, n. 16 enero 2008, consultabile su www.iustel.com.

MUSACCHIO V., *La nuova normativa penale contro la riduzione in schiavitù e la tratta di persone (L. 11 agosto 2003, 228)*, in *Giurisprudenza italiana*, 2004, p. 2445 ss.

MUSSELLI L., *Considerazioni sugli istituti delle confessioni acattoliche*, Padova, 1979.

N. Colaianni, *Libertà religiosa nella Costituzione italiana*, in Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Polizia di Prevenzione, *Sette religiose e movimenti magici in Italia*, Roma, 2001, p. 123 ss.

NIRO M., *Il caso di "Mamma Ebe": associazione religiosa e diritti fondamentali dell'associato*, in *Questione giustizia*, 1986, p. 72 ss.

NOSEDA E., *Dei delitti contro la libertà*, in E. Pessina, *Enciclopedia*, VI, 1909, p. 481 ss.

ONIDA F., *Nuove problematiche religiose per gli ordinamenti laici: il caso Scientology*, in *QDPE*, 1997, III, p. 987 ss.

ONIDA F., *Nuove problematiche religiose per gli ordinamenti laici contemporanei: Scientology e il concetto giuridico di religione*, in *QDPE*, 1998, I, p. 279 ss.

PACE E., *Le sette*, Bologna, 1997.

- PACILLO V., *Churches and Federal State in Europe: the paradigm of Germany and Switzerland*, in www.statoechiase.it, 2011, luglio.
- PAGLIARO A., *Principi di diritto penale. Parte generale*, Milano, 1980.
- PEDRAZZI C., voce *Consenso dell'avente diritto*, in *Enc. Dir.*, IX, 1961, p. 140 ss.
- PESSINA E., *Elementi di diritto penale*, II, Napoli, 1883.
- PESSOA F., *Il Libro dell'inquietudine di Bernardo Soares*, Milano, 1986.
- PESTELLI G., *Diritto penale e manipolazione mentale: tra vecchi problemi e prospettive de iure condendo*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2009, III, p. 1274 ss.
- PINKUS L., *I nuovi movimenti religiosi: tra "anelito verso la libertà" e patologia*, in *Religione o psicoterapia? Nuovi fenomeni e movimenti religiosi alla luce della psicologia*, a cura di M. Aletti, Roma, 1994, p. 323 ss.
- PISAPIA G., *Libertà di religione ed ordinamento giuridico dello Stato*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1991, p. 961 ss.
- POZZI E., *Il carisma malato, Il People's Temple e il suicidio collettivo di Jonestown*, Napoli, 1992.
- RAVÀ A., *Contributo allo studio dei diritti individuali e collettivi*, Milano, 1959.
- RESTA F., *I delitti contro la personalità individuale, alla luce delle recenti riforme*, in *Giurisprudenza di merito*, 2006, IV, p. 1046 ss.
- RESTA F., *Neoschiavismo e dignità della persona*, in *Giurisprudenza di merito*, 2008, VI, p. 1671 SS.
- RIMOLDI T., *I rapporti Stato-Chiesa nell'Europa dei Quindici*, in www.olir.it, 2005, gennaio.
- RIZ R., *Il consenso dell'avente diritto*, Padova, 1979.
- ROBBERS G., *Stato e Chiesa nell'Unione Europea*, Milano, Giuffrè, 1996.

ROBBERS G., *Europa e religione: la dichiarazione sullo status delle Chiese e delle organizzazioni non confessionali nell'atto finale del Trattato di Amsterdam*, in *QDPE*, 1998, II, p. 393 ss.

ROCCO A., *Relazione de Guardasigilli*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, V, I, 1929, § 703.

ROSSELL J., *Nuevos movimientos religiosos y su inscripción registral: el ejemplo de la Cienciología (a propósito de la sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de octubre de 2007)*, in *Anuario de la Facultad de Derecho*, vol XXVI, 2008, p. 113 ss.

ROSSETTI A., *Riduzione in schiavitù e nuovo art. 600 c.p.: riflessioni in tema di selezione delle condotte punibili*, in *Cass. pen.*, 2007, I, p. 161 ss.

SARACENI G., *Introduzione allo studio del diritto ecclesiastico*, Napoli, 1982

SATTA, S. *Osservazioni sul caso Braibanti*, in *Giurisprudenza di merito*, II, p. 400 ss.

SAUCHELLI F., *La qualificazione giuridica di Scientology*, in *Dir. Eccl.*, 1991 II, p. 247 ss.

SCOGNAMIGLIO R., voce *Negoziio giuridico*, in *Enc. Giur.*, XX, Roma, 1990.

SENIN ARTINA G., *I nuovi movimenti religiosi*, in *Le minoranze religiose in Italia*, a cura di S. Ferrari e G.B. Varnier, 1997, Cinisello Balsamo, San Paolo, p. 159 ss.

TEDESCHI M., *Gruppi sociali, confessioni e libertà religiosa*, in *Dir. Di fam. e pers.*, 1993, I, p. 280 s.

TEDESCHI M., *Le minoranze religiose tra autonomia e immobilismo del legislatore*, in *Diritto e Religioni*, 2009, II, p. 328 ss.

TEDESCHI M., *Nuove religioni e confessioni religiose*, in *Studium*, 1986, p. 393 ss.

TEDESCHI M., *Stato e confessioni acattoliche. Contributo all'analisi dell'art. 8 della Costituzione*, in *Studi in memoria di G. Bellavista*, Torino, Il Tommaso Natale, 1977, p. 425 ss.

TUOZZI P., *Corso di diritto penale*, II, Napoli.

USAI A., *L'evoluzione del reato di plagio nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Giust. Pen.*, 1993, c. 706 ss.

USAI A., *Profili penali dei condizionamenti psichici*, Milano, 1996.

VASSALLI G., *Il diritto alla libertà morale (Contributo alla teoria dei diritti della personalità)*, in *Studi in onore di F. Vassalli*, II, Torino, 1960, p.1629 ss.

VENTURA M., *La laicità dell'Unione Europea. Diritti, mercato e religione*, Giappichelli, Torino, 2001.

VINCENZI AMATO D., *Associazioni e tutela dei singoli. Una ricerca comparata*, Napoli, 1984.

VITALE A., *Corso di diritto ecclesiastico*, Milano, 1998.

VITALE A., *Corso di diritto ecclesiastico*, Milano, 2005.

VITALI E. G., *Legislatio libertatis e prospettazioni sociologiche nella recente dottrina ecclesiasticistica*, in *Dir. Eccl.*, 1980, I, p. 24 ss.

VOLPE PUTZOLU G., *La tutela dell'associato in un sistema pluralista*, Milano, 1977.

WILSON B.R., *Le religioni nel mondo contemporaneo*, Bologna, 1996.

ZITELMANN E., *Ausschluss der widerrechtlichkeit*, in *Archiv für die zivilistische praxis*, vol. 99, 1906.

ZUCCALÀ G., *Il plagio nel sistema italiano di tutela della libertà*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1972, p. 357 ss.

GIURISPRUDENZA

Corte Europea dei Diritti dell'uomo, 25 maggio 1993, Kokkinakis c. Grecia, in *QDPE*, 1994, II, p. 734 ss.

Corte Europea dei diritti dell'Uomo, 14 ottobre 1999, in *QDPE*, 2000, III, p. 799 s.

Audiencia Nacional, 11 novembre 2007, in *www.cesnur.it*

Tribunal Constitucional, 15 febbraio 2001, n. 46, in <http://sentencias.juridicas.com>

Corte Costituzionale, 9 giugno 1981, n. 96, in *Giust. Pen.*, 1981, c. 226 ss.

Corte Costituzionale, 2 febbraio 1982, n. 18, in *Giur. cost.*, 1982, I, p. 138 ss.

Corte costituzionale, 30 luglio 1984, n. 239, in *Foro it.*, 1984, I, c. 2397 ss.

Corte Costituzionale, 19 novembre 1992, n. 467, in *Dir. Eccl.*, 1992, II, p. 305 ss.

Corte Costituzionale, 27 aprile 1993, n. 195, in *Dir. Eccl.*, 1993, II, p. 189 ss.

Corte di Cassazione, 11 dicembre 1902, in *Giust. Pen.*, 1903, col. 336.

Corte di Cassazione, 26 maggio 1961, in *Temi napoletana*, 1962, 23, p. 23 ss.; in *Calabria giudiziaria*, 1961, p. 591 ss.; in *Giust. Pen.*, 1961, II, c. 151.

Corte di Cassazione, 21 ottobre 1971, in *Giust. Pen.*, 1971, II, c. 870 ss.

Corte di Cassazione, 9 maggio 1986, in *Cass. Pen.*, 1987, III, c. 217 ss.

Corte di Cassazione, 13 giugno 1989, n. 2853, in *Giurisprudenza italiana*, 1989, I, c. 1820 ss.

Corte di Cassazione, 27 maggio 1994, n. 5213, in *Giustizia civile*, 1994, I, p. 2127 ss.

Corte Cassazione, 9 febbraio 1995, n. 1426, in *Cass. Pen.*, 1996, III, p. 2520 ss.

Corte di Cassazione, 20 novembre 1996, n. 21, in *Studium Iuris*, 1997, p. 541 s.

Corte di Cassazione, 22 ottobre 1997, n. 1329, in *Dir. Eccl.*, 1998, II, p. 23 ss.

Corte di Cassazione, 23 febbraio 2000, n. 4780, in *Dir. Eccl.*, 2000, II, p. 226 ss.

Corte di Cassazione, 10 settembre 2004, n. 39044, in *Cass. pen.*, 2005, p. 2545 ss.

Corte d'appello di Firenze, 25 ottobre 1958, in *Foro it.*, 1959, II, c. 24 ss.

Corte di Assise e d'appello di Roma, 28 novembre 1969, in *Foro it.*, II, c. 2 ss.

Corte d'appello di Roma, 16 marzo 1979, in *Dir. Eccl.*, 1981, II, p. 326 ss.

Corte d'appello di Torino, 21 maggio 1985, in *Giurisprudenza di merito*, 1986, p. 351 ss.

Corte d'appello di Trento, 27 marzo 1990, in *Dir. Eccl.*, 1991, II, p. 401 ss.

Corte d'appello di Milano, 5 novembre 1993, in *Dir. Eccl.*, 1994, II, p. 345 ss.

Corte d'appello di Milano, 5 ottobre 2000, n. 4780, in *Giur It.*, 2001, p. 1408 ss.

Corte d'appello di Milano, 14 febbraio 1997, n. 4314, in *QDPE*, 1997, III, p. 1019 ss.

Corte d'Assise di Roma, 14 luglio 1968, in *Archivio penale*, p. 309 ss.

Tribunale di Firenze, 1 marzo 1958, in *Dir. Eccl.*, 1958, II, p. 290 ss.

Tribunale di Roma, 27 settembre 1974, in *Dir. Eccl.*, 1981; II, p. 326 ss.

Tribunale di Bolzano, 23 gennaio 1989, n. 41, in *Foro it.*, 1991, c. 401 ss.

Tribunale di Milano, 2 luglio 1991, in *Dir. Eccl.*, 1991, II, p. 422 ss.

Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per gli Affari Amministrativi, Div. VIII, *Decisione del 27 Agosto 1998*, in *Dir. Eccl.*, 1999, II, p. 1148 s.

Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per gli Affari Amministrativi, Div. VIII, *Decisione del 16 dicembre 1997*, in *Dir. Eccl.*, 1999, II, p. 1150 s.

Commissione Tributaria Regionale di Bologna, 30 settembre 1998, in *Dir. Eccl.*, 1999, II, p. 125 ss.

